PPR

Regione Campania
Piano Paesaggistico Regionale
Preliminare di Piano

Verso il piano paesaggistico regionale 4.0

Relazione Generale / 1

Ministero per i beni e le attività culturali
direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Regione Campania
assessorato al governo del territorio

1

intesa istituzionale

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Regione Campania

Piano paesaggistico regionale preliminare di piano

Verso il piano paesaggistico regionale 4.0
Preliminare di piano

Intesa istituzionale

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Regione Campania

on. Vincenzo De Luca – Presidente della Giunta Regionale
avv. Fulvio Bonavitacola - Vice Presidente
arch. Bruno Discepolo – Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio
arch. Massimo Pinto - Direttore Generale Governo del Territorio

Gruppo di progettazione per la Regione
arch. Vincenzo Russo - capo progetto

dott. Alberto Albano; arch. Antonella Calligaris; arch. Nicolina de Angelis; arch. Domenico De Lucia; dott. Gerardo Lombardi; arch. Maddalena Marciano; dott. Filomena Moretta; ing. Elisabetta Romano; arch. Marina Scala; arch. Antonio Tedesco; arch. Paolo Tolentino; arch. Mauro Vincenti.
Hanno partecipato, altresì, per la Regione: Sistema Informativo Regionale, Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, ARPAC, dott. Amedeo D'Antonio e dott. Lucia Monti.

Per il Ministero per i Beni e le attività Culturali:
arch. Federica Galloni – Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
arch. Roberto Banchini – Dirigente del Servizio
ing. Giacomo Carlo Tropeano; arch. Maria Falcone
Per il Segretariato regionale
dott.ssa Maria Utili
arch. Catello Pasinetti

Assistenza tecnica IFEL:
dott. Pasquale Granata - Direttore
dott. Dario Daniele - Responsabile
arch. Rosaria Battarra; arch. Giovanni Bello; dott. Osvaldo Cammarota; arch. Donato Cerone; arch. Alessio D'Auria; arch. Carlo De Luca; dott. Gaetano De Maio; arch. Maria Laura Esposito; ing. Carlo Flagiello; arch. Giancarlo Graziani; arch. Maria Labadia; archeologa Albina Moscariello; arch. Roberto Musumeci; ing. Alessandro Napolitano; dott. Cira Oliviero; archeologa Natascia Pizzano; ing. Alessandra Rivoli; arch. Valentina Ruggiero; arch. Luca Servodio; avv. Stefania Sfratta; avv. Rossella Verderosa; geol. Alessia Tavella; geol. Romeo Mariano Toccaceli.

Introduzione

La Regione Campania e il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali hanno sottoscritto, il 14 luglio 2016, un'Intesa Istituzionale per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale, così come stabilito dal Codice dei Beni Culturali, D.lgs. n. 42 del 2004.

A partire da quella data le strutture regionali preposte alla elaborazione del Piano hanno avviato un complesso lavoro di ricognizione dello stato dei luoghi, di definizione dei criteri metodologici alla base delle strategie generali e specifiche, l'analisi dei fattori costitutivi della "struttura del paesaggio" in relazione agli aspetti fisico-naturalistico-ambientali e quelli antropici, la rappresentazione delle "*componenti paesaggistiche*", la delimitazione preliminare degli "*ambiti di paesaggio*" in vista della individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica, la definizione della struttura normativa del piano.

L'intero impianto progettuale è stato condiviso nell'ambito del Tavolo istituito ai sensi dell'Intesa e nel corso di una prolungata attività di interlocuzione, culminata nella trasmissione della Proposta di Preliminare di PPR da parte della Regione Campania (dicembre 2018) e di recepimento della stessa da parte del MiBAC (settembre 2019).

A partire dall'approvazione del preliminare di PPR è possibile avviare una nuova fase, di verifica, di confronto, di condivisione. In primo luogo con Istituzioni e Organismi, quali Soprintendenze e Parchi, più in generale Enti Locali, Università, rappresentanze del mondo imprenditoriale, sociale e sindacale, professionale, dell'associazionismo, per trasformare il documento di cui al Preliminare in Piano Paesaggistico Regionale, in vista della sua adozione e successiva approvazione.

Tanto premesso, e rinviando alla lettura della Relazione Generale nonché alla visione dei documenti allegati per la comprensione del presente Preliminare, è utile qui richiamare alcuni principi che hanno informato l'attività di elaborazione e redazione del PPR.

In primo luogo il riconoscimento del valore insostituibile di uno strumento quale il Piano Paesaggistico Regionale, così come ridisegnato alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 42/2004, e dunque aggiornamento del quadro normativo e pianificatorio attualmente vigente adeguandolo, a distanza di ormai 20 anni dall'approvazione dei precedenti Piani Territoriali Paesistici, alle mutate condizioni di contesto, alle trasformazioni territoriali intervenute, così come all'evoluzione sociale, demografica, economica e culturale delle comunità locali.

L'obiettivo di un aggiornamento dello strumento, nell'occasione, si estende a una riflessione sul ruolo stesso del Piano Paesaggistico Regionale, nel quadro della pianificazione di area vasta e nel rapporto con altri livelli di piani o programmi volti alla tutela e valorizzazione del territorio.

La coincidenza costituita dalla concomitante attività, in Regione Campania, di redazione del PPR e definizione di un nuovo quadro normativo in materia di Testo Unico dell'Urbanistica e dell'Edilizia (Disegno di legge approvato in Giunta Regionale in data 29/10/2019, "Norme in materia di Governo del Territorio") ha facilitato un percorso di

rilettura e di ridefinizione, della natura stessa dello strumento, anche alla luce delle esperienze sin qui condotte, dalle diverse Regioni, sia con la prima sia con la seconda generazione di Piani Paesaggistici.

È quasi superfluo aggiungere che, accanto alle attività più propriamente ricognitive, alle indagini, alla ricostruzione di un quadro aggiornato di strumenti, vincoli e piani esistenti nell'ambito del territorio campano, si sono affiancate azioni volte ad esplorare il significato oggi di un termine quale "*paesaggio*" anche oltre la stessa definizione sancita con la Convenzione Europea del Paesaggio, nella direzione di una possibile riscrittura del sistema di valori cui ancorare strategie e politiche di tutela e valorizzazione.

Bruno Discepolo

Assessore al Governo del Territorio

Novembre 2019

Relazione generale – parte prima

Relazione generale – parte seconda

Rapporto preliminare ambientale – parte terza

Tematismi / elaborati cartografici – parte quarta

Sommario

Relazione generale – parte prima

CAPITOLO 1 - Introduzione al piano paesaggistico della Campania

Premessa

1. Il processo di formazione del piano paesaggistico
    - 1.1 Il percorso di pianificazione paesaggistica in Campania
    - 1.2 I principi fondamentali del PPR
    - 1.3 Pianificazione e programmazione un connubio possibile
    - 1.4 La governance regionale nei processi di pianificazione
    - 1.5 Intesa Istituzionale per la redazione del PPR
2. Il quadro di riferimento normativo
    - 2.1 Il percorso di pianificazione paesaggistica in Campania
    - 2.2 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
    - 2.3 Normativa regionale di riferimento
3. Principi, obiettivi e metodo
    - 3.1 Gli obiettivi
    - 3.2 Primi orientamenti metodologici per la lettura e la valutazione del paesaggio

CAPITOLO 2 - I beni paesaggistici

Premessa

1. Definizioni e criteri metodologici generali per la ricognizione
2. Attività svolte per il preliminare di piano

1. Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Art. 136
    - 1.1 Aree tutelate dai DM
2. Aree tutelate per legge - Art. 142
    - 2.1 Coste (lettera a)
    - 2.2 Laghi (lettera b)

2.3 Corsi d'acqua (lettera c)

2.4 Monti (lettera d)

2.5 Parchi e riserve (lettera f)

2.6 Boschi (lettera g)

2.7 Usi civici (lettera h)

2.8 Zone umide (lettera i)

2.9 Vulcani (lettera l)

2.10 Zone di interesse archeologico (lettera m)

Allegati:

Allegato A - Aree di tutela individuate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 del Codice.

Allegato B - Aree di tutela individuate con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 136 del Codice, comma 1, lettere c) e d)

Allegato C - Tratti costieri suddivisi per località.

Allegato D – Laghi per comune.

Allegato E - Elenco dei corsi d'acqua suddivisi per provincia individuati con deliberazione GRC. n. 116/1985

Allegato F - Usi civici suddivisi per categoria e province

CAPITOLO 3 - quadro degli strumenti di salvaguardia paesaggistica e ambientale

1. Strumenti paesaggistici
2. Piani e misure di salvaguardia dei parchi e delle altre aree naturali protette
   2.1 Parchi e Riserve naturali nazionali e regionali
   2.2 Siti Rete Natura 2000: SIC e ZPS
3. Lettura cartografica degli strumenti di salvaguardia paesaggistica e ambientale
   3.1 Confronto tra dichiarazioni di notevole interesse pubblico e PTP vigenti
   3.2. Confronto tra le Aree naturali protette
   3.3 Confronto tra dichiarazioni di notevole interesse pubblico e Aree Naturali Protette

Relazione generale – parte seconda

CAPITOLO 4 - Lettura strutturale del paesaggio

1 Sistema fisico, naturalistico e ambientale

1.1 Sistema fisico

1.2. Sistema naturalistico-ambientali

2 Sistema antropico

2.1. Sistema rurale

2.2. Sistema storico-culturale

2.3 Sistema insediativo

CAPITOLO 5 - Ambiti di paesaggio e indirizzi preliminari per la strategia di pianificazione

Premessa

1. Le strategie per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del paesaggio

2. Interpretazione strutturale del territorio e individuazione degli ambiti di paesaggio

3. Beni paesaggistici, valori e specificità

1 Ambiti di paesaggio

1.1. Individuazione

1.2. Linee strategiche

1.3. Sistemi comunali di area vasta

2. Indirizzi preliminari per la strategia di pianificazione

2.1. Il principio di qualità

2.2. Il paesaggio urbano della riqualificazione

2.3. Indirizzi preliminari per le principali tipologie di aree

2.4 Misure e strumenti di tutela e di valorizzazione

2.5. Introduzione alla parte normativa del Piano

Rapporto preliminare ambientale – parte terza

Premessa

1. Il processo di VAS

2 Selezione delle tematiche per l'analisi di influenza del piano 9

3. Inquadramento generale del piano

   3.1 Inquadramento normativo del PPR

   3.2 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale

   3.3 Gli obiettivi del PPR

4. Il PPR e gli strumenti di pianificazione

5. Il contesto ambientale

   5.1. Approccio metodologico

   5.2 Inquadramento sintetico del contesto ambientale e delle sue criticità

6. Considerazioni sulla valutazione di incidenza del PPR

   6.1 Approccio metodologico

   6.2 Elementi di approfondimento

7. Gli effetti ambientali: analisi preliminare

8 Gli indicatori

   8.1 Requisiti degli indicatori nel processo di VAS

   8.2 Gli indicatori per la VAS del PPR: proposta preliminare

9. Proposta di indice del rapporto ambientale

Tematismi / elaborati cartografici – parte quarta

2. I beni paesaggistici

2.1 Aree tutelate ai sensi del comma 1 lettere c) e d) dell'articolo 136 del Codice

Tavola GD21_1 Territori tutelati

Tavola GD21_2 Ambiti di tutela

2.2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice

Tavola GD22_a	Coste (lettera a)
Tavola GD22_b	Laghi (lettera b)
Tavola GD22_c1	Corsi d'acqua (lettera c)
Tavola GD22_c2	Idrografia di cui alla lettera c) in rapporto all'evoluzione storica dei confini comunali
Tavola GD22_d	Monti (lettera d)
Tavola GD22_f	Parchi e riserve (lettera f)
Tavola GD22_g	Boschi (lettera g)
Tavola GD22_h1	Comuni con aree gravate da usi civici in ha
Tavola GD22_h2	Comuni con aree gravate da usi civici in percentuale
Tavola GD22_i	Zone umide (lettera i)
Tavola GD22_l	Vulcani (lettera l)
Tavola GD22_m	Zone d'interesse archeologico (lettera m)

3. Quadro degli strumenti di salvaguardia paesaggistica e ambientale

3.1. Strumenti paesaggistici

Tavola GD31	Strumenti paesaggistici

3.2. Piani e misure di salvaguardia dei parchi e delle altre aree naturali protette

Tavola GD32_1	Parchi e riserve naturali
Tavola GD32_2a	Siti Rete Natura 2000
Tavola GD32_2b	Siti di Interesse Comunitario (SIC)
Tavola GD32_2c	Zone di Protezione Speciale (ZPS)

3.3 Lettura cartografica degli strumenti di salvaguardia paesaggistica e ambientale

Tavola GD33_1	Sovrapposizione dichiarazioni di notevole interesse pubblico e strumenti di pianificazione paesaggistici
Tavola GD33_2a	Sovrapposizione Siti rete natura 2000
Tavola GD33_2b	Sovrapposizione Aree naturali protette
Tavola GD33_2c	Matrice di sovrapposizione Aree naturali protette
Tavola GD33_3	Matrice di sovrapposizione dichiarazioni di notevole interesse pubblico e Aree naturali protette

4. Lettura strutturale del paesaggio

4.1. Sistema fisico, naturalistico e ambientale

Tavola GD41_1a	Macrosistema continentale e insulare
Tavola GD41_1b	Macro sistema fisiografico
Tavola GD41_1b1	Sistema montuoso del macro sistema fisiografico
Tavola GD41_1b2	Sistema collinare del macro sistema fisiografico
Tavola GD41_1b3	Sistema di pianura del macro sistema fisiografico
Tavola GD41_1c	Sistema fisio-geografico
Tavola GD41_1c1	sistema morfologico
Tavola GD41_1d	Sistema litologico
Tavola GD41_1e	Sistema fisio-morfologico
Tavola GD41_1f	Componenti lito-morfologiche
Tavola GD41_1g	Bacini
Tavola GD41_1h	Carta delle pendenze
Tavola GD41_2a	Sistema naturalistico
Tavola GD41_2b	Habitat
Tavola GD41_2c1	La rete ecologica
Tavola GD41_2c2	Rete ecologica e schema
Tavola GD41_2c3	Schema della rete ecologica

4.2. Sistema antropico

Tavola GD42_1a	Sistema rurale
Tavola GD42_1b	Componenti rurali
Tavola GD42_2a	Sistema storico-culturale
Tavola GD42_2a1	Sistema storico-culturale : Campania IV-IIIac
Tavola GD42_2a2	Sistema storico-culturale : Regiones Augustee

Tavola GD42_2a3 Sistema storico-culturale : Campania VI-VIIdc
Tavola GD42_2a4 Sistema storico-culturale :Campania preunitaria
Tavola GD42_2a5 Sistema storico-culturale : Sistema subregioni
Tavola GD42_2a6 Sistema storico-culturale : Sintesi subregioni
Tavola GD42_2a7 Sistema storico-culturale : Sistema storico-culturale
Tavola GD42_2b1 Componenti storico-architettonico-culturali: infrastrutture storiche
Tavola GD42_2b2 Componenti storico-architettonico-culturali: emergenze
Tavola GD42_3a Sistema morfologico insediativo
Tavola GD42_3b Sistema insediativo territoriale
Tavola GD42_3c Frammentazione e densità edilizia
Tavola GD42_3d Detrattori paesaggistici e aree di tutela
Tavola GD42_3e Detrattori paesaggistici e sistema fisiografico
Tavola GD42_3f Detrattori paesaggistici e sistema antropico/rurale
Tavola GD42_3g Infrastrutturazione produttiva

5. Ambiti di paesaggio

5.1. Ambiti di paesaggio

Tavola GD51_1 Ambiti di paesaggio
Tavola GD51_3 Sistemi comunali di area vasta

5.2. Indirizzi preliminari per la strategia di pianificazione

Tavola GD52_4 Individuazione macro aree territoriali - ATI

1
Relazione generale

1
introduzione al piano paesaggistico della Campania

Sommario capitolo 1

1	**Premessa**	**21**
2.	**Il processo di formazione del piano paesaggistico**	**24**
2.1.	Il percorso di pianificazione paesaggistica in Campania	24
2.2	I principi fondamentali del PPR	27
2.3	Pianificazione e programmazione un connubio possibile	28
2.4	La governance regionale nei processi di pianificazione	30
2.5	Intesa Istituzionale per la redazione del PPR	31
3.	**Il quadro di riferimento normativo**	**36**
3.1	Il percorso di pianificazione paesaggistica in Campania	36
3.2	Il Codice dei beni culturali e del paesaggio	38
3.3	Normativa regionale di riferimento	40
4.	**Principi, obiettivi e metodo**	**42**
4.1	Gli obiettivi	42
4.2	Primi orientamenti metodologici per la lettura e la valutazione del paesaggio	45

1 Premessa

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nella sua Parte Terza, definisce il concetto di tutela del paesaggio quale attività *"... volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime ..."*, e pone tra gli strumenti fondamentali delle politiche di tutela, in coerenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)[1], la pianificazione paesaggistica regionale, la cui elaborazione avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni e che costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale e settoriale di ogni ordine e livello. Le disposizioni dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province e comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.[2]

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si pone dunque come strumento principe di tutela e salvaguardia paesaggistica, i cui obiettivi prioritari sono la conoscenza, la salvaguardia ed il recupero dei valori culturali che il territorio esprime, da individuarsi anche in un'ottica di sviluppo sostenibile e di soddisfacimento del rapporto qualità ambientale/maggiore vivibilità del territorio, nonché tesi alla corretta fruizione di tutte le risorse naturali e culturali di cui è indubbiamente ricca l'intera Regione Campania.

Il Codice richiede che la redazione del PPR, quale organico strumento di pianificazione paesaggistica, dia indicazioni e prescrizioni di tutela e valorizzazione, quest'ultima

---

[1] Ratificata con L. 9.1.2006 n. 14 ed entrata in vigore il primo settembre 2006, nel quadro delle disposizioni dettate, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Costituzione.

[2] "Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008).

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. (comma modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008).

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. (comma modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)".

attuata sempre nel rispetto delle esigenze della tutela (art. 131 comma 5 del D. Lgs n. 42/2004), dei beni paesaggistici, ed unitamente a orientamenti e indirizzi sia generali che puntuali sui vari e specifici assetti, da quello urbanistico a quello delle aree agricole e delle infrastrutture.

In particolare l'art. 135 del Codice recita:

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Paesaggio (d'ora in avanti MiBAC) e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Per il PPR, in accordo al comma 2 dell'articolo 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, *"… la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura …"*. La tutela[3] ai sensi comma 1 dell'articolo 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "… consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni

[3] Compito congiunto tra il MiBAC e la Regione mediante l'Intesa Istituzionale sottoscritta il 14 luglio 2016.

costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione …". La valorizzazione detta indirizzi che possono esprimersi anche attraverso un insieme sistematico di azioni, sotto forma di programmi condivisi, finalizzati a restituire qualità, dignità e vivibilità a tutti i territori della Campania nel rispetto delle loro vocazioni, anche focalizzando l'attenzione su territori abbandonati e degradati.

Bisogna evidenziare come i concetti di paesaggio e di tutela abbiano subito nel tempo una evoluzione, fino ad includere, nel pensiero più recente, il concetto di qualità del paesaggio nel più esteso concetto di qualità di tutto il territorio.

La tutela è finalizzata alla salvaguardia dei valori e alla individuazione di norme e indirizzi che assicurino una oculata gestione del territorio e si pone quale azione necessaria, al fine di evitare gli effetti negativi di de-qualificazione del paesaggio sotto l'effetto di incongrue trasformazioni urbanistico-edilizie.

Essa si caratterizza anche attraverso interventi improntati a un uso consapevole del territorio, che pur garantendo la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche proprie, possano contribuire alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità (art. 131 comma 6 del D.lgs. n. 42/2004), finalizzati alla riqualificazione dei luoghi del degrado. In tale quadro possono iscriversi anche azioni di tutela attiva.

In un panorama che registra il progressivo decadimento delle componenti antropiche e biotiche del territorio, causato dal trascorrere del tempo e dall'abbandono degli usi e delle pratiche che le avevano determinate, risulta indispensabile programmare interventi di manutenzione e di recupero finalizzati a non disperdere tale patrimonio.

Questo approccio presuppone la costruzione di un quadro conoscitivo dettagliato, condiviso e condivisibile, esteso a tutto il territorio, capace di riconoscere la struttura e le componenti del paesaggio regionale.

L'adeguata complessiva lettura del territorio, nella quale sono inquadrabili i beni paesaggistici ex art. 134 del Codice specificamente oggetto di tutela, la progressiva messa a sistema e diffusione delle conoscenze, insieme all'analisi e approfondimento dei processi di trasformazione del territorio in corso, governati e non, e dell'insieme dei programmi e progetti che incidono direttamente o indirettamente sul paesaggio, costituisce una indispensabile e necessaria attività propedeutica alla definizione delle scelte di pianificazione ai fini della tutela.

2. Il processo di formazione del piano paesaggistico

2.1. Il percorso di pianificazione paesaggistica in Campania

Il processo di pianificazione paesaggistica si concretizza mediante le attività d'identificazione e valutazione dei paesaggi, di definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e delle politiche di tutela, salvaguardia e gestione, definite di concerto tra MiBAC e Regione e condotte all'interno di un processo istituzionale che possa prevedere anche una implementazione partecipata a diversi livelli. Tale processo si concretizza infine attraverso adeguati quadri normativi e prescrittivi, fino a pervenire alla definitiva messa a punto effettuata dalla Regione e dal MiBAC.

All'interno del processo di piano nella fase di dettaglio si provvederà in particolare a:

- sensibilizzare le comunità residenti e i visitatori abituali, quali popolazioni interessate, sull'importanza socio-economica, culturale e ambientale del paesaggio e l'opportunità di preservarne o valorizzarne al meglio la qualità e i valori che esso esprime;
- identificare i paesaggi sulla base degli inquadramenti strutturali e dello schema di articolazione dei paesaggi della Campania, analizzandone le caratteristiche, le dinamiche e le pressioni che li modificano, descrivendone e prevedendone le trasformazioni, tenendo anche conto della percezione del territorio da parte delle popolazioni interessate in accordo con i principi della Convenzione europea del paesaggio (CEP);
- caratterizzare i paesaggi identificati, tenendo conto degli aspetti strutturali fisici, ecologico-naturalistici, storico-culturali, archeologici e insediativi, nonché dei valori particolari che sono loro attribuiti dalle popolazioni interessate;
- formulare, previa apposita consultazione pubblica, specifici obiettivi di qualità paesaggistica per i paesaggi identificati e caratterizzati;
- identificare adeguati quadri normativi e prescrittivi;
- individuare gli interventi necessari per realizzare le azioni sopracitate. Tenuto conto delle rilevanti disposizioni della CEP e del Codice gli interventi potranno prendere la forma di azioni di tutela e salvaguardia, intesa come azioni di conservazione e mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici dei paesaggi, giustificate dal loro valore in quanto patrimonio culturale derivante dalla loro configurazione naturale e/o dall'intervento umano;
- favorire la "gestione del paesaggio", intesa come azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e armonizzare le trasformazioni dovute alle evoluzioni sociali, economiche e ambientali;

– individuare gli strumenti per realizzare gli interventi sopracitati.

In coerenza con i principi e i criteri sopradescritti, la Regione:

– esercita le proprie competenze legislative e amministrative, segnatamente per quanto riguarda i propri piani territoriali e di settore, attenendosi ai principi contenuti nella CEP e nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "… *salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni sul territorio* …"[4];

– si impegna a far rispettare i principi della CEP e ad assicurare l'osservanza del Codice sull'intero territorio regionale, vigilando sull'esercizio delle competenze da parte degli enti delegati e sub-delegati;

– attiva processi di collaborazione stabile e costruttiva fra l'insieme delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio, di ogni livello, aventi competenze istituzionali a vario titolo incidenti sull'assetto del paesaggio;

– coopera con l'insieme delle amministrazioni pubbliche competenti per le attività di pianificazione, tutela, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, sempre assicurando la partecipazione del MiBAC a detti processi;

– intraprende approfondite e sistematiche attività di formazione e di educazione in materia di paesaggio su scala regionale;

– adotta in co-pianificazione con il MiBAC le decisioni finalizzate alla salvaguardia, alla gestione e all'adeguato assetto del paesaggio, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio.

Allo scopo di favorire l'applicazione concreta del PPR la Regione:

– ha approvato, con delibera di giunta n. 864 del 17 dicembre 2018, il disciplinare relativo alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, istituito dal comma 12, dell'art. 9 della L.R. n. 13 del 13 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 133 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

– ha contribuito alle attività della Rete europea degli enti territoriali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio, costituita il 30 maggio 2006 a Strasburgo sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa;

– ha promosso la partecipazione degli enti territoriali della Campania al Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, previsto dall'articolo 11 della CEP, ed al premio Nazionale del Paesaggio di cui al DM n. 457 del 2016, secondo la procedura di selezione – in entrambi i casi - in capo al MiBAC.

[4] Art.131 comma 3 del D. Lgs 42/2004.

Inoltre va sottolineato che i Piani territoriali di area vasta (PTCP e PTM) e gli strumenti urbanistici dei comuni si coordinano tra loro e si adeguano e conformano al Piano paesaggistico secondo procedimenti disciplinati dalla Regione e nei quali è assicurata la partecipazione del MiBAC ai sensi dell'art. 145, comma 5 del Codice.

Il PPR contiene precise opzioni strategiche anche in materia di governo del territorio, in base alle quali, il perseguimento di uno sviluppo sostenibile si fonda su un equilibrato rapporto tra qualità del paesaggio, bisogni sociali, attività economiche. Il paesaggio costituisce componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale e fondamento della loro identità, e può rappresentare in sé una risorsa, in grado di contribuire allo sviluppo economico, se salvaguardato, gestito in maniera consapevole, e valorizzato.

La disciplina del governo del territorio rappresenta, per la Regione Campania, il nodo di raccordo concertativo tra pianificazione territoriale e programmazione economica. Il raccordo anzidetto costituisce precondizione per uno sviluppo socio-economico della comunità regionale improntato al principio di sostenibilità. Gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica si connotano per la netta ispirazione ai principi delle direttive europee in materia di tutela unitaria e globale del territorio e si sostanziano:

- nell'uso razionale e nell'ordinato sviluppo del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
- nella salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
- nella tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, e nella valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, assicurando la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
- nel miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
- nel potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale in termini di sostenibilità e congruità paesaggistica;
- nella tutela e sviluppo compatibile del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
- nella tutela e sviluppo compatibile del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

Il PPR è lo strumento deputato a garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale e locale nel rispetto degli obiettivi di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, per una opportuna gestione dello sviluppo sostenibile del territorio.

2.2 I principi fondamentali del PPR

Il paesaggio rappresenta una componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, fondamento della loro identità, espressione della diversità del loro patrimonio culturale e naturale e occasione di benessere individuale e sociale. La sua qualità può favorire attività economiche ad alto valore aggiunto nel settore agricolo, alimentare, artigianale, industriale e dei servizi, permettendo uno sviluppo economico fondato su un uso sostenibile del territorio, rispettoso delle sue risorse naturali e culturali. In ogni parte del territorio regionale, nelle aree degradate come in quelle di particolare pregio, il paesaggio costituisce un elemento importante per la qualità di vita delle popolazioni.

I principi fondamentali e i criteri alla base dell'elaborazione del piano paesaggistico possono essere così riassunti:

- adozione di indirizzi, direttive, misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione e/o all'assetto del paesaggio con riferimento all'intero territorio regionale;
- attenta salvaguardia dei beni paesaggistici ex art. 134 del Codice;
- integrazione della considerazione per la qualità del paesaggio in tutte le decisioni pubbliche che riguardano il territorio;
- partecipazione democratica delle popolazioni alla definizione ed alla realizzazione delle misure e decisioni pubbliche sopracitate.

Alla luce di tali principi e criteri, il piano paesaggistico:

- indica il percorso metodologico;
- definisce l'inquadramento strutturale delle risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, storico-culturali e archeologiche e antropico-insediative;
- definisce le strategie per il paesaggio in Campania, esprimendo infine indirizzi di merito per la pianificazione di area vasta e comunale.
- definisce adeguati quadri prescrittivi per la tutela dei beni paesaggistici.
- La promozione della qualità del paesaggio in ogni parte del territorio regionale rappresenta un obiettivo prioritario della Regione Campania.

I principi da tenere sempre presenti sono:

- sostenibilità, come carattere degli interventi di trasformazione del territorio ai fini della conservazione, della riproducibilità e del recupero delle risorse naturali e culturali, fondamento dello sviluppo e della qualità di vita delle popolazioni presenti e future;
- qualificazione dell'ambiente di vita, come obiettivo permanente delle pubbliche autorità per il miglioramento delle condizioni materiali e immateriali nelle quali vivono e operano le popolazioni, anche sotto il profilo della percezione degli elementi naturali e antropici che costituiscono il loro contesto di vita quotidiano;

- minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente, come obiettivo che le pubbliche autorità devono perseguire nell'adottare le decisioni che riguardano il territorio ed i valori naturali, culturali e paesaggistici che questo comprende, segnatamente nel momento in cui esaminano la fattibilità, autorizzano o eseguono progetti che comportano la sua trasformazione;
- sviluppo endogeno, da conseguire con riferimento agli obiettivi economici posti tramite la pianificazione territoriale al fine di valorizzare le risorse locali in un'ottica di sostenibilità;
- sussidiarietà, come criterio nella ripartizione delle competenze e delle funzioni pubbliche relative alla gestione del territorio, ferma restando la funzione di cornice e di quadro sovraordinato del PPR;
- coerenza dell'azione pubblica quale modo per armonizzare i diversi interessi pubblici e privati relativi all'uso del territorio;
- sensibilizzazione, formazione e educazione, quali processi culturali da attivare e sostenere a livello pubblico e privato al fine di creare o rafforzare la consapevolezza dell'importanza di preservare la qualità del paesaggio quale risorsa essenziale della qualità della vita;
- partecipazione e consultazione, come occasione di conoscenza delle risorse comuni del territorio da parte delle popolazioni.

2.3 Pianificazione e programmazione un connubio possibile

Il piano paesaggistico rappresenta il quadro di riferimento e prescrittivo per le azioni di tutela e valorizzazione dei paesaggi campani e il quadro strategico delle politiche di trasformazione sostenibile del territorio in Campania, sempre improntate alla salvaguardia del valore paesaggistico dei luoghi. La sinergia dei due quadri di riferimento contribuisce a una crescita intelligente, sostenibile ed equa.

Ambiente, territorio e paesaggio devono rappresentare i punti di riferimento per qualsiasi politica di sviluppo e quindi pregnanti per qualsiasi programmazione allorché comunitaria.

Le direttive europee sul paesaggio, l'ambiente e il territorio sono intese come cornice forte per gli indirizzi strategici della pianificazione territoriale della Campania, in particolare lo Schema spaziale di sviluppo europeo è considerato come quadro d'interconnessione di diversità territoriali. Un riferimento che considera il territorio europeo come spazio fortemente strutturato per storia, per articolazione spaziale di società e sistemi insediativi, con l'obiettivo di portare la Campania a "far rete" con più forza.

Bisogna, inoltre, valorizzare il principio d'integrazione come prospettiva strategica imprescindibile ma problematica. Alla base del forte impulso fornito da parte dell'Ue al

principio dell'integrazione stanno le tensioni derivanti dalla complessità dei fenomeni sociali, economici e tecnologici in atto in Europa, in rapporto con le esigenze di competitività, ma anche di coesione e sostenibilità, e con la diffusa percezione che l'assenza di politiche non integrate produca effetti perversi.

Pertanto, sono stretti e interconnessi i rapporti tra la pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica e la programmazione europea comunitaria. Il PPR, come quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale, è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) diventa lo strumento per favorire le azioni di sviluppo nel territorio campano, in una prospettiva di salvaguardia, conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici dei paesaggi campani.

Pertanto la tutela e la valorizzazione del paesaggio previste nel PPR si attuano in Campania attraverso un sistema di azioni coerenti e congruenti tra loro.

Il sistema di azioni sarà rappresentato da un insieme condiviso di progetti rivolti alla riqualificazione urbana e territoriale, al riuso di spazi degradati, al riammagliamento di tessuti edilizi sfrangiati, alla ricostruzione di nuovi paesaggi e all'uso razionale degli spazi periurbani.

Tutto ciò per contrastare l'abitudine di consumare sempre più territorio con interventi di urbanizzazione diffusa, creazione di aree commerciali e realizzazione di nuove infrastrutture che frammentano il paesaggio naturale e agricolo.

Le azioni di tutela non possono essere solo puntuali, ma si muovono in una logica d'integrazione e valorizzazione, devono essere messe a sistema, secondo una visione di pianificazione del territorio in modo da relazionare fra di loro le aree a maggior valenza naturalistica, ambientale e paesaggistica.

La strategia attraverso la quale s'intende riguadagnare paesaggio – soprattutto dove esiste un paesaggio di tipo ordinario, ovvero con linee deboli e/o compromesse - si compone di operazioni di governo miranti a considerare la città non più nella sua sola consistenza di tessuto costruito, bensì come sistema paesaggistico complessivo: la città come un unicum costituito da parti urbanizzate e parti naturali.

Si vuole intendere che la città richiede di instaurare un più consapevole rapporto con le aree rurali, semirurali, o comunque naturali, in quanto queste non ne circondano banalmente i margini (la campagna che inizia dove finisce la città) bensì ne costituiscono sostanzialmente il profilo identitario e la riserva vitale.

Da questa visione, ne discende che il valore del suolo non è più unicamente legato al valore fondiario, bensì rappresenta una ricchezza in termini di risorsa primaria e biologica, ovvero in termini di qualità della vita, di bellezza e di benessere.

Si realizza così una nuova prospettiva che può produrre nuovi e interessanti sodalizi, sollecitando le azioni pubbliche e private all'adozione della green economy, e a risultati di più ambiziosa sostenibilità.

Occuparsi del futuro della città e della vita cittadina obbliga ad aprirsi alla visione d'insieme, ossia a tesaurizzare il portafoglio di aree naturali e pseudonaturali, e soprattutto investire risorse ed energie sulla preservazione del patrimonio naturalistico inteso, per ciò che attiene agli aspetti identitari, come sede primigenia di tradizione e di cultura localistica- e sulla sua implementazione qualitativa, come condizione per più qualificate relazioni tra spazi costruiti e spazi aperti, tra città e campagna.

Su queste azioni primarie s'innerva la ramificazione dei risultati secondari e ulteriori: per quel che riguarda il paesaggio, la ricomposizione di molti quadri di degrado periurbano e delle fasce agricole immediatamente circostanti, la riabilitazione delle tecniche colturali tradizionali e il recupero dell'autenticità culturale dei mestieri e dei prodotti, come emancipazione dai modelli dell'agricoltura globalizzata. A tanto si aggiunga la messa in valore del territorio e delle sue risorse latenti, dunque l'incremento di attrattività dei luoghi anche ai fini degli investimenti di capitali esteri e sul piano del mercato locale l'innalzamento del valore del patrimonio immobiliare.

2.4 La governance regionale nei processi di pianificazione

La Regione Campania negli ultimi anni ha avviato un programma d'iniziative e provvedimenti per rendere il governo del territorio regionale più efficace.

Proprio in questo senso va la scelta di articolare la pianificazione di area vasta e la pianificazione urbanistica in una parte strategico-strutturale e in una parte programmatico-operativa, da considerare strettamente collegate tra loro:

– la prima finalizzata a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio;

– la seconda tesa a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati.

In questo sforzo d'innovazione tutte le istituzioni competenti, le organizzazioni economiche e sociali, le associazioni e le rappresentanze d'interessi diffusi sono chiamate a fare la loro parte, in uno spirito di cooperazione.

Oggi, il principio di partenariato e il concetto di governance allargata a tutti gli attori territoriali sono ulteriormente rafforzati con il nuovo ciclo comunitario.

La Regione Campania, in linea prioritaria, con tali strategie ha inteso:

– superare la mancanza di lavoro e la carenza di cittadinanza attiva;

– migliorare i servizi e la qualità urbana, promuovendo l'uso delle nuove tecnologie (smart cities);

- favorire l'inclusione sociale;
- difendere ambiente e paesaggio;
- valorizzare le diversità naturali e culturali.

Inoltre, le azioni trasversali per rafforzare la capacità istituzionale e per promuovere un'amministrazione pubblica efficiente, sono indispensabili per perseguire gli obiettivi primari della Regione anche attraverso la cooperazione e co-decisione tra diversi livelli di governo.

2.5 Intesa Istituzionale per la redazione del PPR

Il 14 luglio 2016 a Roma è stata siglata, dal Ministro per i beni e le attività Culturali e dal Presidente della Regione Campania, l'intesa istituzionale per la redazione congiunta del piano paesaggistico regionale della Campania tra lo stesso Ministero e la Regione. L'elaborazione del Piano Paesaggistico di cui all'articolo 135 del Codice, è congiunta limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice, al fine di coordinare sinergicamente le attività di rispettiva competenza.

L'obiettivo prioritario del PPR sta nel definire un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, per l'efficace tutela dei caratteri, delle specificità e dei valori identitari connotanti il territorio regionale campano.

Il piano paesaggistico definitivo, condiviso tra il Ministero e la Regione, forma l'oggetto dell'accordo di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 143 del Codice, nella forma prevista all'art. 15 della legge n. 241/1990.

A supportare le attività di redazione del PPR è stato istituito un comitato tecnico che sarà integrato di volta in volta da altri rappresentanti di parte ministeriale e di parte regionale per affrontare singole tematiche.

Precedentemente alla predetta Intesa la Regione Campania ha stipulato con il MiBAC altre sei Intese di cui tre specifiche per la redazione del piano paesaggistico:

- 15 luglio 1998: Intesa per la redazione congiunta del piano urbanistico-territoriale della Campania (presa d'atto con DGRC n. 5487 del 6 agosto 1998);
- 6 settembre 2005: Intesa per la costituzione del centro regionale campano per la catalogazione e la documentazione dei beni culturali e paesaggistici (approvazione schema con delibera di giunta regionale 1079 del 4 agosto 2005);
- 18 maggio 2006: Protocollo d'intesa per lo scambio di dati;
- 27 ottobre 2006: Intesa preliminare istituzionale concernente le modalità di collaborazione per l'elaborazione congiunta dei piani territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, sottoscritta a Ravello anche con il Ministero dell'Ambiente (presa d'atto con delibera di giunta regionale n. 1956 del 30 novembre 2006);

- 13 novembre 2008: Intesa di collaborazione istituzionale sottoscritta a Firenze per l'attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 13/2008;
- 27 aprile 2009: Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Campania, per la predisposizione della cosiddetta "relazione paesaggistica semplificata" ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Deliberazione n. 1055 del 5 giugno 2009)[5];
- 6 dicembre 2010: è stata siglata l'Intesa Istituzionale tra il MiBAC e la Regione Campania, concernente l'elaborazione congiunta del PPR di cui all'art. 135 del d.lgs. n. 42/2004, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art.143, comma 1), lettere b), c) e d) dello stesso decreto, al fine di ottimizzare gli specifici interventi di propria competenza relativi alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.

L'Intesa istituzionale siglata il 14 luglio 2016 ha tenuto conto di quest'ultima Intesa e in sua attuazione è stato predisposto il presente studio preliminare di PPR, costituito dalla relazione generale, dagli elaborati cartografici, dagli elaborati descrittivi, dalla documentazione amministrativa, dal data base dei vincoli accertati e da validare e dalle specifiche tecniche del Sistema Informativo Territoriale (SIT).

Si è ritenuto pertanto che, per proseguire l'attività di pianificazione congiunta e per pervenire alla redazione del progetto definitivo di PPR era necessario aggiornare tale Intesa sottoscritta nel 2010.

Su questa premessa il Ministero e la Regione, sulla base della suindicata narrativa, hanno stipulato l'attuale Intesa Istituzionale composta di due articoli:

"Articolo 1

1. *Scopo della presente Intesa Istituzionale, tra la Regione Campania e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è l'elaborazione del Piano Paesaggistico di cui all'articolo 135 del Codice, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice, al fine di coordinare sinergicamente le attività di rispettiva competenza.*
2. *La concorde volontà dei contraenti l'Intesa sta nel definire un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, per l'efficace tutela dei caratteri, delle specificità e dei valori identitari connotanti il territorio regionale campano.*
3. *La redazione del Piano, fondata sui principi di leale cooperazione istituzionale dei contraenti, viene svolta nel riconoscimento delle rispettive competenze e prerogative costituzionali ed è finalizzata a dare attuazione agli articoli 135, 143 e 146 del Codice, tenuto conto degli obiettivi contenuti nella Convenzione,*

[5] Come attività consequenziale la Regione ha individuato anche i requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - art. 146, comma 6 e art. 159, comma 1, della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2. (Deliberazione n. 1122 del 19 giugno 2009).

svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

3.1. verifica dell'attività di ricognizione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni paesaggistici svolta a seguito dell'intesa del 2010 e completamento di tale attività secondo la metodologia indicata nella circolare n. 12 del Ministero – DGPBAAC - del 23 giugno 2011;

3.2. definizione di specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del codice, per gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate ex lege.

3.3. Verifica e validazione degli ambiti paesaggistici come individuati a seguito dell'Intesa del 2010 e definizione della relativa normativa d'uso e degli obiettivi di qualità.

4. Il piano paesaggistico definitivo, condiviso tra le parti istituzionali, forma l'oggetto dell'accordo di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 143 del Codice, nella forma prevista all'art. 15 della legge n. 241/1990."

"Articolo 2

1. Il Ministero e la Regione, in continuità con le attività avviate con la precedente Intesa del 2010, s'impegnano a condurre la pianificazione, per quanto di rispettiva competenza e nelle forme collaborative di cui al presente atto, sulla base dello studio preliminare di piano e dei seguenti documenti regionali:

1.1. Linee guida per il paesaggio (LR 13/2008);

1.2. Carta dei paesaggi della Campania (LR 13/2008);

1.3. Atlante dei paesaggi della Campania (a integrazione delle Linee guida per il paesaggio);

1.4. Disposizioni in materia di valorizzazione del paesaggio contenute nei PTCP adottati e/o approvati.

2. Il Ministero e la Regione si impegnano a garantire la massima celerità nello scambio reciproco dei dati e dei documenti necessari alla redazione del Piano.

3. Per le finalità di cui alla presente intesa è istituito un apposito Comitato tecnico composto da due componenti nominati dal MIBAC e due nominati dalla Regione Campania.

Il Comitato elegge fra i componenti un coordinatore ed approva un regolamento di funzionamento interno.

Il regolamento prevede che, in relazione alle diverse fasi del Piano, possono essere invitati a singole sessioni dei lavori altri rappresentanti di parte ministeriale e di parte regionale.

4. La Regione redige, in accordo con il Ministero, attraverso le proprie strutture e avvalendosi di eventuali supporti scientifici esterni, la documentazione di piano riguardante una o più azioni intermedie, come indicato nel cronoprogramma

allegato.

5. *Il cronoprogramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente Intesa, indica i tempi e le attività necessarie per l'elaborazione del Piano.*
6. *Il contenuto del cronoprogramma in allegato è suscettibile di eventuali variazioni concordate tra le parti, sulla base di mutate esigenze intervenute nel corso della redazione del Piano.*
7. *Al compimento di ogni fase di elaborazione intermedia, la relativa documentazione istruttoria è trasmessa al Comitato tecnico di cui al precedente punto 3 ai fini di acquisirne la condivisione per lo sviluppo delle successive macroazioni e/o azioni come da cronoprogramma.".*

L'intesa si completa con un allegato cronoprogramma che prevede sei macroazioni:

1. *Verifica e condivisione della documentazione elaborata a seguito dell'intesa 2010 e posta alla base dell'attività di redazione del PPR*[6] *.*
2. *Ricognizione, delimitazione e rappresentazione per la identificazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1 del Codice.*
3. *Ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione per la identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e compatibilmente con essi, la valorizzazione.*
4. *Verifica della conformità dei PTP vigenti e del PUT di cui alla legge regionale 35/87 alle disposizioni di cui all'art. 143 del codice. L'elaborazione del nuovo piano paesaggistico terrà conto dei PTP e del PUT vigenti per quanto compatibili con l'art. 143 del Codice.*
5. *Delimitazione e rappresentazione per l'identificazione degli ambiti paesaggistici.*
6. *Editing del piano.*

La presa d'atto del lavoro effettuato a seguito dell'Intesa del 2010, che afferisce alla prima macroazione, si è conclusa con la trasmissione al Comitato tecnico, con nota n. 840397 del 28 dicembre 2016, del documento "verso il piano paesaggistico" con allegato database e cartografie riepilogative dei suddetti documenti di base dell'attività di redazione del PPR.

Nell'Intesa come si è detto si fa riferimento, come documenti base, sia al piano territoriale regionale (PTR) sia alle Linee guida per il paesaggio campano. Al PTR è stato allegato un primo tentativo di individuare un'articolazione dei paesaggi della Campania, che viene presentato come un "primo contributo alla identificazione dei paesaggi regionali (o

[6] Linee guida per il paesaggio; Carta dei paesaggi della Campania; Atlante dei paesaggi della Campania (a integrazione delle Linee guida per il paesaggio); Disposizioni in materia di valorizzazione del paesaggio contenute nei PTCP.

“ambiti paesaggistici”, nella definizione degli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)”, in un contesto che prevede un percorso di copianificazione.

L’individuazione dei paesaggi così come sintetizzata si basa sull’incrocio delle letture riguardanti le strutture materiali del paesaggio regionale confluite nei documenti di inquadramento strutturale riportati nel PTR.

Il processo avviato con il PTR prevedeva uno schema di articolazione dei paesaggi della Campania costituito da un inquadramento preliminare degli ambiti paesaggistici, a partire dal quale le province dovevano procedere alla identificazione degli ambiti paesaggistici provinciali, sulla base degli indirizzi metodologici e degli inquadramenti strutturali contenuti nelle stesse Linee guida allegate al PTR.

Nel testo del PTR si legge ancora che le interpretazioni strutturali prodotte hanno un carattere aperto, in quanto richiedono approfondimenti conseguenti ai vari passaggi di scala (approfondimenti), lo Schema definito nel PTR lo è in modo molto più marcato, soprattutto perché mancante della lettura semiologico-percettiva che deve necessariamente completare il quadro di interpretazione strutturale a base dell’identificazione dei paesaggi.

Lo Schema di articolazione dei paesaggi, proposto nel PTR è una prefigurazione dei paesaggi basata sull’identificazione delle sole strutture materiali.

Inoltre, non tutti gli elementi e le relazioni costitutive delle strutture materiali esaminate hanno avuto lo stesso peso nell’identificazione dei paesaggi. La necessità di prefigurare una serie di ambiti paesaggistici aventi una loro specifica identità, e, quindi, una struttura spaziale ben definita, anche se con ampie sovrapposizioni, ha fatto sì che una maggiore attenzione fosse posta a quei sistemi ecologici e storico-archeologici ritenuti significativi rispetto alla struttura geomorfologica.

Va infine precisato che nel PTR l’inquadramento strutturale degli ambiti di paesaggio, come sopra delineato, consente la identificazione dei caratteri salienti dei paesaggi campani, che a livello regionale vengono distinti per grandi tipologie di risorse e di beni, a cui in generale è opportuno che corrispondano politiche differenziate, articolabili in strategie e indirizzi.

Tali tipologie, per semplificare la definizione delle strategie e degli indirizzi alla scala regionale, vengono organizzate:

– sulla base di una classificazione dei sistemi di risorse naturalistiche e agroforestali che risultano dalle grandi caratterizzazioni geomorfologiche: montagna, collina, complessi vulcanici, pianura e fascia costiera;

– sulla base di categorie tipologiche di beni: il tessuto urbano, i beni extraurbani, la viabilità, i siti archeologici, i tessuti rurali.

Inoltre, sempre in termini di strutturazione storica dei luoghi, le valenze archeologiche del territorio rurale si connotano come specificazioni tipologiche della pianura (le centuriazioni) o degli altri contesti tipizzati (costieri, di montagna o di collina), individuando per quanto riguarda l’impianto insediativo originario, beni di insieme di

particolare interesse per il paesaggio storico-culturale a cui sono dedicate specifiche attenzioni in termini di salvaguardia e specifiche strategie per la loro valorizzazione.

3. Il quadro di riferimento normativo

3.1 Il percorso di pianificazione paesaggistica in Campania

La Convenzione europea del paesaggio, (CEP) - trattato internazionale entrato in vigore in Italia il 1° settembre 2006, sulla base della Legge di ratifica n. 14 del 9 gennaio dello stesso anno – rappresenta uno dei principali riferimenti giuridici del presente documento.

Su queste basi, determinata a rispettare ed eseguire, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, gli accordi internazionali stabiliti dallo Stato, la Regione tramite il PPR intende fornire il quadro tecnico-amministrativo di riferimento ai fini di un'adeguata applicazione della Legge n. 14/2006.

Oltre alla CEP, devono essere tenuti presenti numerosi documenti di fonte comunitaria, tra cui, in particolare:

- lo "Schema di Sviluppo Spaziale Europeo"[7;]
- il "Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"[8];
- la Comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano"[9];
- le Direttive sulla valutazione di impatto ambientale relative ai progetti (97/11/CE) e ai piani e programmi[10];
- la Comunicazione della Commissione "Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali"[11];
- la Direttiva sulla "Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche"[12];
- il Regolamento del Consiglio sul "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

[7] Potsdam, 10-11 maggio 1999 - ISBN 92-828-7659-4.

[8] COM/2001/31.

[9] COM/2005/718.

[10] 2001/42/CE.

[11] COM/2005/670.

[12] 92/43/CEE.

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale"[13];

- la Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007–2013[14];
- la proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo[15];
- la Comunicazione della Commissione sulla "Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa"[16;]
- la Risoluzione del Consiglio relativa ad una "Strategia forestale per l'Unione europea"[17];
- Sul piano del diritto internazionale, devono essere tenuto in debito conto i seguenti documenti:
- la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa[18];
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa[19];
- la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico[20];
- la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle comunità o autorità territoriali21 e i suoi protocolli additivi;
- la Carta europea dell'autonomia locale[22];
- la Convenzione sulla diversità biologica[23];
- la Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale[24];

---

[13] n. 1698/2005.

[14] n. 5966/06.

[15] COM/2006/232.

[16] COM/2000/547.

[17] 1999/C 56/01.

[18] Berna, 19 settembre 1979.

[19] Granada, 3 ottobre 1985.

[20] La Valletta, 16 gennaio 1992.

[21] Madrid, 21 maggio 1980.

[22] Strasburgo, 15 ottobre 1985.

[23] Rio, 5 giugno 1992.

[24] Parigi, 16 novembre 1972.

– la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale[25].

3.2 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

L'oggetto della disciplina del D.lgs. n. 42/04 riguarda il patrimonio culturale costituito da beni culturali e da beni paesaggistici. Il Codice, nel trattare la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici affida alla pianificazione regionale del paesaggio un ruolo cardine cui partecipa attraverso intese formali il MiBAC.

Di seguito si approfondiscono gli aspetti e i contenuti della pianificazione paesaggistica come disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al fine di un'interpretazione univoca dei termini utilizzati, appare opportuno riportare la definizione di "paesaggio" e "tutela del paesaggio" estratte dal medesimo Codice ovvero:

– per paesaggio si intende "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni";

– per tutela del paesaggio si intende l'attività "volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime".

Il Piano paesaggistico, coerentemente con le definizioni su richiamate, tratta l'intero territorio regionale prevedendo differenti livelli di tutela: un livello atto a definire prescrizioni d'uso immediatamente cogenti per i beni paesaggistici; un livello atto a definire indirizzi e criteri, riferiti all'intero territorio regionale, per la pianificazione territoriale e urbanistica.

I "beni paesaggistici", così come intesi ai sensi dell'art. 134 del Codice, costituiscono l'oggetto fondamentale della disciplina sotto il profilo pianificatorio.

Con riguardo al territorio nel suo insieme il Piano paesaggistico delimita gli "ambiti paesaggistici" sulla base degli aspetti e dei caratteri peculiari e per ciascun ambito (art. 135), dispone gli indirizzi e i criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, attribuisce adeguati obiettivi di qualità e definisce apposite prescrizioni e previsioni riferite:

– alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

– alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

– alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo di territorio;

[25] Aarhus, 25 giugno 1998.

- alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

L'elaborazione del Piano paesaggistico secondo il Codice comprende almeno le seguenti attività (art.143) riferite ai beni paesaggistici:

- ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
- ricognizione delle aree tutelate per legge, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- eventuale identificazione di ulteriori immobili o aree, di notevole interesse pubblico, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
- individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134 del Codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

nonché le seguenti attività riferite all'intero territorio considerato:

- ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità.

Occorre precisare che gli "obiettivi di qualità paesaggistica" sono riferiti a ciascun ambito territoriale e la loro individuazione consegue alla fase di ricognizione e analisi delle caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato.

Le modalità di elaborazione del Piano paesaggistico, che si ribadisce, è sovraordinato rispetto agli altri Piani, sono state definite tra Regione e Ministero per beni e attività

culturali (MiBAC)[26] attraverso la stipula dell'intesa del 14 luglio 2016 (comma 2, art. 143 del Codice).

3.3 Normativa regionale di riferimento

- Delibera di giunta regionale n. 1543 del 24 aprile 2003 - Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l'accordo Stato- Regioni del 19 aprile 2001.
- Comma 5 dell'articolo 1 della Lr 13/2008 di approvazione del Piano territoriale regionale e le linee guida per il paesaggio che:

  costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;

  forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato dalla legge regionale n. 16/2004, articolo 2, comma 1, lettera c);

  definiscono, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, articolo 13, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile;

  contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di area vasta, dei Piani Urbanistici e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale sul governo del territorio.
- Articolo 3 della Legge regionale 13 del 13 ottobre 2008 citato nell'intesa istituzionale sottoscritta il 14 luglio 2016 dal MiBAC e la Regione, sostituito con l'articolo 3 della legge regionale n. 26/2018, che stabilisce il procedimento di pianificazione paesaggistica.
- lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della Lr 13/2008 ha stabilito che il procedimento di pianificazione paesaggistica è anche attività di copianificazione.
- Comma 7 dell'articolo 9 della Lr 13/2008 ha stabilito che dall'approvazione del piano paesaggistico, perdono validità ed efficacia i Piani Territoriali Paesistici (PTP) vigenti, ivi compreso il PUT di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.
- Deliberazione n. 1122 del 19 giugno 2009 – D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. - art. 146,comma 6 e art. 159, comma 1 - requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al

[26] All'atto della stipula dell'Intesa il Ministero era anche "del Turismo".

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2.

- Comma 175 della legge n. 16/2014 si è stabilito che dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono abrogate le seguenti disposizioni:
- la legge regionale 23 febbraio 1982, n.10 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n.65: tutela beni ambientali);
- la legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 (Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei comuni della Regione);
- la legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area Sorrentino - Amalfitana);
- la legge regionale 18 novembre 1995, n. 24 (Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali);
- la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana);
- la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all'antica città di Velia);
- Comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania legge finanziaria regionale 2005).
- Articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007).
- Delibera di Giunta Regionale n. 277 del 14 giugno 2016 di approvazione dello schema dell'Intesa Istituzionale siglata, il 15 luglio 2016 a Roma, dal Ministro dei beni e delle attività Culturali e il Presidente della Regione Campania, l'Intesa Istituzionale per la redazione congiunta del piano paesaggistico regionale della Campania tra lo stesso Ministero e la Regione. L'elaborazione del Piano Paesaggistico di cui all'articolo 135 del Codice, è congiunta limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice, al fine di coordinare sinergicamente le attività di rispettiva competenza.
- Delibera di Giunta regionale n. 815 del 28 dicembre 2016 di definizione dell'organizzazione delle attività relative al piano paesaggistico regionale, in attuazione della DGR n. 277/2016.
- Articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 recante" Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.", che ha disciplinato il procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale, sostituendo l'art. 3 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 13 (PTR).

4. Principi, obiettivi e metodo

4.1 Gli obiettivi

Il PPR, alla luce degli sviluppi scientifici e del dibattito esistente a livello nazionale sui temi del paesaggio, si propone di salvaguardare, pianificare e gestire tutto il territorio in maniera adeguata, riconoscerne gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e delimitarne i relativi ambiti, in relazione ai quali predisporre specifiche normative d'uso e adeguati obiettivi di qualità paesaggistica e di concretizzare e territorializzare, secondo un criterio multiscalare, le linee strategiche che affidano al "paesaggio" un ruolo centrale nel modello di sviluppo sostenibile prefigurato per la Campania.

Gli obiettivi primari del PPR, sono:

- tutelare, salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le loro storiche vocazioni;
- contrastare il consumo di suolo;
- favorire progetti di sviluppo sostenibili;
- rivitalizzare i borghi, presenti soprattutto nelle aree interne e costiere;
- sostenere i processi di rigenerazione urbana delle periferie;
- promuovere la qualità architettonica e urbanistica degli interventi;
- riqualificare le aree compromesse e degradate, anche con azioni di demolizione e /o delocalizzazione

In questa complessa e non semplice opera va riconosciuto il valore etico-culturale del paesaggio, stabilendo un legame inscindibile tra sviluppo, ricerca, cultura, ambiente e tutela del patrimonio artistico-architettonico.

Obiettivi specifici possono essere definiti promuovendo ad esempio forme di riequilibrio urbano mediante azioni di perequazioni che riequilibrino il divario fra centro e periferia, promuovendo lo sviluppo di aree verdi e spazi comuni da destinare a parchi e giardini.

Gli obiettivi del Piano Paesaggistico si relazionano agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati a livello europeo e nazionale sia per la componente paesaggio, assunta come trasversale alle altre componenti, sia per le altre tematiche ambientali del Piano.

In via preliminare i principali obiettivi del piano possono suddividersi in due macro categorie:

- direttamente discendenti dalla normativa di settore, dettati sia dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia dalla Convenzione europea del Paesaggio e definibili "statutari";

– legati alle principali strategie che il Piano intende mettere in campo per la tutela e valorizzazione del paesaggio, definiti “strategici”.

Gli schemi che seguono sintetizzano i principali obiettivi “statutari” e “strategici” che saranno oggetto di ulteriore articolazione e integrazione nel corso del processo di redazione del Piano, assumendo connotazioni specifiche in ragione dello studio e dell’interpretazione dei paesaggi campani.

Obiettivi interni al processo di pianificazione: parte statutaria[27]

obiettivi generali (OG)		obiettivi specifici (OS)	
OG1	Assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.[28]	OS1.1	Ricostruire un quadro conoscitivo unitario condiviso e condivisibile del paesaggio campano.
		OS1.2	Identificare, catalogare e verificare i beni paesaggistici oggetto di provvedimenti specifici e/o legislativi di tutela.
		OS1.3	Definire adeguate prescrizioni e misure specifiche per garantirne la conservazione e la valorizzazione dei beni paesaggistici.
OG2	Delimitare gli ambiti di paesaggio, riconoscendo gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale.[29]	OS2.1	Definire un quadro conoscitivo e interpretativo degli ambiti di paesaggio.
		OS2.2	Delimitare gli ambiti di paesaggio.
		OS2.3	Riconoscere i caratteri paesaggistici essenziali degli ambiti di paesaggio (dominanti).
OG3	Predisporre per ciascun ambito di paesaggio specifiche normative d’uso finalizzate a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, attribuendo adeguati obiettivi di qualità.[30]	OS3.1	Attribuire gli obiettivi di qualità paesaggistica.
		OS3.2	Definire, per ciascun ambito, prescrizioni e previsioni ordinate in particolare alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici.
		OS3.3	Definire, per ciascun ambito, prescrizioni e previsioni ordinate in particolare alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate.
		OS3.4	Definire, per ciascun ambito, prescrizioni e previsioni ordinate in particolare alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del suolo.
		OS3.5	Definire, per ciascun ambito, prescrizioni e previsioni ordinate in particolare all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

[27] In nota sono richiamati i principali riferimenti legislativi o programmatici cui si rifanno gli obiettivi schematizzati.

[28] D.lgs. 42/2004, art. 135, c.1 - D.lgs. 42/04, art. 136 e 142.

[29] D.lgs. 42/2004, art. 135, c. 2.

[30] D.Lgs. 42/2004, art. 135, c. 3 e 131, c. 4.

Obiettivi strategici del PPR [31]

ID	obiettivi generali di piano		obiettivi specifici di piano
OG1	Proteggere, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti, e le aree rurali per uno sviluppo sostenibile di qualità della Regione.[32]	OS1.1	Valorizzare i paesaggi nel rispetto delle loro caratteristiche, indirizzando verso idonee politiche di conservazione che comprendano la valenza storica, culturale, estetica, naturalistica ed ecologica dello stesso patrimonio paesaggistico.
		OS1.2	Riqualificare il patrimonio paesaggistico storico-culturale e naturalistico garantendone l'accessibilità.
		OS1.3	Proteggere e rigenerare il patrimonio edilizio sostenendo in particolare: i processi di rigenerazione degli spazi costruiti urbani e delle periferie; la rivitalizzazione dei borghi, presenti soprattutto nelle aree interne e costiere.
		OS1.4	Demolire o delocalizzare le forme di urbanizzazione degradate o che si trovano in aree a rischio.
		OS1.5	Promuovere la qualità architettonica e urbanistica per ogni intervento di trasformazione del territorio.
		OS1.6	Sviluppare e favorire "modelli progettuali" di intervento sostenibili per i sistemi e le componenti strutturali del paesaggio.
OG2	"Consumo zero del suolo".[33]	OS2.1	Stabilire misure di salvaguardia per proteggere la qualità dei suoli e indirizzare la pianificazione locale verso l'obiettivo di impedire la perdita definitiva di ulteriori porzioni di suolo agricolo o naturale.
		OS2.2	Favorire la continuità delle nuove aree di sviluppo urbano evitando la frammentazione dei sistemi agricoli e naturali.
		OS2.3	Indirizzare la pianificazione locale verso il riuso prioritario del patrimonio edilizio esistente e il recupero di aree dismesse o degradate anche per gli usi industriali.
		OS2.4	Tutelare le tipologie pedologiche di pregio.
OG3	Tutela e valorizzazione paesaggistica dei sistemi strutturali campani.	OS3.1	Gestire in modo sostenibile i paesaggi montani.
		OS3.2	Gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali.
		OS3.3	Gestire in modo sostenibile i paesaggi collinari e di pianura.
		OS3. 4	Gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri.
OG4	Tutela e valorizzazione paesaggistica delle reti di connessione regionali e interregionali.	OS4.1	Contribuire alla costruzione della Rete Ecologica a diversi livelli (Regionale, di area vasta e locale) come rete di connessione fra sistemi paesaggistici ("naturali", "storico-culturali", "antropici").
		OS4.2	Promuovere la costruzione di "infrastrutture verdi".
OG5	Promuovere nuove strategie per governare la complessità del paesaggio e Indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio.[34]	OS5.1	Considerare il paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali ovvero in tutte le decisioni pubbliche che riguardano il territorio.
		OS5.2	Coordinare le azioni che possono avere incidenza sul paesaggio promuovendo una visione organica del tessuto antropico nel lungo periodo che coinvolge anche scelte economiche trasversali nei vari settori di possibile intervento.
		OS5.3	Elaborare specifiche linee guida per la considerazione del

[31] In nota sono richiamati i principali riferimenti legislativi o programmatici cui si rifanno gli obiettivi schematizzati.

[32] Convenzione europea paesaggio 2000 - Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013 -7° PAA 2013.

[33] Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002 - Strategia ambientale tematica UE – Ambiente urbano 2005 - Strategia tematica per la protezione del suolo, 2006.

[34] Carta Nazionale del paesaggio.

			paesaggio nelle tematiche a maggior impatto sulla qualità del paesaggio quali: infrastrutture, energia, turismo.
OG6	Contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici e perseguire la conservazione della biodiversità intesa come bene comune ma anche come risorsa economica per lo sviluppo.[35]	OS6.1	Superare la frammentazione degli habitat e salvaguardare o ripristinare la connettività ecologica; migliorare la resilienza degli ecosistemi e di conseguenza assicurare la continuità nella fornitura di servizi ecosistemici.
		OS6.2	Preservare, ripristinare e valorizzare non solo gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, ma anche alle aree periurbane e agli spazi pubblici urbani assicurando continuità e capillarità nella fornitura di servizi ecosistemici.
OG7	Mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il proprio patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della loro identità.[36]	OS7.1	Definire e realizzare le politiche sul paesaggio e interventi di trasformazione del territorio anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, assicurando il rispetto delle diversità storico-culturali presenti sul territorio regionale.
		OS.7.2	Favorire scelte di trasformazione del paesaggio compatibili con i diversi ambienti regionali, passando dalla "difesa passiva" del paesaggio alla "salvaguardia attiva" articolata in funzione dei caratteri del territorio ed integrando la struttura fisica e paesaggistica del territorio nell'assetto urbanistico.

4.2 Primi orientamenti metodologici per la lettura e la valutazione del paesaggio

L'analisi dei singoli elementi strutturanti il paesaggio è importante in quanto, direttamente o indirettamente, concorrono a dare "valore" al paesaggio.

Il data set d'indicatori e indici di partenza in questa fase di progetto di piano, da considerarsi indicativo e non esaustivo, possono essere quelli sotto specificati.

Riferibili a tutte le categorie fisiche o materiali:

1. Indicatori naturali e fisici
    - 1.1 Geomorfologia, idrografia, clima
    - 1.2 Vegetazione, fauna
2. Indicatori antropici
    - 2.1 Agricoltura e formazioni vegetali
    - 2.2 Insediamenti
    - 2.3 Tipologie architettoniche
    - 2.4 Manufatti eccezionali, manufatti minori
    - 2.5 Infrastrutture, reti.

[35] Strategia ambientale tematica UE – Ambiente urbano 2005 - Millennium Ecosystem Assessment, 2005 - Agenda territoriale dell'Unione europea 2020, 2011.

[36] Convenzione europea paesaggio 2000.

Riferibile a categorie prevalentemente immateriali:

3. Indicatori sistemici e visuali

3.1 Ecosistemi

3.2 Aspetti compositivi, “immagine” o identità dei luoghi

3.3 Punti di vista privilegiati e panoramici, vedute-tipo

3.4 Piani o progetti in genere o paesaggistici

Riferibile a tutte le categorie:

4. Indicatori sociali e culturali

4.1 Usi e pratiche sociali, aspetti gestionali, opinioni di insider e outsider

4.2 Tutele di Legge, Normative, Atti amministrativi

4.3 Storia, arte, scienza, letteratura, turismo

5. Indicatori valutativi

5.1 Degrado o Valore paesaggistico

Il presente documento restituisce le informazioni di sintesi che andranno anche portate all’attenzione dei vari stakeholder a livello di consultazioni.

Si basa su una classificazione dei sistemi di risorse fisiche e naturalistiche con analisi che possano descrivere il sistema antropico in particolare nel tessuto urbano, nei beni extraurbani, nella viabilità e nei siti archeologici nonché individuare quegli aspetti identitari del paesaggio che ne tipicizzano alcuni contesti specifici e che, quindi, vanno implementati rispetto alla struttura di base.

In quest’ottica, nella fase di strutturazione del PPR, e d’individuazione degli elementi strutturali del paesaggio, appare doveroso tener conto di quanto prodotto dagli enti di area vasta ai fini di una revisione del sistema di base che non tiene conto di alcuni degli elementi ritenuti fondamentali nella CEP, quali, ad esempio, quelli percettivi (ritenuti propri di una analisi di dettaglio).

In funzione di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessaria un’analisi degli elementi del paesaggio come tracciati nei vari strumenti di pianificazione territoriale, al fine di verificare una possibile omogeneizzazione degli stessi a livello regionale per completare la "*formazione*" del quadro strutturale di riferimento regionale del paesaggio.

2
i beni paesaggistici

Sommario capitolo 2

Premessa **51**

1. Definizioni e criteri metodologici generali per la ricognizione 51
2. Attività svolte per il preliminare di piano 53

1. Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Art. 136 **55**

1.1 Aree tutelate dai DM 55

2. Aree tutelate per legge - Art. 142 **63**

2.1 Coste (lettera a) 64
2.2 Laghi (lettera b) 68
2.3 Corsi d'acqua (lettera c) 75
2.4 Monti (lettera d) 86
2.5 Parchi e riserve (lettera f) 89
2.6 Boschi (lettera g) 96
2.7 Usi civici (lettera h) 111
2.8 Zone umide (lettera i) 114
2.9 Vulcani (lettera l) 116
2.10 Zone di interesse archeologico (lettera m) 120

Allegati **131**

Allegato A - Aree di tutela individuate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 del Codice. 131

Allegato B - aree di tutela individuate con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 136 del Codice, comma 1, lettere c) e d) 131

Allegato C - Tratti costieri suddivisi per località. 142

Allegato D – Laghi per comune. 152

Allegato E - elenco dei corsi d'acqua suddivisi per provincia individuati con deliberazione GRC. n. 116/1985 155

Allegato F - Usi civici suddivisi per categoria e province 163

Premessa

1. Definizioni e criteri metodologici generali per la ricognizione

Secondo la strumentazione legislativa vigente sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (articolo 134) costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e ogni altro bene individuato dalla legge:

a. gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b. le aree di cui all'articolo 142;

c. gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Conservano, inoltre, efficacia a tutti gli effetti (come previsto dall'art. 157 del codice) i beni paesaggistici come di seguito individuati:

a. le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;

b. gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c. i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi e notificati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d. i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

d bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e. le dichiarazioni di notevole interesse pubblico emessi e notificati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f. i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Oltre ai territori già sottoposti a regime di tutela paesaggistica vi sono paesaggi di alto valore ambientale e culturale ai quali, quando non inclusi nelle aree sopra menzionate, vanno attribuiti gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui al comma 3 dell'articolo 135 del D.lgs. n. 42/2004 e per i quali sarà necessario valutare l'individuazione di mirate forme di

tutela ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice, o di specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione in applicazione dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice medesimo:

- aree individuate come Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) definite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- i siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO ove non inclusi nelle aree sopra menzionate;
- le aree della pianura campana ove sono ancora leggibili le tracce della centuriazione (area di Caserta-Marcianise, area aversana, area giuglianese, area di Pomigliano-Nola, agro nocerino-sarnese);
- località e immobili contenuti negli elenchi forniti dalle Soprintendenze Archeologiche e dalle Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demo-etno-antropologico competenti per territorio;
- l'intera fascia costiera, ove già non tutelata, per una profondità dalla battigia di 500 metri;
- le ZPS (Zone di Protezione Speciale);
- i territori compresi in una fascia di 300 metri dalle sponde dei seguenti corsi d'acqua, ove non già tutelati:

  Garigliano, Savone, Volturno, Regi Lagni (Provincia di Caserta);

  Isclero, Calore, Sabato, Titerno, Tammaro, Tammarecchia, Fortore (Provincia di Benevento);

  Cervaro, Ufita, Calaggio, Calore, Ofanto, Sabato, Sele, Solofrana, Lagno di Lauro, Osento. (Provincia di Avellino);

  Canale di Quarto, Alveo Camaldoli, Vallone S. Rocco, Regi Lagni (Provincia di Napoli);

  Sarno, Solofrana, Picentino, Tusciano, Sele, Calore Salernitano, Tanagro, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Bussentino (Provincia di Salerno).

Le suddette aree di tutela devono essere rappresentate e delimitate su base cartografica in scala idonea all'identificazione.

Il MiBAC nel corso dell'attività di coordinamento delle procedure pianificatorie, ha messo a punto criteri, cui attenersi per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come stabilito dall'articolo 143 (comma l, lettera b) del medesimo Codice.

I suddetti criteri elencati nell'allegato sono descritti e raggruppati nelle seguenti categorie:

- Limiti amministrativi;
- Elementi naturali;
- Limiti catastati;
- Elementi artificiali;
- Linee virtuali;
- Mancanza di riferimenti;
- Bene non più esistente;
- Discordanza tra rubrica e "descrizione" del provvedimento;
- Discordanza tra "descrizione" e planimetria del provvedimento;
- Testo del provvedimento non univocamente interpretabile.

Per "descrizione" si deve intendere sia il "riconoscimento" operato dall'ex Commissione provinciale per le bellezze naturali come anche la "delimitazione" da essa operata (definita nei succitati Criteri come procedura d'identificazione del "perimetro") dell'area sottoposta a tutela, elementi questi entrambi contenuti nel testo del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Ai fini della delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate di cui all'art. 143 del Codice s'individua quale cartografia di riferimento la Carta Tecnica Regionale (CTR), di tipo vettoriale, in scala 1: 10.000/5.000.

Attraverso il sistema GIS (Geographical Information System) e la Carta Tecnica Regionale Numerica, base di riferimento dei SIT (Sistema Informativo Territoriale), agli "oggetti" cartografici sono collegate informazioni non grafiche, memorizzate in database correlati, che rendono possibili interrogazioni e analisi dei dati disponibili basate sia su aspetti grafici sia alfanumerici.

2. Attività svolte per il preliminare di piano

Le attività inerenti alla catalogazione, rappresentazione dei beni paesaggistici e la relativa definizione di specifiche misure di tutela costituiscono la seconda e la terza macroazione del cronoprogramma allegato all'Intesa tra Regione Campania e MiBAC per la redazione del PPR.

In fase di preliminare sono state avviate le attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea dei beni paesaggistici ex art. 134 del Codice riportati nella cartografia allegata al presente preliminare, con livelli di definizione diversificati a secondo della complessità ed entità dei tematismi e delle informazioni disponibili.

Per le diverse tipologie di beni è stata effettuata:

- la definizione dei criteri metodologici applicati e/o da applicare in sede di redazione del successivo progetto di PPR;
- la ricognizione dei beni e/o delle informazioni su di essi disponibili;
- la delimitazione dei beni secondo le metodologie e gli standard e le scale prefigurati (CTR 1:25.000 e 1:5000) sin dove possibile in relazione alla complessità e vastità degli elementi da considerare;
- la rappresentazione preliminare a grande scala su base DTM passo mt 20, trasferibile, con ulteriori elaborazioni di differente complessità, alle scale ritenute idonee in relazione ai diversi beni da tutelare nella successiva fase di redazione del PPR.

Per quanto attiene ai criteri metodologici adottati e da adottare per la ricognizione, individuazione e rappresentazione dei beni paesaggistici si è fatto in generale riferimento alla "Relazione finale dell'attività del MiBAC nell'ambito del POAT MiBAC[37] relativo alla pianificazione paesaggistica, adattandoli di volta in volta alle situazioni specifiche della Regione Campania.

[37] Ob. II.4 del PON GAT FESR 2007-2013 - Linea di attività II.c.

1. Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Art. 136

La seconda macro azione del cronoprogramma allegato all'Intesa attiene alla ricognizione e all'individuazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136:

a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b. le ville, dei giardini e dei parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice sui beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Sotto l'aspetto normativo bisogna determinare le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono.

Il modello che sarà utilizzato per la fase di validazione è quello tratto dalla relazione di cui alla nota 1.

1.1 Aree tutelate dai DM

Le aree di tutela individuate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 del Codice sono riportate nell'allegato A. L'elenco è parziale e sarà completato con la stesura del progetto definitivo di PPR.

Le aree individuate con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 136 del Codice, comma 1, relative alla lettere c) e d), a parte pochi casi isolati, possono essere raggruppate per ambiti[38]:

Aree interne corrispondente a sistemi montuosi:

16. Gruppo Montuoso del Matese (Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Lorenzello, San Gregorio Matese);

[38] Il numero di elenco corrisponde alle aree di tutela rappresentate nella tavolo G.2.1.1.b.

22. Massiccio del Cervati (Monte San Giacomo, Piaggine, Sanza, Sassano, Valle dell'Angelo);

23. Monte Taburno (Paupisi, Campoli del monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise);

24. Monti Lattari (Lettere, Pimonte, S. Antonio Abate, Casola, Gragnano, Agerola, Castellammare di Stabia);

25. Monti Picentini (Bagnoli Irpino, Montella, Nusco, Serino, Volturara Irpina, Acerno, Giffoni Vallepiana).

Fascia costiera:

6. **Costiera Amalfitana** (Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare);

7. Costiera Cilentana Nord (Agropoli, Castellabate, Montecorice, S. Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino);

8. Costiera Cilentana Sud (Pisciotta, Centola, Camerota, San Giovanni a Piro);

9. Costiera e colline di Ascea (Ascea);

10. Costiera salernitana (Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli, Capaccio-Paestum);

15. Golfo di Policastro (Santa Marina, Ispani, Vibonati, Sapri);

21. Litorale Domitio (Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone, Castel Volturno, Giugliano);

29. Penisola Sorrentina (Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Sant'Agnello).

Il sistema delle isole campane:

18. Isola di Capri (Capri, Anacapri);

19. Isola di Procida (Procida);

20. Isola d'Ischia (Barano, Casamicciola, Forio, Lacco Ameno, Ischia, Serrara Fontana).

I sistemi vulcanici:

2. Campi Flegrei (Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli);

16. Gruppo Vulcanico di Roccamonfina (Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli);

28. Paesi della cintura Vesuviana (Boscoreale, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, S. Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase, Pompei, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia, Cercola, Massa di Somma, Trecase; Nola: Colle Cicala).

Emergenze isolate:

3. Caserta Vecchia e San Leucio (Caserta Vecchia, San Leucio, Casagiove);

13. Casertane (Capua, Comola Grande e Comola Piccola, Caserta, Castelmorrone, San Nicola La Strada, Maddaloni, San Tammaro, Villa di Briano);

14. Salernitane (Oasi di Persano: Serre, Campagna, Postiglione; Teggiano);

10. Avellinesi (Ariano Irpino, Avellino, Caposele, Frigento, Mercogliano, Montemiletto, Ospedaletto D'Alpinolo, Summonte, Venticano);

12. Beneventane (Arpaia, Benevento, Pontelandolfo, Sant'Angelo a Cupolo).

31. Via Appia - Zona della via Appia (Arpaia, Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta, Curti, Montesarchio, Santa Maria Capua Vetere);

32. Viale Carlo III (Zone del Viale Carlo III, Caserta, San Nicola La Strada).

Ambiti di tutela urbani:

27. Napoli (Napoli: Chiaia, Santa Lucia, Vomero, Mergellina);

30. Salerno.

Ambiti collinari:

1. Agnano Camaldoli Bagnoli (Napoli: Conca di Agnano, Bagnoli, Collina dei Camaldoli);

4. Collina di Posillipo (Napoli: Posillipo);

6. Colline salernitane (Cava de' Tirreni, Castel San Giorgio, Mercato San Severino, Nocera Inferiore);

26. Napoli Nord (Napoli: Capodimonte, selva di Chiaiano; Marano).

La dichiarazione di notevole interesse pubblico è un istituto amministrativo che la normativa in materia, nel tempo, ha previsto e prevede a tutela del paesaggio.

La dichiarazione di notevole interesse è preceduta da una proposta, avanzata da uno dei soggetti che ne hanno titolo (Regione, Comuni, Province, citta metropolitana, Soprintendenze); essa è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui gli immobili o le aree ricadono.

La proposta viene resa pubblica mediante affissione agli albi pretori comunali e pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali, affinché i soggetti interessati possano esserne a conoscenza e formulare eventuali osservazioni o presentare documenti.

Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse può essere emanato dalla Regione su proposta delle Commissioni Provinciali o dal Co.Re.Pa.Cu presso il Segretariato Regionale[39], su proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal territorio considerato.

[39] art. 138 c. 3.

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi delle lettere c) e d) dell'articolo 136 del Codice, solo queste pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono 265 relative al comune di riferimento.

Rispetto alle citate dichiarazioni è stato costruito un database dei Decreti Ministeriali (DD.MM.), inerente alle vigenti aree di tutela paesaggistica ex art. 136 del Codice - in fase di condivisione con il Segretariato Regionale del Mi.B.A.C. per la Campania[40], che consente di effettuare le relative ricerche nelle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, in proposito si evidenzia, che esso non sostituisce il contenuto dei provvedimenti ministeriali notificati e delle trascrizioni nei registri immobiliari.

Il data-base, redatto in formato xls (convertito i dbf per il GIS - e in seguito collegato per ulteriori output in ambiente Access è strutturato in modo da poter essere interrogato secondo le specificità richieste, a mezzo della funzione "filtro" ovvero o "cerca".

I parametri di ricerca sono i seguenti:

Comune; Provincia; Data del decreto ministeriale (D.M.) di riferimento; Data e numero della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione del D.M.; Estensione dichiarazione; Superficie dichiarazione; Regime inibitorio; Estensione inibizione; Superficie inibita; Classificazione ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n 42/04; Comuni rientranti negli ambiti di inibizione; Ambito di inibizione; Ambiti di tutela; Titolazione; Legge istitutiva; Località; Motivazione; Perimetrazione; Descrizione; Cod_SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) del Mi.B.A.C.T.; Cod_SITAP_collegato; Codici ISTAT Comuni; Individuazione in ambiente GIS delle aree gravate da DD.MM. a mezzo centroidi.

Saranno successivamente implementate le seguenti funzionalità in ambiente Access:

– una ricerca che produca come risultato una scheda informativa dalla quale è possibile scaricare l'ortofotocarta e il testo del provvedimento di riferimento, nonché accedere alla visualizzazione e navigazione webgis.

– tutte le perimetrazioni dei DD.MM. presenti nel database saranno georeferenziate, in modo tale da poter interagire con altre tipologie di archivi di dati geografici open source.

Le cartografie sono state realizzate a partire dai provvedimenti di tutela, con una rielaborazione sulla C.T.R., in scala 1:5.000.

Nell'allegato B) si riportano le suddette dichiarazioni schematicamente sintetizzate.[41]

---

[40] ex art. 143, comma 1, lett b) del d.lgs. n. 42/04.

[41] In particolare nella seconda e terza colonna si riportano rispettivamente la provincia e il comune relativo al provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. La quarta colonna riporta la data del decreto ministeriale (DM) di dichiarazione di notevole interesse pubblico. La quinta colonna riporta la tipologia del provvedimento [TP] ovvero di sola dichiarazione di notevole interesse pubblico [D], di dichiarazione e contestuale regime inibitorio [D + I] e di dichiarazione successivamente integrata dalla inibizione [D int I]. La sesta colonna riporta l'estensione rispetto al territorio comunale [ED] della dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero totale [T] o parziale [P]. Tra le estensioni parziali devono essere segnalate cinque di

Allo stato attuale sono state individuate tre dichiarazioni rientranti nella lettera d) emesse ai sensi della L. 11 giugno 1922 n. 778.

La **tavola GD21_1** rappresenta, su DTM della Regione Campania e su confini amministrativi comunali, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico, da validare da parte del Comitato tecnico di cui alla richiamata Intesa, in particolare sono stati individuati i comuni interessati con la seguente classificazione:

- Totale (l'ambito di tutela riguarda l'intero territorio comunale - azzurro);
- Parziale (l'ambito di tutela riguarda una parte del territorio comunale - verde);
- Parziale a completamento (la perimetrazione del Decreto Ministeriale si aggiunge ad una esistente fino a comprendere e tutelare l'intero territorio comunale – quadrettato rosso);
- Parziale di sovrapposizione (l'ambito di tutela riguarda una parte del territorio comunale in cui due o più Decreti Ministeriali si sovrappongono su una determinata area – rigato verde);
- Parziale storico (l'ambito di tutela riguarda una parte del territorio comunale precedente a una dichiarazione la quale comprende il suo intero territorio – diagonale rosso).

La **tavola GD21_2** rappresenta su DTM della Regione Campania e su confini amministrativi comunali, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico raggruppate per le 32 sotto specificate aree omogenee (cd. ambiti di tutela), sempre da validare da parte del Comitato Tecnico.

Ambiti di tutela

01 - Agnano Camaldoli Bagnoli; 02 - Campi Flegrei: 03 - Caserta Vecchia e San Leucio; 04 - Collina di Posillipo; 05 - Colline salernitane; 06 - Costiera Amalfitana; 07 - Costiera Cilentana Nord; 08 - Costiera Cilentana Sud; 09 - Costiera e colline di Ascea; 10 - Costiera salernitana; 11 - Emergenze isolate avellinesi; 12 - Emergenze isolate beneventane; 13 - Emergenze isolate casertane; 14 - Emergenze isolate salernitane; 15 - Golfo di Policastro; 16 - Gruppo Montuoso del Matese; 17 - Gruppo Vulcanico di Roccamonfina; 18 - Isola di Capri; 19 - Isola di Procida; 20 - Isola d'Ischia; 21 - Litorale Domitio; 22 - Massiccio del Cervati; 23 - Monte Taburno; 24 - Monti Lattari; 25 - Monti

---

queste che pur riferite solo a una parte del territorio vanno a completare l'estensione dell'intero territorio comunale già dichiarato con un precedente decreto. La settima colonna riporta l'accorpamento delle dichiarazione di notevole interesse pubblico per aree omogenee definite ambiti di tutela [AT]. L'ottava colonna riguarda la descrizione della località all'interno del comune interessato dalla dichiarata di notevole interesse pubblico.

Picentini; 26 - Napoli Nord; 27 - Napoli; 28 - Paesi della cintura Vesuviana; 29 - Penisola Sorrentina; 30 - Salerno; 31 - Via Appia; 32 - Viale Carlo III.

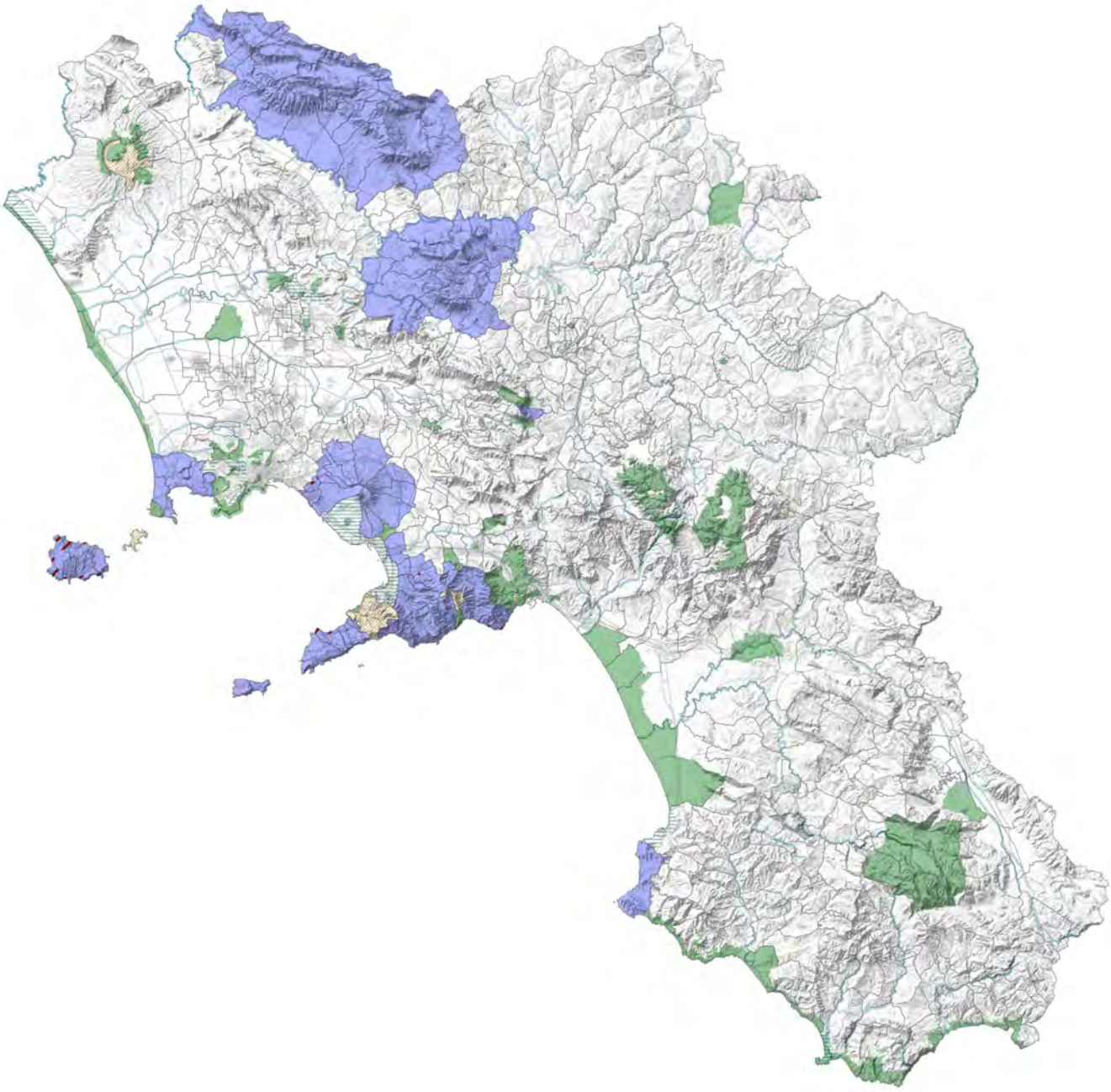

Figura 1: tavola GD21_1 – aree sottoposte a tutela paesaggistica

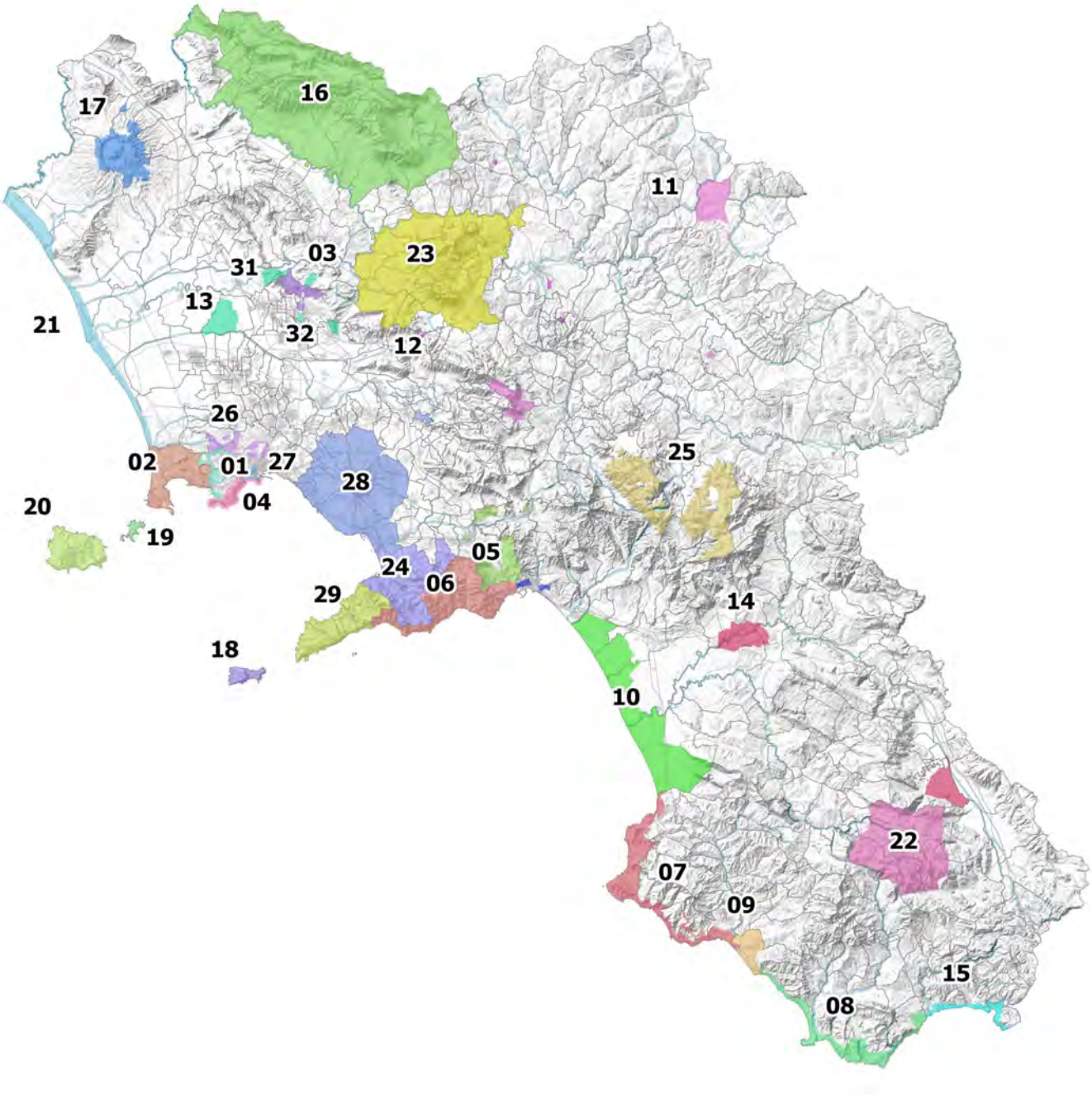

Figura 2: tavola GD21_2 – ambiti di tutela paesaggistica

2. Aree tutelate per legge - Art. 142

La terza macroazione del cronoprogramma allegato all'Intesa attiene alla ricognizione e all'individuazione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'articolo 142[42] che alla data del 6 settembre 1985 non erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, e non erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ma ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate[43]:

a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;[44]

d. le montagne per la parte eccedente … 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; [45]

e. [Non presenti in Campania - ghiacciai e i circhi glaciali]

f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l. i vulcani;

---

[42] Non è stata riportata la lettera e) "i ghiacciai e i circhi glaciali" in quanto non sono presenti in Campania.

[43] Le disposizioni di esclusione dalle aree tutelate per legge di cui al comma 2 dell'art. 142 del Codice non si applicano alle lettere f) - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi e i) - le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

[44] La disposizione non si applica in tutto o in parte, nel caso in cui la Regione abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero.

[45] Non è stata riportata la frase "… 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e…" in quanto non pertinente per la Regione Campania.

m. zone di interesse archeologico.

Le suddette aree devono essere rappresentate e delimitate su base cartografica in scala idonea all'identificazione.[46]

2.1 Coste (lettera a)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.[47]

Il territorio costiero della Regione Campania comprende sessanta comuni:

- Provincia di Caserta - Castel Volturno, Cellole, Mondragone, Sessa Aurunca.
- Provincia di Napoli - Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Castellammare di Stabia, Ercolano, Forio d'Ischia, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Massalubrense, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Napoli, Piano di Sorrento, Procida, Portici, Pozzuoli, Sant'Agnello, Serrara Fontana, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Vico Equense.
- Provincia di Salerno - Agropoli, Amalfi Ascea, Atrani, Battipaglia, Camerota, Capaccio Paestum, Casal Velino, Castellabate, Centola, Cetara, Conca dei Marini, Eboli, Furore, Ispani, Maiori, Minori, Montecorice, Pisciotta, Pollica, Pontecagnano Faiano, Positano, Praiano, Ravello, Salerno, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri, Vibonati, Vietri sul Mare.

Il sistema costiero campano è strutturato secondo cinque unità fisiografiche come rappresentato nella tavola GD22a: Il Golfo di Gaeta [tratto verde], il Golfo di Napoli, il Golfo di Salerno, la Costiera Cilentana e il Golfo di Policastro[48]. In giallo è rappresentata una fascia teorica di pertinenza costiera[49]. Con una linea marrone si rappresenta il limite visuale dalla costa dell'entroterra. Il tracciato ripercorre, lungo i rilievi costieri, le linee di crinali più prossime alla costa.

---

[46] Per gli aspetti metodologici di ricognizione delle aree sottoposte a tutela si riporta in corsivo, per le categorie di beni presenti nel territorio della Regione Campania quanto detto nella relazione finale dell'attività del Mibact nell'ambito del POAT MiBAC (Ob. II.4 del PON GAT FESR 2007-2013) Linea di attività II.c relativo alla pianificazione paesaggistica.

[47] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT.

[48] Tratto dal "catalogo delle opere di difesa costiera della Campania" a cura dell'ufficio "Difesa del Suolo" della Regione Campania – anno 2008.

[49] La fascia gialla corrispondente a 5000 m dalla linea di costa è quella indicata nelle LG allegate al PTR.

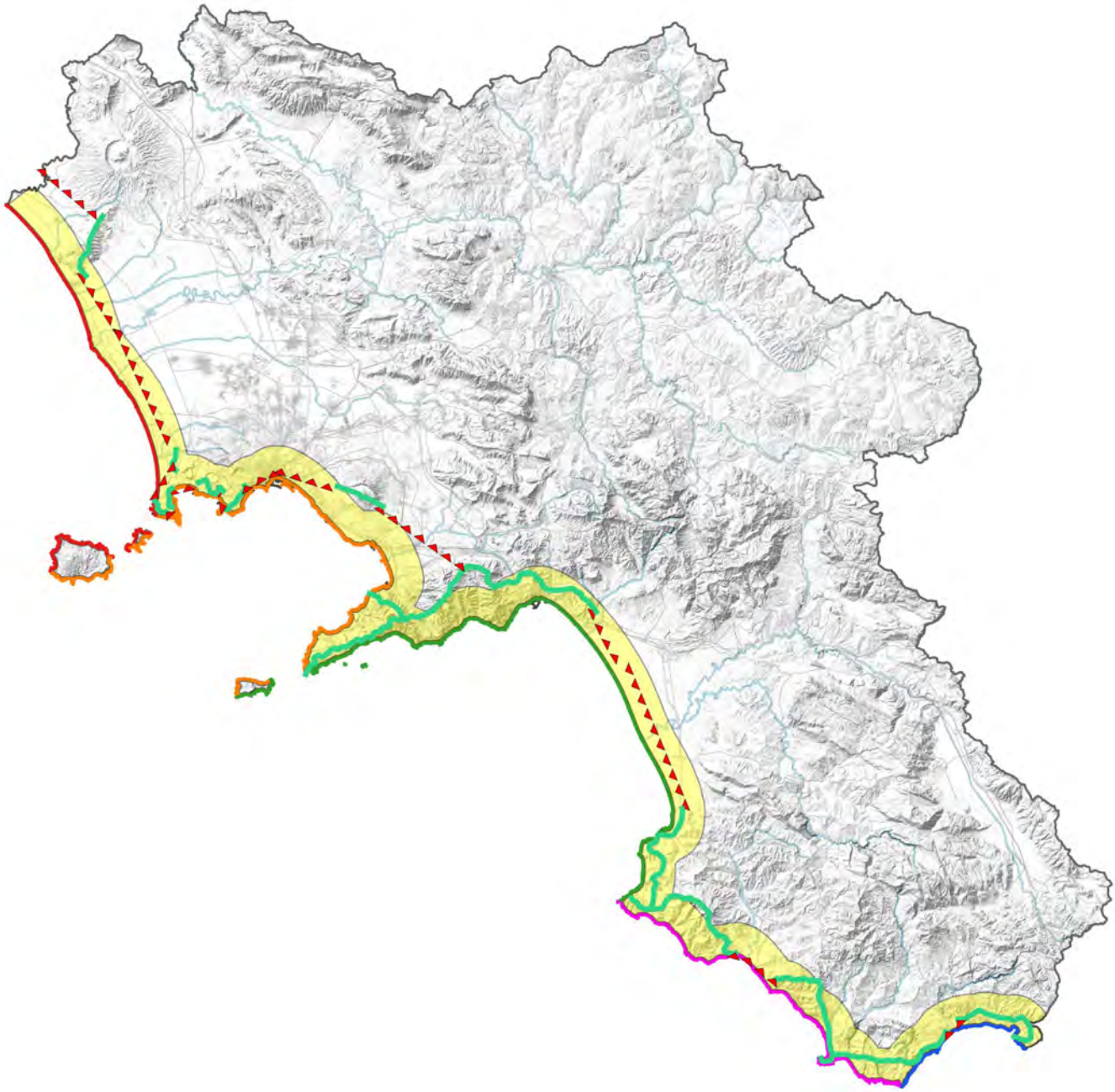

Figura 3: tavola GD22a - coste

La lunghezza dei tratti costieri è variabile nel tempo e secondo il metodo di rilevazione. Il totale campano è circa 486 km. Nella successiva tabella si riportano le unità fisiografiche, il tratto costiero, la lunghezza in Km ripartito per provincia (Caserta, Napoli e Salerno).

Nel progetto definitivo di piano paesaggistico i tratti costieri saranno maggiormente dettagliati e specificati.

Golfo di Gaeta	Dalla foce del Garigliano a Monte di Procida	62	45	17	
Golfo di Napoli	Da Monte di Procida a Punta Campanella	195		195	
Golfo di Salerno	Dalla Punta della Campanella a Punta Licosa	100		14	86
Costa Cilentana	Dalla Punta Licosa al Capo Palinuro	97			97
Golfo di Policastro	Dalla Punta degli Infreschi alla spiaggia di Mezzanotte	32			32
Costa campana	Dalla foce del Garigliano alla Spiaggia di Mezzanotte	486	45	226	215

Di seguito si riporta la tabelle relative ai tratti costieri suddivisi per comune. In allegato C si riporta il database dei tratti costieri suddivisi per località [50]. Nel database sono riportati in grassetto i tratti afferenti ai porti, alle foci, alle darsene, a Bagnoli, alle aree militari, e ai parchi archeologi marini e naturali.

Prov.	Comune	Tratto di costa	Tratto costiero comunale Inizio / Fine	Sviluppo in Km
CE	SESSA AURUNCA	1	Da "Foce Garigliano" a "Idrovora"	6,10
CE	CELLOLE	2	Da "Idrovora" a "Torre San Limato"	3,73
CE	SESSA AURUNCA	3	Da "Torre San Limato" a "Le Vagnole"	2,32
CE	MONDRAGONE	4	Da "Le Vagnole" a "Foce Regia Agnena"	9,10
CE	CASTEL VOLTURNO	5	Da "Foce Regia Agnena" a "Alveo dei Camaldoli"	23,39
NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	6	Da "Strada alveo dei Camaldoli" a "Foce canale di Quarto"	2,44
NA	POZZUOLI	7	Da "Foce canale di Quarto" a "Cuma"	3,44
NA	BACOLI	8	Da "Cuma" a "Torre Gaveta"	3,72
NA	MONTE DI PROCIDA	9	Da "Torre Gaveta" a "Lago Miseno"	5,60
NA	BACOLI	10	Da "Lago Miseno" a "Palazzo di G. Cesare"	12,66
NA	POZZUOLI	11	Da "Palazzo di G. Cesare" a "Bagnoli"	8,95
NA	NAPOLI	12	Da "Bagnoli" a "Croce del Lagno"	27,74
NA	PORTICI	13	Da "Croce del Lagno" a "Reggia"	2,76
NA	ERCOLANO	14	Da "Reggia" a "Punta Quattro Venti"	2,61
NA	TORRE DEL GRECO	15	Da "Calastro" a "S. Maria La Bruna"	8,68
NA	TORRE ANNUNZIATA	16	Da "Villa Tiberiade" a "Foce Sarno"	5,85
NA	CASTELLAMMARE DI STABIA	17	Da "Marina di Stabia" a "Cava di Pietra"	7,74
NA	VICO EQUENSE	18	Da "Scoglio Tre Fratelli" a "Punta Germano"	7,47
NA	META	19	Da "Scutolo" a "Purgatorio"	1,31
NA	PIANO DI SORRENTO	20	Da "Sopramare" a "Parco Lamaro"	3,18
NA	SANT'AGNELLO	21	Da "Spiaggia di Sant'Agnello" a "scogliera "	2,17
NA	SORRENTO	22	Da "Porto Marina Piccola" a "Bagni di Solara"	4,99
NA	MASSA LUBRENSE	23	Da "Marina di Puolo" a "Punta Lagno"	23,50
NA	SORRENTO	24	Da "Punta Taschiero" a "Punta Sant'Elia"	2,20
NA	SANT'AGNELLO	25	Da "Punta Sant'Elia" a "Fontanelle"	1,82
NA	PIANO DI SORRENTO	26	Da "Fontanelle" a "Punta Germano"	1,28
NA	VICO EQUENSE	27	Da "P. ta Scùtolo" a "La Conca"	1,22
NA	ISCHIA	28	Da "Spiaggia degli Inglesi" a "Punta del Bordo"	9,74
NA	CASAMICCIOLA TERME	29	Da "Suorangela" a "Castiglione"	3,55
NA	LACCO AMENO	30	Da "San Montano" a "Fundera"	3,44
NA	FORIO	31	Da "Capo Negro" a "Punta Caruso"	15,14

[50] I dati sono ripresi dallo studio effettuato per l'anno 2017 dall'ARPAC per le acque di balneazione.

NA	SERRARA FONTANA	32	Da "S. Angelo" a "Succhivo"	3,31
NA	BARANO D'ISCHIA	33	Da "Monte Barano" a "Marina dei Maronti"	7,46
NA	PROCIDA	34	_	19,00
NA	CAPRI	35	Da "Scoglio del Monacone" a "Marina di Catèrola"	12,19
NA	ANACAPRI	36	Da "Cala Marmolata" a "Faro"	11,59
SA	POSITANO	37	Da "Spiaggia del Fornillo" a "Spiaggia delle Sirene"	5,40
SA	PRAIANO	38	Da "Spiagge le Praie/la Gavitella" a "Capo Sottile"	5,24
SA	FURORE	39	Da "Sant'Elia" a "Le Porpore"	2,13
SA	CONCA DEI MARINI	40	Da "Torre Cavalieri di Malta" a "Capo di Conca"	3,92
SA	AMALFI	41	Da "Vèttica Minore" a "Spiaggia Scogliera"	4,30
SA	ATRANI	42	Da "Scogliera di Atrani" a "Spiaggia Castiglione"	0,36
SA	RAVELLO	43	Da "Spiaggia Castiglione" a "Spiaggia Marmorata"	2,42
SA	MINORI	44	Da "Torre Paradiso" a "Torre Mezzacapo"	1,04
SA	MAIORI	45	Da "Porto" a "Collata"	9,75
SA	CETARA	46	Da "Molo di Levante" a "Spiaggia dei Travertini"	1,92
SA	VIETRI SUL MARE	47	Da "Punta Fuenti" a "Spiaggia la Baia"	3,58
SA	SALERNO	48	Da "Foce fiume Irno" a "Foce fiume Picentino"	11,63
SA	PONTECAGNANO FAIANO	49	Da "Foce fiume Picentino" a "La Picciola"	6,05
SA	BATTIPAGLIA	50	Da "Spineta Nuova" a "Foce Collettore Campolongo"	4,10
SA	EBOLI	51	Da "Campolongo Primo" a "Foce fiume Sele"	8,16
SA	CAPACCIO PAESTUM	52	Da "Foce fiume Sele" a "Foce Acqua Dei Ranci"	12,37
SA	AGROPOLI	53	Da "Foce F. Solofrone" a "Punta Tresino"	8,37
SA	CASTELLABATE	54	Da "Punta Tresino" a "Foce rio dell'Arena"	20,01
SA	MONTECORICE	55	Da "Vallone Arena" a "Punta del Capitello"	6,02
SA	SAN MAURO CILENTO	56	Da "Punta Zamarro" a "Contrada Taverene"	2,11
SA	POLLICA	57	Da "Contrada Taverene" a "Depuratore Comunale "	8,89
SA	CASAL VELINO	58	Da "Località Piani" a "Foce Alento"	5,36
SA	ASCEA	59	Da "Foce F. Alento" a "Torre del Telegrafo"	7,05
SA	PISCIOTTA	60	Da "Pietracciaio" a "Torraca"	10,36
SA	CENTOLA	61	Da "Palinuro" a "Le Saline"	14,00
SA	CAMEROTA	62	Da "Foce Mingardo" a "Cala dei Morti"	23,19
SA	SAN GIOVANNI A PIRO	63	Da "Spiaggia dei Francesi" a "Scario"	8,76
SA	SANTA MARINA	64	Da "Fiume Bussento" a "Marina di Policastro"	2,83
SA	ISPANI	65	Da "Bocca Porto Policastro" a "Foce Contursi"	4,35
SA	VIBONATI	66	Da "Villammare" a "Marina dell'Uliveto"	4,14
SA	SAPRI	67	Da "Punta del Fortino" a "Vallone di Mezzanotte"	7,21

È possibile suddividere altresì la fascia costiera per ambiti e sistemi:

ambiti costieri provincia di Caserta

- Sistema Domitio

ambiti costieri provincia di Napoli

- Sistema Procida
- Isola di Vivara
- Sistema Ischia
- Promontorio di Guardiola
- Sistema Capri
- Costiera da Monte Solaro a Punta Carena
- Costiera dal Salto di Tiberio ai Faraglioni
- Sistema Penisola Sorrentina

– Promontorio di Punta della Campanella

ambiti costieri provincia di Salerno

– Sistema Costiera Amalfitana
– Isolotto dei Galli
– Promontorio di Capo d'Orso
– Promontorio di Punta Licosa
– Punta del Telegrafo
– Sistema Monte Bulgheria
– Capo Palinuro
– Costiera di Monte di Luna
– Promontorio di Punta Infreschi

2.2 Laghi (lettera b)

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.[51]

Per "laghi" si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi, a carattere permanente. Tra questi rientrano quelli naturali, naturali e artificiali; ma anche gli invasi artificiali e le acque di transizione (le acque delle lagune, dei laghi salmastri e dei laghi costieri).

In particolare, sono:

– laghi naturali: "corpi idrici" superficiali ove la massa d'acqua è contenuta naturalmente, senza arginature. Sono stati creati a seguito di eventi catastrofici occorsi in epoche geologiche lontane (laghi tettonici e vulcanici) o in tempi relativamente recenti (laghi di frana) o per una lenta modificazione della superficie terrestre (laghi glaciali, alpini, di pianura, costieri, carsici);
– laghi naturali e artificiali: "corpi idrici" superficiali ove la massa d'acqua è contenuta con parziali/totale arginature e/o sbarramenti;
– invasi artificiali: "corpi idrici" ove la massa d'acqua è contenuta da sbarramenti realizzati a gravità, in qualsiasi materiale, sciolto/incoerente, compattato, lapideo, misto, e/o calcestruzzo anche armato, a partire dalla superficie topografica a chiusura di "morfologie negative" del rilievo favorevoli all'immagazzinamento per scopi irrigui, idroelettrici, potabili;

[51] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT.

– acque di transizione (lagune, laghi salmastri e laghi costieri): i corpi idrici superficiali parzialmente di natura salina; originate dal mescolamento tra le acque costiere (vicinanza al mare) e le acque dolci, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce.

Per "linea di battigia"si intende il perimetro che individua il confine "del lago", nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, escludendo la rilevanza a tale scopo delle piene straordinarie, anche se storicamente ricorrenti.

Nel presente preliminare, ai fini della individuazione dei laghi, quali aree di tutela sono state escluse:

– le aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri); i laghetti artificiali costruiti per finalità irrigue (la cui dimensione di progetto risulti non significativa dal punto di vista paesaggistico stante la specifica realtà paesaggistica regionale) e le vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali;
– i "laghi" con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m;
– le zone di delta ed estuario, in quanto, considerate come corsi d'acqua superficiali.

Il perimetro è costituito dalla sponda di un lago (anche in riferimento alla sua quota media sul livello del mare). Nel PPR si assume quale perimetro la sponda del lago come rappresentata sulla CTR 2011.

Nel nostro caso (PPR), la "linea di battigia", in quanto elemento lineare cartografico ufficiale e di riferimento normativo, è la linea vettoriale di bordo dei "laghi" rappresentata nella CTR 2011 alla scala 1:25.000.

– Ai fini della ricognizione dei laghi, aree tutelate, sono state svolte le seguenti fasi:
– estrapolazione del perimetro/linea vettoriale di bordo (linea di battigia), superiore a 500 metri, presente nello strato vettoriale degli "specchi d'acqua e invasi" connessi agli aggiornamenti cartografici disponibili a seguito della pubblicazione della Carta Tecnica Numerica Regione Campania (CTR 2011 da volo 2004), a scala 1:25.000;
– identificazione tramite un toponimo presente sugli aggiornamenti cartografici di cui sopra e sulla Cartografia IGM a scala 1.25.000;
– verifica delle caratteristiche, di cui sopra e di eventuali differenze del perimetro/linea vettoriale di bordo (linea di battigia) dei laghi rispetto alle Ortofoto Agea Volo 2017;
– riscontro dei laghi così identificati con quelli riportati: nell'Elenco delle Acque Pubbliche (R.D. 11/12/1933, n.1775); Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale- Tipizzazione ed Individuazione dei corpi

idrici superficiali; Progetto Preliminare del PTA 2018; Corpi idrici lacustri monitorati dall'Arpac.

Inoltre, per la verifica della tipologia dei Laghi, come sopra definiti, oltre alle suddette Ortofoto, è stato utilizzato il progetto Invasi presente sul SIT-Difesa Suolo Regione Campania.

Tale attività, ha portato alla individuazione di n. 126 'laghi'. Dopo la ricognizione dei "laghi", è stata delimitata la fascia di rispetto della profondità di 300 metri dalla linea vettoriale di bordo (linea di battigia), mediante un'operazione di buffering, alla distanza costante di 300 m dal perimetro del lago. Dove si è riscontrata la presenza di più laghi a distanza inferiore a 300 metri gli areali dei buffer che generano vincolo sono stati unificati; pertanto, sono individuate n. 76 fasce di rispetto.

In Campania si possono individuare in prima approssimazione i seguenti principali laghi:

- Il lago di Telese è un lago situato nel comune di Telese Terme ai confini con quello di Solopaca, nella valle del fiume Calore. Formatosi a seguito del terremoto del 1349; un lago tettonico di forma circolare, con una superficie dicirca 0,04 Km2 e un perimetro di circa 0,76 km.
- L'invaso di Campolattaro si trova in corrispondenza della valle del fiume Tammaro, tra il comune di Morcone e di Campolattaro Si tratta di piana alluvionale sulla quale è stato creato un invaso artificiale sbarrando il fiume Tammaro. L'aera si estende per circa 4,3 Km2 e ed un perimetro 23,63 Km.
- Il lago di Laceno è situato su un altopiano a 1.100 metri di quota, nel Comune di Bagnoli Irpino , in provincia di Avellino. Il lago è di origine carsica, alimentato dal torrente Tronola, ha una superficie di circa 0,5 Km2 ed un perimetro di 4,99 Km. Inizialmente era una zona paludosa, poi nei secoli scorsi il territorio è stato bonificato e le canalizzando le acque fino a farle defluire nella posizione del lago Lacerno.
- L'invaso di Conza è situato nel comune di Conza della Campania, realizzato negli anni settanta, per la produzione di energia elettrica, in cui confluiscono le acque del fiume Ofanto. L'invaso di Conza è in esercizio sperimentale dal 1992, sottende un bacino imbrifero di 252km² e determina un invaso di 63 milioni di mc di capacità utile. Ha una estensione di circa 4,3 Km2 ed un perimetro di 19,45 km.
- L'invaso San Pietro è un rinomato invaso situato nell'area boschiva tra il comune di Monteverde e di Aquilonia, creato dallo sbarramento del corso del fiume Osento (un affluente del fiume Ofanto). Dal punto di vista naturalistico, il lago è caratterizzato da splendide acque di un verde intenso e limpido. Ha una superficie di circa 0.95 Km2 ed un perimetro di 8,06 km.
- Il lago del Matese è il lago di natura carsica più alto d'Italia, situato ai piedi del monte Miletto (2050 m slm) e del monte Gallinola (1923 m s.l.m.) nel gruppo montuoso del Matese, nel comune di San Gregorio Matese e Castello del Matese in provincia di Caserta. Si riempie con acque provenienti dallo scioglimento delle nevi

del monte Miletto e della Gallinola e da alcune sorgenti perenni. Ha una superficie di circa 3,8 km2 ed un perimetro di 18,45 km.

- Lago di Gallo è situato nel comune di Gallo Matese, è un lago artificiale, di compensazione, le cui acque vengono utilizzate per alimentare la centrale idroelettrica dell'ENEL di Capriati a Volturno. Ha una superficie di circa 0.8 Km2 ed un perimetro di 6,10 km.
- L'invaso Presenzano è una tipica centrale Centrale Idroelettrica a ciclo chiuso (1000 MW totali). Essa è costituita da due bacini dalla capacità di circa 6 milioni di m^3 cadauno e con un dislivello relativo di circa 500 m. La centrale è per grandezza la prima in Italia e la seconda in tutta Europa. Essa è formata da due bacini, di cui uno a monte e un altro a valle. Nel comune di Presenzano è situata la vasca inferiore ed ha il compito di accumulare i volumi d'acqua turbinati in centrale durante il giorno. È realizzata per intero artificialmente mediante scavi e arginature perimetrali. una superficie di irca 0.7 Km2 ed un perimetro di 3,21 km.
- Il lago di Carinola/Falciano è di origine vulcanica ed è posto alle pendici del Monte Massico. L'attuale assetto idrografico del bacino risale alle bonifiche iniziate dal governo Borbonico nel 1839. Ulteriori lavori di bonifica risalgono al secondo dopoguerra. Ha una superficie di circa 0.08 Km2 ed un perimetro di 1,15 km. .
- Il lago d'Averno è un lago naturale, giace all'interno di un cratere vulcanico spento, nato 4.000 anni fa, E' situato nei Campi Flegrei in prossimità del Golfo di Pozzuoli. Chiuso tra ripidi versanti boscosi, ha una superficie di 0,5 km2 e un perimetro di circa 2,88 km.
- Il lago Fusaro è un lago naturale costiero, situato a Nord di Napoli, nel territorio del comune di Bacoli. Sorge in un'area vulcanica ricca di fumarole ed emanazioni sulfuree e si estende lungo il versante occidentale dei Campi Flegrei. E' un lago naturale costiero formato dalla chiusura del tratto di mare fra le frazioni di Torregaveta e Cuma. Ha una superficie di circa 1 Km2 e un perimetro di circa 4,28 km.
- Il lago Miseno è un lago naturale costiero, situato nel comune di Bacoli, tra Monte di Procida e Capo Miseno. Ha una estensione superiore ai 0.462.3 Km2ed un perimetro di circa 3 km. È separato dal mare da una barriera sabbiosa larga circa 200 metri ma è collegato con esso attraverso due foci: la prima ubicata in prossimità dell'abitato di Miliscola e la seconda localizzata nei pressi della baia di Miseno.
- Il lago di Patria è il più grande lago naturale costiero della Campania. È situato nel comune di Giugliano in Campania, nella frazione chiamata appunto Lago Patria (NA), e in parte nel comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ha una superficie di circa 2.3 Km2 e un perimetro di circa 7,79 km.
- Invaso di Piana della Rocca situato nel di Prignano Cilento, è stato creato dallo sbarramento del fiume Alento, realizzato a cavallo degli anni ottanta e novanta, ha

una estensione di circa 1,7 km² e permetro di 13.17 km. Il lago di Persano o traversa di Persano, è un bacino artificiale realizzato nel 1932 dal Consorzio di bonifica in Destra del fiume Sele per scopi irrigui, in cui confluiscono le acque del fiume Sele. È situato nei comuni di Campagna e Serre, in provincia di Salerno, all'interno del Riserva naturale Foce Sele-Tanagro. L'invaso esiste solo per 10 mesi all'anno e dal 1981 fa parte dell'Oasi di Persano.

Gli specchi d'acqua e le oasi faunistiche possono essere rinvenute nelle sotto specificate località.

Provincia di Caserta

- Basso corso e Foce del Garigliano
- Basso corso e Foce del Volturno
- Oasi avifaunistica dei Variconi

Provincia di Napoli

- Laguna di Patria
- Laguna di Fusaro
- Laguna di Miseno
- Provincia di Salerno
- Basso corso e foce del Sele
- Oasi avifaunistica di Hera Argiva
- Oasi avifaunistica del Sele o Serre
- Basso corso e Foce dell'Alento
- Basso corso e Foce del Lambro
- Basso corso e Foce del Mingardo
- Basso corso e Foce del Bussento

Per motivi legati al dettaglio del tematismo dei laghi (cartografia CTR 25k, Ed. 2011), nel PPR la generatrice dell'area di tutela è stata fissata dalla linea vettoriale di bordo (linea di battigia) così come sopra descritta.

Alla scala di maggiore dettaglio (CTR 10k, 5k e 2k), procedure e metodologie strumentali di rilevazione standard, opportunamente validate, potranno far pervenire al reale andamento della "linea di battigia" confermando anche morfologicamente il limite dello specchio d'acqua identificato rispetto anche alla massima escursione di piena ordinaria dell'ultimo ciclo stagionale. Pertanto, la "linea di battigia" individuerà i confini del lago nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, escludendo la rilevanza a tale scopo delle piene straordinarie, anche se storicamente ricorrenti.

Di seguito si riporta la **tavola GD22b** relativa ai laghi. Nell'allegato B sono riportati i 126 laghi principali.

Figura 4:tavola GD22b - laghi

2.3 Corsi d'acqua (lettera c)

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.[52]

Di seguito si riportano gli elenchi delle acque pubbliche principali e suppletivi pubblicati dal 1899 al 1962.

Provincia di Avellino

- I elenco principale - regio decreto 18.11.1900 "elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino". Gazzetta ufficiale del regno d'Italia n. 47 del 25/02/1901.
- I elenco suppletivo - regio decreto 09.3.1924 "elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino". Gazzetta ufficiale del regno d'Italia n. 185 del 06/8/1918.
- II elenco suppletivo - regio decreto 21.12.1933 "approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino". Gazzetta ufficiale del regno d'Italia n. 94 del 23/4/1934.
- III elenco suppletivo - decreto ministeriale 26.01.1937 "3° schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino". Gazzetta ufficiale del regno d'Italia n. 40 del 17/02/1937.
- IV elenco suppletivo - d.p.r. 01.7.1949 "approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino". Gazzetta ufficiale Repubblica Italiana n. 256 del 08/11/1949.
- V elenco suppletivo - decreto ministeriale 07.3.1961 "schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Avellino". Gazzetta ufficiale repubblica italiana n. 66 del 15/03/1961.
- III elenco suppletivo - decreto ministeriale 19.02.1992 "schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino". Gazzetta ufficiale repubblica italiana n. 62 del 14/03/1992.
- V elenco suppletivo - decreto ministeriale 21.02.1992 "schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino". Gazzetta ufficiale repubblica italiana n. 63 del 16/03/1992.

[52] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT.

Provincia di Benevento

- elenco principale - regio decreto 07.5.1899 “elenco delle acque pubbliche della provincia di Benevento”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 93 del 20/4/1900.
- I elenco suppletivo- decreto ministeriale 23.6.1931 “schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Benevento”. Gazzetta ufficiale del regno d'Italia n. 266 del 14/11/1924.
- II elenco suppletivo - regio decreto 09.11.1933 “approvazione dell’elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Benevento”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 21 del 26/01/1934 n.b: riguarda il comune di gioia sannitica in provincia di Caserta, allora in provincia di Benevento.
- III elenco suppletivo - regio decreto 30.11.1933 “approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Benevento”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 59 del 10/3/1934.

Provincia di Caserta

- elenco principale - regio decreto 09.12.1909 “elenco delle acque pubbliche della provincia di Caserta”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 45 del 24/02/1910.
- I elenco suppletivo- regio decreto 09.3.1924 “approvazione dell’elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caserta”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 266 del 14/11/1924. Anche pubblicato in foglio degli annunzi legali - provincia di terra di lavoro n. 66 del 15.02. 1922.
- II elenco suppletivo - regio decreto 22.12.1932 “approvazione dell’elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli (ex provincia di Caserta)”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 69 del 23/3/1933. Anche pubblicato in bollettino ufficiale del ministero dei ll.pp. n. 11 del 11.4.1933.
- III elenco suppletivo - regio decreto 09.11.1933 “approvazione dell’elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Benevento”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 21 del 26/01/1934. Anche pubblicato in bollettino ufficiale del ministero dei ll.pp. n. 5 del 11/9/1934. n.b: riguarda il comune di gioia sannitica in provincia di Caserta, allora in Provincia di Benevento.
- IV elenco suppletivo - regio decreto 07.6.1934 “elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Campobasso”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 199 del 25/8/1934. Anche pubblicato in bollettino ufficiale del ministero dei ll.pp. n. 26 del 11/02/1934.
- V elenco suppletivo - regio decreto 30.4.1936 “4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli ex provincia di Caserta”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 247 del 23/10/1936.

Provincia di Napoli

- elenco principale - regio decreto 07.5.1899 “approvazione dell’elenco delle acque pubbliche per la provincia di Napoli”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 130 del 04/6/1900.
- I elenco suppletivo- decreto luogotenenziale 27.8.1916 “approvazione dell’ elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 246 del 19/10/1916.
- decreto luogotenenziale 07.4.1918 “radiazione del canale Bottaro dell’elenco delle acque pubbliche per la provincia di Napoli”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 138 del 12/6/1918.
- II elenco suppletivo- regio decreto 27.12.1932 “approvazione dell’elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli (ex provincia di Caserta)”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 69 del 23/3/1933. n.b: riguarda provincia di Caserta, allora provincia di Napoli.
- III elenco suppletivo- regio decreto 14.02.1935 “approvazione del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli”. Gazzetta ufficiale del regno d'Italia n. 84 del 10/4/1935.
- IV elenco suppletivo- regio decreto 30.4.1936 “4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli ex provincia di Caserta”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 247 del 23/10/1936. (n.b: riguarda provincia di Caserta ivi V elenco suppl.) allora provincia di Napoli e Napoli).

Provincia di Salerno

- elenco principale - regio decreto 07.5.1899 “elenco delle acque pubbliche della provincia di Salerno”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 102 del 01/5/1900.
- I elenco suppletivo- regio decreto 31.01.1907 “approvazione dell’elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Salerno”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 59 del 11/3/1907.
- II elenco suppletivo- decreto luogotenenziale 28.01.1917 “elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Salerno”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 131 del 05/6/1917.
- III elenco suppletivo- decreto ministeriale 22.6.1926 “terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Salerno”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 155 del 07/7/1926.
- IV elenco suppletivo- regio decreto 07.5.1931 “approvazione del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Salerno”. Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 168 del 23/7/1931.

- V elenco suppletivo - decreto ministeriale 11.4.1947 “schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Salerno”. Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 103 del 06/5/1947.
- VI elenco suppletivo - d.p.r. 27.5.1959 “approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Salerno”.

Con deliberazione G.R.C. n. 116 del 04.12.1985 avente ad oggetto: “Legge n. 431 dell’8.8.1985. Provvedimenti. Proposta al Consiglio Regionale” - che approvava con deliberazione di Consiglio Regionale n. 38/3 del 25.3.1986 - si elencavano i corsi d’acqua pubblici ricadenti nel territorio regionale, distinti per provincia, e di seguito riassunti nelle distinte complessive unità:

Per la provincia di Avellino - n. 255

Per la provincia di Benevento - n. 169

Per la provincia di Caserta – n. 218

Per la provincia di Napoli - n. 70

Per la provincia di Salerno - n. 368

nonché, parimente, quelli esclusi dal suddetto vincolo e riportati di seguito per Provincia e per Comune:

Corsi d’acqua interessanti il territorio del Comune di Rocca d’Evandro (CE):

- Rio Casarocca
- Fosso Pisciarello
- Sorgente Mofeta Grande Inverno

Corsi d’acqua interessanti il territorio del Comune di Oliveto Citra (SA):

- Vallone Acqua Bianca
- Vallone Ceraso
- Sorgente Ionna di Mare
- Sorgente Volpacchio
- Piceglia

Corsi d’acqua interessanti il territorio del Comune di Castelnuovo di Conza (SA):

- Fiume Temete

Successivamente, ai sensi del comma 3 dell’art. 142 del Codice, con il decreto dirigenziale n. 261 del 2 luglio 2008 - pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 4 agosto 2008 – la Regione Campania ha provveduto ad emanare una specifica procedura tecnico-amministrativa, unitamente alla individuazione di criteri oggettivi, cui i Comuni interessati devono attenersi per trasmettere le eventuali e motivate richieste di irrilevanza paesaggistica dei

corsi d'acqua pubblici, o parte di essi, ricadenti all'interno dei propri limiti amministrativo-territoriali, per la successiva e relativa valutazione in sede regionale.

Con la procedura di cui innanzi sono stati dichiarati paesaggisticamente irrilevanti, all'attualità, i seguenti corsi d'acqua pubblici (quinta colonna)[53]:

N	Comune	Prov.	Toponimo corso d'acqua	irrilevante	d.G.R.C.	B.U.R.C.
1	ROCCA D'EVANDRO	CE	Rio Casarocca	intero tratto	7528 del 04.12.1985	
2	ROCCA D'EVANDRO	CE	Fosso Pisciarello	intero tratto	7529 del 04.12.1985	
3	ROCCA D'EVANDRO	CE	Sorgente Mofeta Grande Inverno	sorgente	7530 del 04.12.1985	
4	OLIVETO CITRA	SA	Vallone Acqua Bianca	intero tratto	7531 del 04.12.1985	
5	OLIVETO CITRA	SA	Vallone Ceraso	intero tratto	7532 del 04.12.1985	
6	OLIVETO CITRA	SA	Sorgente Ionna di Mare	sorgente	7533 del 04.12.1985	
7	OLIVETO CITRA	SA	Sorgente Volpacchio	sorgente	7534 del 04.12.1985	
8	OLIVETO CITRA	SA	Piceglia	intero tratto	7535 del 04.12.1985	
9	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	Fiume Temete	intero tratto	7536 del 04.12.1985	
10	SALERNO	SA	Torrente Mariconda (Fosso Angellara)	circa 800 mt -	1975 del 12.12.2008	n. 55 del 29.12.2008
11	SALERNO	SA	Torrente Mercatello	circa 400 mt -	1975 del 12.12.2008	n. 55 del 29.12.2009
12	SALERNO	SA	Torrente Rumaccio	circa 600 -	1975 del 12.12.2008	n. 55 del 29.12.2008
13	BELLIZZI	SA	Torrente Vallemonio [*]	[**]	1599 del 22.10.2009	n. 68 del 09.11.2009
14	S. PIETRO AL TANAGRO	SA	Canale Setone	[**]	841 del 30.12.2011	n. 2 del 09.01.2012
15	S. PIETRO AL TANAGRO	SA	Fosso del secchio	[**]	841 del 30.12.2011	n. 2 del 09.01.2013
16	MONTEFORTE IRPINO	AV	Vallone Iemale (già Vallone Castellone)	[**]	84 del 09.3.2015	n. 17 del 11.3.2015
17	QUADRELLE	AV	Vallone Acquaserta (già Valle Magnotti)	[**]	83 del 09.3.2015	n. 17 del 11.3.2016
18	AVELLINO	AV	Vallone San Francesco	[**]	137 del 05.4.2016	n. 23 del 11.4.2016

[53] [*] Reintegrazione del vincolo nota Prot. n. 11253 del 02.8.2011 della Direzione Regionale per i BB CC e Paesaggistici della Campania.

[**] Si riportano le coordinate WGS84 per i seguenti corsi d'acqua indicando con I l'inizio e con F la fine:

13 - circa 3,301 Km - "I" (E=497707,2137; N=4498849,6519); "F": (E=496365,8042; N=4496332,7296)

14 - circa 418,2687 mt. - "I" (E=540993,26; N=4478030,23) "F": (E=541263,61; N=4478328,63)

15 - circa 231,3186 mt. -"I" (E=540579,93; N=4479128,79) "F": (E=540780,15; N=4479062,72)

16 - circa 2.516,10 mt. - "I" (E=478.749,793; N=4.528.021,468) "F": (E=476.792,248; N =4.526.892,815)

17 - circa 567,00 mt. - "I": (E=469223,621- LONG.; N=4532993,223 LAT.) "F" (E=469578,163 LONG.; N=4533436,607 LAT)

18 - circa 3.665 mt "I": (E =480.217,27 LONG.; N=4.529.616,78 LAT.) "F": (E=483.303,77 LONG.; N=4.529.242,46 LAT).

Nell'allegato C si riporta l'elenco dei corsi d'acqua suddivisi per provincia individuati dalla deliberazione G.R.C. n. 116 del 4 dicembre 1985 approvata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 38/3 del 25 marzo 1986.

Di seguito si riportano le incisioni idrogeologiche più rilevanti:

Sistema del Matese

Vallone del Torano (CE)

– Vallone Rave di di Prata Sannita (CE)

Sistema del Terminio-Accellica

– Vallone Matrunolo (AV)

Sistema della costiera Amalfitana

– Vallone di Praia (SA-NA)
– Vallone di Furore (SA-NA)
– Valle delle Ferriere (SA)
– Gole del Tusciano a Olevano (SA)
– Gole del Tanagro a S.Licandro (SA)

Sistema del Cervati

– Gole del Calore Lucano a Laurino (SA)

Sistema Monte Vesole

– Gole del Calore Lucano a Felifto (SA)
– Gole del Calore Lucanoa a Piaggine (SA)

Sistema del Bussento

– Gole del Bussentino a Tortorella (SA)

Sistema Monte Bulgherie

– Vallone Marcellino (SA)

Di seguito si riportano le aree carsiche più rilevanti:

Sistema del Matese (CE)

– Conca del Lago Matese
– Conca di Campo Rotondo
– Conca di Campo Braca

Sistema del Taburno (BN)

– Conca del Campo di Camposauro

– Conca del Campo di Cepino Cqnca

Sistema del Terminio-Accellica (AV)

– Conca di Campolaspierto
– Conca di Piano d'Ischia
– Conca di Piano di Verteglia
– Conca del Piano delle Acque Nere

Sistema Cervialto-Polveracchio (AV)

– Conca del Piano di Laceno
– Sistema dl Bacino del Bussento (SA)
– Sprofondamento del Bussento a Caselle in Pittari
– Affioramento del Bussento a Morigerati

La **tavola GD22c1** riporta, su base DTM della Regione Campania i corsi d'acqua di cui alla lettera c) individuando quelli inclusi nell'elenco delle acque pubbliche, i corsi d'acqua scomparsi e i corsi d'acqua non inclusi nell'elenco delle acque pubbliche nonché le sorgenti incluse nell'elenco delle acque pubbliche.

Figura 5: tavola GD22c1 – corsi d'acqua

Per redigere la carta delle acque pubbliche si è partiti dai provvedimento dove sono iscritte suddivisi in elenchi "principali" per ciascuna provincia e redatti a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, eventualmente modificati o integrati da elenchi "suppletivi", compilati e approvati con le stesse forme degli elenchi principali ai sensi del Regio decreto n. 1775 del 1933 art. 1, commi 2 e 3.

Per l'individuazione cartografica del sistema idrografico si è fatto riferimento alle seguenti fonti:

- gli strati prioritari del Geoportale della Regione Campania e gli elenchi informatizzati delle acque pubbliche per i corsi d'acqua e i laghi (elementi geometrici e database) presenti nel SIT Regionale;
- il "libro delle Sorgenti" per l'individuazione delle sorgenti;
- le aree umide RAMSAR dal PCN - Portale Cartografico Nazionale.

Si evidenzia che nella costruzione di tale cartografia tematica vettoriale, per la connessione tra elementi geometrici e database, si è utilizzata una doppia chiave costituita dal toponimo dell'elemento del sistema idrografico e dal corrispondente identificativo comunale.

In fase di costruzione della cartografia tematica si sono evidenziate alcune carenze di rappresentazione e individuazione dei corsi d'acqua, pertanto si sono dovuti prevedere alcuni approfondimenti e correttivi alla cartografia che di seguito si riportano:

- Per la correzione degli elementi geometrici dei corsi d'acqua in molti casi mancanti o non correttamente georiferiti e l'identificazione della linea di costa, si è fatto riferimento alla Cartografia Tecnica Regionale (2004), in scala 1:5000, della Regione Campania;
- Per la ricerca e la correzione dei toponimi si è partiti dagli strati presenti sul PCN - Portale Cartografico Nazionale distinti in tre layers (1 - Fiumi principali e secondari, 2 - Fiumi e Torrenti e 3 - corsi d'acqua). Si è poi passati a una ricerca effettuata sulla CTR ex CASMEZ 1:5000 1978 - 1984 limitatamente alle tavole esistenti (quasi tutta la Provincia di Avellino, parte della Provincia di Napoli, piccole porzioni delle Provincie di Caserta, Benevento e Salerno). Si sono quindi incrociati i dati con i file shp provenienti dal portale SITAP del MiBAC alla ricerca di altri toponimi e per eventuali altre correzioni geometriche degli oggetti;
- Si sono acquisiti i toponimi, laddove mancanti, presenti nella CTR 2004;
- Si è effettuata una ricerca storica utilizzando la cartografia dell'IGM del 1909 che ha consentito di individuare molti corsi d'acqua e di connetterli al database delle Acque Pubbliche.

Infine alcuni elementi integrativi si sono resi disponibili grazie alla collaborazione istituzionale con alcuni uffici regionali o Enti territoriali che hanno sviluppato degli approfondimenti tematici sul sistema idrografico della Campania, in particolare:

- La Provincia di Avellino ha reso disponibili gli strati informativi provenienti dal SIAT in formato shp consentendo l'individuazione di altri corsi d'acqua e di numerose sorgenti;
- Altre sorgenti sono state individuate grazie ai file shp provenienti dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Campania;
- La Provincia di Avellino e di Salerno hanno reso disponibili gli strati informativi provenienti dai loro PTCP, in formato shp, consentendo l'integrazione di numerosi toponimi e la correzione di alcune geometrie dei sistemi fluviali.

Dal confronto delle informazioni dei corpi idrici inseriti negli elenchi provinciali del Ministero dei Lavori Pubblici e la loro rappresentazione cartografia sulla CTR è emersa, in alcuni casi, una palese difficoltà di corrispondenza, tra i diversi toponimi e gli stessi confini amministrativi comunali. A tal fine si è deciso di redigere, a titolo informativo e come elemento di approfondimento per la fase pianificatoria successiva, una cartografia Idrografia di cui alla lettera c in rapporto all'evoluzione storica dei confini comunali) che rappresentasse l'evoluzione storica dei limiti comunali e permettesse una più chiara lettura dei sistemi fluviali in rapporto con la loro identificazione di carattere giuridico-amministrativo.

Si precisa che, in fase di adozione del progetto definitivo di Piano Paesaggistico, si dovrà procedere con la precisa identificazione sulla CTR in scala 1:5000 della superficie corrispondente alla sezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua oggetto di vincolo, a partire dall'elemento generatore "sponda" o "piede dell'argine" e si dovranno delimitare le fasce di rispetto laterali, per ciascun lato, mediante un'operazione di buffering alla distanza costante di 150 m.

Per i corsi d'acqua a carattere occasionale, la cui dimensione di alveo alla scala 1:5.000 risulti poco significativa o di difficile determinazione, andrà individuata e rappresentata esclusivamente la linea di mezzeria del corso d'acqua, determinando la fascia di rispetto a partire da essa.

A tal fine si renderà indispensabile procedere alla costruzione di un abaco grafico tipologico per la precisa individuazione e interpretazione della linea generatrice del buffer relativo ai corpi idrici che costituirà un riferimento di natura prescrittiva sugli strumenti pianificatori di dettaglio.

La **tavola GD22c2** riporta, su base DTM della Regione Campania i corsi d'acqua di cui alla lettera c) secondo l'evoluzione storica dei confini amministrativi. Sono individuati i corsi d'acqua inclusi nell'elenco delle acque pubbliche, i corsi d'acqua scomparsi e i corsi d'acqua non inclusi nell'elenco delle acque pubbliche nonché i corsi d'acqua interregionali (tratti extra Regione) e le sorgenti incluse nell'elenco delle acque pubbliche. Inoltre sono indicati i comuni nei quali sono stati individuati i corsi d'acqua pubblici, i comuni inclusi nell'elenco delle acque pubbliche, i comuni non inclusi nell'elenco delle acque pubbliche, comuni formante parte di altri territori comunali all'epoca dell'individuazione delle acque pubbliche comuni inclusi nella provincia di Campobasso fino al 1945.

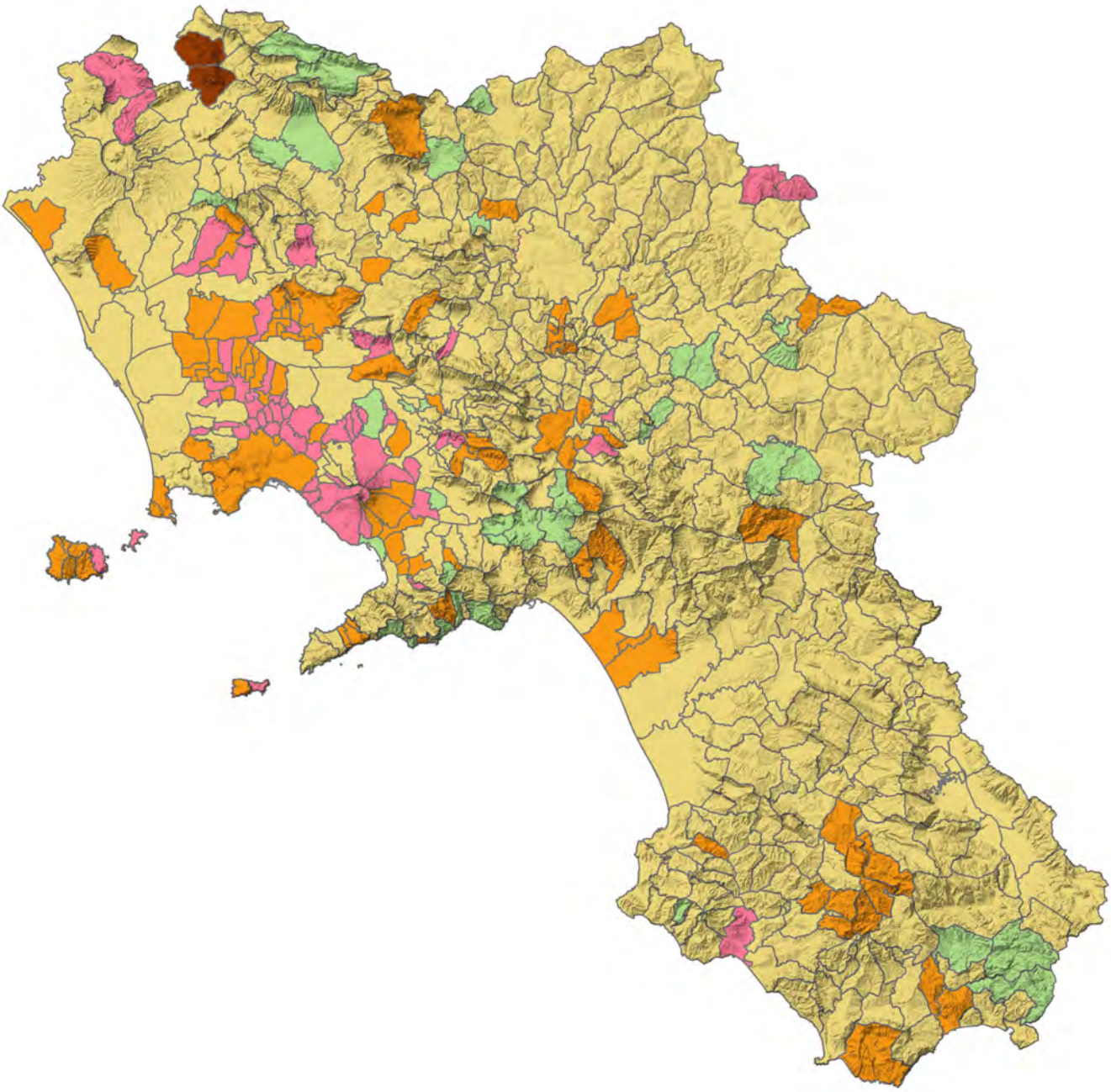

Figura 6: tavola GD22c2 – corsi d'acqua e territori amministrativi

2.4 Monti (lettera d)

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.[54]

Le aree di vetta in Campania sono:

Sistema Matese

– Monte GALLINORA (CE)

– Monte MUTRIA (BN)

– Monte PASTONIICO (CE-BN)

Sistema Taburno

– Monte TABURNO (BN)

– Monte CAMPOSAURO (BN)

Sistema Terminio-Accellica

– Monte TERMINIO (AV)

– Monte ACCELLICA (AV-SA)

Sistema Cervialto - Polveracchio

– Monte CERVIALTO (AV)

– Monte POLVERACCHIO (AV-SA)

Sistema Monte Eremita

– Monte EREMITA (SA)

Sistema Costiera Amalfitana

– Monte S. ANGELO A TRE PIZZI (NA-SA)

– Monte CERRETO (NA-SA)

– Monti DEL DEMANIO (SA)

Sistema Alburni

– BOSCO DI CASTELCIVITA (SA)

– BOSCO D] CORLETO (SA)

Sistema Cervati

[54] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT.

- CERVATI (SA)
- Monte MOTOLA (SA)

Sistema Cervati

- Monte SCANNO DEL TESORO (SA)
- Monte SACRO (SA)

La **tavola GD22d** riporta, su base DTM della Regione Campania, le aree al di sopra dei 1200 m s.l.m..

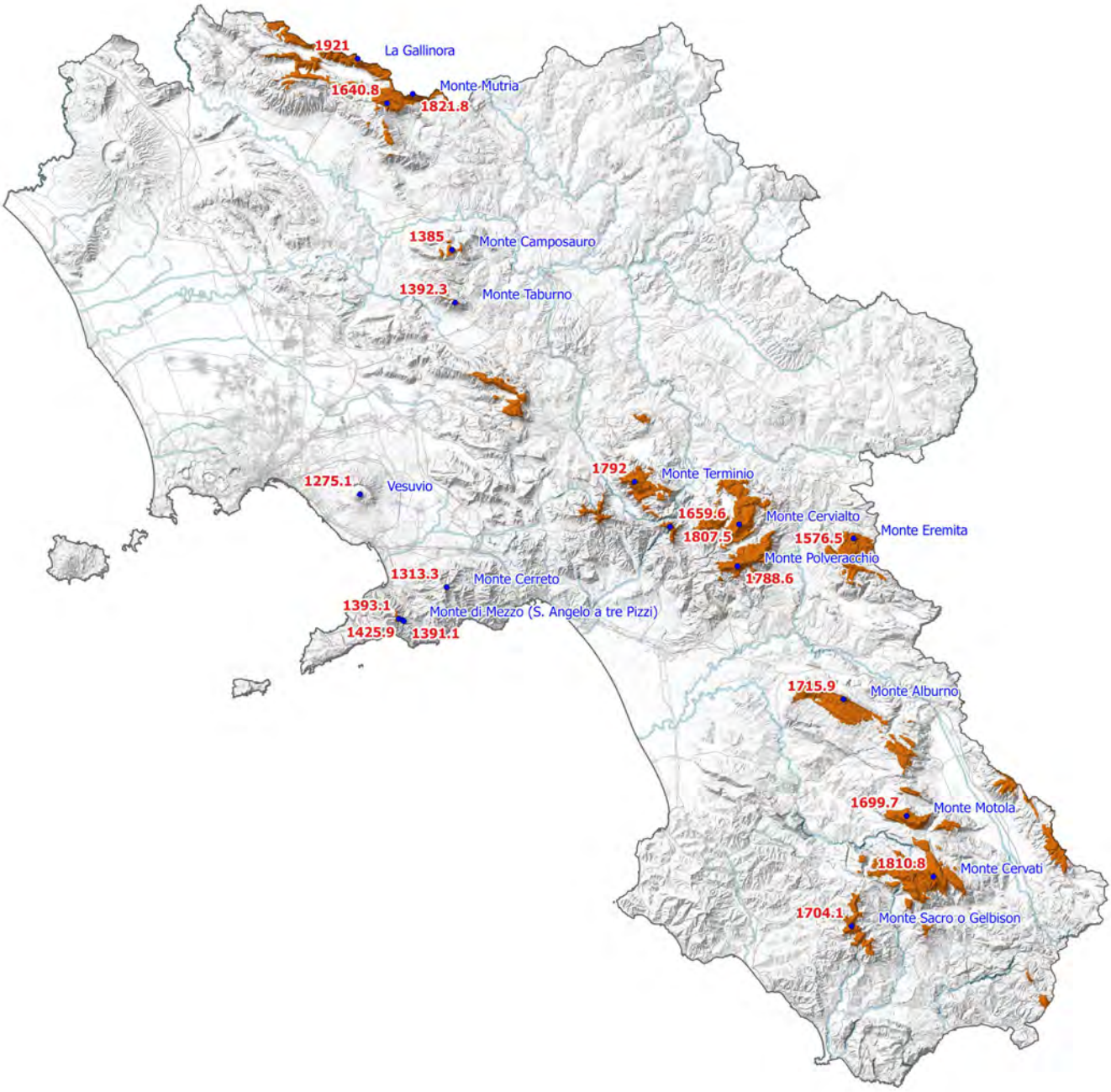

Figura 7: tavola GD22d – territori superiori ai 1200 m s.l.m.

2.5 Parchi e riserve (lettera f)

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ai sensi della legge n. 394/91 e legge regionale n. 33/93.[55]

I riferimenti legislativi per i parchi e le riserve naturali i riferimenti legislativi considerati sono:

- D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- Legge regionale n. 33 del 01.09.93 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania" e conseguenti DPGRC e DGRC;
- Legge Regionale n.17/2003 "Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale";
- D.M. 27-04-2010 VI elenco ufficiale delle aree protette.
- Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero.

Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del Codice i Parchi e riserve nazionali o regionali, ivi compresi i relativi territori di protezione esterna, come definiti dall'art. 2 della legge n. 394/1991, e successive modifiche e integrazioni classificati in:

- parchi nazionali costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- parchi naturali regionali costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

[55] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT.

– riserve naturali costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

In riferimento ai parchi e le riserve nazionali o regionali si considera ai fini della loro individuazione quanto previsto dal D.M. del 27 aprile 2010 che approva il VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c) della legge n. 394/1991 e successive modifiche e integrazioni quale riferimento anche per i successivi aggiornamenti nonché delle aree protette regionali istituite ai sensi della L.R. n. 33/93 con provvedimenti della Giunta Regionale e dei parchi urbani di interesse regionale istituiti ai sensi della L. R. 17/2003.

I perimetri delle aree protette sono stati trasposti sulla CTR scala 1:25.000 sulla base delle cartografie disponibili in formato shape dei Parchi Nazionali e relativi Piani del parco e mediante georiferimento e digitalizzazione delle perimetrazioni in formato cartaceo allegate ai decreti istitutivi delle aree protette regionali. Le perimetrazioni comprendono anche le fasce di protezione esterna ai parchi dove individuate, ovvero le aree contigue ai parchi nazionali del Vesuvio e del Cilento.

La cartografia identificativa originale del perimetro dei Parchi o Riserve nazionali o regionali è quella approvata con l'atto istitutivo degli Enti e in possesso degli stessi nonché a seguito di eventuali successive modifiche introdotte con l'approvazione degli specifici strumenti di pianificazione[56].

[56] Gli atti istitutivi delle aree protette sono generalmente accompagnati da una descrizione e una rappresentazione cartografica che ne individua il perimetro, su base CTR scala 1:25.000/1:10.000 o I.G.M. scala 1:25.000.

Il riporto della documentazione istitutiva originaria sulla CTR attuale richiede una trasposizione, viste le eventuali differenze di scala, tipologia e data di aggiornamento, che tenti di individuare sulla CTR attuale gli stessi oggetti territoriali presenti nella documentazione originaria (confine comunale, strada, corso d'acqua, limite area portuale, etc.), sia essa una descrizione o una rappresentazione cartografica.

Usando come supporto la CTR in scala 1:10.000 vettoriale, la digitalizzazione degli elementi delimitanti il perimetro delle aree protette soggette a vincolo, così come descritte e/o rappresentate negli atti istitutivi, va sempre eseguita utilizzando, quando esistenti, le primitive geometriche della Carta Tecnica Regionale.

Nei casi in cui l'elemento grafico facente parte del perimetro (es. limite di particella catastale, sentiero non più esistente, etc.) non sia rintracciabile sulla CTR attuale, questo dovrà essere digitalizzato ex novo sulla base di cartografie accessorie, con l'accortezza di operare, al fine di assicurare la massima congruenza grafica, a una scala di lavoro (livello di ingrandimento) di:

- almeno 1:4000, nel caso di cartografia IGM (tavolette in scala 1:25.000);

- almeno 1:2000, nel caso di Ortofoto (scala 1:10.000);

- almeno 1:1000, nel caso di cartografia catastale (fogli in scala 1:4.000).

La rappresentazione per le tavole grafiche del preliminare ha utilizzato come base il DTM tratto dalla CTR 1: 5000, semplificato mediante diradamento delle curve di livello ad una ogni 20 mt.

I parchi e le riserve, presenti sul territorio e considerati ai fini delle tutele previste dall'art. 142 del Codice, sono in prima approssimazione di seguito individuati.

I due parchi nazionali occupano una superficie complessiva pari a 13,69% della superficie regionale. Nella tabella sono indicati in particolare i comuni interessati e il provvedimento istitutivo. La superficie in ettari è pari a un totale a terra di 186.084 ha.

n.	Prov.	Denominazione e Comuni interessati	Organismo di gestione	Provvedimento istitutivo	Sup. terra	Sup. mare
1	SA	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Agropoli - Ascea - Bellosguardo - Camerota - Campora - Cannalonga - Casal Velino - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari - Castellabate - Castelnuovo Cilento - Celle di Bulgheria - Centola - Ceraso - Cicerale - Corleto Monforte - Cuccaro Vetere - Felitto - Futani - Gioi - Giungano - Laureana Cilento - Laurino - Laurito - Lustra - Magliano Vetere - Moio della Civitella - Montano Antilia - Monte San Giàcomo - Montecorice - Monteforte Cilento - Morigerati - Novi Velia - Omignano - Orria - Ottati - Perdifumo - Perito - Piaggine - Pisciotta - Pollica - Roccagloriosa - Rofrano - Roscigno - Sacco - Salento - San Giovanni a Piro - San Mauro Cilento - San Mauro La Bruca - San Pietro al Tanagro - San Rufo - Sant'Angelo a Fasanella - Santa Marina - Sanza - Serramezzana - Sessa Cilento - Stella Cilento - Stio - Torre Orsaia - Tortorella - Trentinara - Valle Dell'Angelo - Vallo della Lucania.	Ente Parco	L.394, 06.12.91 – DD.MM. 04.12.92 e 05.8.93 – d.P.R. 0.5.6.95	177817	
2	NA	Parco Nazionale del Vesuvio Boscoreale - Boscotrecase - Ercolano - Massa di Somma - Ottaviano - Pollena Trocchia - San Giuseppe Vesuviano - San Sebastiano al Vesuvio - Sant'Anastasia - Somma Vesuviana - Terzigno - Torre del Greco – Trecase.	Ente Parco	L.394, 06.12.91 – DD.MM. 04.12.92,04.11.93 e 22.11.94 – d.P.R. 05.6.95	8267	

Gli otto parchi regionali e il parco naturale di diecimara occupano una superficie complessiva pari a 11,04% di quella regionale. Nella tabella sono indicati in particolare i comuni interessati, l'organismo di gestione, il provvedimento istitutivo e la superficie in ettari pari a un totale a terra di 150.108 ha e a mare di 2.262 ha.

n.	Prov.	Denominazione e Comuni interessati	Organismo di gestione	Provvedimento istitutivo	Sup. terra	Sup. mare
1	NA - SA	Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Angri, Scafati, Nocera Inferiore (SA) Striano,Poggiomarino, Pompei,Torre Annunziata -	Ente Parco d.P.G.R.C.n. 780 del 13.11.03	L.R. n. 33 del 01.9.93 - d.P.G.R.C. n. 780 del 13.11.2003 – d.G.R.C. n. 2211 del 27.6.2003 – L.R. 29.12.2005, n. 24	3436	

		Castellammare di Stabia (NA)				
2	NA	Parco Regionale Campi Flegrei Bacoli - Monte di Procida - Napoli - Procida - Quarto.	Ente Parco d.P.G.R.C. n. 782 del 13.11.03	L.R. n. 33 del 01.9.93 – d.G.R.C. n. 2775 del 26.9.03	2505	592
3	BN - CE	Parco Regionale del Matese Arienzo CE - Arpaia BN - Avella AV - Baiano AV - Cervinara AV - Forchia BN - Mercogliano AV - Monteforte Irpino AV - Mugnano del Cardinale AV - Ospedaletto D'Alpinolo AV - Pannarano BN - Paolisi BN - Pietrastornina AV - Quadrelle AV - Roccarainola NA - Rotondi AV - San Felice a Cancello CE - San Martino Valle Caudina AV - Sant'Angelo a Scala AV - Sirignano AV - Sperone AV - Summonte AV.	Ente Parco d.P.G.R.C.n. 778 del 06.11.02	L.R. n. 33 del 01.9.93 - dd.P.G.R.C.n. 5572 del 02.6.95-n. 8141 del 23.8.95-n. 60 del 12.02.99-n.1407 del 12.4.0202.6.95 - d.G.R.C. n. 59 del 12.02.99 – d.G.R.C. n. 2777 del 26.9.03	33327	
4	NA - SA	Parco Regionale Monti Lattari Vietri – Cetara – Tramonti- Maiori – Minori – Atrani – Amalfi – Scala – Ravello – Furore – Conca dei Marini – Praiano – cava dei Tirreni Positano – Angri- Nocera Inferiore – sant'Egidio del Monte Albino Pagani – Corbara (SA) Vico Equense, Meta di Sorrento- Piano di Sorrento- pimonte – Gragnano – Lettere – Agerola – Castellammare di Stabia (NA)	Ente Parco d.P.G.R.C.n. 781 del 13.11.03	L.R. n. 33 del 01.9.93 – d.G.R.C. n. 1407 del 12.4.02	14324	1670
5	SA - AV	Parco Regionale Monti Picentini Acerno SA - Bagnoli Irpino AV - Calvanico SA - Campagna SA - Castelvetere sul Calore AV - Castiglione dei Genovesi SA - Chiusano San Domenico AV - Fisciano SA - Giffoni Sei Casali SA - Giffoni Valle Piana SA - Lioni AV - Montecorvino Rovella SA - Montella AV - Montemarano AV - Montoro Superiore AV - Nusco AV - Olevano sul Tusciano SA - San Cipriano Picentino SA - San Mango Piemonte SA - Santa Lucia di Serino AV - Santo Stefano del Sole AV - Serino AV - Solofra AV - Sorbo Serpico AV - Volturara Irpina AV.	Ente Parco d.P.G.R.C.n. 378 del 11.6.03	L.R. n. 33 del 01.9.93 – d.P.G.R.C. n. 5566 del 02.6.95 – d.P.G.R.C. n. 81141 del 23.8.95 – d.G.R.C. n. 1539 del 24.4.03	59038	
6	AV – BN – CE - NA	Parco Regionale del Partenio Arienzo CE - Arpaia BN - Avella AV - Baiano AV - Cervinara AV - Forchia BN - Mercogliano AV - Monteforte Irpino AV - Mugnano del Cardinale AV - Ospedaletto D'Alpinolo AV - Pannarano BN - Paolisi BN - Pietrastornina AV - Quadrelle AV - Roccarainola NA - Rotondi AV - San Felice a Cancello CE - San Martino Valle Caudina AV - Sant'Angelo a Scala AV - Sirignano AV - Sperone AV - Summonte AV.	Ente Parco d.P.G.R.C. n. 780 del 06.11.02	L.R. n. 33 del 01.9.93 - d.P.G.R.C.n. 5568 del 02.6.95 - d.G.R.C. n. 59 del 12.02.99 – d.P.G.R.C. n. 1405 del 12.4.02	14870	
7	CE	Parco Regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano Conca della Campania - Galluccio -	Ente Parco d.P.G.R.C.n. 777 del 06.11.02	L.R. n. 33 del 01.9.93 - d.P.G.R.C.n. 5571 del 02.6.95 -	8705	

		Marzano Appio - Roccamonfina - Sessa Aurunca - Teano - Tora e Piccilli.		d.G.R.C. n. 51 del 12.02.99 – d.P.G.R.C. n. 1406 del 12.4.02	
8	BN	Parco Regionale del Taburno-Camposauro Bonea - Bucciano - Cautano - Foglianise - Frasso Telesino - Melizzano - Moiano - Montesarchio - Paupisi - Sant'Agata dei Goti - Solopaca - Tocco Caudio - Torrecuso – Vitulano.	Ente Parco d.P.G.R.C. n. 779 del 06.11.02	L.R. n. 33 del 01.9.93 - d.P.G.R.C.n. 5570 del 02.6.95 - d.G.R.C. n. 62 del 12.02.99 – d.P.G.R.C. n. 1404 del 12.4.02	13683
9	SA	Parco Naturale Diecimare* Mercato San Severino, Cava dei Tirreni	Comune di Mercato San Severino , Cava de' Tirreni e Associazione di protezione ambientale WWF Italia	L.R. n. 45 del 29.5.80	220

Nella successiva tabella si riportano i due parchi sommersi, le due aree naturali marine protette e le due riserve naturali marine che occupano una superficie complessiva pari allo 0,95% della superficie regionale. Nella tabella è indicato in particolare l'organismo di gestione, il provvedimento istitutivo e la superficie in ettari pari a un totale a mare di 13.015 ha.

n.	**Prov.**	**Denominazione**	**Organismo di gestione**	**Provvedimento istitutivo**	**Sup. a terra**	**Sup. a mare**
1	NA - SA	Area Naturale Marina Protetta Punta Campanella	Consorzio tra i Comuni di Piano di Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello e Positano	D.M. 12.12.97 D.M. 13.6.00		1539
2	NA	Parco Sommerso di Baia	Soprintendenza per i beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta	D.I. 07.8.02		177
3	NA	Parco Sommerso della Gaiola	Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta (provvisorio)	D.I. 07.8.02		42
4	NA	Area Naturale Marina Protetta Integrata Regno di Nettuno	Consorzio di Gestione	D.M. 27.12.07		11257
5	SA	Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate	Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano	DM 21.10.2009	2000 ha	7.000 ha
6	SA	Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni,	DM 21.10.2009		2332 ha

Nella successiva tabella si riportano le cinque riserve naturali statali. Esse occupano una superficie complessiva pari allo 0,14% della superficie regionale. Nella tabella è indicato in particolare l'organismo di gestione, il provvedimento istitutivo e la superficie in ettari pari a un totale a terra di 2.013,77 ha.

n.	Prov.	Denominazione	Organismo di gestione	Provvedimento istitutivo	Sup. a terra	Sup. a mare
1	CE	Riserva Naturale Castelvolturno	ex A.S.F.D.	D.M. 13.7.77	268,14	
2	NA	Riserva Naturale Statale Isola di Vivara	Comitato di gestione permanente	D.M. 24.6.02	35,63	
3	NA	Riserva Naturale Forestale di Protezione e Biogenetica Tirone Alto Vesuvio	ex A.S.F.D.	D.M. 29.3.72 D.M. 02.3.77	1005	
4	NA	Riserva Naturale Orientata Cratere degli Astroni	Associazione di protezione ambientale WWF Italia	D.M. 24.7.87	250	
5	SA	Riserva Naturale Orientata e Biogenetica Valle delle Ferriere	ex A.S.F.D	D.M. 29.3.72 D.M. 02.3.77	455	

Nella successiva tabella si riportano le quattro riserve naturali regionali. Esse occupano una superficie complessiva pari allo 0,74% della superficie regionale. Nella tabella è indicato in particolare l'organismo di gestione, il provvedimento istitutivo e la superficie in ettari pari a un totale a terra di 10.069,70 ha.

n.	Prov.	Denominazione e Comuni interessati	Organismo gestione	Provvedimento istitutivo	Sup. terra	Sup. mare
		Riserva Naturale Monti Eremita-Marzano Colliano – Valva - Laviano.	Ente Riserve Naturali "Foce Sele – Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano"	D.P.G.R.C n. 379, del 11.06.2003	3.680 ha	
	CE	Riserva Naturale Lago Falciano Falciano del Massico – Mondragone	Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno-Costa Di Licola" e "Lago Falciano"	D.P.G.R.C del 02.06.1995 n.5571	95,00 ha	
	CE	Riserva Naturale Foce Volturno-Costa di Licola Pozzuoli.	Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno-Costa Di Licola" e "Lago Falciano"	DPGR 5573 02/06/95 - DGR 65 12/2/99 - DGR 2776 26/09/03	1540 ha	
	SA	Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro Aquara - Auletta - Buonabitacolo - Capaccio - Casalbuono - Castel San Lorenzo - Castelcivita - Controne - Montesano sulla Marcellana - Petina - Polla - Postiglione - Roccadaspide - Sant'Arsenio - Sassano - Sicignano degli Alburni – Teggiàno.	Ente Riserve Naturali "Foce Sele – Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano"	D:P.G.R.C. n. 379, del 11.06.2003	7.284 ha	

La tavola **GD22f** riporta, su base DTM della Regione Campania, i parchi nazionali, i parchi regionali, le riserve regionali e i territori esterni ai parchi. Altresì sono indicate le riserve naturali statali e i parchi urbani di interesse regionale.

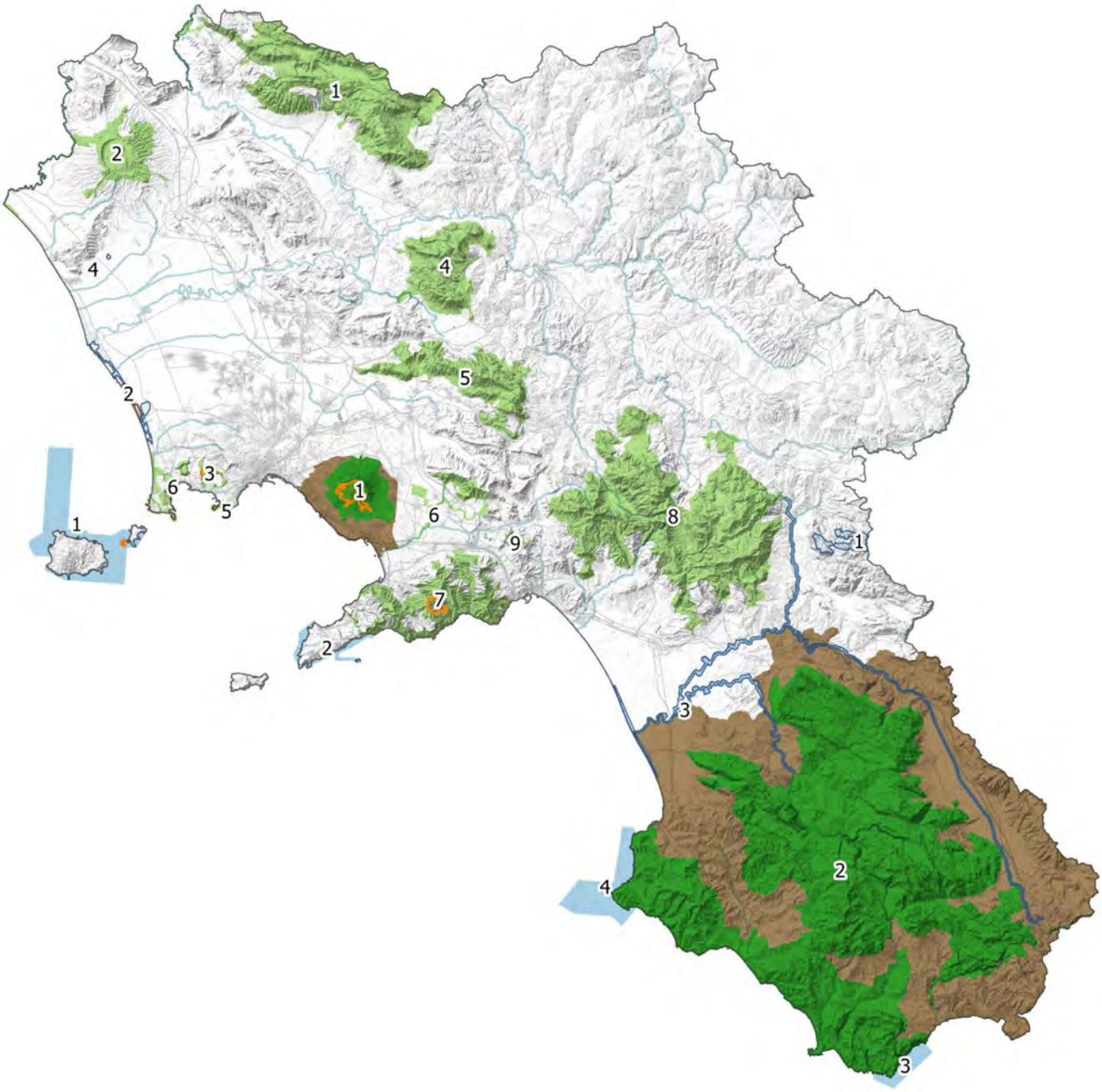

Figura 8: tavola GD22f – parchi e riserve

2.6 Boschi (lettera g)

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dalla specifica normativa di settore[57] [58]

Ai fini della individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi di cui all'art. 142, comma 1, lettera g, del Codice, si deve far riferimento alla novellata definizione di "bosco" equiparata a quella di foresta e selva, di cui all'art. 4 comma 1, del Decreto legislativo 34/2018, che si esplicita nelle seguenti definizioni:

- le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

[57] Attualmente art. 4 comma 1, del Decreto legislativo 34/2018, che ha di recente sostituito il dLgs 227/2001, cui fa riferimento l'art. 142 del Codice.

[58] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT. Nel prosieguo delle attività di ricognizione andranno verificate e approfondite eventuali problematiche applicative della recente disciplina di cui al citato DLgs 34/2018.

– le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilita' forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Con legge n. 11 del 1996 aggiornata con legge 10/2017 la Campania all'articolo 14 ha definito il bosco e il pascolo montano e all'articolo 15 le colture e gli appezzamenti non considerati boschi.

L' Articolo 14 della L.R. 11/96 aggiornato dalla L.R. 10/2017 recita:

"1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico."

"2. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione."

"3. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d'impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, … le pinete di pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d'acqua."

"4. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti di cotico erboso permanente, anche se sottoposti a rottura ad intervalli superiori ai dieci anni ed anche se rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri."

L'Articolo 15 della L.R. 11/96 aggiornato dalla L.R. 10/2017 recita:

"1. … non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:

a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noccioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani;

b) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, sempreché siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini più vicini, superiore ai 100 metri;

c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, sempreché non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne

c bis) i castagneti da frutto in attualità di coltura."[59]

"2. Per i rilevanti motivi di carattere ambientale la Giunta regionale può sottoporre alla particolare disciplina dei boschi anche gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al comma 1."

3..."

Inoltre con il Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017 la Campania, definendo i principi e le procedure per la cura e gestione del patrimonio forestale regionale all'articolo 18 ha maggiormente evidenziato le caratteristiche dei sistemi boschivi che qui di seguito si riportano:

"3. Sulla determinazione delle dimensioni minime delle aree boscate non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.500 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 25 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco, la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione e a fondo artificiale, quali le strade e le ferrovie, della larghezza superiore a 10 metri incluse le pertinenze, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco, anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia una larghezza superiore a 20 metri lineari. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione."

"4. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Sono, inoltre, considerate bosco le radure e gli spazi vuoti naturali, purché la loro superficie sia inferiore a 2.500 mq ed i vivai forestali all'interno dei boschi."

Di grande interesse è la pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione in ordine all'individuazione dei terreni boschivi ai fini della presenza del vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004).

---

[59] Comma aggiunto ai sensi dell'art. 1, comma 39, della L.R. 31 marzo 2017, n. 10.

La sentenza Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2014, n. 30303 ha ricordato come sia la specifica normativa di settore (art. 2 del decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.) a individuare il concetto di bosco sul piano giuridico, in attesa di eventuali norme regionali.

La descrizione cartografica del sistema forestale in Campania presente nel documento preliminare del Piano Paesaggistico deriva dai contenuti del progetto Carta della Natura di cui alla convenzione tra ISPRA e ARPAC 2015. L'obiettivo dichiarato di tale progetto dalla Legge quadro sulle aree protette (L. n. 394/91), è quello di "*individuare lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità*". Tale progetto nazionale è coordinato da ISPRA (L. n. 394/91) ed è capace di fornire una rappresentazione complessa e nello stesso tempo sintetica del sistema naturalistico regionale; combinando tra loro fattori fisici, biotici e antropici, restituendone una visione d'insieme, dalla quale emergono le conoscenze di base e gli elementi di valore naturale ma anche di degrado e di fragilità degli ecosistemi. Le cartografie degli habitat prodotte, i parametri valutativi a esse associati, nonché l'uso di procedure di calcolo standardizzate consentono di realizzare molteplici applicazioni, che interessano i campi del paesaggio, della biodiversità, delle aree naturali protette, nonché della pianificazione di livello nazionale e regionale.

Per quanto riguarda gli habitat, ai fini della loro rappresentazione cartografica, è stata predisposta una legenda di riferimento per il territorio nazionale, che ne comprende 230, classificati secondo il sistema europeo CORINE Biotopes. Gli habitat inseriti in legenda, sono quelli presenti e cartografabili alla scala 1:50.000 in Italia che, nel contesto regionale campano, sono costruiti su una base ancora più approfondita e di dettaglio prossimi alla scala 1:10000.

In particolare, per la descrizione del sistema forestale, sono stati individuati gli elementi presenti nella Carta della Natura che, alla luce del contesto normativo, ne potessero rappresentare fedelmente i contenuti.

La perimetrazione delle aree boscate presenti in prima approssimazione nelle tavole di Piano rappresenta quindi, un aggiornamento e approfondimento degli studi precedentemente svolti nel contesto Regionale (Corine, CUAS, CTR 25000) in quanto aggiornati e svolti ad una scala di maggiore dettaglio.

Gli habitat riportati nella "Carta della Natura" che concorrono alla perimetrazione del sistema boschivo regionale, in conformità agli indirizzi normativi vigenti, con una estensione pari a circa ha 453.099 sono:

- Dune stabilizzate a ginepri (16.27)
- Dune costiere stabilizzate, colonizzate da ginepri alto arbustivi. Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa e Juniperus phoenicea sono dominanti in ambiente tipicamente mediterraneo, mentre lungo coste con clima più temperato è dominante Juniperus communis.
- Dune stabilizzate con macchia a sclerofille (16.28)

- Dune stabili colonizzate da parte di specie della macchia mediterranea, con formazioni arbustive ed alto arbustive. È importante distinguerle dai cespuglieti a sclerofille presenti al di fuori dei sistemi dunali.
- Dune alberate (16.29)
- Dune stabilizzate coperte da formazioni arboree naturali, con l'inclusione di impianti naturalizzati. Si tratta essenzialmente di pinete, in subordine di leccete o boschi misti a sclerofille e/o caducifoglie. Il sottobosco è presente e può essere composto sia da specie di sclerofille (*Pistacio-Rhamnetalia*) che caducifolie (*Prunetalia*).

  [Queste formazioni su duna vanno distinte dagli altri boschi di pini mediterranei che colonizzano altri substrati.]

- Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi (31.81)
- Cespuglieti misti a caducifoglie della fascia collinare-montana delle latifoglie decidue (querce, carpini, faggio, frassini, aceri) sviluppati su suoli ricchi. Sono composti da vegetazione arbustiva generalmente sparsa, che occasionalmente forma siepi.

  [Habitat tipico di incespugliamento di pascoli.]

- Ginestreti collinari e submontani (31.844)
- Arbusteti collinari e montani con presenza dei generi *Citisus*, *Genista* e *Calicotome* esclusivi o largamente dominanti, diffusi nell'Italia peninsulare ed in Sicilia.

  [Si tratta molto spesso di stadi di ricolonizzazione di pascoli abbandonati.]

- Ginestreti a *Genista aetnensis* (31.845)
- Arbusteti collinari e submontani monospecifici caratterizzati dalla presenza di *Genista aetnensis*, che colonizzano di preferenza terreni acidi o acidificati. Originaria in Sicilia e Sardegna, questa specie è stata introdotta e si è naturalizzata sulle falde del cono del Vesuvio, in Molise ed i Calabria, colonizzando anche interi versanti.
- Campi a Pteridium aquilinum (31.863)
- Aree coperte da *Pteridium aquilinum* in modo esclusivo o largamente dominante, tipiche di suoli acidi o acidificati. Si presentano come completamente o quasi completamente tappezzate da felci.

  [Generalmente si tratta di ricolonizzazioni di appezzamenti coltivati o pascoli mesofili abbandonati. Pteridium aquilinum può formare delle popolazioni molto compatte.]

[Nei casi di presenza marginale o accessoria all'interno di cespuglieti misti le felci generalmente fanno parte dell'habitat 31.8A o 31.81.]

- Roveti (31.8A)
- Roveti e arbusteti misti della fascia collinare e planiziale sviluppati nella fascia dei boschi querco-carpineti. Sono composti da vegetazione submediterranea decidua che generalmente si struttura in siepi, dominata da rosacee sarmentose ed arbustive accompagnate da un significativo contingente di lianose.

  [Habitat tipico di incespugliamento di ex coltivi, in subordine di pascoli, oppure di degradazione di boschi di leccio, ostria, querce e carpini termofili.]

- Cespuglieti e boscaglie a *Corylus avelana* (31.8C)
- Arbusteti, boscaglie e boschi composti esclusivamente o prevalentemente da nocciolo (*Corylus Avellana*).

  [Sono formazioni forestali ed alto arbustive igrofile che si estendono su porzioni di versanti poco acclivi o ai piedi degli stessi su suoli umidi e profondi, oppure si rinvengono in ambiente ripario, associati a corsi d'acqua lungo fondovalle umidi. Sono in contatto con cespuglieti e boschi freschi e igrofili, in una fascia altimetrica che va dalla collinare a quella montana.]

- Macchia a *Pistacia lentiscus* (32.214)
- Macchia composta da alti e bassi arbusti di sclerofille fra cui prevalente e caratteristico è il lentisco (*Pistacia lentiscus*), che può presentarsi anche puro.

  [Si sviluppano nelle fasce più calde dell'area mediterranea.]

  [Nel caso in cui la macchia si presenti mista, senza la dominanza di lentisco, il relativo habitat è "macchie mesomediterranee"]

- Ginestreti termomediterranei (32.26)

  [Formazioni termomediterranee caratterizzate dalla dominanza di leguminose arbustive: sono inclusi aspetti predesertici a Retama raetam, quelli rupestri vulcanici endemici delle Eolie a Cytisus eolicus, quelli insulari a Genista ephedroides e quelli su substrati detritici a Genista cilentina.]

- Macchie mesomediterranee (32.3)

  [Categoria ad ampia valenza, che include una vasta gamma di situazioni composizionali e strutturali riconducibili alla generica macchia mediterranea,

quando non identificabile con uno dei codici compresi nel raggruppamento 32.2. Si tratta di formazioni arbustive mediterranee tipicamente miste, dove è complesso, soprattutto dal punto di vista cartografico, distinguere eventuali dominanze di specie, dal momento che variano rapidamente nello spazio, mostrando spesso un fitto mosaico indistinguibile composto da patch a dominanza di specie diverse. Anche dal punto di vista strutturale presenta una granda variabilità, comprendendo stadi dalla macchia bassa aperta a quella alta e chiusa, fino a comprendere a volte alcune aree a matorral, laddove la distinzione risulta difficile.]

[Rappresentano stadi di degradazione o di ricostituzione legati ai boschi del Quercion ilicis.]

– Garighe mesomediterranee (32.4)

[Habitat di gariga caratteristico della fascia bioclimatica termo e meso-mediterranea, non riconducibile a nessuno dei codici compresi nel raggruppamento 32.2. Si tratta di formazioni basso arbustive più o meno aperte ed erbacee di varia composizione: possono essere monospecifiche oppure miste, con o senza specie dominanti. Per questo motivo è un habitat ad ampia valenza, caratterizzato solo dalla struttura a gariga e dalle condizioni bioclimatiche.]

[Si tratta di formazioni secondarie che appresentano stadi di degradazione o di ricostituzione dei boschi del Quercion ilicis.]

– Garighe supramediterranee (32.6)

[Formazioni basso arbustive più o meno aperte ed erbacee che si formano per degradazione delle foreste termofile decidue (Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia) con forti influenze mediterranee, oppure dei boschi di leccio supramediterranei.]

[Si sviluppano in aree con suoli poveri, asciutti ed in genere assolati.]

[Sono diffuse nell'Italia peninsulare ed insulare, con garighe dominate da labiate a gravitazione sia occidentale (Thymus, Lavandula) che orientale (Salvia officinalis). Vi sono anche associazioni con Helychrisum e Euphorbia.]

– Ginestreti a Spartium junceum (32.A)

[Cespuglieti mediterranei e submediterranei dominati da Spartium junceum, presenti nell'ambito collinare e submontano dell'Italia peninsulare e insulare.]

– Faggete dell'Italia meridionale (41.18)

Boschi e foreste dominate dal faggio (Fagus sylvatica) che si sviluppano nella porzione meridionale della penisola italiana ed in Sicilia, sia su suoli basici non particolarmente evoluti che su suoli acidi o acidificati e piuttosto evoluti.

[Nelle fasce più basse la faggeta è generalmente mista, accompagnata da diverse specie arboree come cerri, castagni, carpini, aceri, ontani, mentre più in alto, in ambiente spiccatamente montano, diviene pura.]

[Questo habitat rappresenta infatti il bosco terminale dell'Appennino meridionale ed è l'habitat di riferimento per identificare il piano montano. Occupa un ampio range di quota: da quote massime attorno ai 1900 metri scende, nelle valli e nei versanti più umidi, freddi e ombrosi fino a 700 m s.l.m. circa, ma faggete depresse possono essere anche osservate a quote inferiori. Caratteristica la presenza di Ilex aquifolium e, più raramente, di Taxus baccata. In alcune località, generalmente in modo sporadico, nella faggeta possono essere anche presenti esemplari o piccoli nuclei di Abies alba. Il sottobosco è generalmente povero composto da una mistura di specie medio-europee, mediterranee ed endemiche locali. Comprese nell'ambito forestale possono essere presenti radure di dimensioni inferori all'ettaro.]

– Boschi misti di forre, scarpate e versanti umidi (41.4)

– Boschi misti ricchi in latifoglie che si sviluppano nelle scarpate, forre e valli strette con elevata umidità atmosferica e lungo i versanti freschi e umidi, in presenza di falda affiorante e risorgive e con esposizione preferenziale settentrionale. Sono diffuse nei sistemi prealpini esterni e nell'Appennino.

  [Sono dominate da Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra e il sottobosco è ricco di geofite e specie caratteristiche come Lunaria rediviva. Pur potendo essere presente Ostrya, mai però dominante, questa tipologia si distingue dal codice 41.8 (Ostrieti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili) per la presenza di specie che prediligono ambienti umidi.]

  [In questa categoria vengono incluse sia le formazioni pedemontane che quelle di quote maggiori.]

– Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale (41.732)

– Boschi e boscaglie dominate, o con presenza sostanziale, di *Quercus pubescens*. Spesso si presentano come una boscaglia di ricolonizzazione del bosco di ambienti arbustivi, a loro volta stadi evolutivi di ex pascoli o coltivi.

  [Privilegiano substrati calcarei e sono caratterizzate dalla presenza di specie mediterranee.]

  [Sono diffusi nell'Italia centrale e meridionale ed in Sicilia.]

- Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale (41.7511)
- Boschi e foreste tipiche dell'Italia centrale e meridionale in cui il cerro domina nettamente. Querceti a cerro e farnetto dell'Italia centro-meridionale (41.7512)
- Boschi a dominanza o ad elevata copertura di *Quercus frainetto*, che si sviluppano solitamente su suoli evoluti, lisciviati, acidi e subacidi di substrati argillosi, in aree pianeggianti o debolmente inclinate di ambienti collinari o basso-montani.
- Ostrieti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili (41.8)

  [Categoria di boschi e boscaglie decidue o semidecidue termofile ad ampia valenza, che occupano fasce di versante generalmente acclivi, scarpate, forre, valli e vallecole dei rilievi collinari e montuosi dal margine meridionale dell'arco alpino a tutta l'Italia peninsulare e insulare.]

  [A differenza della classe 41.4 ("Boschi misti forre, scarpate e versanti umidi"), che si sviluppa su forre e pendii umidi, questi boschi privilegiano versanti e scarpate più caldi, asciutti e xerici. Comprende boschi misti delle specie xero-termofile dei carpini, frassini, aceri, come Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Cercis siliquastrum, nonchè boschi puri o dominati da ciascuna delle specie citate.]

- Boschi a *Castanea sativa* (41.9)
- Boschi puri di castagno o con castagno dominante che comprendono castagneti allo stato naturale, tenuti a ceduo e da frutto non gestiti in modo intensivo. Nei casi in cui i castagneti siano sfruttati in modo significativo dal punto di vista colturale e gestiti in modo continuativo, vanno riferiti alla categoria 83.12.

  [Questi boschi, di introduzione antropica fin da epoche storiche, hanno sostituito numerose tipologie forestali, in particolar modo cerrete ma anche querceti a roverella e carpineti, con i quali spesso formano boschi misti.]

  [Si estendono nel piano collinare fino al submontano.]

- Boschi a betulla (41.B)

  [Formazioni arboree ed alto-arbustive dominati da Betula pendula. Spesso costituiscono pre-boschi.]

  [Questo habitat comprende due diversi aspetti altitudinali: quello planiziale e collinare e quello delle quote superiori. Sono qui incluse anche le formazioni endemiche a Betula etnensis (=B. aetnensis) dell'Etna.]
- Boschi a Alnus cordata (41.C1)
- Boschi a dominanza di Alnus cordata, non ripariali e non palustri, caratteristici dell'Italia meridionale. Si sviluppano su suoli umidi e freschi, in ambito collinare e montano.

– Boschi a Populus tremula (41.D)

[Nuclei di bosco generalmente di dimensioni limitate costituiti principalmente da Populus tremula a cui si accompagna spesso Corylus avelana.]

– Boschi di latifoglie esotiche o fuori dal loro areale (41.Lcn)

– Boschi e boscaglie di latifoglie esotiche o comunque fuori dal loro areale di distribuzione, in massima parte composti da robinia e/o, in misura minore, da ailanto. Generalmente si tratta di formazioni miste, con presenza secondaria anche di altre specie in gran parte ruderali, ma possono essere anche monospecifici, soprattutto nel caso dei robinieti.

  [Anche se sono composte da essenze in origine piantate, la struttura attuale di queste formazioni è del tutto naturalizzata, ed in gran parte si tratta di boschi e boscaglie invasione.]

  [Occupano di norma aree marginali in contesti agricoli e suburbani, ex coltivi o aree degradate o rimaneggiate o modificate dall'intervento antropico, oppure fasce contigue a infrastrutture di comunicazione.]

– Abetine dell'Appennino centro-meridionale e della Sicilia (42.15)

  [Nuclei di bosco dove è dominante o esclusiva la presenza di Abies alba, collocati all'interno o al margine dell'areale della specie stessa. Di norma Abies alba è presente all'interno delle "Faggete dell'Italia meridionale" (41.18). Le abetine sono cartografate laddove Abies alba è presente in nuclei significativi.]

  [In molti casi risulta difficile distinguere le formazioni naturali, ma gestite dall'uomo, da quelle secondarie o dagli impianti. Anche perché questi ultimi tendono con il tempo a naturalizzarsi ed a mescolarsi con altre specie con cui forma associazioni caratteristice, in primis il faggio. Solo laddove è nettamente riconoscibile l'impianto perché gestito in modo continuativo e sistematico i rimboschimenti sono stati inseriti nella classe 83.31, in tutti gli altri casi le abetine sono state attribuite a questa categoria.]

– Pinete a pino domestico (42.83)

  [Antichi impianti di Pinus pinea naturalizzati e alcune popolazioni, forse naturali, diffuse sulle coste della penisola italiana e nelle isole maggiori.]

  [Sono incluse le popolazioni sarde, quelle siciliane e gli antichi impianti delle coste nord-adriatiche e centro-tirreniche. Sono invece escluse le pinete presenti sulle dune costiere, anche se di antico impianto, che vanno riferite all'habitat "dune alberate" (16.29).]

– Pinete a pino d'Aleppo (42.84)

[Pinete termo-xerofile calcicole dominate da Pinus halepensis. Si tratta di norma di boschi radi, in cui i pini si mescolano con i cespugli della macchia mediterranea termofila. Questo habitat comprende anche gli impianti che presentano una significativa naturalizzazione, con sviluppo del sottobosco, e le pinete a pino d'Aleppo di invasione.]

[Sono incluse le popolazioni spontanee delle Alpi marittime e Liguri, quelle almeno parzialmente spontanee della Sardegna, della Sicilia e delle isole circumsiciliane e quelle dell'Italia peninusulare, che comprendono sia antiche riforestazioni che le pinete spontanee della Puglia.]

– Cipresseta (42.A1)

[Bosco di cipressi di antico impianto e naturalizzato, comprese le eventuali relative formazioni di invasione. Si tratta di un habitat raro ed estremamente localizzato in Italia.]

– Saliceti arbustivi ripariali mediterranei (44.12)

– Cespuglieti e boscaglie ripariali composti quasi essenzialmente da salici in forma prevalentemente arbustiva.

[Comprendono i saliceti con aspetti di maggior termofilia, dovuti alla bassa quota (saliceti arbustivi planiziali) o al clima maggiormente termo-xerico dei greti centro-italiani e dell'Italia meridionale e insulare (saliceti arbustivi collinari e montani).]

– Boschi ripariali mediterranei di salici (44.14)

– Boschi ripariali mediterranei a dominanza di Salici arborei.

[Questo habitat comprende diverse tipologie di saliceti distinguibili in base alla/e specie dominante/i: boschi a Salix alba e Salix fragilis, boschi a Salix cinerea, boschi a Salix atrocinerea della Sardegna.]

– Boschi ripariali mediterranei a Alnus glutinosa (44.513)

– Boschi ripariali di ontano nero non paludosi mediterranei e sub mediterranei dell'Italia peninsulare e insulare. Boschi ripariali a pioppi (44.61)

– Foreste alluvionali multi-stratificate dell'Italia peninsulare ed insulare con digitazioni nella parte esterna della Pianura Padana.

[Sono boschi ripariali generalmente misti caratterizzati dalla presenza dominante di pioppi, con Ulmus minor, Salix alba, Alnus glutinosa.]

- Boschi a Platanus orientalis (44.71)
- Boschi ripariali a dominanza di *Platanus orientalis*.

  [Questo habitat comprende anche le formazioni residue di alcuni canyon della Sicilia orientale.]

- Boschi e cespuglieti palustri a ontani e/o salici (44.9)
- Boschi e cespuglieti igrofili dominati da ontani (*Alnus glutinosa*) e/o da salici (*Salix cinerea*) che si instaurano su suoli sia minerali che torbosi, caratterizzati da un'imbibizione quasi perenne e da scarsa disponibilità di ossigeno.

  [Sono presenti in tutto il territorio nazionale in siti estremamente localizzati.]

- Boschi e boscaglie ripariali di specie alloctone (44.D2cn)

  [Boschi e boscaglie ripariali di latifoglie esotiche o comunque fuori dal loro areale di distribuzione, in massima parte composti da robinia e/o da ailanto. Generalmente si tratta di formazioni miste, con presenza secondaria anche di altre specie, igrofile, nitrofile e ruderali.]

  [Anche se sono composte da essenze introdotte artificialmente, la struttura attuale di queste formazioni è del tutto naturalizzata, ed in gran parte si tratta di boschi e boscaglie riparie invasione.]

  [Occupano di norma strette fasce ai margini di fossi e dei corsi d'acqua in contesti agricoli e suburbani, in aree degradate o rimaneggiate dall'intervento antropico.]

- Sugherete tirreniche (45.21)
- Boschi dominati da *Quercus suber*, presenti nell'Italia tirrenica, con grande sviluppo in Sardegna.

  [Questo habitat comprende anche le sugherete gestite per la raccolta del sughero.]

  [Dal punto di vista geografico questo habitat può essere suddiviso in tre diverse tipologie: sugherete sarde, sugherete dell'Italia centrale e sugherete dell'Italia meridionale.]

- Leccete termomediterranee (45.31)

  Boschi di leccio termofili del piano termo e mesomediterraneo, caratterizzate dalla ridotta o nulla presenza di latifoglie decidue. Si tratta di formazioni boschive o di boscaglia che, quando degradate o in via di ricostituzione, si possono anche presentare in forma di matorral.

[Sono formazioni tipiche della fascia climatica termo mediterranea ma possono risalire in versanti caldi ad esposizione meridionale ai piani superiori.]

[Dal punto di vista geografico questo habitat può essere suddiviso in diverse tipologie che presentano caratteristiche proprie: Leccete sarde, Leccete dell'Italia centrale e settentrionale, Leccete sud-italiane e siciliane. Un caso a sé stante sono le leccete illiriche, limitate in Italia alla costa Triestina inserite in questo codice ma, a differenza delle altre, ricche di latifoglie.]

[Quando è presente in ambienti rupestri, il leccio si presenta rado, spesso in forma arbustiva ed in genere in estensioni ridotte, per cui in questi casi si preferisce attribuire il biotopo alla tipologia di rupe corrispondente.]

– Leccete supramediterranee (45.32)

Boschi mesofili con Quercus ilex dominante, spesso misti con latifoglie decidue (Ostrya carpinifolia, Acer spp., altre querce) sviluppate nel piano supramediterraneo della penisola italiana ed in Sicilia.

– [Sono incluse in questa categoria anche le formazioni relittiche prealpine.]
– [Quando è presente in ambienti rupestri, il leccio si presenta rado, spesso in forma arbustiva ed in genere in estensioni ridotte, per cui in questi casi si preferisce attribuire il biotopo alla tipologia di rupe corrispondente.]

– Piantagioni di conifere (83.31)

[Piantagioni e rimboschimenti di conifere e/o di conifere miste con latifoglie. Si tratta di ambienti forestali gestiti in cui l'intervento antropico è evidente ed il sottobosco è assente o scarso.]

[Spesso sono presenti specie/varietà forestali, o miscugli di specie, al di fuori del loro areale di appartenenza, anche se sono compresi in questa tipologia anche rimboschimenti di specie autoctone.]

[Dal momento che queste piantagioni tendono lentamente ad evolvere nelle formazioni forestali climaciche, nel caso di rimboschimenti con specie/varietà autoctone l'attribuzione al codice 83.31 è corretta se è riconoscibile l'impianto artificiale ed il processo di naturalizzazione non è significativo, altrimenti il bosco viene attribuito alla rispettiva categoria naturale di appartenenza.]

In Campania in particolare sono presenti le seguenti associazioni vegetazionali:

– Tenuta di Persano (SA)
– Foresta Demaniale di Cerreta Cogliole (SA)
– Costa dei Patrelli (Alburni - SA)
– Pineta S. Iconio (Monte Bulgherie - SA)

– Le Foreste Demaniali della Regione Campania sono ubicate in:

Provincia di Avellino

– Foresta Mezzana (Comune di Monteverde irpino)

– Provincia di Benevento

– Foresta del Taburno (Comuni di Bonea, Bucciano e Tocco Caudio)

Provincia di Caserta

– La Cipresseta di Fontegreca (Comune di Fontegreca)

Provincia di Napoli

– Foresta Area Flegrea e Monte di Cuma (Comuni di Pozzuoli e Bacoli)

– Foresta di Roccarainola (Comune di Roccarainola)

Provincia di Salerno

– Foresta Calvello (Comune di Campagna)

– Fasce Boscate di Persano (Comune di Serre)

– Foresta Cuponi (Comune di Sala Consilina)

– Foresta Mandria (Comune di Sala Consilina)

– Foresta Vesolo (Comune di Sanza)

– Foresta Cerreta Cognole (Comuni di Montesano e Sanza)

La **tavola GD22g** riporta in prima approssimazione, su base DTM della Regione Campania i boschi di cui alla lettera g).

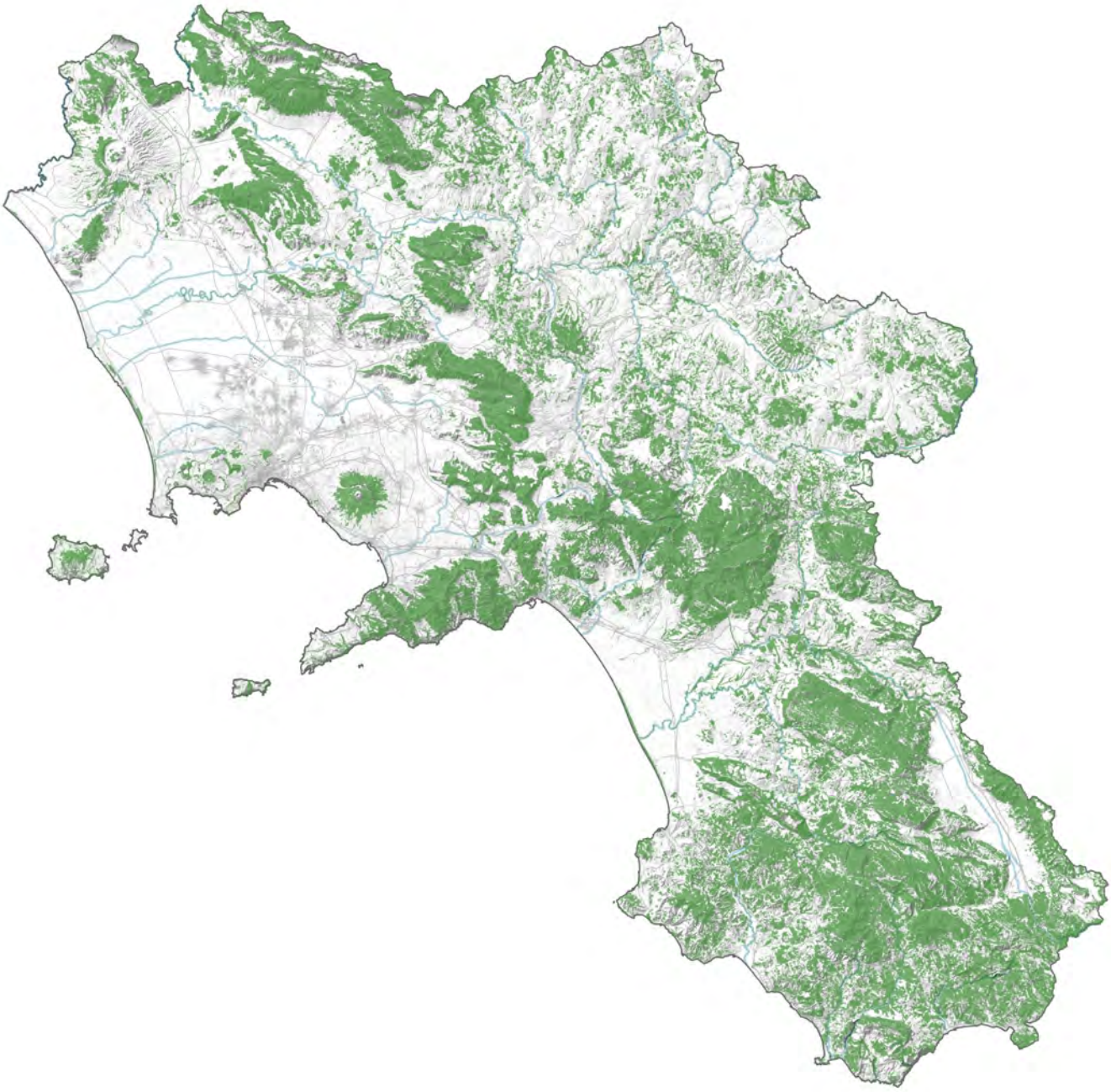

Figura 9: tavola GD22g – boschi

2.7 Usi civici (lettera h)

La lettera h) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.[60]

In Campania su un totale di 1.359.000 ettari[61] sono gravati da usi civici circa 214.683 ettari per una percentuale pari a circa il 16 %.

Su di un totale di 550 comuni 388 sono gravati da usi civici.

Provincia	Avellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Campania
Superficie totale comuni - HA	279.200,00	207.100,00	263.900,00	117.100,00	491.700,00	1.359.000,00
Terreni gravati da usi cicvici - HA	32.487,58	19.437,71	37.962,70	2.903,35	121.891,57	214.682,91
Tereni gravati da usi cicvici - %	11,64%	9,39%	14,39%	2,48%	24,79%	15,80%
Totale comuni	118	78	104	92	158	550
Comuni con terreni gravati da usi civici	83	64	66	30	145	388
Comuni con terreni non gravati da usi civici	32	11	34	58	13	148
Comuni di nuova istituzione	3	3	4	4	0	14

Nell'allegato H si riportano i decreti di assegnazione delle terre[62] suddivisi per categoria e province.[63]

La **tavola GD22h1** riporta, su base DTM della Regione Campania e su limiti amministrativi comunali una prima ricognizione delle aree gravate da usi civici in ha secondo classi rappresentate da una diversa gradazione di colore.

La **tavola GD22h2** riporta in prima approssimazione, su base DTM della Regione Campania e su limiti amministrativi comunali le aree gravate da usi civici in percentuale.

[60] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT.

[61] Secondo i dati ISTAT la Campania misura esattamente 1.358.232 ettari.

[62] Fonte ex Settore Bilancio e Credito Agrario Servizio amministrativo – usi civici della Regione Campania.

[63] Ai sensi della legge 16 Giugno 1927, n. 1766, del R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 e della L.R. 17 Marzo 1981, n. 11.

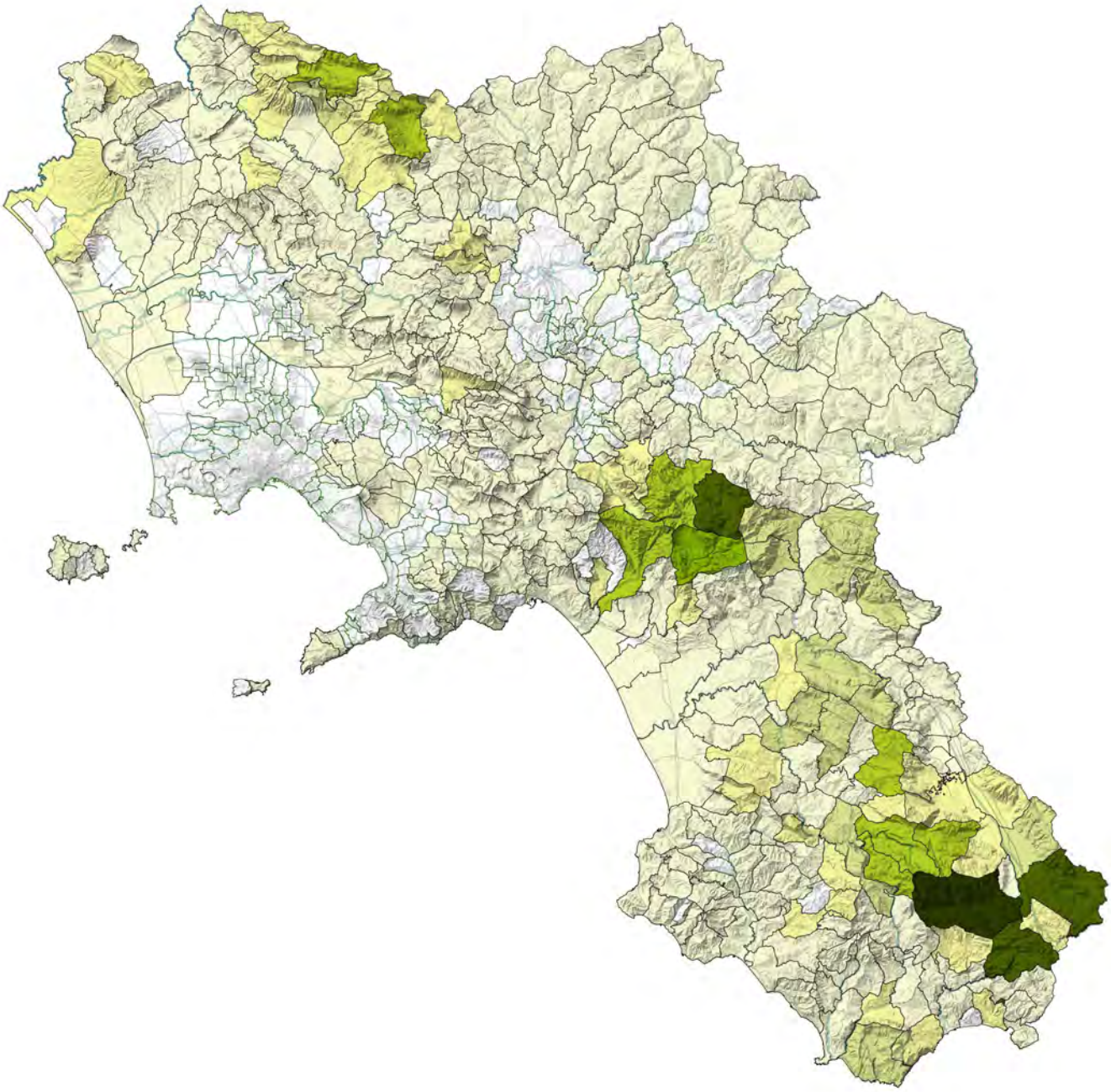

Figura 10: tavola GD22h1 usi civici in ha

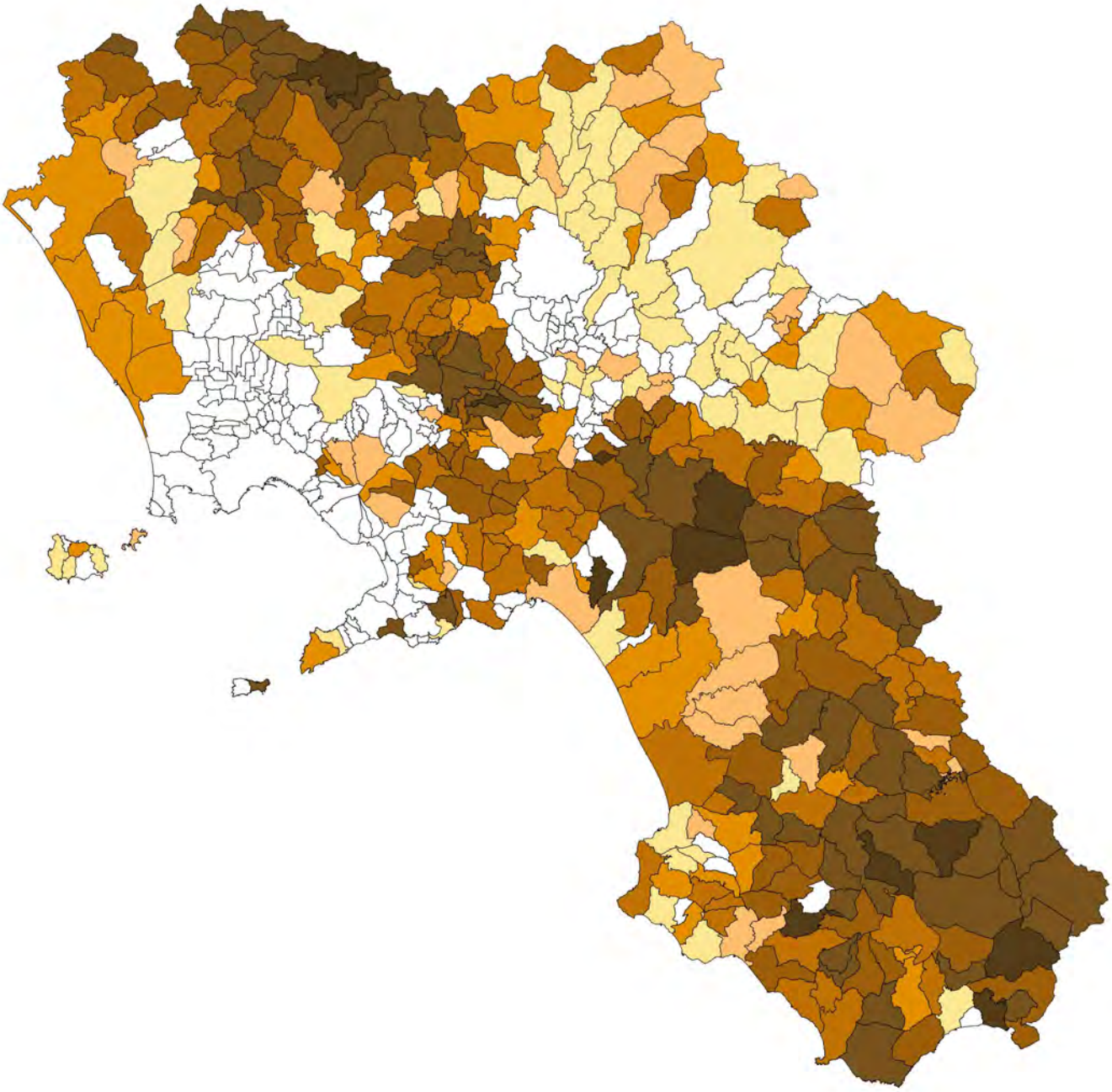

Figura 11: tavola GD22_h2 – usi civici in percentuale

2.8 Zone umide (lettera i)

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. [64] (**Tavola GD22i**)

In Campania attualmente sono presenti due zone umide:

La prima in provincia di Caserta con una superficie di 60 ha su un'area di influenza di circa 194 ha denominata Oasi di protezione di Castelvolturno o Variconi - Paludi Costiere di Variconi - Oasi di Castelvolturno in provincia di Caserta nel comune di Castel Volturno.

[64] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT.

Figura 12: tavola GD22i – zone umide

Dalla trasposizione dell'areale presente nella documentazione istitutiva, sulla Carta Tecnica Numerica Regione Campania (CTR 2011 da volo 2004), a scala 1:25.000 e sulle Ortofoto Agea Volo 2017, si è riscontrato una diminuzione dell'estensione di tale area Ramsar di circa 55 ha, ovvero, un arretramento della sponda sinistra del Fiume Volturno e della linea di costa adiacente.

La seconda in provincia di Salerno con una superficie di 110 su un'area di influenza di circa 174 ha denominata Oasi di Serre Persano -MEDIO CORSO DEL FIUME SELE - SERRE PERSANO in provincia si Salerno nei comuni di Serre e Campagna.

Entrambe istituite, con D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5 del 5 maggio 2003 – rispettivamente in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 e n. 175 del 30 luglio 2003.

2.9 Vulcani (lettera l)

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda i vulcani.[65] [66]

I paesaggi vulcanici rappresentano una componente fondamentale dell'identità paesaggistica e storico-culturale del territorio, sia sotto l'aspetto geomorfologico, ecologico, naturalistico ed estetico percettivo che dal punto di vista dell'insediamento antropico. Interpretando tale principio, l'art. 142 del d.lgs. 42/2004, al comma 1 lettera l), pone i vulcani tra le "*Area tutelate per legge"*, confermando quanto istituito con la legge n. 431/85.

Nell'ambito dell'attività preliminare, a scala regionale per la redazione del PPR, finalizzata alla ricognizione e informatizzazione delle aree tutelate per legge, sono stati quindi elaborati un database e una carta tematica specificamente dedicati ai vulcani; questi ultimi definiti come "*l'insieme delle strutture dovute alla risalita del magma verso la superficie terrestre e alla sua fuoriuscita o alla fuoriuscita di gas o fluidi ad esso collegati. Interferenza del magma con la superficie topografica*".

La metodologia di riferimento per l'individuazione, la digitalizzazione e la caratterizzazione dei vulcani campani è quella indicata nel documento del POAT (progetto operativo assistenza tecnica) La Pianificazione Paesaggistica, Attività 1 – Relazione finale del giugno 2011, redatto dal Ministero per i Beni e le attività Culturali[67].

In questo documento è altresì contenuta la ricognizione e catalogazione dei principali centri vulcanici italiani, da cui risulta che in Campania sono presenti:

---

[65] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT.

66 cfr. voce vulcano del Glossario dei termini utilizzati nella geologia del vulcano, Allegato 1 delle Indicazioni per la cartografia delle aree vulcaniche, Integrazione alle Linee Guida del Quaderno, serie III, n. 1 del Servizio Geologico Nazionale, APAT

67Ved. Stralcio del documento riportato ad inizio paragrafo

Tre vulcani attivi, nella provincia di Napoli

Sistema vulcano	Crateri del sistema	Ultima eruzione	Tipo
Vesuvio	Cratere del Somma-Vesuvio	1944	strato-vulcano
Campi Flegrei	Cratere degli Astroni Cratere della Solfatara Vulcano spento di M. Nuovo Cratere di Averno Vulcano Spento del Gauro Cratere del Porto di Miseno Cratere di Porto Paone	1538	caldera
Ischia		1300-1303	vulcano complesso

Due vulcani estinti

Sistema vulcanico	Prov.	Crateri del sistema	Tipo
Roccamonfina.	Ce	Cratere del Roccamonfina Cratere Le Coree Cratere di Fossa Barbata Cratere del Lago di Carinola	
Procida	Na		

In particolare, per la delimitazione del paesaggio dei vulcani, il documento ministeriale considera “vulcano”:

– per i vulcani a cono - l'area che emerge sulla superficie terrestre, esclusivamente riferita alle caratteristiche morfometriche del rilievo;

– per i campi vulcanici o le depressioni calderiche - l'area delimitata dagli orli di caldera, come individuati nelle carte geologiche e geomorfologiche.

Le informazioni utilizzate e riportate nel citato documento hanno trovato conferma negli archivi regionali, oltre che negli elaborati di analisi geomorfologica del territorio campano, che sono parte integrante dell'attività preliminare di redazione del PPR.

La **tavola GD22I** riporta, su base DTM della Regione Campania, i cinque grandi sistemi vulcanici terrestri. In particolare Procida, Campi flegrei, Ischia, Roccamonfina e Somma – Vesuvio.

Dal documento ministeriale è possibile osservare che la Regione Campania per la presenza di diverse tipologie di sistemi vulcanici, è stata oggetto di alcuni studi sperimentali finalizzati alla taratura del metodo proposto per la delimitazione dei paesaggi dei vulcani.

Pertanto, la prima azione che sarà messa in atto nella fase di redazione definitiva a scala di dettaglio, del piano paesaggistico è quella della verifica di campo dei lavori svolti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) rispettivamente per il Somma-Vesuvio, il Roccamonfina ed i Campi Flegrei.

Il lavoro di ricognizione sarà quindi sviluppato, in parallelo con in temi geologici e geomorfologici, su cartografie e DTM di maggiore dettaglio, in grado di restituire in maniera univoca le aree da tutelare per legge.

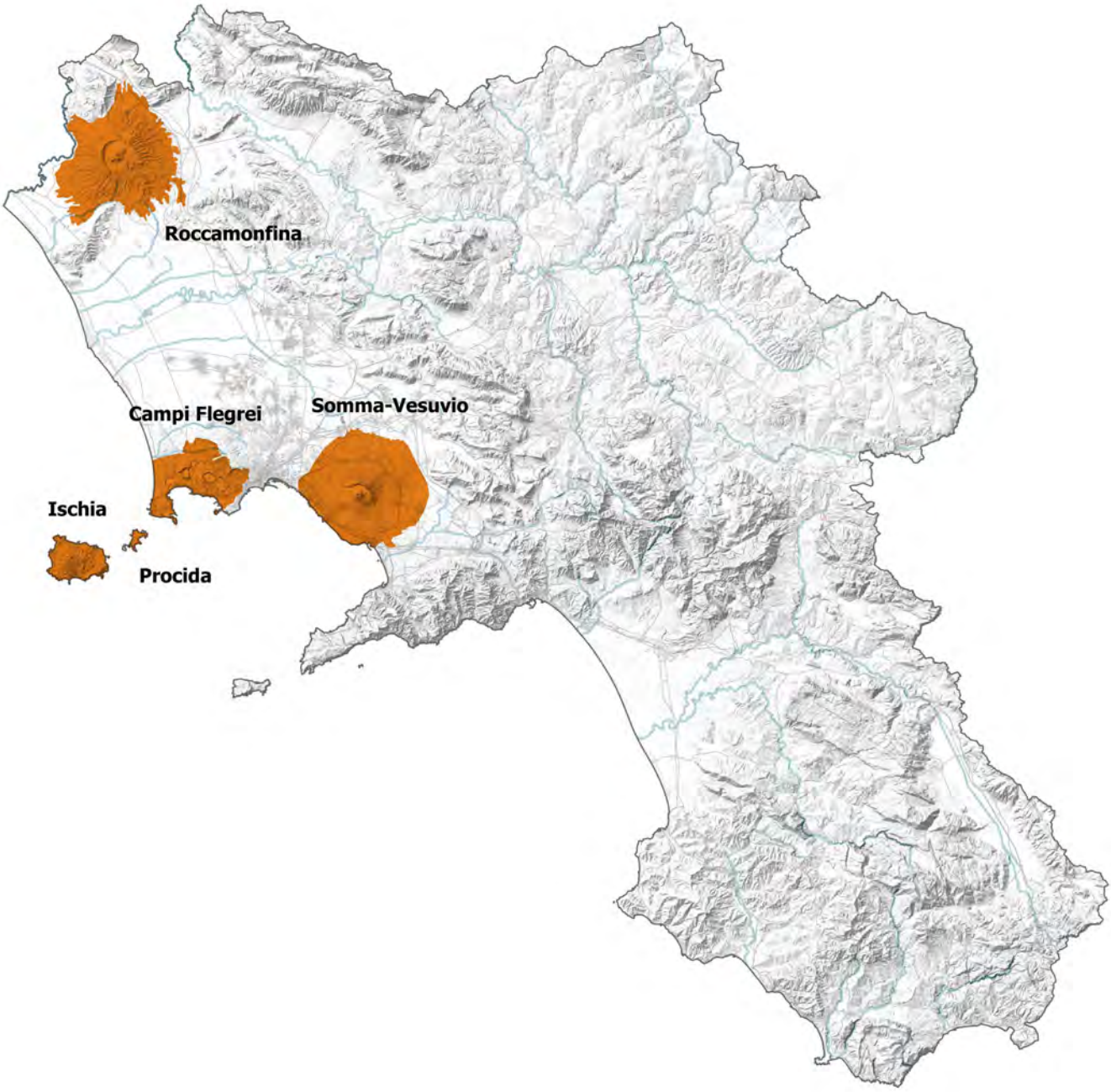

Figura 13: tavola GD22l – vulcani

2.10 Zone di interesse archeologico (lettera m)

La lettera m) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice riguarda le zone di interesse archeologico[68].

Per le zone di "interesse archeologico" ai fini della ricognizione, delimitazione e della loro rappresentazione si fa riferimento ai seguenti principali riferimenti legislativi, interpretativi e d'indirizzo:

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Circolari dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali: 26 aprile 1994, prot. n.8373/IIG2; 6 dicembre 1995, prot. n.27548/G2; 8 giugno 2000, prot. n. SG/106/13099;
- Circolari dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali: DGPBAAC 23 giugno 2011 n. 12 prot. 20798; DGPBAAC 15 dicembre 2011 n. 28 prot 39505; DGPBAAC 21 dicembre 2011 n. 30 prot. 40096; DGPBAAC 23 gennaio 2013 n. 3 prot. 205;
- Giurisprudenza: Consiglio di Stato (sez. VI), sentenza 3 marzo 2011, n. 1366; Cons. Stato, VI, 12 novembre 1990, n. 951; 10 dicembre 2003, n. 8145(v. anche Cons. giust. amm. sic., 2 maggio 2000, n. 201);
- Relazione finale giugno 2011 del POAT MiBAC69 predisposta dalla DG OAGP "La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale".

Con riferimento alla categoria di bene paesaggistico come formulata all'art. 142, comma 1, lettera m, del Codice, occorre individuare una definizione univoca per le "zone di interesse archeologico", al fine di procedere con il piano paesaggistico alla ricognizione, delimitazione e rappresentazione di tali aree, in scala idonea alla loro identificazione.

Al fine di procedere alla ricognizione delle "zone d'interesse archeologico", si assume la seguente definizione così come riportata nella citata Relazione finale giugno 2011 del POAT MiBAC:

- sono "zone di interesse archeologico" gli ambiti territoriali, in cui ricadono beni archeologici emergenti, puntuali o lineari, oggetto di scavo o ancora sepolti, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza, e quindi dalla compresenza di valori culturali, naturali, morfologici e estetici.

---

[68] Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione già citata relativa alla ricerca POAT MiBACT.

[69] OLI 11.4 del PON GAT FESR 2007-2013.

Il preliminare di Piano, in questa prima fase ricognitiva, individua aree di particolare interesse regionale[70] con riferimento ad alcune categorie di elementi significativi, ripresi dalla Carta delle strutture storico-archeologiche del PTR:

- "siti archeologici, distinti in due classi di rilievo (grande e medio) in base alla consistenza e all'importanza dei ritrovamenti, con le loro immediate pertinenze;
- rete stradale d'epoca romana;
- centuriazioni, con distinzione tra tracciati rinvenuti e tracciati ipotetici, che individuano i sistemi di suddivisione agraria del territorio riconducibili all'età romana;
- centri e agglomerati storici, di qualunque tipo e grandezza purché contraddistinti da un toponimo;
- rete stradale storica;
- immobili storico-architettonici extraurbani, o urbani ma di riferimento territoriale, specificati per tipologia funzionale (architettura difensiva, architettura religiosa, architettura residenziale, opifici e infrastrutture);
- ambiti di rilevante identità paesaggistica riferiti a determinate aree nelle quali la configurazione dell'insediamento storico-archeologico è ancora apprezzabile in forma di relazione complessa tra elementi antropici e contesto.

L'individuazione di tutti gli elementi, "è avvenuta in ambiente GIS, utilizzando come base cartografica la serie storica dell'IGM già descritta, e restituita graficamente in scala 1:250.000 utilizzando una base semplificata del modello 3D con curve di livello. La lettura delle strutture storico-culturali, nelle fasi successive del processo di pianificazione paesaggistica, va proseguita con indagini volte ad arricchire e approfondire in maniera progressiva il quadro conoscitivo sin qui rappresentato."

Obiettivo finale dell'attività di approfondimento ricognitivo e d'indagine del progetto di PPR definitivo è giungere alla perimetrazione delle aree archeologiche d'interesse paesaggistico (zone m)[71] da approfondire e condividere con il MiBAC, tenendo conto altresì delle zone già individuate con:

- provvedimenti di cui all'art. 157, comma 1, lettera d) e lettera f) del Codice;72

---

[70] Il punto di partenza è costituito dalla Carta delle strutture storiche-archeologiche delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR Campano.

[71] Sulla base dei criteri generali già in parte delineati Linee guida del paesaggio.

[72] Dal D.Lgs 42/04: Art. 157. Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente.

"1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;

– provvedimenti di cui all'art. 157, comma 2 del Codice;

– provvedimenti regionali, emessi ai sensi del Codice, d'intesa con i competenti uffici del MiBAC, sulla base degli accertamenti tecnico-scientifici effettuati dalle Soprintendenze per i beni archeologici.

La perimetrazione areale di tutte le zone m), da effettuarsi in ambiente GIS avrà come cartografia di base la CTR Campania in scala 1:5000 e l'ortofotocarta 2017 passo 20 mt.

Il trasferimento degli elementi contenuti nei provvedimenti di riconoscimento già emanati prima dell'entrata in vigore del Codice sulla CTR attuale richiede una trasposizione, vista le possibili differenze di scala, tipologia e data di aggiornamento, che individui sulla CTR attuale gli stessi oggetti territoriali presenti o citati nella documentazione originaria. Usando come supporto la CTR in scala 1:5.000 vettoriale, la digitalizzazione degli elementi delimitanti il perimetro delle zone di interesse archeologico, così come rappresentate nelle cartografie originarie allegate agli atti, va sempre eseguita utilizzando, quando esistenti, le primitive geometriche della Carta Tecnica Regionale.

Nei casi in cui l'elemento grafico facente parte del loro perimetro (es. limite di particella catastale, sentiero non più esistente, etc.) non sia rintracciabile sulla CTR attuale, questo dovrà essere digitalizzato ex novo sulla base di cartografie accessorie, con l'accortezza di operare, al fine di assicurare la massima congruenza grafica, a una scala di lavoro (livello di ingrandimento) di:

– almeno 1:4000, nel caso di cartografia IGM (tavolette in scala 1:25.000);

---

b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del DP.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

(lettera introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

(lettera introdotta dall'art. 25 del d.lgs. n. 157 del 2006)

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico."

– almeno 1:2000, nel caso di Ortofoto (scala 1:10.000);

– almeno 1:1000, nel caso di cartografia catastale (fogli in scala 1:4.000).

Tale trasposizione, seppure con modalità differenti tra loro, è stata in parte condotta dalle Province nell'ambito della redazione dei PTCP, che, all'epoca dell'adozione delle Linee Guida per il Paesaggio della Regione Campania, ai sensi dell'allora vigente normativa, avrebbero dovuto assumere valenza di piani paesaggistici. Venuto meno tale disposto normativo nel corso della redazione dei cinque PTCP[73], gli aspetti paesaggistici, compresa l'individuazione delle aree d'interesse archeologico, hanno seguito modelli e livelli di approfondimento tra loro disomogenei. Il lavoro in parte svolto dalle Province, costituisce comunque una base di partenza per l'omogeneizzazione, sistematizzazione e verifica dei dati secondo i criteri in precedenza richiamati in sinergia con il MiBAC.

Occorre comunque evidenziare che dalla ricognizione effettuata in via preliminare emerge che in molti casi la documentazione originaria di dichiarazione di interesse archeologico delle aree già oggetto di tutela non è disponibile, in quanto tali dichiarazioni non oggetto di pubblicazione sulla GURI, ma solo di notifica agli interessati; tali atti pertanto andranno rinvenuti presso le soprintendenze locali e gli uffici del MiBAC che ne hanno curato la tenuta.

Il prodotto finale, da implementare progressivamente anche dopo l'adozione del PPR con l'indispensabile contributo degli enti locali e degli uffici del MiBAC, si sostanzierà in una banca dati geografica, da consultare anche su web-gis, comprendente:

– Le zone d'interesse archeologico individuate ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del Codice[74] secondo la definizione in precedenza riportata, la cui perimetrazione prescinde dall'avvenuto accertamento, in via amministrativa, dell'interesse specificamente archeologico delle aree stesse[75].

---

[73] Dei cinque PTCP sono attualmente pienamente in vigore quelli delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; la proposta di PTCP della Provincia di Napoli, ora ricompresa nella Citta Metropolitana, non ha completato l'iter approvativo.

[74] Sulla base dei criteri generali delineati nel PTR.

[75] Consiglio di Stato (sez. VI), sentenza 3 marzo 2011, n. 1366. Il Consiglio di Stato (sez. VI), con la sentenza del 3 marzo 2011, n. 1366 ha affermato che le Regioni con il Piano paesaggistico e le Norme di attuazione hanno "il potere (previsto dal Codice), di imporre ad un'area una specifica disciplina di tutela operando nel quadro dei vincoli così detti ricognitivi. [...] Ai sensi dell'art. 143 del Codice, la determinazione della Regione deve essere basata su un esame dello stato dei luoghi puntuale, svolto con rigore valutativo e supportato da elementi scientifici documentati, così da pervenire a vincoli ricognitivi corrispondenti alle qualità intrinseche del bene da proteggere obbiettivamente accertate". Nel testo della sentenza viene ribadito che la giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 12 novembre 1990, n. 951; 10 dicembre 2003, n. 8145; v. anche Cons. giust. amm. sic., 2 maggio 2000, n. 201) aveva già rilevato "a proposito del vincolo paesaggistico ex lege per le zone di interesse archeologico che si tratta di un vincolo ubicazionale, perché è la relazione spaziale con particolari elementi localizzati, quelli sì di particolare valore paesistico o culturale, a connotare l'ambito territoriale come meritevole di tutela paesistica nelle forme approntate per le bellezze naturali, e prescinde dall'avvenuto accertamento, in via amministrativa (allora ai sensi della legge 1089/1939, oggi ai sensi della Parte seconda, cioè degli artt. 14 e ss. del Codice), dell'interesse specificamente archeologico delle aree

- Le zone d'interesse archeologico individuate in base ai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi della previgente normativa e ora sottoposte alle disposizioni di cui alla Parte terza del Codice;
- Beni archeologici puntuali oggetto di specifico provvedimento di vincolo ai sensi della Parte Seconda del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tale sono individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del Codice.

Per le "zone" di cui al punto a) si prevede una specifica schedatura, collegabile agli elementi areali e/o puntuali individuati sul supporto cartografico, contenente elementi identificativi, descrittivi, criteri d'individuazione; una proposta di modello di scheda, allegata in calce al presente paragrafo.

Per l'individuazione cartografica delle aree e dei beni le fonti utilizzate e/o da utilizzare sono:

- Provvedimenti ricognitivi ai sensi della normativa previgente e rispettivi allegati;
- Banche dati delle Province sulle aree a vincolo archeologico predisposte per i PTCP;
- Banche dati MiBAC- Sistema "Vincoli in rete";
- Banche Dati delle Soprintendenze Archeologiche;
- Banche dati del CRBC-Centro Regionale Beni Culturali della Campania;
- Fonti archivistiche, bibliografiche, cartografiche

Cartografie e strumenti accessori per verifiche necessarie in caso di trasposizione del dato da cartografia originaria e CTR attuale:

- Cartografia IGM storica;
- Foto aeree storiche
- Ortofoto;
- Cartografia catastale
- Foto satellitari.

---

stesse, in quanto le due tutele sono distinte ed autonome. L'interesse archeologico è qualità sufficiente a connotare il contestuale ambito come meritevole di tutela paesaggistica, per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico: qualità che è assunta a valore storico culturale meritevole di protezione; quella delle aree di interesse archeologico è invero una "tutela distinta" da quella di cui alla legge 1089/1939 (oggi: Parte seconda del Codice], avendo ad oggetto non già, direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il loro territorio; l'interesse archeologico insomma può essere titolo di due tipi di tutela, eventualmente concorrenti, e dunque oggetto di due distinti titoli di accertamento: quello relativo al patrimonio storico artistico, di cui alla legge 1089/1939 (oggi: Parte seconda del Codice), e quello paesistico".

Al fine di conseguire nella successiva fase di dettaglio del PPR gli obiettivi conoscitivi e progettuali su richiamati, sono state condotte alcune prime verifiche puntuali a partire dalla catalogazione dei beni archeologici presente sul sito del MiBAC Vincoli in rete, avvalendosi anche dei dati delle aree a vincolo archeologico riportati nei PTCP, dove presenti e acquisiti, nonché dei dati disponibili in formato open source del citato CRBC.

In particolare, per avviare il processo di riconoscimento e delimitazione delle aree m) d'interesse paesaggistico regionale a una scala riferibile alla CTR Campania si è provveduto:

– all'individuazione puntuale e georeferenziazione nel sistema WGS 84-UTM 33 Fuso Nord dei "Siti Archeologici" 76 di grande77 e medio rilievo78. In tali siti sono compresi sia le grandi aree archeologiche79 degli insediamenti di epoca greco-romana già attrezzate ed investigate (Pompei, Ercolano, Paestum, Velia etcc.) che alcuni Parchi Archeologici, monumenti archeologici singoli, il sistema dei centri fortificati d'altura di epoca preromana, le grotte preistoriche di interesse paleontologico di Costa degli Infreschi ed altri insediamenti in cui la stratificazione

[76] In scala provinciale e locale, l'individuazione dei siti archeologici deve essere ridefinita e integrata in base a specifici studi volti all'integrazione del sistema già rilevato, all'inserimento di altri siti di interesse locale, e alla perimetrazione in scala opportuna delle aree di effettivo interesse. Per ciascun sito di rilievo regionale, come per i siti di interesse più circoscritto di cui si valutasse positivamente l'opportunità, va individuato e normato un contesto paesistico in analogia con quanto indicato in relazione ai centri e agglomerati storici. Inoltre, in considerazione della maggiore definizione dell'indagine archeologica sul territorio, occorre procedere in scala provinciale e d'intesa con le Soprintendenze competenti, all'individuazione degli "ambiti d'attenzione archeologica", cioè di quelle aree cui è attribuibile un valore archeologico potenziale ipotizzato sulla base di ritrovamenti diffusi; per tali ambiti, che vanno verificati e precisati in scala comunale in base a indagini specifiche sul posto, occorre prevedere la supervisione della Soprintendenza competente in caso di scavi. I siti archeologici individuati vanno valutati in base al loro ruolo nell'ambito dell'intero sistema (fattori strutturanti), alle loro caratteristiche funzionali storiche (fattori caratterizzanti), alla loro rilevanza in base agli specifici valori dell'archeologia o nel loro rapporto col contesto paesistico (fattori qualificanti), ai rischi espressi in relazione alla leggibilità, allo stato di conservazione e alla fruizione (criticità), alla stratificazione storica (cronologia).

[77] Tra i siti di grande rilevanza le aree archeologiche - prevalentemente insediamenti di epoca greco-romana – alcune classificate siti UNESCO, quali Pompei scavi, Ercolano scavi, Pozzuoli Rione Terra, Cuma, Vivara, Velia Paestum, Napoli- Centro storico, S.Angelo a Fasanella, Maleventum (Benevento) S.Maria Capua Vetere, Litorale Miliscola-Miseno, Villa Iovis.

[78] Compresi anche nella Carta della Struttura Storico-Archeologica del PTR sulla CTR Campania 1: 5000 e/o ortofotocarta passo 20 mt.

[79] Definizioni di area archeologica e parco archeologico ai sensi del Testo Unico n° 490 del 1999, Articolo 99:

b) area archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d'uso complessiva.

c) parco archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici.

storico-archeologica ha conservato il rapporto con il contesto paesaggistico di riferimento caratterizzandolo in modo significativo;

– alla delimitazione areale di parte dei precedenti siti sulla CTR Campania 1:5000 e/o ortofotocarta passo 20 mt avvalendosi di:

– elenchi dei beni di interesse archeologico condivisi con il MiBAC ed allegati al documento finalizzato all'Intesa sottoscritta con lo stesso MiBAC;

– data–base e relative schede di catalogazione del tipo "monumento archeologico" consultabili sul sito del MiBAC "Vincoli in rete";

– aree riportate come zone di interesse archeologico nei PTCP di Salerno, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino;

– catastali disponibili ed i relativi incroci con gli elenchi del MiBAC;

– dati disponibili in formato "open source" del CRBC-Centro regionale per i Beni Culturali in Campania;

– all'individuazione sulla CTR Campania 1:5000 e/o ortofotocarta 2017 passo 20 mt, dei beni archeologici di tipo puntuale, sia di interesse culturale verificato che non, desumendoli dal citato data–base di "Vincoli in rete" del MiBAC, comprende 1509 record cui corrispondono altrettante schede del tipo "monumento archeologico" collegate ad un punto su cartografia satellitare (google map). Le schede di catalogazione del Ministero non contengono perimetrazioni areali e/o planimetrie di rilievo e sono sempre riferite al singolo monumento archeologico anche se compreso in un complesso o area archeologica più vasta;

– alla verifica e parziale rettifica, in termini di tracciati e/o georeferenziazione, della rete stradale di epoca romana e storica80 e delle centuriazioni81; per tale tipologia di oggetti andranno condotti successivi e accurati approfondimenti a scala

---

[80] In sede provinciale e locale, la rete individuata va verificata e eventualmente ridefinita in base a specifiche indagini, volte in particolare a stabilire le opportune soluzioni di continuità delle direttrici di epoca romana e di quelle storiche in genere nei tratti ove queste non coincidono con tracciati ancora in uso. La rete va quindi integrata con la trama dei percorsi locali (in particolare sentieri) eventualmente non coincidenti con i tracciati già individuati, e in particolare con quei percorsi che innervano i primi impianti urbani dei centri. I percorsi verranno quindi valutati in base al loro ruolo nell'ambito della rete (fattori strutturanti), alla loro relazione con usi particolari (come transumanza, pellegrinaggi, trasporto del sale etc. - fattori caratterizzanti), alla loro rapporto con l'orografia e col contesto paesistico (fattori qualificanti), ai rischi espressi in relazione alla leggibilità e alla fruibilità (criticità), alla collocazione storica (cronologia).

[81] In scala provinciale e locale le centuriazioni individuate andranno integrate o eventualmente modificate in base a specifici studi archeologici di dettaglio, volte a valutare il loro ruolo nell'organizzazione storica del territorio agricolo (fattori strutturanti), la consistenza materiale delle tracce visibili ad esse riconducibili (fattori caratterizzanti), la rilevanza di tali tracce in base agli specifici valori dell'archeologica o nel loro rapporto col contesto paesistico (fattori qualificanti), i rischi espressi in relazione alla loro leggibilità e stato di conservazione in particolare in relazione alle trasformazioni indotte dalla produzione agricola (criticità), la stratificazione storica (cronologia).

comunale avvalendosi sia di cartografie storiche e dati bibliografici sia delle informazioni già contenute negli strumenti urbanistici comunali;

– alla rappresentazione simbolica a scala regionale (1:250.000) nella TAV. G.2.2.6. dei siti e beni individuati utilizzando come carta di base il DTM semplificato desunto dalla CTR; non sono rappresentati e rappresentabili in questa scala gli areali corrispondenti alle "Zone di interesse archeologico" in quanto oggetto dei successivi completamenti, approfondimenti e catalogazione di dettaglio. I "beni archeologici" individui riportati, in alcuni casi ricadenti all'interno delle aree archeologiche d'interesse paesaggistico individuate in via preliminare, sono corrispondenti ai predetti beni catalogati dal MiBAC e disponibili sul sito "Vincoli in rete" dello stesso MiBAC.

– alla costruzione del data base geografico associato ai 160 siti archeologici mutuati dalle Linee Guida per il Paesaggio su richiamati comprendente i seguenti campi82:

– ID Numerico; Provincia; Comune; Località; Quartiere (dove pertinente); Indirizzo (dove pertinente); Tipologia; Denominazione; Epoca; note.

– alla trasposizione e riconfigurazione del data-base in formato xml ed excel del sito VIR del MiBAC[83] in un data base geografico in formato d.bf e shape georeferenziato in WGS 84 UTM 33 Fuso N comprendente, allo stato, 1509 record corrispondenti ai beni schedati come " Monumenti archeologici" e i seguenti campi: Provincia; Comune; Località; Coordinate x, y del punto indentificativo del bene; Descrizione/Denominazione; Link di collegamento alla scheda del singolo bene all'indirizzo del sito VIR, scheda recante, in alcuni casi, gli estremi dei fogli e delle particelle catastali nonché gli estremi dei provvedimenti di vincolo.

– alla predisposizione di uno schema, allegato di seguito, per la catalogazione delle aree di interesse archeologico paesaggistico di cui ai punti a e b richiamati in precedenza.

– Alla perimetrazione in ambiente GIS di un numero limitato di aree "m" proposte (da M_001 a M_020) effettuata su ortofoto (2017) e CTR 1:5.000 (2011) sulla base di taluni criteri che hanno suggerito la scelta delle stesse (tracce, pluristratificazione, peculiarità, vulnerabilità, geomorfologia), meglio definiti nel modello di scheda che si allega di seguito.

---

[82] I campi asteriscati non sono stati ancora popolati in quanto oggetto degli ulteriori approfondimenti delimitazioni e verifiche di dettaglio. Inoltre si prevede di inserire il collegamento automatico alle schede da predisporre per le singole aree secondo il modello in appendice e il link alle schede già predisposte dal MiBAC dove presenti.

[83] Si precisa che durante la fase di verifica e selezione dei beni archeologici finalizzata alla scelta delle aree da perimetrare, alcune geolocalizzazioni relative ai beni puntuali censiti da Vincoli in Rete (ViR) sono state corrette e i punti traslati sulla loro effettiva ubicazione sulla CTR.

Proposta scheda aree interesse archeologico

codice	**provincia**	**comune/i**	**località**	**ambito paesaggistico**
denominazione				
descrizione del perimetro				
descrizione del bene archeologico e del contesto paesaggistico				
zona individuata in base ad uno o più dei seguenti criteri per la presenza di				
giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;				
testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;				
insediamenti di periodo protostorico, arcaico, classico, romano e medievale di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;				
necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;				
centri abitati e agglomerati storici, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzi un rapporto con il territorio circostante;				
edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;				
complessi produttivi, quali fornaci, cave, cetaria, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;				
infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, acquedotti, mulini , cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo;				
tracce visibili della trama della centuriatio romana.				

presenza di provvedimenti di tutela di beni paesaggistici ex art. 136 del codice		
estremi DM - GU	denominazione:	
presenza di provvedimenti di tutela di beni archeologici		
codice	denominazione:	
estremi catastali		
stralcio cartografico CTR e/o ortofoto		
planimetria in scala minore (eventuale per insediamenti di grande rilevanza)		
foto		
obiettivi per la tutela, la valorizzazione e disciplina d'uso		
obiettivi con valore d'indirizzo	direttive	prescrizioni

La **tavola GD22m** riporta, su base DTM della Regione Campania e limiti amministrativi comunali, tutte le componenti che determinano in prima approssimazione la individuazione delle zone di interesse archeologico , in particolare siti archeologici di grande rilievo, siti archeologici di medio rilievo, beni archeologici censiti dal MiBAC, rete stradale storica, rete stradale di epoca romana, centuriazioni romane.

L'individuazione dei siti è riportata con l'esatta collocazione su cartografia CTR 1: 5000. Non sono rappresentati in questa scala gli areali corrispondenti alle "zone d'interesse archeologico" in quanto oggetto dei successivi approfondimenti e catalogazione di dettaglio.

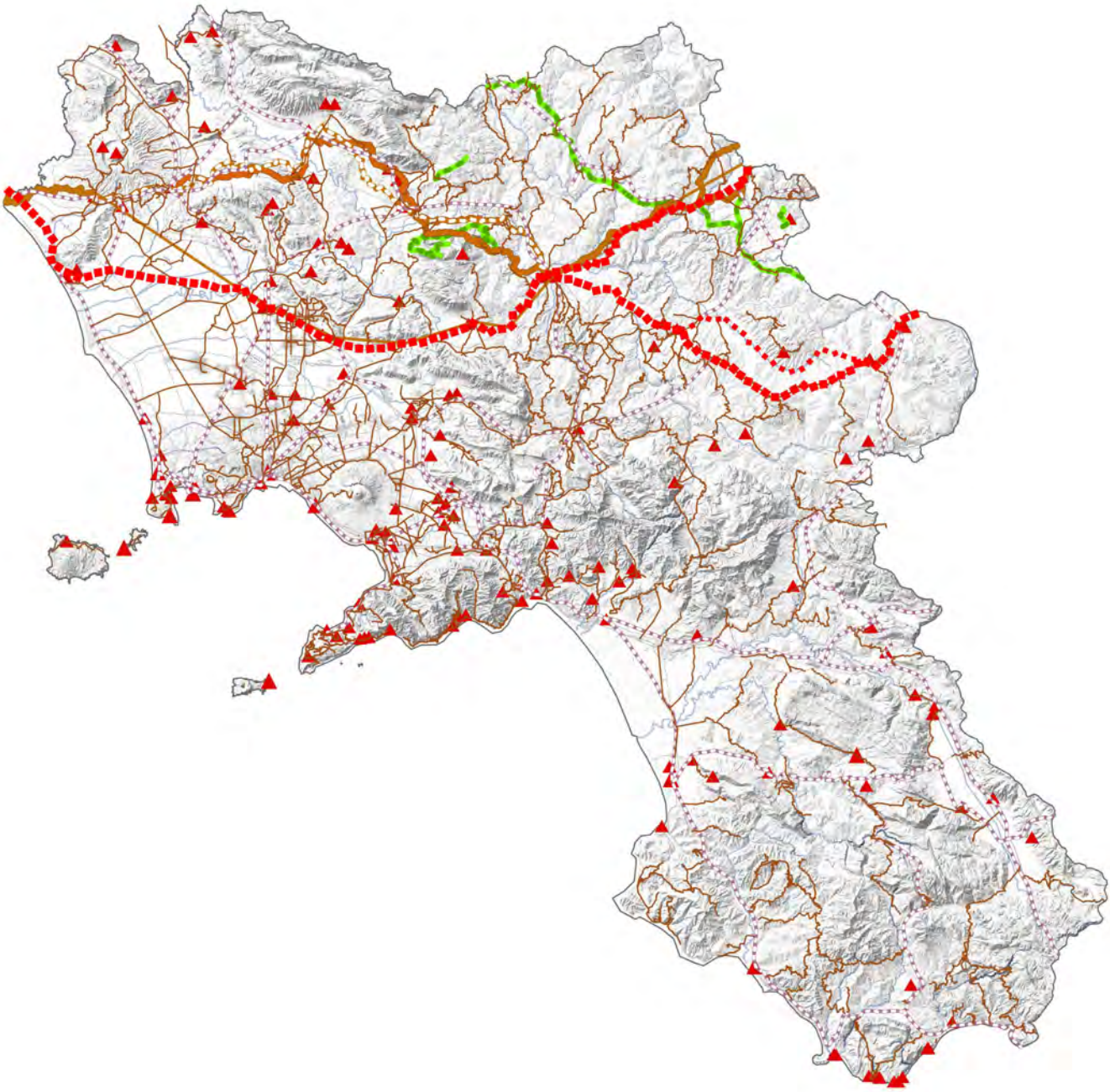

Figura 14: tavola GD22m - zone di interesse archeologico

Allegati

Allegato A - Aree di tutela individuate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 del Codice.[84]

Prov	Comune	Decreto	Estensione	Località
AV	Sperone	6 aprile 1973	Parziale	Giardino di proprietà dei signori Luigi e Prosdocimo Vetrani. Via Ferrovia, strada comunale di Avella - Sperone; particella 3.
NA	Procida	6 marzo 1952	Parziale	Isolotto di Vivara.

Allegato B - aree di tutela individuate con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 136 del Codice, comma 1, lettere c) e d)

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
1	SA	Acerno	28/03/1985	D + I	Parziale	Monti Picentini	Ambito "Monti Picentini" Zona 1: Versante est del M. Accellica Zona 2: Vetta Monte Polveracchio e versante sud del Monte Cervialto
2	NA	Agerola	12/11/1958	D int I	Totale	Monti Lattari	Intero territorio comunale
3	SA	Agropoli	25/11/1957	D	Parziale	Costiera salernitana	Viale Carmine Rossi e terreni a valle
4	SA	Agropoli	12/08/1967	D int I	Parziale	Costiera Cilentana Nord	Fascia costiera
5	CE	Ailano	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
6	CE	Alife	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
7	SA	Amalfi	22/11/1955	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale

[84] In particolare nella seconda e terza colonna si riportano rispettivamente la provincia e il comune relativo al provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. La quarta colonna riporta la data del decreto ministeriale (DM) di dichiarazione di notevole interesse pubblico. La quinta colonna riporta la tipologia del provvedimento [TP] ovvero di sola dichiarazione di notevole interesse pubblico [D], di dichiarazione e contestuale regime inibitorio [D + I] e di dichiarazione successivamente integrata dalla inibizione [D int I]. La sesta colonna riporta l'estensione rispetto al territorio comunale [ED] della dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero totale [T] o parziale [P]. Tra le estensioni parziali devono essere segnalate cinque di queste che pur riferite solo a una parte del territorio vanno a completare l'estensione dell'intero territorio comunale già dichiarato con un precedente decreto. La settima colonna riporta l'accorpamento delle dichiarazione di notevole interesse pubblico per aree omogenee definite ambiti di tutela [AT]. L'ottava colonna riguarda la descrizione della località all'interno del comune interessato dalla dichiarata di notevole interesse pubblico.

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
8	NA	Anacapri	20/03/1951	D int I	Totale	Isola di Capri	Intero territorio comunale
9	AV	Ariano Irpino	13/10/1961	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	“Castello Normanno”
10	AV	Ariano Irpino	31/07/2013	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	“Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprina e Serro Montefalco”
11	BN	Arpaia	12/10/1962	D	Parziale	Via Appia	Strada statale n. 7 "Appia" - Fascia di 20 m ai lati della strada escluso tratto zona urbana
12	BN	Arpaia	28/03/1985	D + I	Parziale	Via Appia	Strada statale n. 7 "Appia" - Zona a sud
13	SA	Ascea	10/10/1967	D int I	Parziale	Costiera e collina di Ascea	Fascia costiera e zona collinare occidentale
14	SA	Atrani	22/09/1960	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
15	AV	Avellino	4/01/1956	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	“Villa Comunale” -Terreni in fondo e a valle della stessa
16	NA	Bacoli	15/12/1959	D int I	Totale	Campi Flegrei	Intero territorio comunale
17	AV	Bagnoli Irpino	28/03/1985	D + I	Parziale	Monti Picentini	Ambito “Monti Picentini” -“Monte Cervialto” (Zona 2) - Vetta escluso Piano Laceno
18	NA	Barano d'ischia	9/09/1952	D	Parziale	Isola d'Ischia	Fascia costiera - fino alla SS. 270 ad esclusione delle proprietà demaniali
19	NA	Barano d'ischia	19/06/1958	D int I	Totale	Isola d’Ischia	Intero territorio comunale
20	SA	Battipaglia	22/07/1968	D	Parziale	Costiera salernitana	Fascia costiera e zona a ridosso
21	BN	Benevento	30/11/1973	D	Parziale	Emergenze isolate beneventane	“Pace Vecchia”
22	BN	Bonea	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
23	NA	Boscoreale	28/03/1985	D + I	Totale	Vesuvio - Monte Somma	Intero territorio comunale
24	NA	Boscotrecase	8/09/1961	D int I	Totale	Vesuvio - Monte Somma	Intero territorio comunale
25	BN	Bucciano	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
26	SA	Buccino	15/05/1999	D	Parziale	Emergenze isolate salernitane	Centro storico
27	SA	Camerota	13/02/1959	D int I	Parziale	Costiera Cilentana Sud	Zona meridionale a valle della strada da Palinuro e vicinale S. Antonio
28	SA	Campagna	29/11/1993	D	Parziale	Oasi di Persano	Fiume Sele - Oasi di Persano - (Istituita nel 1977 per la protezione faunistica) - Comuni di Serre, Postiglione e Campagna
29	BN	Campoli del Monte Taburno	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale comunale
30	SA	Capaccio (Capaccio - Paestum)	7/06/1967	D	Parziale	Costiera salernitana	Fascia costiera e terreni a valle della strada statale n. 166 e strada statale n. 18
31	AV	Caposele	17/11/1955	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	“Basilica di San Gerardo” ed il “Collegio dei Padri Liguorini” - Frazione Materdomini
32	NA	Capri	20/03/1951	D int I	Totale	Isola di Capri	Intero territorio comunale
33	CE	Capriati a Volturno	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del	Intero territorio comunale

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
						Matese	
34	CE	Capua	29/09/1959	D	Parziale	Via Appia	Strada statale n. 7 "Appia" - Fascia di 20 m ai lati della strada
35	CE	Capua	14/09/1962	D	Parziale	Casertano	"Via Pomerio"
36	CE	Capua	8/11/1973	D	Parziale	Casertano	"Monte Tifata" - Frazione di S. Angelo in Formis
37	CE	Casagiove	14/12/1959	D	Parziale	Via Appia	Strada statale n. 7 "Appia" - Fascia di 20 m ai lati della strada
38	CE	Casagiove	9/07/1996	D	Parziale	Casertano	Area del territorio comunale
39	SA	Casal Velino	2/11/1968	D	Parziale	Costiera Cilentana Nord	Fascia costiera e zona collinare a valle della SS. 267
40	NA	Casamicciola Terme	9/09/1952	D	Parziale	Isola d'Ischia	Fascia costiera - fino alla SS. 270 ad esclusione delle proprietà demaniali
41	NA	Casamicciola Terme	23/05/1958	D int I	Totale	Isola d'Ischia	Intero territorio comunale
42	CE	Casapulla	25/09/1959	D	Parziale	Via Appia	Strada statale n. 7 "Appia" - Fascia di 20 m ai lati della strada
43	CE	Caserta	28/09/1959	D	Parziale	Via Appia	Strada statale n. 7 "Appia" - Fascia di 20 m ai lati della strada
44	CE	Caserta	28/10/1961	D int I	Parziale	Casera Vecchia -San Leucio	"Caserta Vecchia" - Nucleo abitato ed i terreni circostanti - "Borgo medioevale"
45	CE	Caserta	14/09/1962	D int I	Parziale	Viale Carlo III	Viale Carlo III - Terreni per una fascia di 500 m ai lati e fino alla Reggia
46	CE	Caserta	20/12/1965	D int I	Parziale	Casera Vecchia -San Leucio	"Piazzale Belvedere" e Strada statale n. 87 - Frazione di "San Leucio"
47	CE	Caserta	5/06/1967	D	Parziale	Casera Vecchia -San Leucio	Lupara - Frazione di "Caserta Vecchia"
48	CE	Caserta	19/08/1970	D int I	Parziale	Casera Vecchia -San Leucio	"Borgo medioevale" - Frazione "Caserta Vecchia"
49	CE	Caserta	4/05/1992	D	Parziale	Casera Vecchia -San Leucio	"San Leucio" - "Monte" - "Casino" - "Quartieri di San Carlo e Ferdinando"
50	CE	Caserta	9/07/1996	D	Parziale	Casertano	Area del territorio comunale
51	NA	Casola di Napoli	28/03/1985	D + I	Totale	Monti Lattari	Intero territorio comunale
52	CE	Castel Morrone	19/04/1996	D	Parziale	Casertano	Comola Grande e Comola Piccola
53	SA	Castel San Giorgio	22/12/1987	D	Parziale	Colline salernitane	Collina del Drago
54	CE	Castel Volturno	19/05/1965	D	Parziale	Litorale domitio	Fascia litoranea - Fino alla SS. 7 compresa
55	SA	Castellabate	4/07/1966	D int I	Totale	Costiera Cilentana Nord	Intero territorio comunale
56	NA	Castellammare di Stabia	13/09/1956	D	Parziale	Monti Lattari	Corso Garibaldi e terreni antistanti
57	NA	Castellammare di Stabia	14/02/1963	D	Parziale	Monti Lattari	Fascia costiera - esclusa la zona portuale
58	NA	Castellammare di Stabia	28/07/1965	D int I	Parziale	Monti Lattari	Intero territorio comunale - esclusa la zona portuale demaniale
59	CE	Castello del Matese	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
60	BN	Cautano	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
61	SA	Cava de' Tirreni	12/06/1967	D	Parziale	Colline salernitane	Intero territorio comunale - esclusa zona interna
62	CE	Cellole	18/12/1961	D int I	Parziale	Litorale	Fascia costiera - Compresa pineta

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
						Domitio	
63	CE	Cellole	28/03/1985	D + I	Parziale	Litorale Domitio	Pineta - A ridosso della fascia costiera
64	SA	Centola	23/10/1956	D	Parziale	Costiera Cilentana Sud	Fascia costiera - zona di Capo Palinuro
65	SA	Centola	2/11/1968	D int I	Parziale	Costiera Cilentana Nord	Fascia costiera - comprendente la zona del DM 23/10/56
66	NA	Cercola	5/08/1961	D int I	Totale	Vesuvio - Monte Somma	Intero territorio comunale
67	BN	Cerreto Sannita	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
68	SA	Cetara	1/12/1961	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
69	SA	Conca dei Marini	24/05/1958	D	Parziale	Costiera Amalfitana	Zona a valle della strada statale della Costiera Amalfitana
70	SA	Conca dei Marini	29/09/1960	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
71	CE	Conca della Campania	28/03/1985	D + I	Parziale	Gruppo Vulcanico di Roccamonfina	Zona alta
72	SA	Corbara	22/07/1968	D	Totale	Monti lattari	Intero territorio comunale
73	CE	Curti	26/09/1959	D	Parziale	Casertano	Strada statale n. 7 "Appia" - Fascia di 20 m ai lati della strada a partire dalla piazza antistante il Palazzo Reale di Caserta fino all'ingresso dell'abitato del Comune di Capua e precisamente dal punto di incrocio della strada che conduce alla Tenuta di Carditello ed ai Comuni di Grazzanise e Cancello Arnone.
74	BN	Cusano Mutri	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
75	BN	Dugenta	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
76	SA	Eboli	2/11/1968	D	Parziale	Costiera salernitana	Fascia Costiera
77	NA	Ercolano (Resina)	17/08/1961	D int I	Totale	Vesuvio - Monte Somma	Intero territorio comunale
78	BN	Faicchio	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
79	BN	Foglianise	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
80	CE	Fontegreca	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
81	NA	Forio	9/09/1952	D	Parziale	Isola d'Ischia	Fascia costiera - fino alla SS. 270 ad esclusione delle proprietà demaniali
82	NA	Forio	12/01/1958	D int I	Totale	Isola d'Ischia	Intero territorio comunale
83	BN	Frasso Telesino	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
84	AV	Frigento	27/07/1966	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	Collina "Limiti" e collina "San Giovanni"
85	SA	Furore	15/09/1960	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
86	CE	Gallo Matese	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
87	CE	Galluccio	28/03/1985	D + I	Parziale	Gruppo Vulcanico di Roccamonfina	Zona alta
88	SA	Giffoni Valle Piana	28/03/1985	D + I	Parziale	Monti Picentini	Ambito “Monti Picentini” - Versante M. Accellica - Zona 1
89	CE	Gioia Sannitica	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
90	NA	Giugliano in Campania	14/12/1964	D	Parziale	Litorale domitio	Fascia litoranea - fino alla SS. 7 compresa
91	NA	Gragnano	28/03/1985	D + I	Totale	Monti Lattari	Intero territorio comunale
92	NA	Ischia	9/09/1952	D int I	Totale	Isola d’Ischia	Intero territorio comunale
93	SA	Ispani	30/12/1966	D	Parziale	Golfo di Policastro	Fascia Costiera
94	NA	Lacco Ameno	9/09/1952	D	Parziale	Isola d’Ischia	Fascia costiera - fino alla SS. 270 ad esclusione delle proprietà demaniali
95	NA	Lacco Ameno	21/04/1958	D int I	Totale	Isola d’Ischia	Intero territorio comunale
96	CE	Letino	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
97	NA	Lettere	13/06/1957	D	Parziale	Monti Lattari	Petrelle
98	NA	Lettere	28/03/1985	D + I	Totale	Monti Lattari	Intero territorio comunale
99	CE	Maddaloni	1/07/1967	D	Parziale	Casertano	Zona collinosa - A nord del centro abitato
100	SA	Maiori	16/07/1952	D	Parziale	Costiera Amalfitana	Terreni a valle della strada provinciale Maiori-Cetara
101	SA	Maiori	1/12/1961	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
102	NA	Marano di Napoli	16/02/1967	D	Parziale	Napoli nord	Zona 1: Camaldoli - sommità versante Zona 2: Camaldoli - versante a monte dell'abitato
103	CE	Marzano Appio	28/03/1985	D + I	Parziale	Gruppo Vulcanico di Roccamonfina	Zona alta
104	NA	Massa di Somma (Cercola)	5/08/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
105	NA	Massa Lubrense	22/12/1965	D int I	Totale	Penisola Sorrentina	Intero territorio comunale
106	BN	Melizzano	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
107	SA	Mercato San Severino	8/11/1973	D	Parziale	Colline salernitane	Zona collinare
108	AV	Mercogliano	9/02/1967	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	Strada Statale di Montevergine -San Modestino e “Badia di Loreto” - A valle
109	AV	Mercogliano	21/06/1991	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	Centro urbano -Capocastello - Aja dello Scanduso - Esca dei Morti
110	NA	Meta	2/02/1962	D int I	Totale	Penisola Sorrentina	Intero territorio comunale
111	SA	Minori	8/10/1960	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
112	BN	Moiano	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
113	CE	Mondragone	26/02/1965	D	Parziale	Litorale domitio	Fascia litoranea - Fino alla Strada statale n. 7 compresa
114	NA	Monte di Procida	20/01/1964	D int I	Parziale	Campi Flegrei	Intero territorio comunale - esclusa la zona del porticciolo di Acquamorta
115	SA	Monte San Giacomo	28/03/1985	D + I	Parziale	Massiccio del Cervati	Ambito Massiccio del Ceravati - Vetta e versante M. Cerasuolo
116	SA	Montecorice	20/03/1969	D int I	Parziale	Costiera Cilentana Nord	Fascia costiera

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
117	AV	Montella	28/03/1985	D + I	Parziale	Monti Picentini	Ambito “Monti Picentini” - “Monte Accellica” (Zona 1) - Vetta escluso Piano Verteglia (d'Ischia)
118	AV	Montemiletto	21/12/1999	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	Zona di Montaperto
119	BN	Montesarchio	12/11/1962	D	Parziale	Monte Taburno	Strada statale n. 7 "Appia" - Fascia di 20 m ai lati della strada
120	BN	Montesarchio	14/11/1962	D	Parziale	Monte Taburno	Castello "Lato Vetere" - Terreni sottostanti
121	BN	Montesarchio	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale delle zone di cui al DM precedente
122	NA	Napoli	5/05/1952	D int I	Parziale	Napoli	Camaldoli - piazzale antistante l'Eremo e parte della zona circostante
123	NA	Napoli	19/06/1952	D int I	Parziale	Napoli	Campi Flegrei - Collina di San Domenico a ridosso della Mostra d’Oltremare
124	NA	Napoli	6/10/1952	D	Parziale	Napoli	Zona compresa tra via Manzoni e via Patrizi
125	NA	Napoli	24/01/1953	D int I	Parziale	Napoli	Collina di Posillipo - versante Napoli
126	NA	Napoli	11/01/1955	D int I	Parziale	Napoli	Campi Flegrei - Conca di Agnano
127	NA	Napoli	15/06/1955	D	Parziale	Napoli	Immobili a monte della via T. Tasso e via A. Falcone
128	NA	Napoli	30/10/1956	D	Parziale	Napoli	Zona comprendente il primo tratto tra via Tasso e Corso Vittorio Emanuele
129	NA	Napoli	7/11/1956	D	Parziale	Napoli	Parco Grifeo
130	NA	Napoli	22/12/1956	D	Parziale	Napoli	Zona di Castel S. Elmo
131	NA	Napoli	12/02/1957	D int I	Parziale	Napoli	Zona comprendente il primo tratto di via Manzoni
132	NA	Napoli	15/07/1957	D	Parziale	Napoli	Zona Montesanto S. Pasquale
133	NA	Napoli	24/10/1957	D int I	Parziale	Napoli	Collina di Posillipo - versante Campi Flegrei
134	NA	Napoli	24/10/1957	D	Parziale	Napoli	Montedonzelli - a valle della via Cardarelli
135	NA	Napoli	25/10/1957	D	Parziale	Napoli	S. Maria Apparente/Parco Margherita - a valle del corso V. Emanuele
136	NA	Napoli	23/11/1957	D	Parziale	Napoli	Capodimonte - Moiariello
137	NA	Napoli	8/01/1958	D	Parziale	Napoli	Zona della Piazza Quattro Stagioni
138	NA	Napoli	25/01/1958	D int I	Parziale	Napoli	Camaldoli e sue adiacenze
139	NA	Napoli	26/03/1958	D	Parziale	Napoli	Zona di via Palizzi e sue adiacenze
140	NA	Napoli	27/05/1958	D	Parziale	Napoli	Fascia costiera da P. Vittoria a P. Barbaia
141	NA	Napoli	6/11/1958	D	Parziale	Napoli	Monte Echia e sue adiacenze
142	NA	Napoli	14/12/1959	D int I	Parziale	Napoli	“Montedonzelli” - Piazzale Belvedere
143	NA	Napoli	14/12/1959	D	Parziale	Napoli	Zona del secondo tronco di via Orazio
144	NA	Napoli	15/12/1959	D	Parziale	Napoli	Zona del Viale Maria Cristina di Savoia
145	NA	Napoli	14/07/1960	D	Parziale	Napoli	Zona prospiciente la Riviera di Chiaia
146	NA	Napoli	18/07/1960	D int I	Parziale	Napoli	Zona compresa tra via Manzoni e la strada di Porta Posillipo
147	NA	Napoli	13/04/1961	D	Parziale	Napoli	Monte e Valle di via A. Falcone
148	NA	Napoli	21/11/1961	D	Parziale	Napoli	Zona compresa tra via Tasso e Corso V. Emanuele
149	NA	Napoli	11/12/1961	D	Parziale	Napoli	Canzanella - suoli a valle di via Michelangelo da Caravaggio
150	NA	Napoli	18/01/1962	D	Parziale	Napoli	Zona a monte del secondo tratto di via Tasso e via A. Falcone
151	NA	Napoli	21/04/1962	D	Parziale	Napoli	Zona a monte della via Ponti Rossi
152	NA	Napoli	2/05/1962	D	Parziale	Napoli	Zona sottostante la via Luigia Sanfelice
153	NA	Napoli	3/07/1962	D	Parziale	Napoli	S. Stefano - zona a monte e a valle dell'ultimo tratto di via Tasso
154	NA	Napoli	9/07/1962	D	Parziale	Napoli	Terreni a valle di via Nuova del Campo e via S. Maria del Pianto

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
155	NA	Napoli	25/06/1965	D	Parziale	Napoli	Zona a valle di via Cardarelli fino a via S. Gennaro dei Poveri
156	NA	Napoli	26/04/1966	D int I	Parziale	Napoli	Scogliera di Mergellina - zona compresa tra il Molosiglio e l'Isola di Nisida
157	NA	Napoli	20/05/1967	D	Parziale	Napoli	Zona di S. Maria ai Monti e S. Rocco
158	NA	Napoli	22/06/1967	D int I	Parziale	Napoli	Orli craterici degli Astroni e de I Pisani - Zona 2
159	NA	Napoli	22/06/1967	D int I	Parziale	Napoli	Versante interno del cratere di Agnano - Zona 1
160	NA	Napoli	21/02/1977	D	Parziale	Napoli	1. tratto - Zona Litoranea Santa Lucia - via Partenope e via Nazario Sauro 2°tratto - Zona Litoranea largo Torretta e via Mergellina
161	NA	Napoli	28/03/1985	D + I	Parziale	Napoli	Zona delimitata da via Guantai ad Orsolone
162	NA	Napoli	28/03/1985	D + I	Parziale	Napoli	Restante parte della Collina di Posillipo
163	NA	Napoli	21/01/1997	D	Parziale	Napoli	Selva di Chiaiano
164	NA	Napoli	18/05/1999	D	Parziale	Napoli	Zona a monte della parte alta di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone
165	NA	Napoli	18/05/1999	D	Parziale	Napoli	Zona a valle del Corso Vittorio Emanuele
166	NA	Napoli	6/08/1999	D	Parziale	Napoli	Bagnoli - Coroglio
167	SA	Nocera Inferiore	8/06/1971	D	Parziale	Colline salernitane	Collina del Parco e del Castello
168	NA	Nola	28/03/1985	D + I	Parziale	Paesi della cintura vesuviana	Colle Cicale
169	AV	Nusco	28/03/1985	D + I	Parziale	Monti Picentini	Ambito “Monti Picentini” - “Monte Ramatico” (Zona 2) - Vetta
170	AV	Ospedaletto d’Alpinolo	24/06/1964	D	Totale	Emergenze isolate avellinese	Intero territorio comunale
171	NA	Ottaviano	2/09/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
172	BN	Paupisi	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
173	SA	Piaggine	28/03/1985	D + I	Parziale	Massiccio del Cervati	Ambito Massiccio del Cervati - Versante ovest M. Cerasuolo
174	NA	Piano di Sorrento	15/02/1962	D int I	Totale	Penisola Sorrentina	Intero territorio comunale
175	CE	Piedimonte Matese	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
176	BN	Pietraroja	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
177	NA	Pimonte	28/03/1985	D + I	Totale	Monti Lattari	Intero territorio comunale
178	SA	Pisciotta	8/11/1968	D	Parziale	Costiera Cilentana Sud	Fascia costiera
179	NA	Pollena Trocchia	3/10/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
180	SA	Pollica	9/04/1969	D int I	Parziale	Costiera Cilentana Nord	Zona 1: Fascia costiera e propaggini collinari più prossime alla strada statale n. 267 Zona 2: Centri abitati di Pollica, Cannicchio, Galdo, Celso Zona 3: Fascia di 50 m ai lati della strada Pioppi –Pollica - Zona 3
181	NA	Pompei	27/10/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura	Intero territorio comunale

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
						vesuviana	
182	SA	Pontecagnano Faiano	22/02/1970	D	Parziale	Costiera salernitana	Fascia costiera
183	BN	Pontelandolfo	6/04/1973	D	Parziale	Emergenze isolate beneventane	“Centro urbano” - territorio contermine e fascia parziale di 60 m alla strada statale n. 87
184	NA	Portici	4/10/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
185	SA	Positano	23/01/1954	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
186	SA	Postiglione	29/11/1993	D	Parziale	Emergenze isolate salernitane	Fiume Sele - Oasi di Persano - (Istituita nel 1977 per la protezione faunistica) - Comuni di Serre, Postiglione e Campagna
187	NA	Pozzuoli	3/01/1957	D	Parziale	Campi Flegrei	Arco Felice - zona a valle della strada Provinciale Miniscola
188	NA	Pozzuoli	12/09/1957	D int I	Totale	Campi Flegrei	Intero territorio comunale
189	SA	Praiano	10/06/1957	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
190	CE	Prata Sannita	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
191	NA	Procida	26/03/1956	D	Parziale [T]	Isola di Procida	Intero territorio comunale - escluso l'isolotto di Vivara incluso nel D.M. 06/03/52
192	SA	Ravello	16/02/1957	D int I	Parziale	Costiera Amalfitana	Zona sud
193	SA	Ravello	16/06/1966	D int I	Parziale [T]	Costiera Amalfitana	Zona restante - esterna al DM. 16/02/57
194	CE	Raviscanina	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
195	CE	Roccamonfina	2/10/1974	D int I	Parziale	Gruppo Vulcanico di Roccamonfina	“Monte Santa Croce” - Vetta
196	CE	Roccamonfina	28/03/1985	D + I	Parziale [T]	Gruppo Vulcanico di Roccamonfina	Intero territorio comunale del DM precedente
197	SA	Rofrano	28/03/1985	D + I	Parziale	Massiccio del Cervati	Ambito Massiccio del Cervati - Vetta e versante M. Cervati
198	SA	Salerno	27/02/1957	D	Parziale	Salerno	Zona del castello
199	SA	Salerno	17/05/1957	D	Parziale	Salerno	Fascia costiera - lido di Pastena, lungomare Catania, compresa tra il fiume Irno e il torrente Mercatello
200	SA	Salerno	31/10/1966	D	Parziale	Salerno	Mazzo della Signora
201	SA	Salerno	15/09/1971	D	Parziale	Salerno	Mazzo della Signora
202	SA	Salerno	31/08/1993	D	Parziale	Salerno	Area adiacente a "Mazzo della Signora"
203	NA	San Giorgio a Cremano	26/07/1966	D	Parziale	Paesi della cintura vesuviana	Zona panoramica a monte del territorio
204	NA	San Giorgio a Cremano	28/03/1985	D + I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
205	SA	San Giovanni a Piro	14/07/1969	D int I	Parziale	Costiera Cilentana Sud	Fascia costiera
206	NA	San Giuseppe Vesuviano	6/10/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
207	CE	San Gregorio Matese	4/07/1966	D int I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
208	BN	San Lorenzello	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo	Intero territorio comunale

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
						Montuoso del Matese	
209	SA	San Mauro Cilento	14/06/1968	D int I	Parziale	Costiera Cilentana Nord	Fascia costiera
210	CE	San Nicola La Strada	8/09/1961	D int I	Parziale	Viale Carlo III	Viale Carlo III - Fascia di 300 m ai lati dalla rotonda al confine con Caserta
211	CE	San Potito Sannitico	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
212	NA	San Sebastiano al Vesuvio	11/06/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
213	CE	San Tammaro	2/10/2013	D	Parziale	Casertano	Ex tenuta reale di Carditello
214	BN	Sant'Agata de' Goti	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
215	NA	Sant'Agnello	2/01/1958	D	Parziale	Penisola Sorrentina	Fascia costiera
216	NA	Sant'Agnello	10/02/1962	D int I	Totale	Penisola Sorrentina	Intero territorio comunale - include la zona del D.M. 02/01/58
217	NA	Sant'Anastasia	8/08/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
218	CE	Sant'Angelo d'Alife	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
219	SA	Sant'Egidio del Monte Albino	21/10/1968	D	Parziale	Monti Lattari	La parte del territorio comunale a sud della strada statale n. 18
220	CE	Santa Maria Capua Vetere	30/09/1959	D	Parziale	Via Appia	Strada statale n. 7 "Appia" - Fascia di 20 m ai lati della strada
221	NA	Santa Maria La Carità (Gragnano)	28/03/1985	D + I	Totale	Monti Lattari	Intero territorio comunale
222	SA	Santa Marina	16/06/1966	D	Parziale	Golfo di Policastro	Fascia costiera
223	BN	Sant'Angelo a Cupolo	12/11/1962	D	Parziale	Emergenze isolate beneventane	Frazione di San Marco ai Monti - Intero territorio comunale
224	NA	Sant'Antonio Abate	28/03/1985	D + I	Totale	Monti Lattari	Intero territorio comunale
225	SA	Sanza	28/03/1985	D + I	Parziale	Massiccio del Cervati	Ambito Massiccio del Cervati - Vetta e versante M. Cervati
226	SA	Sapri	20/07/1966	D	Parziale	Golfo di Policastro	Fascia costiera
227	SA	Sassano	28/03/1985	D + I	Parziale	Massiccio del Cervati	Ambito Massiccio del Cervati - Zona alta
228	SA	Scala	21/01/1957	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
229	AV	Serino	26/07/1966	D	Parziale	Monti Picentini	"Monte Terminio" - "Colla di Basso"
230	AV	Serino	28/03/1985	D + I	Parziale	Monti Picentini	Ambito "Monti Picentini" - "Monte Terminio" (Zona 1) - Vetta e versante
231	NA	Serrara Fontana	9/09/1952	D	Parziale	Isola d'Ischia	Fascia costiera - fino alla SS. 270 escluse le proprietà demaniali.
232	NA	Serrara Fontana	9/01/1958	D int I	Totale	Isola d'Ischia	Intero territorio comunale
233	SA	Serre	29/11/1993	D	Parziale	Emergenze isolate salernitane	Fiume Sele - Oasi di Persano - (Istituita nel 1977 per la protezione faunistica) - Comuni di Serre, Postiglione e Campagna
234	CE	Sessa Aurunca	18/12/1961	D int I	Parziale	Litorale Domitio	Fascia costiera - Compresa pineta
235	CE	Sessa Aurunca	28/03/1985	D + I	Parziale	Gruppo Vulcanico di	Zona alta

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED]	7 [AT]	Località
						Roccamonfina	
236	CE	Sessa Aurunca	28/03/1985	D + I	Parziale	Litorale Domitio	Pineta - A ridosso della fascia costiera
237	BN	Solopaca	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
238	NA	Somma Vesuviana	26/10/1961	D int I	Totale	Vesuvio - Monte Somma	Intero territorio comunale
239	NA	Sorrento	28/08/1959	D	Parziale	Penisola Sorrentina	Capo di Sorrento
240	NA	Sorrento	11/12/1959	D	Parziale	Penisola Sorrentina	Zona costiera di Marina Piccola
241	NA	Sorrento	26/01/1962	D int I	Totale	Penisola Sorrentina	Intero territorio comunale - comprende il D.M. 28/08/59 e D.M. 11/12/59
242	AV	Summonte	14/06/1965	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	Strada statale Summonte-Rotondi - Zona sita a monte
243	CE	Teano	28/03/1985	D + I	Parziale	Gruppo Vulcanico di Roccamonfina	Zona alta
244	SA	Teggiano	10/02/1967	D	Parziale	Emergenze isolate salernitane	Zona a sud presso il torrente Buccana e Buco
245	NA	Terzigno	7/08/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
246	BN	Tocco Caudio	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
247	CE	Tora e Piccilli	28/03/1985	D + I	Parziale	Gruppo Vulcanico di Roccamonfina	Zona alta
248	NA	Torre Annunziata	8/10/1960	D	Parziale	Paesi della cintura vesuviana	Immobili a valle di via Alfani
249	NA	Torre Annunziata	9/04/1963	D int I	Parziale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale - esclusa zona portuale
250	NA	Torre del Greco	15/01/1959	D	Parziale	Paesi della cintura vesuviana	Collinetta dei Camaldoli
251	NA	Torre del Greco	20/01/1964	D int I	Parziale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale - esclusa zona portuale
252	BN	Torrecuso	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
253	SA	Tramonti	13/02/1968	D int I	Totale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale
254	NA	Trecase (Boscotrecase)	8/09/1961	D int I	Totale	Paesi della cintura vesuviana	Intero territorio comunale
255	CE	Valle Agricola	28/03/1985	D + I	Totale	Gruppo Montuoso del Matese	Intero territorio comunale
256	SA	Valle dell'Angelo	28/03/1985	D + I	Parziale	Massiccio del Cervati	Ambito Massiccio del Cervati - Vetta M. Faiatella e Cima Di Mercori
257	AV	Venticano	24/03/1960	D	Parziale	Emergenze isolate avellinese	Zona tra la piazza Monumenti ai Caduti e la strada Chiaire - Frazione di Campanarello
258	SA	Vibonati	7/06/1967	D	Parziale	Golfo di Policastro	Fascia costiera
259	NA	Vico Equense	5/11/1955	D int I	Parziale	Penisola Sorrentina	A valle della SS.145
260	NA	Vico Equense	2/05/1958	D int I	Parziale	Penisola	A monte della SS. 145

n.	2	3 - Comune	4 - DM	5 – [TP]	6 – [ED] [T]	7 [AT] Sorrentina	Località
261	SA	Vietri sul Mare	13/12/1960	D int I	Parziale	Costiera Amalfitana	Intero territorio comunale - escluso parte di immobili del foglio 5 della mappa catastale - (Tale esclusione era stata determinata dal timore di rallentare in qualche modo l'opera di ricostruzione a seguito dell'alluvione del 1954)
262	SA	Vietri sul Mare	28/03/1985	D + I	Parziale [T]	Costiera Amalfitana	Zona restante - foglio 5 della mappa catastale
263	CE	Villa di Briano	2/10/2013	D	Parziale	Casertano	Ex tenuta reale di Carditello
264	BN	Vitulano	28/03/1985	D + I	Totale	Monte Taburno	Intero territorio comunale
265	AV	Volturara Irpinia	28/03/1985	D + I	Parziale	Monti Picentini	Ambito "Monti Picentini" - "Monte Terminio" (Zona 1) - Vetta escluso Campolaspierto e Piano d'Ischia

Allo stato attuale sono state individuate tre dichiarazioni rientranti nella lettera d) emesse ai sensi della L. 11 giugno 1922 n. 778 e non riconfermate con DM ai sensi della legge n.1497/39.

Prov	Comune	Decreto	Estensione	Località
CE	Ciorlano	23/04/1929	Parziale	Tenuta denominata Torcino con alberi secolari torre di guardia ed altro.
CE	Pratella	23/04/1929	Parziale	Tenuta Mastrati di proprietà Barracco.
SA	Sala Consilina	4/02/1928	Parziale	

Nel tempo le dichiarazioni post 1939, relative alle lettere c) e d), hanno subito quattro rettifiche.

Prov.	Comune	Decreto	note
SA	Castel San Giorgio	16/05/1988	Rettifica al decreto ministeriale 22 dicembre 1987 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata "collina del drago" in comune di Castel S. Giorgio. La rettifica riguarda anche la pg. 13 - rigo 5 prima colonna del precedente DM 20/01/1988: ivi è stato scritto: " ... i colli di S. Maria a Castello del Torrino e il confine..." invece di " ... i colli di S. Maria a Castello del Torrione e il confine...".
CE	Sessa Aurunca	25/05/1989	L'area così delimitata: Nord - dalla via Domiziana a partire dal km 0,330, che corrisponde all'inizio del confine ovest della particella 66a del foglio di mappa n. 95 del comune di Sessa Aurunca (Caserta), fino al km 1,00, che corrisponde all'inizio del confine est della compresa particella n. 53i del medesimo foglio di mappa sopra specificato; Ovest - dalla linea ideale corrispondente al confine ovest della particella 66a, sopra individuata, perpendicolare al vertice nord-ovest, per una lunghezza di mt 260; Est - dalla linea ideale corrispondente al confine est della particella 53i, sopra individuata, perpendicolare al vertice nord-est, per una lunghezza di mt 280; Sud - dalla linea ideale che rappresenta la congiunzione dei vertici sud-ovest e sud-est del poligono irregolare come sopra individuato e comprensiva delle seguenti particelle catastali numeri 66a, 66c, 66b, 65, 60a, 60i, 70b, 71a, 71b, 67a, 67b, 67g, 53h, 73, 68, 72, 79, 53i, nonché' parte della 53a, della 78 e della 77, ricadente nel comune di Sessa Aurunca, è esclusa dalle disposizioni di vincolo ex lege n. 1497/1939, e conseguentemente dal regime di inibitoria assoluta prevista dall'art. 1-quinquies della legge n. 431/1985 imposti con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1961 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 24 gennaio 1962 e con il decreto ministeriale del 28 marzo 1985, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985.
SA	Santa Marina	2/07/2015	Il decreto integra il DM 16 giugno 1966.

SA	Serre Postiglione Campagna	2/12/1994	Avviso relativo al decreto 29 novembre 1993 del Ministro per i Beni Culturali e ambientali concernente: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nei comuni di Serre, Postiglione e Campagna». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1994). Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, sono da apportarsi le seguenti correzioni: al quinto capoverso delle premesse, quinto rigo, dove è scritto: « ... toccando le quote 68, 253, 254, 277 e 323; attraversa la località Aliterno e Zonzo, ... >>, leggasi: «... toccando le quote 68, 253, 254, 277, 323 e 323, attraverso le località Aliterno e Zonzo, ... »; al quattordicesimo rigo del medesimo capoverso, dove è scritto: «... località Saggine che toccando le quote 83, 143, 203 e 201 interseca il tratturo in località Tori.», leggasi: « ... località Saggina che toccando le quote 83, 143, 203 e 201 interseca il tratturo in località Tuori.»; Inoltre, nell'allegata planimetria, dove sono riportati i nomi dei comuni, dove è scritto: «SERRE - POSTIGLIONE - SERRE», leggasi: «SERRE - POSTIGLIONE - CAMPAGNA>>.

Allegato C - Tratti costieri suddivisi per località.

Nel database sono riportati in grassetto i tratti afferenti ai porti, alle foci, alle darsene, a bagnoli, alle aree militari, e ai parchi archeologi marini e naturali. I dati nelle singole colonne sono così distribuiti: 1:tratto di costa; 2: comune; 3:tratto costiero toponimo; 4:tratto costiero inizio/fine; 5: tratto costiero lunghezza metri.

1	2	3	4	5
01.01	SESSA AURUNCA	Sud Foce Garigliano		117
01.02	SESSA AURUNCA	Sud Fiume Garigliano	Da "150 mt sud Foce Garigliano" a "1900 mt sud Foce Garigliano"	679
01.03	SESSA AURUNCA	Pineta sud	Da "1900 mt sud Foce Garigliano" a "2780 mt sud Foce Garigliano"	895
01.04	SESSA AURUNCA	La Pineta	Da "2780 m Sud Foce Garigliano" a "3360 m Sud Foce Garigliano"	590
01.05	SESSA AURUNCA	Nord macchine vecchie	Da "3360 m Sud Foce Garigliano" a "Via Gaeta"	954
01.06	SESSA AURUNCA	Sud macchine vecchie	Da "Via Gaeta" a "Viale delle Margherite"	871
01.07	SESSA AURUNCA	Baia Domizia	Da "Viale delle Margherite" a "Tra Viale dei Salici e Parco Diamante"	914
01.08	SESSA AURUNCA	Viale degli Eucalipti	Da "Tra Viale dei Salici e Parco Diamante" a "Via Fontana Vecchia"	1084
02.01	CELLOLE	Fontana Vecchia	Da "Via Fontana Vecchia" a "Via dell'Erica civ. 110"	672
02.02	CELLOLE	Cosida Marina	Da "Via dell'Erica civ. 110" a "Via dell'Erica - Viale degli Agavi"	1008
02.03	CELLOLE	Baia Domizia Sud	Da "Via dell'Erica - Viale degli Agavi" a "Via del Trimoletto civ. 380"	1076
02.04	CELLOLE	Baia Felice	Da "Via del Trimoletto civ. 380" a "Foce Canale D'Auria"	974
03.01	SESSA AURUNCA	S. Limato	Da "Foce Canale D'Auria" a "Baia Azzurra - Viale Appia"	715
03.02	SESSA AURUNCA	Baia Azzurra	Da "Baia Azzurra - Viale Appia" a "Località Levagnole civ. 55"	1604
04.01	MONDRAGONE	Le Vagnole	Da "Località Levagnole civ. 55" a "Via Pietro Fedele"	596
04.02	MONDRAGONE	Treppete	Da "Via Pietro Fedele" a "SS7Quater Km 16,000"	1160
04.03	MONDRAGONE	Fiumarelle	Da "SS7Quater Km 16,000" a "180 m sud Foce La Fiumarella"	1059
04.04	MONDRAGONE	Stella Maris	Da "180 m sud Foce La Fiumarella" a "Via Gioberti"	1056
04.05	MONDRAGONE	Rose Rosse	Da "Via Gioberti" a "300 m nord Foce Fiume Savone"	1018

1	2	3	4	5
04.06	MONDRAGONE	Foce Torrente Savone		702
04.07	MONDRAGONE	Sud Fiume Savone	Da "350 mt sud Foce Fiume Savone" a "950 mt sud Foce Fiume Savone"	616
04.08	MONDRAGONE	Stercolilli	Da "950 m sud Foce Fiume Savone" a "Foce Morta"	955
04.09	MONDRAGONE	Nord Agnena	Da "Foce Morta" a "750 m nord Foce Agnena"	462
04.10	MONDRAGONE	Foce Agnena		1475
05.01	CASTEL VOLTURNO	Pineta Nuova	Da "700 m sud Foce Agnena" a "Viale F. Talenti"	1099
05.02	CASTEL VOLTURNO	Pescopagano	Da "Viale F. Talenti" a "Viale A. Brunelli"	940
05.03	CASTEL VOLTURNO	Le Morelle	Da "Viale A. Brunelli" a "Viale C. Mariani"	1023
05.04	CASTEL VOLTURNO	Lavapiatti	Da "Viale C. Mariani" a "Via Nemi"	663
05.05	CASTEL VOLTURNO	Nord Foce Fiume Volturno	Da "Via Nemi" a "600 m nord Foce Fiume Volturno"	1082
05.06	CASTEL VOLTURNO	Foce Volturno		1907
05.07	CASTEL VOLTURNO	I Variconi	Da "450 m sud Foce Fiume Volturno" a "Viale A. Magnasco"	956
05.08	CASTEL VOLTURNO	Pineta Grande Nord	Da "Viale A. Magnasco" a "Viale P. Caldara"	1057
05.09	CASTEL VOLTURNO	Pineta Grande	Da "Viale P. Caldara" a "400 m sud Viale G. Vasari"	918
05.10	CASTEL VOLTURNO	Pineta Grande sud	Da "400 mt sud Viale G. Vasari" a "Via N. Machiavelli"	1063
05.11	CASTEL VOLTURNO	Villaggio Agricolo	Da "Via N. Machiavelli" a "280 mt nord Foce Regi Lagni"	961
05.12	CASTEL VOLTURNO	Villaggio Coppola	Da "Parco Royal" a "Parco delle Rose"	933
05.13	CASTEL VOLTURNO	Porto - Darsena Coppola		1290
05.14	CASTEL VOLTURNO	Pineta Mare (km 37,500)	Da "Parco delle Rose" a "Viale Km 38"	918
05.15	CASTEL VOLTURNO	Pineta Mare (km 38,500)	Da "Viale Km 38" a "Viale Shubert"	768
05.16	CASTEL VOLTURNO	Ischitella Lido	Da "Viale Shubert" a "270 m sud Via R. Leoncavallo"	1113
05.17	CASTEL VOLTURNO	Pineta di Ischitella	Da "270 m sud Via R. Leoncavallo" a "SS7Quater Km 41,000"	1151
05.18	CASTEL VOLTURNO	Pineta di Patria Nord	Da "SS7Quater Km 41,000" a "Ponte del Diavolo"	939
05.19	CASTEL VOLTURNO	Regi Lagni		1179
05.20	CASTEL VOLTURNO	Pineta di Patria Sud	Da "Ponte del Diavolo" a "Torre di Patria"	984
05.21	CASTEL VOLTURNO	Foce di Patria	Da "Torre di Patria" a "320 m sud Foce Lago Patria"	833
05.22	CASTEL VOLTURNO	Canale Vecchio di Patria nord	Da "320 m sud Foce Lago Patria" a "SS7Quater Km 45,000"	669
05.23	CASTEL VOLTURNO	Pantanelli	Da "SS7Quater Km 45,000" a "300 m nord Via Orsa Maggiore"	651
05.24	CASTEL VOLTURNO	Canale Vecchio di Patria sud	Da "300 m nord Via Orsa Maggiore" a "Via Orsa Maggiore"	290
06.01	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Marina di Varcaturo	Da "Via dell'Orsa Maggiore" a "SS7q Km 46,800"	852
06.02	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Pineta di Licola nord	Da "SS7q Km 46,800" a "Via Stella Maris"	813
06.03	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Pineta di Licola sud	Da "Via Stella Maris" a "Via Licola Mare civ. 55"	560
06.04	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Via Squalo	Da "Via Licola Mare civ. 55" a "Via Licola Mare civ. 5"	210
07.01	POZZUOLI	Lido di Licola	Da "Via Licola Mare civ. 5" a "140 mt sud Foce di Licola"	890
07.02	POZZUOLI	Stabilimento Balneare	Da "140 mt sud Foce di Licola" a "Strada del Cantiere"	450
07.03	POZZUOLI	Stazione Marina di Licola	Da "Strada del Cantiere" a "Strada della Colmata"	946
07.04	POZZUOLI	Effl. nord Depuratore di Cuma	Da "Strada della Colmata" a "Necropoli"	581
07.05	POZZUOLI	Collettore di Cuma	Da "Necropoli" a "Monte Cuma"	570
08.01	BACOLI	Spiaggia Romana - Colonia Vescovile	Da "Monte Cuma" a "Colonia Vescovile"	2290
08.02	BACOLI	Spiaggia Romana - Lido P.S.	Da "80 mt sud foce Fusaro" a "ex lido P.S."	546

1	2	3	4	5
08.03	BACOLI	Spiaggia Romana - lidi balneari	Da "ex lido P.S." a "Pontile di Torregaveta"	982
09.01	MONTE DI PROCIDA	Capo Schiano	Da "Pontile Torregàveta" a "Scoglio di San Martino"	2729
09.02	MONTE DI PROCIDA	Spiaggia Acquamorta	Da "Scoglio di San Martino" a "Porto di marina di M. di Procida"	676
09.03	MONTE DI PROCIDA	Marina di Vita Fumo	Da "P. di Torre Fumo" a "100 mt ovest Foce Lago Miseno"	1780
09.04	MONTE DI PROCIDA	Porto		415
10.01	BACOLI	Spiaggia Miliscola	Da "1000 mt ovest foce Lago Miseno" a "Lido esercito"	1345
10.02	BACOLI	Arenile Dragonara ed Esercito	Da "Lido esercito" a "Dragonara"	1808
10.03	BACOLI	Capo Miseno	Da "Dragonara" a "Faro Miseno"	1098
10.04	BACOLI	Spiaggia del Poggio	Da "Pennata" a "Poggio"	1214
10.05	BACOLI	Marina Grande	Da "Poggio" a "Villa Ferretti"	957
10.06	BACOLI	Spiaggia del Castello di Baia	Da "Villa Ferretti" a "Lanterna Castello"	1264
10.07	BACOLI	Spiaggetta verde	Da "Faro Miseno" a "Scogliera nera"	450
10.08	BACOLI	Foce centrale Fusaro		211
10.09	BACOLI	Porto sud		1841
10.10	BACOLI	Porto		1730
10.11	BACOLI	Parco sommerso di Baia		644
11.01	POZZUOLI	Lucrino	Da "Stufe di Nerone" a "Lido Augusto"	1900
11.02	POZZUOLI	Arco Felice	Da "Lido Augusto" a "Stazione Arco Felice"	439
11.03	POZZUOLI	Ex Macello	Da "250 mt ovest Banchina Ansaldo" a "Banchina Ansaldo"	370
11.04	POZZUOLI	Pozzuoli	Da "Rione Terra" a "Corso Umberto civ. 89"	1182
11.05	POZZUOLI	Terme di Pozzuoli	Da "Corso Umberto civ. 89" a "Via Napoli altezza S. Gennaro"	1599
11.06	POZZUOLI	La Pietra	Da "Via Napoli altezza S. Gennaro" a "Dazio"	1239
11.07	POZZUOLI	Area industriale	Da "Stazione Arco Felice" a "250 mt ovest Banchina Ansaldo"	1027
11.08	POZZUOLI	Porto		830
11.09	POZZUOLI	Collettore di Cuma		370
12.01	NAPOLI	Litorale di Bagnoli		2816
12.02	NAPOLI	Porto - Bagnoli Colmata		790
12.03	NAPOLI	Zona Militare - Nisida		1413
12.04	NAPOLI	Nisida	Da "Porto Paone" a "Punta di Annone"	1409
12.05	NAPOLI	Area marina protetta - Gaiola		597
12.06	NAPOLI	Trentaremi	Da "Cala Badessa" a "Grotta dei Tuoni"	2026
12.07	NAPOLI	Marechiaro	Da "Cala San Basilio" a "Finestrella di Marechiaro"	577
12.08	NAPOLI	Punta Nera	Da "Finestrella di Marechiaro" a "Villa Rosbery"	1881
12.09	NAPOLI	Capo Posillipo	Da "Villa Rosbery" a "Grotta del Brigante"	1238
12.10	NAPOLI	Posillipo	Da "Grotta del Brigante" a "Scoglio di Frisio"	1892
12.11	NAPOLI	Donn' Anna	Da "Scoglio di Frisio" a "Circolo Nautico"	863
12.12	NAPOLI	Porto - Mergellina		1183
12.13	NAPOLI	Lungomare Caracciolo	Da "Via Ferdinando Galiani" a "Piazza Vittoria"	1395
12.14	NAPOLI	P.zza Nazario Sauro	Da "Fontana dell'Immacolata" a "Molo Siglio"	337
12.15	NAPOLI	Porto - P.zza Nazario Sauro		607
12.16	NAPOLI	Via Partenope	Da "Piazza Vittoria" a "Castel dell'Ovo"	1131
12.17	NAPOLI	Porto		5522
12.18	NAPOLI	S. Giovanni a Teduccio	Da "Ex Cantieri Partenope" a "Sannicandro"	1283
12.19	NAPOLI	Pietrarsa	Da "Sannicandro" a "Museo di Pietrarsa"	777
13.01	PORTICI	Ex Bagno Rex	Da "Museo di Pietrarsa" a "300 mt nord Porto Granatello"	1410
13.02	PORTICI	Spiaggia lato Villa del Boeuf	Da "300 mt nord Ingresso Granatello" a "Villa del Boeuf"	563
13.03	PORTICI	Spiaggia libera Mortelle	Da "Radice del molo Granatello" a "ex macello"	389
13.04	PORTICI	Porto - Granatello		398
14.01	ERCOLANO	Ex Bagno Risorgimento	Da "ex macello" a "II Trav. Verzieri"	993
14.02	ERCOLANO	La Favorita	Da "II Trav. Verzieri" a "Via Marittima -	1000

1	2	3	4	5
			Scalone"	
14.03	ERCOLANO	Punta Quattro Venti	Da "Via Marittima - Scalone" a "Sottopasso via Fiorillo"	621
15.01	TORRE DEL GRECO	Calastro	Da "Sottopasso via Fiorillo" a "Radice del molo di Torre del Greco"	560
15.02	TORRE DEL GRECO	Porto		663
15.03	TORRE DEL GRECO	Cimitero	Da "Porto Torre del Greco" a "Il vico San Vito"	1797
15.04	TORRE DEL GRECO	Torre di Bassano	Da "Il vico San Vito" a "Sottopasso A. De Gasperi"	1036
15.05	TORRE DEL GRECO	Via Litoranea nord	Da "Sottopasso A. De Gasperi" a "Via Litoranea civ.58"	811
15.06	TORRE DEL GRECO	Lido Incantesimo	Da "Via Litoranea civ. 58" a "Via Litoranea civ. 23"	1008
15.07	TORRE DEL GRECO	Mortelle	Da "Via Litoranea civ. 23" a "Via Gurgo"	617
15.08	TORRE DEL GRECO	Staz. di S. Maria La Bruna	Da "Via Gurgo" a "Scogli di Prota"	2191
16.01	TORRE ANNUNZIATA	Villa Tiberiade	Da "Scogli di Prota" a "Sottopasso Via V. Gambardella"	670
16.02	TORRE ANNUNZIATA	Lido Azzurro	Da "Sottopasso Via V. Gambardella" a "V.le G. Marconi civ. 44"	909
16.03	TORRE ANNUNZIATA	Spiaggia Molo di Ponente	Da "V.le G. Marconi civ. 44" a "Porto - Molo di Ponente"	325
16.04	TORRE ANNUNZIATA	Porto		758
16.05	TORRE ANNUNZIATA	Nord Foce Sarno	Da "Bocca del Porto" a "Via Solferino"	1831
16.06	TORRE ANNUNZIATA	Foce Sarno		1360
17.01	CASTELLAMMARE DI STABIA	Porto - Marina di Stabia		1160
17.02	CASTELLAMMARE DI STABIA	Porto		1470
17.03	CASTELLAMMARE DI STABIA	Sud Marina di Stabia	Da "Bocca Porto M. di Stabia" a "C.so A. De Gasperi civ. 267"	395
17.04	CASTELLAMMARE DI STABIA	Ex Cartiera	Da "C.so A. De Gasperi civ.267" a "Traversa Mele"	1084
17.05	CASTELLAMMARE DI STABIA	Villa Comunale	Da "Traversa Mele" a "P.zza Principe Umberto"	848
17.06	CASTELLAMMARE DI STABIA	Arenile Pennella	Da "Corderia" a "Cral Militare"	470
17.07	CASTELLAMMARE DI STABIA	S. Maria di Pozzano	Da "Cral Militare" a "Porto Carello"	620
17.08	CASTELLAMMARE DI STABIA	Bagni di Pozzano	Da "Porto Carello" a "SS 145 Km 12,500"	762
17.09	CASTELLAMMARE DI STABIA	Cava di Pietra	Da "SS 145 Km 12,500" a "Punta Orlando"	931
18.01	VICO EQUENSE	Scoglio Tre Fratelli	Da "Punta Orlando" a "200 mt sud Scoglio Tre Fratelli"	1330
18.02	VICO EQUENSE	Bagni di Scraio	Da "200 mt sud Scoglio Tre Fratelli" a "S. Maria del Toro"	1007
18.03	VICO EQUENSE	Vico Equense	Da "S. Maria del Toro" a "Spiaggia di Seiano"	1685
18.04	VICO EQUENSE	Punta Scùtolo	Da "Radice del molo di sopraflutto" a "350 mt sud P.ta Scùtolo"	1102
18.05	VICO EQUENSE	Punta Germano	Da "1,2 Km ovest da Punta Germano" a "600 mt est da Punta Germano"	2139
18.06	VICO EQUENSE	Porto		207
19.01	META	Scutolo	Da "Conca" a "Alimuri"	442
19.02	META	Stella Maris	Da "Alimuri" a "Marina Meta"	575
19.03	META	Purgatorio	Da "Marina Meta" a "Purgatorio"	290
20.01	PIANO DI SORRENTO	Sopramare	Da "Purgatorio" a "Marina di Cassano"	725
20.02	PIANO DI SORRENTO	Parco Lamaro	Da "Cala Cerva" a "Grotta Matera"	2166
20.03	PIANO DI SORRENTO	Porto		281

1	2	3	4	5
21.01	SANT'AGNELLO	Spiaggia di Sant'Agnello	Da "Molo di sopraflutto porto Piano" a "250 mt scogliera ridosso imbarcazioni"	511
21.02	SANT'AGNELLO	Porto		242
21.03	SANT'AGNELLO	Punta San Francesco	Da "250 mt scogliera ridosso imbarcazioni" a "Scogliera Parco dei Principi"	1069
22.01	SORRENTO	Est Porto Marina Piccola	Da "Scogliera Hotel Ambasciatori" a "Bocca Marina Piccola"	715
22.02	SORRENTO	Porto		355
22.03	SORRENTO	Sorrento	Da "Radice del molo di Marina Piccola" a "Villa Pompeiana"	338
22.04	SORRENTO	Villa Tritone	Da "Villa Pompeiana" a "Approdo di Marina Grande"	328
22.05	SORRENTO	Marina Grande - lato Est	Da "Approdo di Marina Grande" a "La Tonnarella"	569
22.06	SORRENTO	Capo Sorrento	Da "La Tonnarella" a "300 mt ovest Punta del Capo"	1663
22.6	SORRENTO	Bagni di Solara	Da "300 mt ovest Punta del Capo" a "La Pignatella"	1121
23.01	MASSA LUBRENSE	Marina di Puolo	Da "La Pignatella" a "Capo di Massa"	994
23.02	MASSA LUBRENSE	San Montano	Da "Capo di Massa" a "400 mt nord Bocca Porto Marina della Lobra"	2248
23.03	MASSA LUBRENSE	Porto		187
23.04	MASSA LUBRENSE	Marina della Lobra	Da "400 mt nord Bocca Porto Marina della Lobra" a "Bocca Porto Marina della Lobra"	494
23.05	MASSA LUBRENSE	Punta S.Lorenzo	Da "600 mt nord Punta S. Lorenzo" a "Le Fontanelle"	2317
23.06	MASSA LUBRENSE	Punta Vaccola	Da "Le Fontanelle" a "300 mt sud Cala di Mitigliano"	2426
23.07	MASSA LUBRENSE	Punta Campanella	Da "300 mt sud Cala di Mitigliano" a "1000 mt da Punta Campanella - Ieranto"	3240
23.08	MASSA LUBRENSE	Baia di Ieranto	Da "1000 mt da Punta Campanella - Ieranto" a "Scoglio Penna"	2545
23.09	MASSA LUBRENSE	Punta Montalto	Da "Scoglio Penna" a "Scoglio Pilanova"	2113
23.10	MASSA LUBRENSE	Marina del Cantone	Da "Scoglio Pilanova" a "Torre Saracena"	1317
23.11	MASSA LUBRENSE	Recommone	Da "Torre Saracena" a "150 mt Scoglio Isca"	1560
23.12	MASSA LUBRENSE	Marina Crapolla	Da "150 mt Scoglio Isca" a "600 mt da Punta Taschiero"	2525
23.13	MASSA LUBRENSE	Punta Lagno	Da "Capo Corbo" a "600 mt nord Punta S. Lorenzo"	1533
24.01	SORRENTO	Punta Taschiero	Da "600 mt da Punta Taschiero" a "Punta S. Elia"	1839
24.04	SORRENTO	Riviera Massa	Da "Scogliera Parco dei Principi" a "Scogliera Hotel Ambasciatori"	258
25.01	SANT'AGNELLO	Colli di Fontanelle	Da "Punta S.Elia" a "Cala Cerva"	2172
26.01	PIANO DI SORRENTO	Scaricatoio	Da "Grotta Matera" a "1,2 Km a ovest da Punta Germano"	1288
27.01	VICO EQUENSE	Punta Gradelle	Da "350 mt sud P.ta Scùtolo" a "La Conca"	1221
28.01	ISCHIA	Spiaggia Degli Inglesi	Da "Cafiero" a "Radice del Molo di sopraflutto del Porto"	1055
28.02	ISCHIA	Spiaggia San Pietro	Da "Punta San Pietro" a "Via R. Gianturco"	954
28.03	ISCHIA	Punta Molino	Da "Via R. Gianturco" a "Spiaggia dei Pescatori"	1021
28.04	ISCHIA	Castello Aragonese	Da "Spiaggia dei Pescatori" a "300 mt nord Scogli Sant'Anna"	2226
28.05	ISCHIA	Carta Romana	Da "300 mt nord Scogli Sant'Anna" a "Punta del Lume"	1753
28.06	ISCHIA	Punta del Bordo	Da "Punta del Lume" a "Baia di San Pancrazio"	2477
28.07	ISCHIA	Porto		256
29.01	CASAMICCIOLA TERME	Suorangela	Da "Eliporto" a "Molo Ponente"	752
29.02	CASAMICCIOLA TERME	Perrone	Da "Monte Misericordia" a "Fabbrica ceramiche"	637
29.03	CASAMICCIOLA TERME	Punta della Scrofa	Da "Fabbrica ceramiche" a "Bagnitiello"	761

1	2	3	4	5
29.04	CASAMICCIOLA TERME	Castiglione	Da "Bagnitiello" a "Cafiero"	911
29.05	CASAMICCIOLA TERME	Porto		484
30.01	LACCO AMENO	San Montano	Da "Baia di San Montano" a "Punta di Monte Vico"	1289
30.02	LACCO AMENO	S. Restituta	Da "Punta di Monte Vico" a "Porto di Lacco Ameno"	1184
30.03	LACCO AMENO	Fundera	Da "300 mt. est Fungo di Lacco Ameno" a "Eliporto"	485
30.04	LACCO AMENO	Porto		486
31.01	FORIO	Capo Negro	Da "200 mt. est Punta Chiarito" a "Scannella"	3238
31.02	FORIO	La Nave	Da "Scannella" a "Punta Imperatore"	2529
31.03	FORIO	Punta Imperatore	Da "Punta Imperatore" a "Limite sud spiaggia di Citara"	1020
31.04	FORIO	Citara	Da "Limite sud spiaggia di Citara" a "Cava dell'Isola"	1727
31.05	FORIO	Scogli Innamorati	Da "Cava dell'Isola" a "Punta del Soccorso"	1561
31.06	FORIO	Chiaia	Da "radice molo di sottoflutto Porto di Forio" a "Rotonda via Fortino"	796
31.07	FORIO	Punta Caruso	Da "Rotonda via Fortino" a "Baia di San Montano"	3645
31.08	FORIO	Porto		620
32.01	SERRARA FONTANA	Spiaggia delle Fumarole	Da "Fumarole" a "Radice molo di sottoflutto S. Angelo"	541
32.02	SERRARA FONTANA	S.Angelo	Da "Radice molo di sovra flutto S. Angelo" a "Spiaggia dello Scoglio"	1648
32.03	SERRARA FONTANA	Succhivo	Da "Spiaggia dello Scoglio" a "200 mt. est Punta Chiarito"	1122
33.01	BARANOD'ISCHIA	Monte Barano	Da "Baia di San Pancrazio" a "Capo Grosso"	4752
33.02	BARANOD'ISCHIA	Punta della Signora	Da "Capo Grosso" a "500 mt ovest da Punta della Signora"	1159
33.03	BARANOD'ISCHIA	Marina dei Maronti	Da "500 mt ovest da Punta della Signora" a "Fumarole"	1551
34.01	PROCIDA	Terra Murata	Da "Radice molo Porto Turistico" a "Corricella"	1644
34.02	PROCIDA	La Chiaia-S.Antonio	Da "Corricella" a "Punta Pizzaco"	1953
34.03	PROCIDA	Vivara - La Carcara	Da "Punta di Mezzogiorno" a "Ponte di Vivara"	1704
34.04	PROCIDA	Ciracciello	Da "Punta della Palombara" a "Faraglioni"	1797
34.05	PROCIDA	Ciraccio	Da "Faraglioni" a "Punta Serra"	1406
34.06	PROCIDA	Spiaggia del Cimitero	Da "Punta Serra" a "Capo Bove"	1796
34.07	PROCIDA	Faro	Da "Capo Bove" a "Porto Marina Grande"	1582
34.08	PROCIDA	Baia del Carbogno	Da "Punta Pizzaco" a "Punta Solchiaro"	2696
34.09	PROCIDA	Capo Galatela	Da "Punta Solchiaro" a "Marina di Chiaiolella"	1411
34.10	PROCIDA	Porto - lato Nord		881
34.11	PROCIDA	Porto - lato Sud		454
34.12	PROCIDA	Porto Chiaiolella		328
34.13	PROCIDA	Area protetta Vivara		1347
35.01	CAPRI	Scoglio del Monacone	Da "Punta Massullo" a "Punta di Tragara"	1046
35.02	CAPRI	Faraglioni	Da "Punta di Tragara" a "Scoglio dell'unghia marina"	1371
35.03	CAPRI	Via Krupp	Da "Scoglio dell'unghia marina" a "Torre Saracena"	909
35.04	CAPRI	Marina Piccola	Da "Torre Saracena" a "Punta di Mulo"	1332
35.05	CAPRI	Bagno di Tiberio	Da "Punta Sbruffo" a "Punta Vivara"	1512
35.06	CAPRI	Spiaggia di Marina Grande	Da "Punta Vivara" a "Molo di ponente di M. Grande"	531
35.07	CAPRI	Punta del Capo	Da "Scoglio Ricotta" a "Punta del Monaco"	1360
35.08	CAPRI	Matermània	Da "Punta del Monaco" a "Punta Massullo"	2130
35.09	CAPRI	Marina di Catèrola	Da "Porto di Marina Grande" a "Scoglio Ricotta"	1314
35.10	CAPRI	Porto		687
36.01	ANACAPRI	Cala Marmolata	Da "Punta di Mulo" a "350 mt est da Punta del Tuono"	2487

1	2	3	4	5
36.02	ANACAPRI	Punta del Pino	Da "Punta Carena" a "Cala di Mezzo"	1962
36.03	ANACAPRI	Cala Del Rio	Da "Cala di Mezzo" a "Punta dell'Arcera"	3374
36.04	ANACAPRI	Grotta Azzurra	Da "Punta dell'Arcera" a "Punta Sbruffo"	1812
36.05	ANACAPRI	Faro	Da "350 mt est da Punta del Tuono" a "Punta Carena"	1955
37.01	POSITANO	Spiaggia Del Fornillo	Da "600 mt est da Punta Germano" a "Torre Saracena"	2097
37.02	POSITANO	Spiaggia Grande	Da "Torre Saracena" a "Spiaggia la Porta"	768
37.03	POSITANO	Spiaggia Arienzo	Da "Spiaggia la Porta" a "San Pietro"	1115
37.04	POSITANO	Spiaggia Delle Sirene	Da "San Pietro" a "SS163 Km 18"	1424
38.01	PRAIANO	Spiagge le Praie/la Gavitella	Da "SS163 Km 18" a "Cala della Gavitella"	1443
38.02	PRAIANO	Vèttica Maggiore	Da "Capo Sottile" a "Marina di Praia"	1563
38.03	PRAIANO	Praiano	Da "Cala della Gavitella" a "Capo Sottile"	2232
39.01	FURORE	Sant'Elia	Da "Marina di Praia" a "550 mt ovest Fiordo"	1173
39.02	FURORE	Le Porpore	Da "550 mt ovest Fiordo" a "Fiordo di Furore"	960
40.01	CONCA DEI MARINI	Torre Cavalieri di Malta	Da "Capo di Conca" a "San Pancrazio"	823
40.02	CONCA DEI MARINI	Marina di Conca	Da "San Pancrazio" a "Inizio spiaggia La Vite"	477
40.03	CONCA DEI MARINI	Conca dei Marini	Da "Fiordo di Furore" a "Capo di Conca"	2617
41.01	AMALFI	Vèttica Minore	Da "Inizio spiaggia La Vite" a "Limite est spiaggia Duoglio"	2036
41.02	AMALFI	Spiaggia le Sirene	Da "Limite est spiaggia Duoglio" a "Radice del molo di Ponente"	909
41.03	AMALFI	Marina Grande di Amalfi	Da "Radice del molo di Levante" a "Torre di Amalfi"	436
41.04	AMALFI	Spiaggia Scogliera	Da "Torre di Amalfi" a "Scogliera di Atrani"	356
41.05	AMALFI	Porto		559
42.01	ATRANI	Spiaggia di Atrani	Da "Scogliera di Atrani" a "Limite ovest Spiaggia Castiglione"	363
43.01	RAVELLO	Castiglione	Da "Limite ovest spiaggia Castiglione" a "Cimitero"	821
43.02	RAVELLO	Spiaggia Marmorata	Da "Cimitero" a "Torre Paradiso"	1603
44.01	MINORI	Minori	Da "Torre Paradiso" a "Torre Mezzacapo"	847
44.02	MINORI	Porto		193
45.01	MAIORI	Foce Reginna Major		154
45.02	MAIORI	Spiaggia Maiori 2	Da "Est Porto" a "80 mt ovest Foce Reginna Major"	406
45.03	MAIORI	Spiaggia Maiori 1	Da "50 est mt Foce Reginna Major" a "100 mt ovest Torre Normanna"	568
45.04	MAIORI	Spiaggia Salicerchie	Da "100 mt ovest Torre Normanna" a "Località Cannaverde"	1502
45.05	MAIORI	Torre Normanna di Capo d'Orso	Da "Torre di Badia" a "Faro Capo d'Orso"	2406
45.06	MAIORI	Marina di Erchie	Da "Faro Capo d'Orso" a "Torre di Erchie"	1695
45.07	MAIORI	Spiaggia Libera Badia	Da "Località Cannaverde" a "Torre di Badia"	1777
45.08	MAIORI	Collata	Da "Torre di Erchie" a "Radice del molo di Cetara"	1244
46.01	CETARA	Marina di Cetara	Da "Radice del molo di Levante" a "Spiaggia Lannio"	470
46.02	CETARA	Porto		188
46.03	CETARA	Contrada Fuenti	Da "Spiaggia Lannio" a "Spiaggia dei Travertini"	1265
47.01	VIETRI SUL MARE	Punta Fuenti	Da "Spiaggia dei Travertini" a "Spiaggia la Schiarata-seconda"	907
47.02	VIETRI SUL MARE	Marina d'Albori	Da "Spiaggia la Schiarata-seconda" a "Spiaggia la Carrubina"	775
47.03	VIETRI SUL MARE	Marina di Vietri Secondo Tratto	Da "Spiaggia la Carrubina" a "70 mt ovest Bonea"	355
47.04	VIETRI SUL MARE	Marina di Vietri Primo Tratto	Da "50 mt est Bonea" a "150 mt est Scogli i Due Fratelli"	395
47.05	VIETRI SUL MARE	Foce Bonea		197
47.06	VIETRI SUL MARE	Spiaggia Crestarella	Da "150 mt est Scogli i Due Fratelli" a "Torre Crestarella"	419
47.07	VIETRI SUL MARE	Spiaggia la Baia	Da "Torre Crestarella" a "Radice molo di sottoflutto"	535

1	2	3	4	5
48.01	SALERNO	Porto		3250
48.02	SALERNO	Foce Irno		390
48.03	SALERNO	Est Fiume Irno	Da "180 mt est Foce Irno" a "Piscina Comunale"	476
48.04	SALERNO	Torrione	Da "Piscina Comunale" a "Lungomare G. Marconi angolo Via E. Perito"	509
48.05	SALERNO	Mercatello	Da "Lungomare G. Marconi angolo Via E.Perito" a "Lungomare C. Colombo angolo Via F. Gaeta"	783
48.06	SALERNO	Torrente S. Margherita (Pastena)	Da "Lungomare C. Colombo angolo Via F. Gaeta" a "160 mt est Torrente S. Margherita"	478
48.07	SALERNO	Torrente Mercatello	Da "160 mt est Torrente S. Margherita" a "Via Leucosia incrocio via Palinuro"	1145
48.08	SALERNO	Torrente Mariconda	Da "Via Leucosia incrocio via Palinuro" a "Limite Nord Marina di Arechi"	1015
48.09	SALERNO	Porto Marina di Arechi		1165
48.10	SALERNO	Spiaggia a sud del Porto Arechi	Da "porto marina di Arechi" a "limite Nord Area foce Fuorni"	980
48.11	SALERNO	Foce Fuorni		328
48.12	SALERNO	Sp. Libera tra il Fuorni e il Picentino	Da "160 mt sud Foce Fuorni" a "400 mt nord Foce Picentino"	499
48.13	SALERNO	Foce Picentino		614
49.01	PONTECAGNANO FAIANO	Sud Picentino	Da "200 mt sud Foce Picentino" a "40 mt nord Primo Canale di Bonifica"	768
49.02	PONTECAGNANO FAIANO	Denteferro	Da "40 mt nord Primo Canale di Bonifica" a "150 mt nord Secondo Canale di Bonifica"	432
49.03	PONTECAGNANO FAIANO	Magazzeno	Da "150 mt nord Secondo Canale di Bonifica" a "380 mt sud Secondo Canale di Bonifica"	504
49.04	PONTECAGNANO FAIANO	Nord Foce Asa	Da "380 mt sud secondo Canale di Bonifica" a "100 mt nord Foce Torrente Asa"	431
49.05	PONTECAGNANO FAIANO	Foce Asa		389
49.06	PONTECAGNANO FAIANO	Sud Foce Asa	Da "300 mt sud Foce Asa" a "Via dei Navigatori Incrocio Via F. Magellano"	1620
49.07	PONTECAGNANO FAIANO	La Picciola	Da "Via dei Navigatori Incrocio Via F. Magellano" a "700 mt nord Foce Tusciano"	954
49.08	PONTECAGNANO FAIANO	Foce Tusciano		947
50.01	BATTIPAGLIA	Spineta Nuova	Da "200 mt sud Foce Tusciano" a "200 mt nord via Spineta"	528
50.02	BATTIPAGLIA	Lido Spineta	Da "200 mt nord via Spineta" a "Masseria Spineta"	959
50.03	BATTIPAGLIA	Tenuta Spineta	Da "Masseria Spineta" a "Staz. Autobus Spineta-Lido"	1715
50.04	BATTIPAGLIA	Località Lido Lago	Da "Staz. Autobus Spineta-Lido" a "150 mt nord Foce Collettore Campolongo"	658
50.05	BATTIPAGLIA	Foce Collettore Campolongo		237
51.01	EBOLI	Campolongo Primo	Da "100 mt sud Foce Collettore Campolongo" a "Via Reggiani"	1586
51.02	EBOLI	Campolongo Secondo	Da "Via Reggiani" a "Casina Rossa"	1956
51.03	EBOLI	Macchia Campolongo	Da "Casina Rossa" a "Accesso Riserva Regionale Foce Sele"	2035
51.04	EBOLI	Nord Foce Sele	Da "Accesso Riserva Regionale Foce Sele" a "300 mt nord Foce Sele"	1954
51.05	EBOLI	Foce Sele		632
52.01	CAPACCIO PAESTUM	Villaggio Mèrola	Da "300 mt sud Foce Sele" a "1600 mt sud Foce Sele"	1252
52.02	CAPACCIO PAESTUM	Varolato	Da "1600 mt sud Foce Sele" a "Via C. Colombo"	1833
52.03	CAPACCIO PAESTUM	La Laura	Da "Via C. Colombo" a "Via delle Acacie"	2000
52.04	CAPACCIO PAESTUM	Casina D'Amato	Da "Via delle Acacie" a "250 mt Foce Fiumarello"	1636
52.05	CAPACCIO PAESTUM	Ponte Di Ferro	Da "250 mt Foce Fiumarello" a "350 mt nord Foce Torre"	1142
52.06	CAPACCIO	Licinella	Da "350 mt nord Foce Torre" a "100 mt nord	1734

1	2	3	4	5
	PAESTUM		Foce T. Capodifiume"	
52.07	CAPACCIO PAESTUM	Torre di Paestum	Da "100 mt sud Foce Capo di fiume" a "50 mt. nord Acqua Sulfurea"	843
52.08	CAPACCIO PAESTUM	Foce Acqua Dei Ranci	Da "50 mt. sud Acqua Sulfurea" a "130 mt nord Foce Solofrone"	1271
52.09	CAPACCIO PAESTUM	Foce T. Capo di fiume		214
52.10	CAPACCIO PAESTUM	Acqua Sulfurea		116
52.11	CAPACCIO PAESTUM	Foce Solofrone		328
53.01	AGROPOLI	Torre S. Marco	Da "300 mt sud Foce Solofrone" a "Via S. Marco angolo V. Montessori"	2154
53.02	AGROPOLI	Testene	Da "Via S. Marco angolo V. Montessori" a "200 mt est Faro"	1352
53.03	AGROPOLI	Spiaggia libera Porto	Da "200 mt est Faro" a "Radice del molo di sottoflutto"	1057
53.04	AGROPOLI	Trentova	Da "Scoglio Trentova" a "600 mt est P. Tresino"	2334
53.05	AGROPOLI	Canneto	Da "Radice del molo di sovra flutto" a "Scoglio Trentova"	943
53.06	AGROPOLI	Porto		527
54.01	CASTELLABATE	A.M.P. Tresino		2387
54.02	CASTELLABATE	Punta Tresino	Da "600 mt est P. Tresino" a "700 mt sud P. Tresino"	681
54.03	CASTELLABATE	Localita' Lago nord	Da "Torre del Pagliarolo" a "150 mt sud Foce Ficonegra"	1848
54.04	CASTELLABATE	Localita' Lago sud	Da "150 mt Sud Foce Ficonegra" a "Cantieri Navali"	1283
54.05	CASTELLABATE	S.M. Castellabate	Da "Cantieri Navali" a "Chiesa Madonna del Carmine"	1640
54.06	CASTELLABATE	Localita' Pozzillo	Da "Chiesa Madonna del Carmine" a "Molo sottoflutto Porto S.Marco"	1858
54.07	CASTELLABATE	Porto Greco-Romano	Da "Molo sovra flutto Porto S. Marco" a "600 mt ovest Porto S. Marco"	997
54.08	CASTELLABATE	Fonte Acqua Di Cesare	Da "600 mt ovest Porto S.Marco" a "700 mt nord P.ta Licosa"	1884
54.09	CASTELLABATE	Porto		264
54.10	CASTELLABATE	Punta Licosa	Da "700 mt nord P.ta Licosa" a "Punta della Scala"	1976
54.11	CASTELLABATE	Torre di Mezzo	Da "Punta della Scala" a "Punta di Ogliastro"	3262
54.12	CASTELLABATE	Ogliastro Marina	Da "Punta di Ogliastro" a "Rio dell'Arena"	1928
55.01	MONTECORICE	Vallone Arena	Da "Rio dell'Arena" a "Lo Scoglio"	1087
55.02	MONTECORICE	Tempa Rossa	Da "Lo Scoglio" a "600 mt est Porto S. Nicola"	1555
55.03	MONTECORICE	Ripe Rosse	Da "600 mt est Porto S. Nicola" a "Radice molo sovra flutto"	689
55.04	MONTECORICE	Agnone	Da "Radice molo sottoflutto" a "200 mt sud Rio Lavis"	1178
55.05	MONTECORICE	Punta del Capitello	Da "200 mt sud Rio Lavis" a "200 mt nord Punta Zamarro"	1280
55.06	MONTECORICE	Porto		227
56.01	SAN MAURO CILENTO	S. Mauro Cilento	Da "200 mt nord Punta Zamarro" a "Contrada Taverene"	2110
57.01	POLLICA	Spiaggia Acciaroli (nord Porto)	Da "Contrada Taverene" a "Torre di Acciaroli"	1457
57.02	POLLICA	Porto		414
57.03	POLLICA	Spiaggia Acciaroli (sud Porto)	Da "Radice del molo sottoflutto Porto Acciaroli" a "750 mt sud Porto Acciaroli"	808
57.04	POLLICA	Contrada Caleo	Da "750 mt sud Porto Acciaroli" a "Punta Caleo"	995
57.05	POLLICA	Tra Punta Caleo e Torre La Punta	Da "Punta Caleo" a "Torre La Punta"	2306
57.06	POLLICA	Tra Torre La Punta e Pioppi	Da "Torre La Punta" a "Depuratore Comunale (Torre)"	2913
58.01	CASAL VELINO	Località Piani	Da "Depuratore Comunale (Torre)" a "Località	1005

1	2	3	4	5
			Dominella"	
58.02	CASAL VELINO	Torre	Da "Località Dominella" a "Radice molo sottoflutto Porto di Casalvelino"	1311
58.03	CASAL VELINO	Porto		216
58.04	CASAL VELINO	Marina di Casalvelino	Da "Radice molo sovra flutto Porto di Casalvelino" a "Località Isola"	1558
58.05	CASAL VELINO	Nord Foce Alento	Da "Località Isola" a "200 mt nord Foce Alento"	635
58.06	CASAL VELINO	Foce Alento		635
59.01	ASCEA	Piana di Velia	Da "400 mt sud Foce Alento" a "Inizio lungomare Ponente"	2015
59.02	ASCEA	Marina Di Ascea	Da "Inizio lungomare Ponente" a "Fine lungomare Ponente"	1591
59.03	ASCEA	Torre del Telegrafo	Da "Fine lungomare Ponente" a "Fiumicello"	3440
60.01	PISCIOTTA	Pietracciaio	Da "Fiumicello" a "1,3 Km sud Fiumicello"	1424
60.02	PISCIOTTA	Fosso della Marina	Da "1,3 Km sud Fiumicello" a "600 mt a Nord del Porto Pisciotta"	1690
60.03	PISCIOTTA	Porto		245
60.04	PISCIOTTA	Marina di Pisciotta - Acquabianca	Da "600 mt a Nord del Porto Pisciotta" a "Radice del Molo di Sovra flutto"	636
60.05	PISCIOTTA	Ficaiola	Da "Radice del Molo di Sottoflutto" a "650 mt Sud Torre Ficaiola"	2206
60.06	PISCIOTTA	Torraca	Da "650 mt Sud Torre Ficaiola" a "Valle di Marco"	2388
60.07	PISCIOTTA	Gabella	Da "Valle di Marco" a "450 mt Nord Torre dei Caprioli"	1770
61.01	CENTOLA	Palinuro	Da "700 mt sud Campo Sportivo" a "Ficocella"	2033
61.02	CENTOLA	Spiaggia Porto	Da "Ficocella" a "Porto Palinuro"	1050
61.03	CENTOLA	Porto		319
61.04	CENTOLA	Capo Palinuro	Da "Punta del Fortino" a "Punta Spartivento"	2884
61.05	CENTOLA	Cala Fetente	Da "Punta Spartivento" a "250 mt est Scoglio del Coniglio"	2633
61.06	CENTOLA	Foce Lambro	Da "460 mt est Foce F.Lambro" a "50 mt ovest Foce Lambro"	626
61.07	CENTOLA	Baia Buon Dormire	Da "250 mt est Scoglio del Coniglio" a "460 mt est Foce Lambro"	1056
61.08	CENTOLA	Cala delle Ossa	Da "50 mt a ovest Foce F.Lambro" a "Foce Mingardo"	1273
61.09	CENTOLA	Le Saline	Da "450 mt nord Torre dei Caprioli" a "700 mt sud Campo Sportivo"	2129
62.01	CAMEROTA	Spiaggia Mingardo	Da "Foce Mingardo" a "Rudere Torre Muzza"	2809
62.02	CAMEROTA	Cala Finocchiara	Da "Rudere Torre Muzza" a "Rudere Torre Fenosa"	1547
62.03	CAMEROTA	Cala d'Arconte	Da "Rudere Torre Fenosa" a "Grotta del Capo Grosso"	2275
62.04	CAMEROTA	Calanca	Da "Grotta del Capo Grosso" a "Radice del molo di sovraflutto Porto Camerota"	2507
62.05	CAMEROTA	Fornaci - Lentiscella	Da "Radice del molo di sottoflutto Porto Camerota" a "Torre Zancale"	1471
62.06	CAMEROTA	Monte di Luna	Da "Torre Zancale" a "350 mt est Cala M. di Luna"	2814
62.07	CAMEROTA	Cala Bianca	Da "350 mt est Cala M. di Luna" a "Torre Cala Bianca"	2196
62.08	CAMEROTA	Grotta del Noglio	Da "250 mt ovest Grotta del Noglio" a "Torre degli Infreschi"	684
62.09	CAMEROTA	Porto Infreschi	Da "Torre degli Infreschi" a "450 mt nord-est Porto Infreschi"	1748
62.10	CAMEROTA	Porto		303
62.11	CAMEROTA	Costa degli Infreschi		1715
62.12	CAMEROTA	Porto Infreschi/Cala dei Morti	Da "450 mt nord-est Porto Infreschi" a "Vallone del Marcellino"	3119
63.01	SAN GIOVANNI A PIRO	Spiaggia dei Francesi/Spiaggia dei Gabbiani	Da "Vallone del Marcellino" a "Grotta dell'Inferno"	1294

1	2	3	4	5
63.02	SAN GIOVANNI A PIRO	Costa della Masseta	Da "Grotta dell'Inferno" a "Grotta Grande"	2929
63.03	SAN GIOVANNI A PIRO	Punta Spinosa	Da "Grotta Grande" a "Punta Garagliano"	1819
63.04	SAN GIOVANNI A PIRO	Faro	Da "Punta Garagliano" a "Radice del molo di sovra flutto"	1260
63.05	SAN GIOVANNI A PIRO	Porto		270
63.06	SAN GIOVANNI A PIRO	Scario	Da "Radice del molo di sottoflutto" a "Torre dell'Oliva"	1187
64.01	SANTA MARINA	Ovest Fiume Bussento	Da "Torre dell'Oliva" a "Ovest Foce Bussento"	1064
64.02	SANTA MARINA	Foce Bussento		231
64.03	SANTA MARINA	Marina di Policastro	Da "Est Foce Bussento" a "Radice del molo sovra flutto"	1151
64.04	SANTA MARINA	Porto		387
65.01	ISPANI	Ortoconte	Da "Bocca Porto Policastro" a "Cimitero"	2031
65.02	ISPANI	Capitello	Da "Cimitero" a "500 mt est Foce Contursi"	2317
66.01	VIBONATI	Villammare - S.Maria le Piane	Da "500 mt est Foce Contursi" a "300 mt ovest Torre Petrosa"	1545
66.02	VIBONATI	Torre Petrosa	Da "300 mt ovest Torre Petrosa" a "Limite nord Marina dell'Uliveto"	1058
66.03	VIBONATI	Spiaggia Libera Marina dell'Uliveto	Da "Limite nord Marina dell'Uliveto" a "Punta del Fortino"	1532
67.01	SAPRI	Cammarelle	Da "Punta del Fortino" a "Vallone S. Domenico"	1036
67.02	SAPRI	Lungomare di Sapri	Da "Vallone S. Domenico" a "200 mt nord Torrente Brizzi"	664
67.03	SAPRI	S. Giorgio	Da "200 mt nord Torrente Brizzi" a "Radice del molo di sottoflutto"	954
67.04	SAPRI	Porto		353
67.05	SAPRI	Torre di Capobianco	Da "Radice del molo di sovra flutto" a "300 mt nord Grotta Cortolano"	1936
67.06	SAPRI	Grotta Catalano	Da "300 mt ovest Grotta Cortolano" a "Vallone di Mezzanotte"	2263

Allegato D – Laghi per comune.

Nel database sono riportati il nome dei 126 laghi principali della Campania, il comune di appartenenza, la superficie e il perimetro.

ID	Comune	Nome	Area kmq	Perimetro	Area mq
1	Monte di Procida	Laghetto di Torrefumo	0,01	0	11766,25
2	Bacoli	Lago Miseno	0,46	3011	457787,78
3	Bagnoli Irpino	Lago di Laceno	0,51	4993	512048,74
4	Morra de Sanctis	Invaso di Morra de Sanctis	0,02	608	22354,15
5	Morra de Sanctis	Lago Varnicola	0,01	671	14340,35
6	Santa Maria a Vico	Invaso di Santa Maria a Vico	0,02	831	16678,80
7	Castel Baronia	Invaso di Castel Baronia	0,05	1843	51064,12
8	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,09	1409	85921,20
9	Telese Terme	Lago di Telese	0,04	756	41099,52
10	San Giorgio La Molara	Lago di San Giorgio	0,05	908	51407,10
11	Foiano di Val Fortore	Invaso di Foiano	0,02	633	20710,63
12	Salerno	Lago di Brignano	0,02	641	23932,32
13	Valva	Lago di Valva	0,01	629	10748,94
14	Castelnuovo Cilento	Invaso di Castelnuovo	0,10	1595	98383,61

ID	Comune	Nome	Area kmq	Perimetro	Area mq
15	Ceraso	Lago Petrosa	0,12	2155	121457,74
16	Montesano sulla Marcellana	Lago Cessuta	0,04	1268	42049,54
17	San Marzano sul Sarno	Invaso del parco urbano	0,00	516	1794,74
18	Taurasi	Invaso di Taurasi	0,07	6337	67732,84
19	Aquilonia-Monteverde	Lago di S. Pietro	0,96	8069	956259,45
20	Gallo Matese	Lago di Gallo	0,79	6103	790127,84
21	Eboli	Lago Torrette	0,04	908	39653,29
22	Cannalonga	Lago Carmine	0,19	3971	185622,54
23	San Gregorio Matese	Lago del Matese	3,75	18445	3750514,72
24	Monteverde	Invaso di Monteverde	0,02	950	15191,29
25	Ariano Irpino	Invaso di Ariano	0,02	528	15667,27
26	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,03	982	32663,62
27	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,03	1033	26175,67
28	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,10	1687	102808,61
29	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,08	1166	77108,82
30	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,10	1622	99876,83
31	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,03	786	28507,66
32	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,14	1821	139478,11
33	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,11	1474	111469,32
34	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,02	555	16059,14
35	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,01	525	9347,73
36	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,08	1259	81726,34
37	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,15	2041	153220,43
38	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,02	718	23632,25
39	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,02	703	19408,50
40	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,03	737	30337,95
41	Mondragone	Laghetti di Mondragone	0,02	656	20228,17
42	Mondragone	Laghetti di Mondragone	0,02	794	19215,08
43	Mondragone	Laghetti di Mondragone	0,02	528	17687,82
44	Mondragone	Laghetti di Mondragone	0,03	931	28754,09
45	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,02	665	16884,39
46	Mondragone	Laghetti di Mondragone	0,04	841	40415,41
47	Mondragone	Laghetti di Mondragone	0,01	874	14995,87
48	Mondragone	Laghetti di Mondragone	0,02	553	20438,90
49	Cancello Arnone	Invaso di Cancello Arnone	0,01	530	14266,71
50	Dugenta	Invaso di Dugenta	0,02	659	16025,75
51	Capua	Invaso di Capua	0,04	924	44832,60
52	Castel Campagnano	Invaso del Volturno	0,04	811	38965,84
53	Castel Campagnano	Invaso del Volturno	0,04	1195	38281,97
54	Limatola	Invaso del Volturno	0,02	843	20272,07
55	Limatola	Invaso del Volturno	0,04	798	40985,17
56	Limatola	Invaso del Volturno	0,08	1126	82397,20
57	Castel Campagnano	Invaso del Volturno	0,02	984	24668,23
58	Dugenta	Invaso del Volturno	0,04	758	35360,91
59	Falciano del Massico	Lago di Carinola	0,08	1149	76154,85
60	Caiazzo	Invaso del Volturno	0,04	901	40166,46
61	Dugenta	Invaso del Volturno	0,03	677	25736,85
62	Caiazzo	Invaso del Volturno	0,05	891	50159,31
63	Castel Campagnano	Invaso del Volturno	0,06	1254	64447,77
64	Caiazzo	Invaso del Volturno	0,03	681	32570,04

ID	Comune	Nome	Area kmq	Perimetro	Area mq
65	Melizzano	Invaso del Calore irpino	0,01	530	12288,90
66	Melizzano	Invaso del Calore irpino	0,04	1026	42230,70
67	Puglianello	Invaso del Volturno	0,06	1128	58524,48
68	Puglianello	Invaso del Volturno	0,04	957	42952,72
69	Alife	Invaso del Volturno	0,07	1301	65152,54
70	Galluccio	Lago di Galluccio	0,03	1114	32637,19
71	Presenzano	Vasca della centrale idroelettrica di Presenzano	0,68	3214	679276,96
72	Giorlano	Laghi di Torcino	0,04	1276	44170,08
73	Letino	Lago di Letino	0,06	1261	58618,23
74	Capriati a Volturno	Invaso del Volturno	0,08	1298	82913,61
75	Capriati a Volturno	Invaso di Capriati	0,12	1339	119730,54
76	Montecalvo Irpino	Invaso di Montecalvo	0,01	576	8059,51
77	Apice	Invaso del Miscano	0,02	598	16755,27
78	Solopaca	Invaso del Calore irpino	0,04	927	37039,18
79	Morcone	Lagospino	0,02	596	23645,12
80	Cerreto Sannita	Invaso di Cerreto	0,02	567	16641,99
81	Colle Sannita	Invaso di Colle	0,02	922	22152,89
82	Castelpagano	Invaso di Castelpagano	0,05	1527	54493,70
83	Capaccio	Vasca di San Matteo	0,02	507	15042,08
84	Eboli	Vashe di Eboli	0,02	595	18581,95
85	Caselle in Pittari	Lago Sabetta	0,05	1714	53560,79
86	Ceraso	Lago di San Giovanni	0,03	992	28311,03
87	Cannalonga	Lago Nocellito	0,01	593	8940,21
88	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,07	1091	71830,93
89	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,02	503	15653,02
90	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,02	513	16454,56
91	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,07	1123	67351,38
92	Giugliano in Campania	Laghetti di Giugliano	0,06	1069	58729,69
93	Villa Literno	Laghetti di Villa Literno	0,02	606	23493,76
94	Villa Literno	Laghetti di Villa Literno	0,04	751	35522,83
95	Villa Literno	Laghetti di Villa Literno	0,03	648	27499,16
96	Villa Literno	Laghetti di Villa Literno	0,03	723	31573,15
97	Villa Literno	Laghetti di Villa Literno	0,03	659	26136,47
98	Giugliano	Laghetti di Giugliano	0,02	587	19085,31
99	Giugliano	Laghetti di Giugliano	0,03	721	32624,49
100	Giugliano	Laghetti di Giugliano	0,05	884	50472,10
101	Giugliano	Laghetti di Giugliano	0,04	1057	41519,79
102	Giugliano in Campania	Lago Patria	2,31	7791	2306046,09
103	Bacoli	Laghetto del parco della Quarantena	0,02	558	20597,80
104	Comiziano	Invaso di Comiziano	0,03	675	28080,31
105	Pozzuoli	Lago d'Averno	0,54	2880	543821,14
106	Lago Agnano	Lago Agnano	0,02	1361	21119,81
107	Conza	Lago di Conza	4,30	19453	4296185,28
108	Pontelatone	Vasca di Pontelatone	0,01	500	7006,84
109	Giorlano	Laghi di Torcino	0,17	2181	174907,27
110	Giorlano	Laghi di Torcino	0,02	663	21599,43
111	Bacoli	Lago Fusaro	0,99	4276	991311,28
112	Castel Volturno	Laghi Parco Pagliara	0,01	501	8755,08
113	Castel Volturno	Laghi Parco Pagliara	0,01	650	7461,53

ID	Comune	Nome	Area kmq	Perimetro	Area mq
114	Castel Volturno	Laghi Parco Pagliara	0,01	715	14185,88
115	Castel Volturno	Laghi Parco Pagliara	0,01	767	7381,73
116	Castel Volturno	Laghi Parco Pagliara	0,01	843	7103,81
117	Castel Volturno	Laghi Parco Pagliara	0,02	679	23263,78
118	Castelvolturno	Laghetti di Castelvolturno	0,04	938	37082,21
119	Piana della Rocca	Invaso di Piana della Rocca	1,71	13171	1706478,55
120	Villa Literno	Laghetti di Villa Literno	0,07	1142	70433,96
121	Morcone	Lago Campolattaro	5,80	23635	5795249,70
122	Pozzuoli	Lago Lucrino	0,07	1432	70307,42
123	Villa di Briano	Invaso di Villa di Briano	0,01	756	12677,68
124	San Giuseppe Vesuviano	Vasca del Pianillo	0,02	591	23043,34
125	Ciorlano	Vasca del canale Forma	0,03	656	26690,77
126	Benevento	Invaso del Calore	0,01	941	11448,15

Allegato E - elenco dei corsi d'acqua suddivisi per provincia individuati con deliberazione GRC. n. 116/1985

Elenco acque pubbliche della provincia di Avellino.

1) Fiume Calore
2) Fiume Miscano
3) Vallone Camoti o Canneto e Mauro
4) Vallone Pazzano
5) Vallone Lauretto
6) Vallone Montechiodo
7) Vallone del Fosso
8) Torrente della Ginestra
9) Vallone di Monte Ridauro
10) Canale Cupido
11) Torrente la Stazza
12) Canale Morto
13) Fiume Ufita
14) Vallone Piscione e Mescanello
15) Vallone Anzelice, di Palazzise o Casavetere
16) Vallone della Regione Municivo e di S. Angelo
17) Vallone Corelungo
18) Vallone Labergo e Creta
19) Torrente Fiumarelle
20) Canal Sancilo e valle Stratola
21) Vallone Loreto
22) Vallone Regina
23) Vallone di Masciano
24) Vallone del Mulino
25) Fosso del Vallo
26) Vallone S. Giuseppe
27) Vallone dei Vranchi
28) Vallone Friddi
29) Vallone Vaniella
30) Vallone S. Nicola e Canale Le Bocche
31) Vallone Macchione
32) Vallone S. Pietro e Vallescino
33} Vallone Acqua Pelosi
34) Vallone Lazzano
35) Vallone Sasso
36) Vallone Maiorano
37) Vallone Pietregrosse
38) Vallone Carmasciano
39) Vallone Migliano
40) Vallone Grande
41) Vallone Lenza e della Corte
42) Vallone de Lauro ai Pioni
43) Vallone S. Arcangelo
44) Vallone Penti
45) Vallone Molinella
46) Vallone Ponticello e Peizi
47) Vallone Ciardullo
48) Vallone Terre Franche
49) Vallone dei Morti
50) Vallone Mirabella, Fontanella e Piedamonto
51) Torrente Fredane
52) Vallone S. Pietro
53) Vallone Loferraro
54) Vallone Gialloiso
55) Vallone delle Conche e dei Vertoli
56) Vallone di Santa Croce
57) Vallone dei Bagni
58) Vallone Montalto
59) Vallone Casa del Principe o Fontana Bevere
60) Vallone S. Maria
61) Vallone Cantoriano
62) Vallone Ifalco
63) Vallone le Nocelle o Pescarelle
64) Vallone Faitano
65) Vallone Gorgone
66) Vallone d'Avella
67) Vallone Paterno
68) Vallone Calendo o di S. Lorenzo
69) Vallone d'Acera
70) Vallone del Varco
71) Lago dell'Acina
72) Sorgente Toniola
73) Vallone Acque Negre

74) Vallone Serre del Caprio
75) Vallone della Campana
76) Vallone Surivielto
77) Vallone Sullitto
78) Vallone Saraceno
79) Vallone Chianzano
80) Vallone Rimolise
81) Vallone Lucello e Campari
82) Vallone Acquaviva
83) Vallone Ferruni delli Vermi
84) Vallone Acquacalda
85) Vallone Isca
86) Vallone dell'Erte
87) Vallone Palatella
88) Vallone delle Mele
89) Vallone Pozzetto
90) Vallone di Cucciano
91) Fiume Sabato
92) Vallone le Fratte
93) Torrente Marotta e Vallone del Castel Mazzo
94) Vallone Cisura
95) Vallone Grande e S. Marco
96) Valle di Savorani e Torrente Salsola
9T) Vallone la Chiusi
98) Vallone Morra ed Acqua Meroli
99) Valle Savona
100) Vallone Matrunelo
101) Vallone Cirasuolo
102) Fosso Sorgenti di Serino
103) Torrente Mulino
104) Vallone Fellinolo
105) Torrente Irrigatore e vallone Fenestrella
106) Torrente Schiti e Rio di Aiello
107) Vallone Acqua Leggia
108) Vallone Castellone
109) Vallone Fenestrella
110) Vallone S. Francesca
111) Torrente Pioppo e Rio Verga e Valloni Capriglia e Toppole
112) Vallone Chiuso
113) Vallone Cardagnolo
114) Vallone Ischiti e del Bosco di Prata
115) Vallone S. Martino
116) Vallone S. Giulio e S. Angelo
117) Vallone La Selva e dell'Incoronata
118) Valle S. Angelo
119) Torrente Sercetella e Vallone Pannarano
120) Vallone S. Giovanni
121) Vallone Gaudino
122) Fiume Isclero e Torrente Varco
123) Fosso Ariello
124) Fosso La Torre
125) Fiume Castello e Vallone S. Nicola
126) Fosso S. Cosimo
127) Alveo di Avella, Vallone Sorrencello e Campo Summonte
128) Lagno di Sciminaro e Acqualonga
129) Valle Magnotti
130) Valle Valfredda
131) Valle del Fovo
132) Va11one Ogliarolo
133) Valle di Lauro e Santa Cristina
134) Vallone della Cantarella
135) Fosso Bocche delle Acque
136) Valle la Solofrana
137) Vallone di Borgo
138) Valle della Lucera
139) Vallone le Grotte e Marsana
140) Fosso Sorgente Laura
141) Vallone delle Grotticelle
142) Vallone Formicoso
143) Vallone Dono
144) Fiume Sele
145) Torrente La Piceglia e Vallone Caccia Senerchia
146) Torrente Nerdella (Piceglia)
147) Torrente Senerchiella
148) Vallone Silvitelli
149) Vallone dei Leprosi
150) Torrente Il Fiume o Calabritto
151) Vallone Fontana del Ceraso
152) Vallone del Vado Carpino
153) Vallone della Girella
154) Vallone Tredoge
155) Vallone del Minuto
156) Fiume Temete
157) Vallone Noce
158) Fiume Ofanto
159) Valle del Tragino
160) Rio della Ficocchia
161) Vallone dell'Arso
162) Vallone delle Pietre
163) Vallone Capparone
164) Vallone Basciano
165) Vallone Rollo
166) Vallone il Fiumicello e dell'Orso
167) Vallone del Lupo
168) Vallone Pescara
169) Vallone Tarantino
170) Vallone Lao
171) Vallone Rivoli
172) Vallone Balzata
173) Vallone del Varo del Milo
174) Valle Fiorentino
175) Vallone Acquabianca
176) Vallone d'Atice
177) Vallone Caselle
178) Torrente Mollo
179) Vallone Fredaniello
180) Vallone di Perrone
181) Vallone di Fiego
182) Vallone Secatizza o Varricella
183) Torrente Boccanova
184) Fosso Schinicoso
185) Torrente S. Angelo
186) Torrente Isco
187) Canale Martinelli
188) Torrente Sardo
189) Vallone di Riafreddo del Deserto
190) Torrente Orato, Vallone dei Piani e il Vallone
191) Rio Castellazzo
192) Vallone delle Canne
193) Vallone Pitrulli
194) Vallone Luzzano
195) Vallone Cortine
196) Vallone de Fezza
197) Vallone della Pagliarola
198) Vallone Pesco di Rago e Rodicionne
199) Torrente Laosente
200) Vallone S. Vito
201) Vallone Salgo
202) Rivi Fontana
203) Vallone Serrone
204) Vallone Capo Diavolo
205) Torrente Calaggio e Vallone Ricupo

206) Vallone delle Coste e Melascino
207) Vallone delle Volpi
208) Torrente Canneto, Vallone Picciolo
209) Canale Serralonga
210) Vallone la Scafa
211) Vallone Toscano
212) Vallone Fuminata
213) Vallone del Tuoro
214) Vallone Canosina e Sferone
215) Vallone S. Pietro
216) Vallone Scampitella
217) Torrente Frugno, Canale Marotta
218) Vallone Tre Fontane ed Acqua torta
219) Torrente Ceruaro
220) Rio Luzzano e Zona del Lupo
221) Canale la Lavetta di Panni
222) Vallone Sabatino
223) Vallone Rifieto
224) Rio il Pesciarello
225) Vallone del Confine
226) Vallone Crognole
227) Vallone di Vena
228) Canale la Lavella di Monteleone
229) Vallone Mazzancollo e Lucifero
230) Vallone Tre Confini o Cannavale
231) Vallone dell'Edera
232) Vallone Fiego
233) Vallone Scariazzo
234) Vallone Focchione o Acquaro
235) Torrente Lavella
236) Canale Mucelli
237) Torrente Sannoro
238) Canale S. Angelo
239) Canale Cagano
240) Canale Emissario della Sorgente Bagno
241) Canale emissario delle sorgenti Pollentina, Pollentinella e Peschiera
242) Torrente Saliceto e Sorgenti di Sorbo Serpico
243) Sorgenti Nocelle
244) Gruppo Urciuoli
245) Sorgente Urciuoli
246) Sorgente Acquara
247) Sorgente Miranda
248) Sorgente Feda 1°
249) Sorgente Feda 2°
250) Sorgente Acqua dei Monaci
251) Sorgente Nicolais
252) Sorgente Schettino o Acquarola
253) Sorgente Campo S. Giovanni o Campo di Summonta
254) Torrente Santo
255) Vallone Macchione (tronco Superiore)

Elenco acque pubbliche della provincia di Benevento

1) Fiume Volturno
2) Alimenta
3) Bussento
4) Torrente Titerno
5) Fosso Reviola
6) Torrente Acquacalda e Trevalloni
7) Vallone Sambuco
8) Vallone Cusanese
9) Vallone Valle
10) Torrente Torbido
11) Torrente Vallantica e Fosso 1° Cavalli
12) Fosso Carulli
13) Vallone Tullio o Pontecolonna
14) Vallone Cappuccini
15) Vallone Selvatica
16) Fosso Cervillo
17) Vallone Macchia
18) Fiume Calore
19) Fiume Grassano
20) Torrente Seneta
21) Lago Grande nell'agro Telesino
22) Torrente Gradella
23) Fosso Ratelli o Capuano
24) Torrente Ratello
25) Torrente Rio
26) Torrente S. Maroa o Coste Ianare
27) Vallone del Lago
28) Torrente Ferrarise
29) Fosso Fornace
30) Torrente la Lenta
31) Fosso la Lenda
32) Torrente Lenticellao Sorgente
33) Fosso la Lenta
34) Torrente Grotte
35) Torrente Reventa e Vallone Francavilla
36) Burrone Odena
37) Vallone Ullara
38) Vallone Calice
39) Vallone Fontana S. Martino
40) Vallone Malacagna
41) Vallone Ciampa dei Carri
42) Vallone Fiscarello
43) Fiume Tammaro
44) Vallone Lo Chiusa
45) Vallone Acquafredda e Pianvallone
46) Torrente Toppole Brecce o d'Isca Rotonda
47) Vallone Paratola e Vallanelle
48) Vallone la Taverna o Canfero
49) Vallone la Cisterna
50) Vallone S. Marco
51) Torrente Rio Vivo
52) Torrente Sassinoro
53) Vallone Ceca di Morcone
54) Torrente Riofratto
55) Vallone dei Mulini
56) Vallone Vado Candellario
57) Vallone Grande
58) Vallone Pignataro
59) Vallone II Recapo
60) Vallone Riofreddo
61) Vallone Lago od Ischie
62) Valloncello Grande
63) Vallone Acquafredda
64) Torrente Tammaricchio di Castel-pagano
65) Vallone del Monaco
66) Vallone di Torti
67) Vallone Chiusolano
68) Torrente Reinello
69) Rio Reinello
70)Torrente Tammaricchio
71)Tammaricchio di S. Marco
72) Vallone Tammaricchio di S. Giorgio
73) Vallone Sanzano e Torrente Maistri
74) Vallone Fetente
75) Vallone S. Giuseppe
76) Vallone Iona o Carpino
77) Torrente Miscano

78) Vallone Cannetti, Cantariello e Pezzano
79) Vallone Panzano
80) Vallone Dragonetto o Lauretto e Ferrara
81) Vallone Varricello della Pergola
82) Vallone S. Spirito di Buonalbergo e Monte Chiodo
83) Vallone Traverso o Fontana
84) Torrente Ginestra e Vallone dei Cesari
85) Vallone Ridauro
86) Vallone S. Angelo
87) Vallone Mare dei Grilli
88) Vallone Castelfranco
89) Canale delle Tavole
90) Vallone Miscano
91) Fiume Ufita
92) Vallone Cirdulle
93) Vallone S. Andrea
94) Vallone Terre Franche
95) Vallone delle Mele
96) Vallone di S. Giorgio e di Cucciano
97) Vallone Lario
98) Vallone Coppacurto
99) Vallone Pisciariello
100) Torrente S. Nicola e Vallone Bagnara
101) Vallone S. Comare dei Monti ed Acerone
102) Vallone Valle di S. Martino
103) Vallone dell'Asino
104) Fiume Sabato
105) Vallone Le Fratte
106) Vallone S. Martino
107) Vallone Mazzapecora e Rio di Ceppaloni
108) Torrente Corvo e Serretella e Vallone Pannarano
109) Torrente Fino
110) Vallone S. Giovanni
111) Vallone S. Pietro
112) Vallone Iaturzo
113) Vallone Caudino
114} Vallone dell'Inferno
115) Vallone Rope o Cascagneto e Rio I Fornilli
116) Torrente Tufariello o Lossauro
117) Torrente Ienca ed Asciello
118) Torrente Ferino
119) Fosso Ienca do Frata
120) Vallone Pisciariello o Sorienzo
121) Vallone di Cautano
122) Vallone Cappello del Pioppo
123) Vallone il Gelso
124) Vallone Pescatore
125) Vallone Secco
126) Vallone Saucolo
127) Vallone Vellano
128) Vallone Grande delle Caverne
129) Vallone di Prata Grande o Maltempo
130) Vallone del Ferro o Cocola
131) Vallone S. Giorgio o Sperone
132) Vallone Tre Taverne
133) Fiume Isclero
134) Vallone Paolini
135) Vallone Riullo o Tesa
136) Vallone il Varco
137) Fosso Ariello
138) Fosso La Torre
139) Fiumara do Luzzano e Vallone Corso
140) Torrente Martorano
141) Vallone Sanguineto
142) Torrente Capitone
143) Vallone Giaquinto
144) Vallone Ciomiento
145) Vallone dei Monti e S. Berardo
146) Fiume Fortore
147) Torrente La Catola
148) Vallone S. Angelo e Capuani
149) Vallone Malanotte e Focaleta
150) Vallone Guarana
151) Vallone Grande o Mariella
152) Vallone Macchiarapillo
153) Fiumara di Roseto o Fiume Fortore, ramo destro
154) Vallone Ripa o Cuparello
155) Vallone Forcacavallone
156) Vallone degli Schiavoni
157) Vallone S. Pietro
158) Vallone della Valle
159) Fiumara Foiano e Torrente Lucariello
160) Vallone Selvaggina
161) Vallone Zora
162) Vallone Cervaro
163) Vallone Maltempo
164) Vallona Lama Vecchia
165) Vallone Mazzocca
166) Vallone S. Maria
167) Vallone del Castagno
168) Vallone della Chiusa
169) Vallone della Terra

Elenco acque pubbliche della provincia di Caserta

1) Fiume Garigliano e Liri
2) Fiume Peccia
3) Rio delle Cerrete
4) Vallone monte Cancino
5) Fosso del Lupo
6) Rio Casarocca
7) Fosso dell'Isola
8) Fosso Cuccuruzzo o Cocaruzzo
9) Fosso Pisciarello
10) Rio dell'Aglio
11) Rio Pientina
12) Rio Campochiano
13) Alveo della Piana ed Agnena Regia
14) Fosso di Mazzasette, Fosso Riccio e Fiume Savone
15) Canale S. Paolo
16) Rio della Forma
17) Rio la Forma
18) Lago di Carinola
19) Rio di Fontanelle
20) Vallone Conche
21) Vallone Casanova
22) Rio Limata e Santa Croce
23) Rio della Pernola
24) Rio Persico e Morisisi e Fontana Spaccata
25) Rio Fontanella e Tranico
26) Vallone Sant'Antonio e Casi
27) Rio Fontana Murata
28) Rio Cupa
29) Rio dei Cimentelli
30) Rio Assano
31) Rio Guaglieri
32) Fosso Nuovo
33) Rio dei Lanzi
34) Vallone Colle Tabassi
35) Alveo del Varricone
36) Piume Volturno
37) Sorgive Triflisco

38) Sorgive Ponteo di fontana Pila
39) Rio S. Giovanni
40) Vallone Funari
41) Vallone Cavallari
42) Vallone Pisciarello
43) Vallone di Sasso
44) Vallone Fontana Vaccari e Rullo
45) Fosso Selvetella Agliotta
46) Vallone Grande
47) Rio Fontana delle Vigne
48) Vallone Felcio e Selvozza
49) Fosso Tella e vallone Maiorano
50) Vallone dei Ferrari
51) Vallone di Ponte Murato
52) Vallone Rave
53) Rio Torricelle
54) Rio Guarane e vallone Cinquanta
55) Vallone Gallo
56) Rio S. Felice
57) Rio Ciancia e Magnano
58) Fosso Malannata
59) Fosso Riozzo
60) Rio di Cerrito e Frattiello
61) Rio del Chiaro
62) Fosso Cerrogrosso e Coccetti
63) Rio Tuoro Casale
64) Fosso del Lupo e vallone Caranzi
65) Rio del Cattivo Tempo o Chiaia e fosso Pubblico
66) Rio Tarzio
67) Fosso Viapiana
68) Vallone Casole
69) Torrente La Rava
70) Fosso Valle Lunga
71) Rio Chiaro
72) Fosso Coccetti
73) Torrente di Capitone e Rio Secco
74) Vallone Tinto
75) Vallone Tinto di Gradillo
76) Canale di Foce dei Regi Lagni
77) Canale principale dei Regi Lagni e suoi due controfossi
78) Fosso Carmignano
79) Canale degli Schiavi, rio Corso, rio Crocelle
80) Rio Maretto
81) Lago Matese
82) Sorgente Valle Amati
83) Sorgente Santuccia
84) Sorgente Mofeta "Grande Inferno"
85) Sorgente Aurielli e Catafari
86) Sorgente Casi
87) Sorgente Tuoro
88) Sorgente Sonola
89) Sorgente Cavalorda
90) Sorgente Sperino
91) Fontana del Fico
92) Sorgente Jelo o Gelo
93) Sorgente Mofeta degli Ospiti e Piccolo Inferno
94) Rio Secco
95) Rio Raverano o Pregio
96) Rio di San Venditto e Cellere e Fosso Bavarisco
97) Rio Travata e della Selva
98) Rio dei Fasani e Fosso della Cupa
99) Rio Tremoletto Cannarella e di Cascano
100) Rio della Grotta
101) Rio Scaccia
102) Fiume Sava di Gallo
103) Sorgente Acqua dei Molini
104) Sorgente di Capo le Manare
105) Fiume Sava
106) Fosso Crocelle
107) Vallone Capritti
108) Rio forte Sant'Agata
109) Fiume Lete
110) Vallone Cupelle
111) Fosso Ravone
112) Rio d'Ailano
113) Rio Vivaie e Vallone Inferno
114) Fosso Pioppo, S. Vincenzo, Sansone, Pietrapalombo, Melosciano, Vallone della Fine
115) Fiume Torano
116) Fosso Fusaro
117) Vallone Paterno
118) Vallone del Rivo
119) Fosso Pisciarello e di Carattano
120) Vallone Pacifico
121) Vallone della Selva
122) Torrente Alimenta (Arvenuto)
123) Vallone Busente
124) Vallone di Vatta
125) Vallone Giaquinto e Confine
126) Rio S. Leucio
127) Canale Apramo e Fosso Aprimo
128) Canale Cardito
129) Rio S. Tammaro o Il Rivo
130) Canale Vecchio
131) Fosso Trava
132) Acqua dei Molini
133) Agliarola
134) Ailano
135) Alimenta
136) Apramo e Aprimo
137) Assano
138) Busente
139) Capitone (del) e Secco
140) Capo le Manare
141) Capritti
142) Cardito
143) Carmignano
144) Casole
145) Castellone
146) Cattivo Tempo (del) Chiaia e Pubblico
147) Cavallari
148) Cerreta (della)
149) Cerrito (di) Frattiello
150) Cerro Grosso e Ceccetti
151) Cesana
152) Cesarecca e Martino
153) Chia
154) Chiaro (del)
155) Ciancia e Magnano
156) Cicurro
157) Colle Tabassi
158) Fontana delle Vigne
159) Fontana Vaccaro e Rullo
160) Fontanelle o Tranico
161) Forte S. Agata
162) Funari
163) Fusaro
164) Gallo
165) Malannata
166) Maria Vergine Marino
167) Mazzasette Riccio e Savone
168) Monte Camino
169) Cuccuruzzo

170) Felce e Selvozza
171) Ferrari (dei)
172) Foce dei Regi Lagni
173) Giaquinto o Confine
174) Guaglieri
175) Guarane e Cinquanta
176) Isola (dell')
177) Lanzi (dei)
178) Lupo (dei) e Caranzi
179) Lupo (del)
180) Peccia
181) Persico, Maioriti e Fontana Spaccata
182) Piana (Alveo della) e Agnena Regia
183) Pisciariello
184) Pisciarello
185) Ponte Murato (di)
186) Ponte o di Fontana Pila
187) Ravo
188) Regi Lagni (Canale principale e suoi controfossi)
189) Rio (il)
190) Salvatore
191) S. Felice
192) S. Giovanni
193) S. Leucio
194) S. Tammaro
195) S. Antonio e Casi
196) Secco
197) Sasso
198) Tella e di Maiorano
199) Tinto
200) Tinto di Gradillo
201) Torricelle
202) Trava
203) Triflisco (Sorgive)
204) Turzio
205) Vecchio
206) Sorgente Cerrete I
207) Sorgente Cerrete II
208) Sorgente Fontana
209) Sorgente Canapino I
210) Sorgente Canapino II
211) Sorgente Abbazia
212) Sorgente Pescara
212) Sorgente Pescara II
213) Sorgente Fornello I
214) Sorgente Fornello II
215) Lago di Patria
216) Sorgente Tuoro
217) Sorgente Sonola
218) Sorgenti Cavallorda

Elenco acque pubbliche della provincia di Napoli

I) Canale Principale dei Regi Lagni
2) Canale Vecchio, inf. n. I
3) Cavone Grande
4) Lago di Licola
5) Lago di Fusaro
6) Lago Mare Morto
7) Canale di Foce o fiume Sebeto
8) Canale Sbauzone, inf. n. 7
9) Canale Volla, inf. n. 7
IO) Canale S. Severino, inf. n. 9
II) Canale Lamia, inf. n. 9
12) Canale Cozzone, inf. n. 9
13) Alveo Comune dei Torrenti di Pollena
14) fiume Sarno
15) Canale di Bottaro, inf. n. 14
16) Rivo Marna, inf. n. 14
17) Rivo S. Benedetto e Fossato Maestro, inf. n. 14
18) Torrente D'Antuono
19) Torrente S. Marco
20) Vallone Le Breccette, inf. n. 19
2I) Torrente S. Nicola dei Miri, inf. n. 19
22) Torrente Cognuolo
23) Fosso del Porto o Piazza Grande
24) Fosso del Porto o Cascone
25) Rivo Satrulo
26) Rivo d'Arco ed Acqua del Mito
27) Rio di Teglia, inf. n. 26
28) Rio Passaturo
29) Rio del Ponte
30) Rio Tonnarella
31) Rio Grande
32) Vallone Senga del Furore o Schiatro
33) Fiume di Campora, inf. n. 32
34) Antuono
35) Arco ed Acqua del Mito
36) Bottaro
37) Breccette
38) Cavone Grande
39) Cozzone
40) Cognuolo
4I) Campora
42) Fusaro (lago)
43) Foce o Sebeto
44) Grande
45) Licola (Lago di)
46) Lamia
47) Mare Morto (Lago di)
48) Marna
49) Pollena (Alveo Comune dei Torrenti)
50) Canale Mastrantonio
5I) Sorgente Valle Amati
52) Sorgente Santuccia
53) Sorgente Mofeta "Grande Inferno"
54) Sorgente Aurielli e Catafari
55) Sorgente, Mofeta degli Ospiti e Piccolo Inferno
56) Vallone Senga del Furore o Schiatro e suoi affluenti
57) Rivo Conca e Rivo dei Vergini e loro affluenti
58) Vallone Spelonca e suoi affluenti
59) Sorgenti Casi
60) Sorgente Tuoro
6I) Sorgente Sonola
62) Sorgenti Cavallorda
63) Sorgente Sperino
64) Sorgente Cerrete I e Cerrete II
65) Sorgente Fontana
66) Sorgente Canapina I e Canapina II
67) Sorgente Abbazia
68) Sorgente Pescara I e Pescara II
69) Sorgente Fornello I e Fornello II
70) Lago di Patria

Elenco acque pubbliche della provincia di Salerno

1) Acquafella
2) Arienzo
3) Atrani (di) Scala di Ravello
4) Angellara

5) Arienna (dell') e Migliura
6) Asa e Ferrarello
7) Atri
8) Acquaviva
9) Annaccia
10) Acqua bianca
11) Alimente
12) Acquaviva
13) Auso
14) Acquafetente
15) Agropoli e Vatolla
16) Acquavona
17) Arena
I8) Abete
19) Andoli
20) Alento
21) Abete
22) Bonea
23) Bianco e Landre
24) Brignacolo
25) Duco
26) Bucarello
27) Basca
28) Badulato
29) Bussento e Colatujo
30) Brizzi Torraca
31) Controfosso destro del Sarno
32) Controfosso sinistro del Sarno
33) Calvagnola e Faggeto
34) Carpineto
35) Catevata
36) Cavaiola e Curaturo
37) Corbara
38) Candeloro
39) Canneto e della Ferriera
40) Conca
41) Corsano
42) Caffaro
43) Campra
44) Crisci
45) Cornea e delle Grottelle
46) Coste
47) Cornito
48) Casolare
49) Cappaccio
50) Corte
51) Cesinale
52) Cangito
53) Coppolla
54) Carbonaro
55) Catassano
56) Chiavico
57) Campigliole
58) Corticato
59) Calcina
60) Campofrino
61) Calore Corduri
62) Conca
63) Carrettiello
64) Cosa - Dosa e Macchia della Chiesa
65) Canale
66) Capofiume
67) Canatiello
68) Casale (Piè di) Caleo - Perillo
69) Caleo - Perillo
70) Campoli
71) Corvetta
72) Cerzacupa
73) Cateora
74) Cerrini
75) Carmine
76) Cangemo
77) Centola e Lambro
78) Carmalingo
79) Cupo
80) Farcillo
81) Calleo
82) Chiusa di Manna
83) Casaletto
84) Cavafava e del Molinello
85) Capo d'Acqua
86) Duca (del) Lamarrone e Silvella
87) Doriatella
88) Derroite
89) Diavoli
90) Eliceto Cerreto
91) Eliceto e delle Canne
92) Foce
93) Fraina
94) Fusara
95) Forno
96) Faiano
97) Forma
98) Fabbricato
99) Fredde
100) Fasanella (di) Corleto
101) Fiumicello
I02) Fria
103) Fornace
104) Farneta
105) Fiumicello (il)
106) Filetto
107) Fabbrica e Fiume Freddo
108) Fiumarella e della Bruca
109) Fiumicello e della Fratta
110) Ferrero
111) Fontana
112) Grancane
113) Gogna e Lungaro
114) Gabatutti
115) Grotta dell'Angelo
116) Galdo
117) Grauso
118) Anoma
119) Guarino e Fiumara di S. Muro
120) Grauso
121) Calito
122) Gioi
123) Gelso
124) Grande
125) Gerienaso
126) Gallerio e S. Teodoro
127) Imperatore
128) Irno
129) Isca della Cupa
130) Imperatore
131) Iscitelli
132) Isca
133) Lambro
134) Lavinaro
135) Lama
136) Legnara
137) Lamina
138) Lontrana, Taverno e Valle Cervara

139) Lacivo Frasci e Mazzavecchia
140) Lontrano
141) Lava
142) Laurino
143) Lava del Bracciarne
144) Lavis Agnone
145) Lauri
146) Molari
147) Milone e del Basso
148) Minuto
I49) Maiale e Pezzano
150) Massovetre
151) Maggiore (fossato)
152) Marsa
153) Maiuri
154) Monache
155) Mavosa
156) Mugno
157) Monache
158) Malnome
159) Mola
160) Tortella e di Costanzo
161) Lamaspina, Torna e fiume Freddo
161) Mandia
162) Motale
163) Mingardo e di Rocca Farone e Pruno
164) Martini
165) Molino Vecchio e Mazzarolo
166) Maglianesi
167) Marcellino o Forleto
168) Mancano
169) Novulella
170) Noce
171) Nosico
172) Nocifiro
173) Oliveto
174) Orsole
175) Orria
176) Ortale
177) Orso
178) Palazzo
179) Braja
180) Picentino
181) Prepezzano
182) Piuvarino
183) Piceglie e Caccia Senerchia
184) Pietra della Grotta
185) Pisciottere
186) Palo (emissario)
187) Pellegrino
188) Platano
189) Posta
190) Pioppi
191) Porcillo e Lamarella
I92) Pastena e Balzo della Signora
I93) Pantanella
I94) Peglio
195) Petruso
196) Pastenella
I97) Piano
I98) Ponte Rosso
I99) Pigrano
200) Pera
201) Palistro
202) Ponte
203} Pantana
204) Piccolo
205) Persico
206) Pozzo
207) Quaransuto
208) Quaranta
209) Regginna Maior
210) Reqinna Maior
211) Ricippo (il) e d'Agnone
212) Ruoto
213) Razzi
214) Ruomolo
215) Ripiti Pietra
216) Ritorno Vinsia Finocchiara
217) Sabato
218) Sarno
219) S. Marina
220) Sguazzatorio
221) Solofrana
222) Siano
223) S. Benedetto e Fosso Maestro
223) Schietro
224) Sordine
225) Sardone
226) Sele
227) S. Maria Nova
228) Sorvigna (della)
229) Spinosiello
230) S. Antonio
231) S. Giovanni
232) S. Agata
233) S. Lonardo (Leonardo)
234) S. Maria
235) Sentone
236) Secchio
237) S. Onofrio
238) Serra
239) Serre
240) Saulo
241) Sorgituro
242) Sportusi
243) S. Felice
244) Soprano
245) Scalone o Torno
246) Sacco
247) S. Francesco
248) Sabatella
249) Solofrone e Tramonti
250) Savanello
25I) S. Nicola
252) S. Biagio
253) S. Nicola Rivoscello
254) Stella
255) S. Mango
256) S. Ianni
257) Selva
258) Santocchi
259) Selice
260) S. Mauro
26I) S. Venera
262) Serapotamo e Pantanella
263) Scudiero
264) Scuarapotamo e Grande
265) Sacco
266) Serriero
267) S. Lucia
268) Costantino
269) Tornole
270) Tolomeo Surdolo

27I) Tavenese
272) Tusciano
273) Trezzo
274) Tuffara
275) Tanza dalla Correta
276) Tonda
277) Triento (il) ed Acqua Merla
278) Temete
279) Temete di Santomenna
280) Temete di Maviano
281) Torto
282) Tempa
283) Termino
284) Trianico e Bracciosa
285) Truvolo
286) Trenta
287) Torno o di Cuccaro
288) Tempa di Bronzo
289) Trave
290) Ulici
291) Vadursi e del Pi
292) Vignale
293) Varrarecchia
294) Vocale
295) Vallico
296) Varco di Vescovo
297) Vauro
298) Vivo
299} Verroncelli
300) Volpara
30I) Vignagrande
302) Vatullo
303) Violi
304) Zia Francesca
305) Ziapope
306) Zapparielli
307) Vallone Chionca
308) Canale S. Mauro
309) Fosso Angellara
310) Sorgenti Cannelle
311) Sorgenti S. Giovanni in Fonte
312) Vallone Vivo
313) Sorgenti Zuppino e Pisciaricolo
314) Sorgente "Fontana Canale"
315) Torrente Rafastia
316) Torrente Fusandola
317) Torrente Conca
318) Sorgente S. Nicola
319) Sorgente S. Donato
320) Sorgente Pescara
321) Sorgente Acqua dei Pioppi
322) Sorgente Casarsa
323) Sorgente S. Giovanni di Eboli
324) Torrente Vogna
325) Vallone Ceraso
326) Vallone Acqua Bianca
327) Sorgente Volpacchio
328) Sorgente Iossa di Mare
329) Sorgente del Fico
330) Sorgente Sergituro
331) Sorgente Pacifico
332) Sorgente S. Barbara
333) Vallone S. Carlo e le tre scaturigini tributarie di esso denominate Noce I Noce II e Noce III
334) Vallone Cupo
336) Sorgente Fontana Antica
337) Vallone
338) Sorgente S. Giovanni
339) Fosso Bagni
340) Rio Bonainti
341) Rio Giovanardi
342) Valle La Solofrana o Alveo Comune
343) Vallone Schiatro o Fiume Furore
344) Fiume Canneto o Vallone della Ferriera
345) Rio Acqua Alta
346) Guarnacino o Lama di Jottica o S. Basilio (Sorgente Vocito)
347) Vallone Festole o Pogerola
348) Fiume di Atrani, di Scala o di Ravello ovvero fiume Parinola o Dagano
349) Vallone Erchie o Rivo S. Nicola
350) Fiume Cetara
351) Torrente S. Giovanni
352) Fiume Tusciano
353) Sorgenti Capaccola
354) Torrente Vignarco
355) Vallone Pantanella
356) Acqua della Sondra
357) Vallone Grande con le sorgenti Capo d'acqua
358) Vallone della Pantana
359) Vallone Canale
360) Fiumicello Vatullo col tratto a monte letto S. Sofia
36I) Sorgenti Ciranna e Addezio
335) Sorgente S. Golfo
362) Sorgenti Sambuco
363) Vallone d'Iroiti
364) Sorgenti Acquavena
365) S. Luca o Nofara Carbone
366) Vallone Ceraso
367) Galari o Santo Todaro
368) Fontana Vecchia

Allegato F - Usi civici suddivisi per categoria e province

legenda: n° decreto; comune; data decreto; usi civici si/no; superficie originaria rilevabile dal decreto; terreni ctg. "a" - bosco e pascolo perenni; terreni ctg. "b" - coltura agraria; proposti per alienazione; note.

Nota: *Comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti; ** Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Provincia di Avellino

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	NOTE
1	AIELLO DEL SABATO	14.06.1933	SI	25,3730	25,3730	0,0000	0,0000	
2	ALTAVILLA IRPINA	23.05.1933	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3	ANDRETTA	12.12.1938	SI	292,3645	292,3645	0,0000	0,0000	
4	AQUILONIA	28.01.1935	SI	861,6595	861,6595	0,0000	0,0000	
5	ARIANO IRPINO	24.05.1938	SI	5,6390	0,0000	0,0000	0,0000	superficie destinata a fiera di bestiame e giardino municipale**
6	ATRIPALDA	15.11.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
7	AVELLA	09.10.1939	SI	1010,5230	1010,5230	0,0000	0,0000	*
8	AVELLINO	29.12.1935	SI	160,4462	160,4462	0,0000	0,0000	**
9	BAGNOLI IRPINO	06.08.1938	SI	5116,9630	5116,9630	0,0000	0,0000	
10	BAIANO	15.11.1933	SI	365,6957	365,6957	0,0000	0,0000	
	BELLIZZI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
11	BISACCIA	23.04.1938	SI	392,9970	257,9970	135,0000	0,0000	
12	BONITO	25.11.1937	SI	7,3800	0,0000	7,3800	7,3800	
13	CAIRANO	31.05.1935	SI	61,5020	61,5020	0,0000	0,0000	
14	CALABRITTO	15.02.1938	SI	2599,9475	2599,9475	0,0000	0,0000	
15	CALITRI	18.07.1936	SI	266,8576	266,8576	0,0000	25,9490	*
16	CANDIDA	03.02.1937	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
17	CAPOSELE	04.04.1938	SI	450,9040	450,9040	0,0000	0,0000	
18	CAPRIGLIA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
19	CARIFE	30.04.1938	SI	107,7469	107,7469	0,0000	3,1815	
20	CASALBORE	15.11.1940 13.10.1962	SI	393,1130	95,6790	297,4340	2,3894	
21	CASSANO IRPINO	18.10.1938	SI	115,9582	115,9582	0,0000	0,0000	
22	CASTELBARONIA	23.05.1935	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
23	CASTELFRANCI	26.02.1935	SI	65,0432	65,0432	0,0000	0,0000	
24	CASTELVETERE SUL CALORE	01.12.1939 12.04.1941	SI	364,3720	299,4240	64,9480	0,0000	
25	CERVINARA	11.04.1938	SI	991,0252	991,0252	0,0000	0,0000	**
26	CESINALI	14,06.1933	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	vedi Aiello del Sabato
27	CHIANCHE	07.02.1935	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	manca decreto
28	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	15.01.1936	SI	683,1470	683,1470	0,0000	54,2431	
29	CONTRADA	26.02.1935	SI	146,7834	146,7834	0,0000	0,0000	
30	CONZA DELLA CAMPANIA	23.02.1935	SI	28,1670	28,1670	0,0000	1,2905	
31	DOMICELLA	12.06.1935	SI	125,0889	125,0889	0,0000	0,0000	
32	FLUMERI	18.11.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
33	FONTANAROSA	01.04.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
34	FORINO	05.02.1934	SI	248,9136	248,9136	0,0000	0,0000	*
35	FRIGENTO	10.02.1939	SI	5,5440	5,5440	0,0000	0,0000	
36	GESUALDO	11.08.1938	SI	17,5654	17,5654	0,0000	0,0000	
37	GRECI	13.02.1939	SI	41,4699	41,4699	0,0000	0,0000	
38	GROTTAMINARDA	18.11.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
39	GROTTOLELLA	28.11.1938	SI	4,6560	0,0000	0,0000	4,6560	
40	GUARDIA LOMBARDI	12.01.1938	SI	36,7660	36,7660	0,0000	7,3030	
41	LACEDONIA	05.12.1951	SI	459,3472	380,0472	79,3000	12,0000	

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	NOTE
42	LAPIO	23.12.1937	SI	17,4194	17,4194	0,0000	0,0000	
43	LAURO	25.10.1934	SI	184,3097	184,3097	0,0000	0,0000	
44	LIONI	06.12.1935	SI	778,8853	755,5853	23,3000	0,0000	*
45	LUOGOSANO	09.03.1938	SI	15,8692	15,8692	0,0000	1,8450	
46	MANOCALZATI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
47	MARZANO DI NOLA	31.01.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
48	MELITO IRPINO	12.09.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
49	MERCOGLIANO	27.07.1937	SI	494,5020	494,5020	0,0000	0,0000	**
50	MIRABELLA ECLANO	12.04.1938 23.07.1984	SI	4,4410	3,1080	1,3330	0,0000	*
51	MONTAGUTO	16.06.1939	SI	70,3782	70,3782	0,0000	0,0000	
52	MONTECALVO IRPINO	31.03.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
53	MONTEFALCIONE	23.11.1933	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
54	MONTEFORTE IRPINO	25.09.1935	SI	95,8247	95,8247	0,0000	0,0000	*
55	MONTEFREDANE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
56	MONTEFUSCO	02.02.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
57	MONTELLA	11.10.1938	SI	3019,0266	3019,0266	0,0000	0,0000	*
58	MONTEMARANO	25.01.1938 25.02.1954	SI	321,0048	321,0048	0,0000	0,0000	
59	MONTEMILETTO	10.04.1937	SI	47,8224	0,0000	47,8224	0,0000	*
60	MONTEVERDE	25.05.1935	SI	73,4283	73,4283	0,0000	0,0000	
61	MONTORO INFERIORE	23.12.1938	SI	168,9929	168,9929	0,0000	0,0000	*
62	MONTORO SUPERIORE	24.07.1936	SI	303,5238	303,5238	0,0000	0,0000	*
63	MORRA DE SANCTIS	30.05.1939	SI	41,4898	41,4898	0,0000	0,0000	
	MOSCHIANO			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
64	MUGNANO DEL CARDINALE	03.02.1936	SI	452,4965	452,4965	0,0000	0,0000	
65	NUSCO	12.03.1935	SI	614,7468	614,7468	0,0000	1,2309	
66	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	07.02.1935	SI	163,1358	163,1358	0,0000	0,0000	
67	PAGO DEL VALLO DI LAURO	01.02.1928	SI	54,7644	54,7644	0,0000	0,0000	
68	PAROLISE	31.12.1935	SI	10,2573	10,2573	0,0000	0,0000	
69	PATERNOPOLI	26.08.1939	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
70	PRETURO IRPINO		NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ex fraz. Chianche
71	PIETRADEFUSI	01.04.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
72	PIETRASTORNINA	05.05.1939	SI	252,7131	252,7131	0,0000	0,0000	
73	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	10.04.1936	SI	8,2377	0,0000	0,0000	8,2377	
74	PRATOLA SERRA	21.08.1934	SI	1,2302	1,2302	0,0000	0,0000	
75	QUADRELLE	09.04.1938	SI	571,7455	571,7455	0,0000	0,0000	
76	QUINDICI	13.07.1938	SI	453,0268	453,0268	0,0000	0,0000	
77	ROCCABASCERANA	01.04.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
78	ROCCA SAN FELICE	07.01.1939	SI	85,8846	85,8846	0,0000	0,0000	
79	ROTONDI	04.05.1939	SI	131,7551	131,7551	0,0000	0,0000	
80	SALZA IRPINA	06.08.1938	SI	139,5101	139,5101	0,0000	0,0000	
81	S. MANGO SUL CALORE	20.08.1938	SI	53,3231	53,3231	0,0000	0,0000	
82	S. MARTINO VALLE CAUDINA	08.03.1939	SI	422,5237	422,5237	0,0000	0,0000	
83	S. MICHELE DI SERINO	20.02.1937	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
84	S. NICOLA BARONIA	12.04.1937	SI	16,3208	16,3208	0,0000	0,0000	
85	S. POTITO ULTRA	21.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
86	S. SOSSIO BARONIA	03.04.1939 O1.10.1941	SI	55,0909	43,8130	11,2779	0,0000	

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	NOTE
87	S. LUCIA DI SERINO	18.05.1940	SI	254,0759	254,0759	0,0000	0,0000	
88	S. ANDREA DI CONZA	12.06.1933	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
89	S. ANGELO ALL'ESCA	21.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
90	S. ANGELO A SCALA	16.12.1938	SI	238,1059	238,1059	0,0000	0,0000	
91	S. ANGELO DEI LOMBARDI	03.05.1937	SI	97,4406	0,0000	97,4406	0,0000	
92	S. PAOLINA	21.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
93	S. ARCANGELO TRIMONTE	12.08.1938 19.05.1939	SI	58,5770	49,0340	9,5430	0,0000	ora provincia di Benevento
94	S. STEFANO DEL SOLE	23.10.1939 18.03.1942	SI	209,4358	209,4358	0,0000	0,0000	
95	SAVIGNANO IRPINO	14.06.1942	SI	353,4528	333,4528	20,0000	0,0000	
96	SCAMPITELLA		SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ex fraz. Trevico
97	SENERCHIA	28.06.1940	SI	2192,4932	2192,4932	0,0000	0,0000	ex Savignano di Puglia
98	SERINO	10.05.1940	SI	1111,2253	1111,2253	0,0000	0,0000	ex fraz. Trevico*
99	SIRIGNANO	27.07.1938	SI	256,9711	256,9711	0,0000	0,0000	
100	SOLOFRA	16.12.1938	SI	654,1506	654,1506	0,0000	0,0000	**
101	SORBO SERPICO		SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ex fraz. Salza irpina
102	SPERONE	25.06.1937	SI	236,2557	236,2557	0,0000	0,0000	
103	STURNO	21.11.1938	SI	1,7135	1,7135	0,0000	0,0000	vedi Salza irpina
104	SUMMONTE	03.12.1937	SI	708,3951	708,3951	0,0000	0,0000	
105	TAURANO	10.07.1935	SI	65,2726	65,2726	0,0000	0,0000	
106	TAURASI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
107	TEORA	04.08.1937	SI	96,5940	96,5940	0,0000	0,0000	
108	TORELLA DEI LOMBARDI	20.08.1936	SI	25,4410	25,4410	0,0000	0,0000	
109	TORRE LE NOCELLE	21.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
110	TORRIONI		NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	vedi Montefusco
111	TREVICO	27.07.1936 29.03.1946	SI	77,9230	77,9230	0,0000	0,0000	
112	TUFO	13.10.1934 26.10.1937	SI	16,3445	3,2625	13,0820	0,0000	vedi Montefusco
113	VALLATA	11.05.1937	SI	33,7980	0,0000	0,0000	33,7980	
114	VENTICANO		NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
115	VILLAMAINA	18.06.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
116	VILLANOVA DEL BATTISTA	01.06.1935 21.02.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
117	VOLTURARA IRPINA	23.05.1942 18.07.1942 05.12.1959	SI	1487,0738	1383,6835	103,3903	0,0000	vedi Pietradefusi
118	ZUNGOLI	30.10.1937	SI	37,2500	37,2500	0,0000	0,0000	
119	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	10.07.1936	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	prov. di Foggia dal 1940
	VALLESACCARDA	08.10.1965	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	vedi Trevico
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			32.788,63	31825,046	911,251	163,504	

Provincia di Benevento

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
1	AIROLA	02.07.1936	SI	196,2420	196,2420	0,0000	0,0000	*
2	AMOROSI	10.04.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3	APICE	09.08.1935	SI	14,8372	14,8372	0,0000	0,0000	*
4	APOLLOSA	24.08.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

5	ARPAIA	09.06.1939	SI	148,6068	112,9918	35,6150	0,0000	
6	ARPAISE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7	BASELICE	21.06.1938	SI	106,2840	7,0060	99,2780	0,0000	
8	BENEVENTO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
9	BONEA	09.04.1940	SI	80,3467	80,3467	0,0000	0,0000	
10	BUCCIANO	23.10.1936	SI	107,8990	107,8990	0,0000	0,0000	
11	BUONALBERGO	05.01.1938	SI	63,3218	8,5578	0,0000	54,7640	
12	CALVI SAN NAZZARO	05.01.1938	SI	8,0030	0,0000	8,0030	8,0030	
13	CAMPOLATTARO	23.09.1937	SI	8,4722	8,4722	0,0000	0,0000	
14	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	21.08.1935	SI	123,1760	123,1760	0,0000	0,0000	
15	CASALDUNI	13.08.1936	SI	14,7120	14,7120	0,0000	0,0000	
16	CASTELFRANCO IN MISCANO	21.08.1936	SI	196,9017	196,9017	0,0000	0,0000	
17	CASTELPAGANO	15.06.1933	SI	374,8810	374,8810	0,0000	29,5306	
18	CASTELPOTO	16.03.1942	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
19	CASTELVENERE	05.03.1928	SI	16,4740	16,4740	0,0000	0,0000	
20	CASTELVETERE VALFORTORE	19.04.1939	SI	452,9800	327,8684	125,1116	0,0000	
21	CAUTANO	02.04.1938	SI	1041,6241	1041,6241	0,0000	0,0000	
22	CEPPALONI	19.12.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
23	CERRETO SANNITA	22.05.1934	SI	842,2906	842,2906	0,0000	0,0000	
24	CIRCELLO	07.09.1939	SI	18,6201	16,8596	1,7605	1,7605	
25	COLLE SANNITA	01.10.1937	SI	65,6600	65,6600	0,0000	2,4774	
26	CUSANO MUTRI	17.07.1935	SI	3299,6719	3299,6719	0,0000	0,0000	
	DUGENTA	29.09.1939		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Dal 1956 Ex Amorosi
27	DURAZZANO	17.04.1939	SI	356,2976	318,3157	37,9819	0,0000	
28	FAICCHIO	31.08.1937	SI	1070,5510	1070,5510	0,0000	40,7410	
29	FOGLIANISE	14.05.1943	SI	78,6357	78,6357	0,0000	0,0000	
30	FOIANO VALFORTORE	20.10.1936	SI	190,0721	190,0721	0,0000	0,0000	
31	FORCHIA	11.01.1937	SI	86,8316	86,8316	0,0000	0,0000	
32	FRAGNETO MONFORTE	23.10.1934	SI	2,8913	2,8913 *	0,0000	15,4280	*Destinati ad Uso Pubblico
33	FRAGNETO L'ABATE	15.05.1935	SI	49,3426	49,3426	0,0000	0,0000	
34	FRASSO TELESINO	19.09.1938	SI	824,0355	732,2950	91,7405	0,0000	
35	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	20.12.1938	SI	224,5355	14,8557	209,6798	0,0000	
36	GUARDIA SANFRAMONDI	11.10.1939	SI	58,1650	58,1650	0,0000	0,0000	*
37	LIMATOLA	22.07.1938	SI	120,6864	120,6864	0,0000	0,0000	
38	MELIZZANO	19.10.1937	SI	156,6970	156,6970	0,0000	0,0000	
39	MOIANO	29.11.1935	SI	234,7011	234,7011	0,0000	2,6910	
40	MOLINARA	07.12.1935	SI	5,5230	5,5230	0,0000	0,0000	
41	MONTEFALCONE VALFORTORE	21.03.1938	SI	144,9895	144,9895	0,0000	0,0000	
42	MONTESARCHIO	03.10.1941	SI	180,5016	139,3076	41,1940	0,0000	**
43	MORCONE	13.05.1939	SI	546,9450	546,9450	0,0000	0,0000	*
44	PADULI	02.01.1939	SI	49,4990	49,4990	0,0000	12,9534	
45	PAGO VEIANO	21.06.1934	SI	8,2940	8,2940	0,0000	0,0000	
46	PANNARANO	20.12.1940	SI	345,0130	345,0130	0,0000	0,0000	
47	PAOLISI	20.06.1939	SI	249,5378	180,7718	68,7660	0,0000	
48	PAUPISI	08.10.1983 11.01.1992	SI	115,1910	115,1910	0,0000	0,0000	
49	PESCO SANNITA	15.04.1938	SI	0,9178	0,0000	0,9178	0,9178	
50	PIETRAROJA	16.02.1938	SI	1344,4859	1344,4859	0,0000	0,0000	
51	PIETRELCINA	18.03.1935	SI	6,0018	6,0018	0,0000	2,9765	
52	PONTE	31.03.1935	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
53	PONTELANDOLFO	13.02.1939	SI	307,2408	307,2408	0,0000	0,0000	
54	PUGLIANELLO		SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Ex Fraz. di

								San S.Telesino
55	REINO	01.06.1940	SI	45,9071	0,0000	45,9071	45,9071	
56	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	10.10.1938	SI	247,7889	247,7889	0,0000	58,1610	*
57	SAN GIORGIO LA MOLARA	05.12.1938	SI	215,1592	215,1592	0,0000	0,0840	
58	SAN GIORGIO DEL SANNIO	14.12.1935	SI	7,0000	7,0000	0,0000	0,3700	*
59	SAN LEUCIO DEL SANNIO	01.04.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
60	SAN LORENZO MAGGIORE	21.07.1938	SI	75,1160	75,1160	0,0000	0,0000	
61	SAN LORENZELLO	05.12.1939	SI	66,3523	66,3523	0,0000	0,0000	
62	SAN LUPO	07.10.1938	SI	139,7618	91,7488	48,0130	0,0000	
63	SAN MARCO DEI CAVOTI	31.01.1938	SI	42,7680	42,7680	0,0000	0,0000	
64	SAN MARTINO SANNITA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	SAN NAZZARO			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
65	SAN NICOLA MANFREDI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
66	SAN SALVATORE TELESINO	26.03.1936 14.12.1990	SI	252,8369	252,8369	0,0000	1,4305	
67	SANT'AGATA DEI GOTI	25.03.1941	SI	919,1421	919,1421	0,0000	0,0000	**
68	SANT'ANGELO A CUPOLO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	12.08.1938	SI	58,5770	49,0340	9,5430	0,0000	Ex Provincia di Avellino
69	SANTA CROCE DEL SANNIO	11.03.1938	SI	118,4164	118,4164	0,0000	0,0000	
70	SASSINORO	23.04.1938	SI	138,8522	138,8522	0,0000	0,0000	
71	SOLOPACA	04.05.1939	SI	915,0550	915,0550	0,0000	0,0000	
72	TELESE TERME	29.04.1939	SI	26,9804	26,9804	0,0000	0,0000	*
73	TOCCO CAUDIO	21.07.1941	SI	494,4864	494,4864	0,0000	0,0000	
74	TORRECUSO	08.07.1963	SI	183,5296	183,5296	0,0000	0,0000	
75	VITULANO	14.10.1961	SI	1551,3964	1551,3964	0,0000	0,0000	
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			19437,712	18556,545	823,511	278,195	

Provincia di Caserta

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
1	AILANO	14.10.1939	SI	242,6841	242,6841	0,0000	0,0000	
2	ALIFE	05.07.1938	SI	814,5636	814,5636	0,0000	28,2521	*
3	ALVIGNANO	10.10.1939	SI	89,4553	89,2103	0,2450	0,0000	
4	ARIENZO	03.02.1995	SI	174,1447	155,9628	18,1819	0,0000	*
5	AVERSA	20.12.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
6	BAIA E LATINA	10.06.1936	SI	465,2512	465,2512	0,0000	0,0000	
7	BELLONA	----------	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	* Vedi Vitulazio
8	CAIANELLO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9	CAIAZZO	01.02.1938	SI	1,6502	1,6502	0,0000	1,6502	*
10	CALVI RISORTA	12.12.1935	SI	100,5115	100,5115	0,0000	0,0000	*
11	CAMIGLIANO	----------	0	14,5226	14,5226	0,0000	0,0000	Vedi Pastorano
12	CANCELLO ED ARNONE	26.08.1936	SI	293,9511	293,9511	0,0000	0,0000	*
13	CAPODRISE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
14	CAPRIATI A VOLTURNO	18.12.1940	SI	642,4821	642,4821	0,0000	0,0000	

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
15	CAPUA	16.07.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
16	CARINARO	----------	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	* Vedi Aversa
17	CARINOLA	22.01.1941	SI	758,6970	730,9760	27,7210	0,0000	*
18	CASAGIOVE	----------	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	** Vedi Casapulla
19	CASAL DI PRINCIPE	----------	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	** Vedi Caserta
20	CASALUCE	----------	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	* Vedi Teverola
	CASAPESENNA			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
21	CASAPULLA	02.11.1933	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
22	CASERTA	20.01.1937	SI	94,1420	94,1420	0,0000	0,0000	**
23	CASTEL CAMPAGNANO	13.08.1935	SI	98,7208	98,7208	0,0000	0,0000	
24	CASTEL DI SASSO	09.08.1939	SI	414,8635	414,8635	0,0000	0,0000	
25	CASTELLO DEL MATESE	30.12.1937	SI	1569,3788	1569,3788	0,0000	0,0000	Ex Castello D'alife
26	CASTEL MORRONE	28.02.1939	SI	368,0000	368,0000	0,0000	0,0000	
27	CASTELVOLTURNO	03.11.1938 29.11.1937 30.08.1966	SI	379,5498	372,2670	7,2828	0,0000	**
	CELLOLE			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	* Scioglimento Promiscuita' con Sessa A
28	CERVINO	18.03.1936	SI	99,6961	99,6961	0,0000	0,0000	*
29	CESA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
30	CIORLANO	10.04.1936	SI	712,7329	712,7329	0,0000	0,0000	
31	CONCA DELLA CAMPANIA	18.11.1938	SI	412,5026	412,5026	0,0000	0,0000	
32	CURTI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
33	DRAGONI	16.03.1938	SI	307,3510	307,3510	0,0000	0,0000	
	FALCIANO DEL MASSICO			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
34	FONTEGRECA	07.03.1936	SI	381,8145	381,8145	0,0000	0,0000	
35	FORMICOLA	16.07.1937	SI	785,3720	785,3720	0,0000	0,0000	
36	FRANCOLISE	09.03.1938	SI	48,5724	48,5724	0,0000	20,6378	
37	FRIGNANO MAGGIORE	10.02.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
38	GALLO MATESE	26.11.1940	SI	1447,6012	1447,6012	0,0000	0,0000	Prov. di Campobasso
39	GALLUCCIO	31.01.1935	SI	140,4776	140,4776	0,0000	0,0000	
40	GIANO VETUSTO	12.08.1936	SI	150,8541	150,8541	0,0000	0,0000	Aggregato a Pignataro M.
41	GIOIA SANNITICA	05.05.1939	SI	1766,8249	1766,8249	0,0000	0,0000	
42	GRAZZANISE	28.05.1938	SI	65,3060	0,0000	0,0000	65,3060	*
43	GRICIGNANO D'AVERSA	20.12.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
44	LETINO	17.05.1938	SI	1856,8558	1856,8558	0,0000	0,0000	
45	LIBERI	20.07.1938	SI	301,0204	301,0204	0,0000	0,0000	
46	LUSCIANO	20.12.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
47	MACERATA CAMPANIA	01.04.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
48	MADDALONI	23.03.1935	SI	0,2432	0,0000	0,2432	0,0000	** Superficie utilizzata a Strade di accesso
49	MARCIANISE	27.05.1938	SI	0,7618	0,0000	0,7618	0,7618	**
50	MARZANO APPIO	06.04.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
51	MIGNANO MONTE LUNGO	12.12.1938	SI	1550,9914	1550,9914	0,0000	0,0000	
52	MONDRAGONE	05.10.1937	SI	397,8566	397,8566	0,0000	0,0000	**
53	ORTA D'ATELLA	29.05.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
54	PARETE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
55	PASTORANO	17.11.1936	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Aggregato a Camigliano
56	PIANA DI MONTE VERNA	11.10.1939	SI	327,1602	327,1602	0,0000	0,0000	Ex Piana di Caiazzo

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
57	PIEDIMONTE MATESE	22.07.1937	SI	2548,4710	2548,4710	0,0000	0,0000	** Ex Piedimonte D'Alife
58	PIETRAMELARA	22.09.1937	SI	485,8530	485,8530	0,0000	0,0000	
59	PIETRAVAIRANO	31.10.1939	SI	625,4871	625,4871	0,0000	0,0000	
60	PIGNATARO MAGGIORE	12.08.1936	SI	301,3253	301,3253	0,0000	0,0000	*
61	PONTELATONE	07.03.1935	SI	466,8808	466,8808	0,0000	0,0000	
62	PORTICO DI CASERTA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
63	PRATA SANNITA	11.05.1936	SI	512,1225	512,1225	0,0000	0,0000	
64	PRATELLA	10.10.1964	SI	527,4223	527,4223	0,0000	8,6665	
65	PRESENZANO	13.05.1938 22.12.1993	SI	536,3586	536,3586	0,0000	0,0000	
66	RAVISCANINA	23.11.1938	SI	1170,4934	1170,4934	0,0000	0,0000	
67	RECALE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
68	RIARDO	19.02.1936	SI	120,8717	120,8717	0,0000	0,0000	
69	ROCCA D'EVANDRO	02.09.1946 06.05.1963	SI	552,1058	514,6798	37,4260	0,0000	
70	ROCCAMONFINA	18.11.1938	SI	107,6000	107,6000	0,0000	0,0000	
71	ROCCAROMANA	24.04.1939	SI	1504,4794	1504,4794	0,0000	0,0000	
72	ROCCHETTA E CROCE	31.08.1935	SI	553,2256	553,2256	0,0000	0,0000	
73	RUVIANO	08.08.1936	SI	235,0731	235,0731	0,0000	0,0000	
74	S. CIPRIANO D'AVERSA	----------	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	** Ex Albanova
75	S. FELICE A CANCELLO	03.02.1995	SI	145,4209	144,1104	1,3105	0,0000	**
76	S. GREGORIO MATESE	03.05.1939	SI	3675,0671	3675,0671	0,0000	0,0000	
77	S. MARCELLINO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
	S. MARCO EVANGELISTA			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
78	S. NICOLA LA STRADA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
79	S. PIETRO INFINE	08.08.1936 22.05.2006	SI	545,6239	545,6239	0,0000	5,6430	
80	S. POTITO SANNITICO	28.07.1938	SI	1334,9060	1334,9060	0,0000	0,0000	
81	S. PRISCO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
82	S. TAMMARO	----------	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Vedi S. Maria Capua Vetere
83	S. MARIA A VICO	03.02.1995	SI	95,1655	95,1655	0,0000	0,0000	**
84	S. MARIA CAPUA VETERE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
85	S. MARIA LA FOSSA	03.10.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
86	S. ANGELO D'ALIFE	21.11.1938	SI	1081,3123	1081,3123	0,0000	0,0000	
87	S. ARPINO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
88	SESSA AURUNCA	26.02.1941	SI	1075,1151	1025,5249	0,0000	49,5902	**
89	SPARANISE	15.04.1936	SI	59,2597	59,2597	0,0000	0,0000	*
90	SUCCIVO	----------	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	* Vedi Orta D'Atella
91	TEANO	02.01.1939	SI	29,8565	29,8565	0,0000	0,0000	**
92	TEVEROLA	23.09.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
93	TORA E PICCILLI	14.05.1938	SI	209,1610	209,1610	0,0000	0,0000	
94	TRENTOLA - DUCENTA	02.08.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
95	VAIRANO PATENORA	31.10.1939	SI	435,3989	435,3989	0,0000	0,0000	*
96	VALLE AGRICOLA	12.06.1934	SI	1183,2705	1183,2705	0,0000	0,0000	
97	VALLE DI MADDALONI	14.12.1933	SI	228,8635	228,8635	0,0000	0,0000	
98	VILLA DI BRIANO	----------	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
99	VILLA LITERNO	04.01.1939	SI	339,9421	0,0000	339,9421	2,2581	** Vedi Frignano

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
								Maggiore
100	VITULAZIO	14.04.1937	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			37962,695	37414,685	433,114	182,765	

Provincia di Napoli

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
1	ACERRA	12.O9.1935	SI	9,2670	9,2670	0,0000	9,2670	**
2	AFRAGOLA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
3	AGEROLA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
4	ANACAPRI		SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	* Aggr. Capri
5	ARZANO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
6	BACOLI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
7	BARANO D'ISCHIA	24.09.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
8	BOSCOREALE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
9	BOSCOTRECASE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
10	BRUSCIANO	23.06.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
11	CAIVANO	02.04.1935	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
12	CALVIZZANO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
13	CAMPOSANO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
14	CAPRI	28.02.1938	SI	179,7524	179,7524	0,0000	0,0000	* Vedi Anacapri
15	CARBONARA DI NOLA	08.07.1937	SI	73,6118	73,6118	0,0000	0,0000	
16	CARDITO	24.08.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
17	CASALNUOVO DI NAPOLI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
18	CASAMARCIANO	03.11.1933	SI	14,2062	14,2062	0,0000	0,0000	
19	CASAMICCIOLA TERME	09.08.1934	SI	42,3000	42,3000	0,0000	0,0000	*
20	CASANDRINO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
21	CASAVATORE	21.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
22	CASOLA DI NAPOLI	28.05.1938	SI	3,9937	3,9937	0,0000	3,9937	
23	CASORIA	21.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
24	CASTELLAMMARE DI STABIA	21.08.1933	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
25	CASTELLO DI CISTERNA	09.02.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
26	CERCOLA	01.08.1936	SI	106,4907	106,4907	0,0000	0,0000	**
27	CICCIANO	17.01.1935	SI	13,9290	0,0000	13,9290	0,0000	**
28	CIMITILE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
29	COMIZIANO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
30	CRISPANO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
31	FORIO D'ISCHIA	18.05.1938	SI	11,3047	11,3047	0,0000	0,0000	**
32	FRATTAMAGGIORE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
33	FRATTAMINORE	07.02.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
34	GIUGLIANO IN CAMPANIA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
35	GRAGNANO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
36	GRUMO NEVANO	30.01.1929	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
37	ISCHIA	25.11.1937	SI	0,6032	0,6032	0,0000	0,6032	**
38	LACCO AMENO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
39	LETTERE	14.07.1936	SI	76,6682	76,6682	0,0000	0,0000	*
40	LIVERI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
41	MARANO DI NAPOLI	01.04.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
42	MARIGLIANELLA	05.07.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
43	MARIGLIANO	16.02.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
	MASSA DI SOMMA	28.05.1938		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
44	MASSA LUBRENSE	05.03.1928	SI	116,8475	116,8475	0,0000	46,7300	**
45	MELITO DI NAPOLI	29.07.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
46	META DI SORRENTO	05.03.1928	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	* Aggregato a Sorrento
47	MONTE DI PROCIDA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
48	MUGNANO DI NAPOLI	21.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
49	NAPOLI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
50	NOLA	01.08.1935	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
51	OTTAVIANO	31.01.1936	SI	157,3442	157,3442	0,0000	0,0000	** Promiscuo con Terzigno
52	PALMA CAMPANIA	29.07.1936	SI	212,9058	212,9058	0,0000	0,0000	**
53	PIANO DI SORRENTO	22.07.1933	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	** Aggregato a Sorrento
54	PIMONTE	21.08.1939	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
55	POGGIOMARINO	01.08.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
56	POLLENA TROCCHIA	05.03.1928	SI	40,4149	40,4149	0,0000	0,0000	**
57	POMIGLIANO D'ARCO	24.11.1934 23.05.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
58	POMPEI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
59	PORTICI	11.06.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
60	POZZUOLI	15.12.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
61	PROCIDA	05.03.1928	SI	13,3457	13,3457	0,0000	0,0000	**
62	QUALIANO		NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
63	QUARTO		NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	** Aggregato a Marano
64	RESINA	17.02.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	** Oggi Ercolano
65	ROCCARAINOLA	18.10.1937	SI	939,6307	920,5325	17,0512	2,0470	*
66	S. GENNARO VESUVIANO	05.03.1928	SI	130,3964	113,2808	17,1156	0,0000	**
67	S. GIORGIO A CREMANO	17.04.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
68	S. GIUSEPPE VESUVIANO	05.03.1928	SI	297,2725	297,2725	0,0000	0,0000	**
69	S. PAOLO BEL SITO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
70	S. SEBASTIANO AL VESUVIO	29.07.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
71	S. AGNELLO	21.02.1935	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	* Aggregato a Sorrento
72	S. ANASTASIA	05.03.1928	SI	58,2022	58,2022	0,0000	0,0000	**
73	S. ANTIMO	05.02.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
74	S. ANTONIO ABATE	05.03.1928	SI	144,0775	144,0775	0,0000	0,0000	**
75	S. VITALIANO		NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
	SANTA MARIA LA CARITA'	05.03.1928		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
76	SAVIANO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
77	SCISCIANO	18.05.1938	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
78	SERRARA FONTANA	07.08.1933	SI	7,9720	7,9720	0,0000	0,0000	
79	SOMMA VESUVIANA	29.07.1936	SI	65,2193	65,2193	0,0000	0,0000	**
80	SORRENTO	21.08.1939	SI	16,7977	16,7977	0,0000	0,0000	**
81	STRIANO	03.08.1935	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
82	TERZIGNO	05.03.1928	SI	90,1725	90,1725	0,0000	0,0000	** Promiscuo con Ottaviano
83	TORRE ANNUNZIATA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
84	TORRE DEL GRECO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
	TRECASE	05.03.1928		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
85	TUFINO	15.11.1932	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
86	VICO EQUENSE	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
87	VILLARICCA	23.04.1936	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
		11.04.1939						
88	VISCIANO	23.04.1936 11.04.1939	SI	80,6225	59,8356	20,7869	0,0000	
	VOLLA			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			2903,348	2832,418	68,882	62,640	

Provincia di Salerno

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
1	ACERNO	0,277291667	SI	4891,5785	4891,5785	0,0000	0,0000	
2	AGROPOLI	03.01.1941	SI	5,2131	5,2131	0,0000	0,0000	**
3	ALBANELLA	23.09.1937	SI	139,3305	139,3305	0,0000	4,3876	*
4	ALFANO	18.12.1937	SI	23,6164	7,6747	15,9417	15,9417	
5	ALTAVILLA SILENTINA	27.07.1937 09.12.1948	SI	168,2231	143,6010	24,6221	0,0000	*
6	AMALFI	05.07.1934	SI	0,8015	0,0000	0,0000	0,8015	*
7	ANGRI	23.12.1937	SI	82,6318	82,6318	0,0000	0,0000	**
8	AQUARA	05.02.1935	SI	109,8089	100,1136	9,6953	9,6953	
9	ASCEA	10.08.1936 28.07.1975	SI	663,1246	663,1246	0,0000	0,0000	*
10	ATENA LUCANA	02.01.1936	SI	495,7225	495,7225	0,0000	0,0000	
11	ATRANI	05.07.1934	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Vedi Amalfi
12	AULETTA	26.01.1935	SI	299,9712	299,9712	0,0000	0,0000	
13	BARONISSI	28.05.1935	SI	13,8782	13,8782	0,0000	0,0000	**
14	BATTIPAGLIA	04.04.1941 09.06.1941 14.11.1956	SI	290,3497	51,8250	238,5247	0,0000	**
	BELLIZZI			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
15	BELLOSGUARDO	23.10.1935	SI	74,3922	74,3922	0,0000	0,0000	
16	BRACIGLIANO	05.08.1935	SI	334,9114	334,9114	0,0000	0,0000	*
17	BUCCINO	22.12.1938 26.01.1948	SI	787,5075	667,8117	119,6958	5,6169	*
18	BUONABITACOLO	29.11.1937	SI	813,4704	813,4704	0,0000	0,0000	
19	CAGGIANO	05.09.1935	SI	346,8057	346,8057	0,0000	0,0000	
20	CALVANICO	28.05.1934	SI	150,4140	150,4140	0,0000	0,0000	
21	CAMEROTA	16.02.1938 12.06.1950 28.08.1952 22.12.1995	SI	2310,5184	2251,9624	58,5560	0,0000	*
22	CAMPAGNA	16.02.1938 31.10.1939	SI	380,0412	300,6824	79,3588	13,4844	**
23	CAMPORA	27.01.1938	SI	1579,5669	1431,4952	148,0717	0,4285	
24	CANNALONGA	14.12.2005	SI	1082,1328	1082,1328	0,0000	0,0000	
25	CAPACCIO	07.07.1936 05.06.1997	SI	945,2835	680,9191	264,3644	0,0000	**
26	CASALBUONO	06.12.1947	SI	1207,2672	1207,2672	0,0000	118,5271	
27	CASALETTO SPARTANO	02.12.1936	SI	5744,6166	5744,6166	0,0000	22,0394	
28	CASAL VELINO	12.01.1935 22.01.1936	SI	99,8559	19,6803	80,1756	0,0000	
29	CASELLE IN PITTARI	01.08.1939	SI	1205,4564	1205,4564	0,0000	0,0000	
30	CASTELCIVITA	22.09.1937	SI	2060,5837	2060,5837	0,0000	1,1559	
31	CASTELLABATE	02.04.1937 02.02.1939	SI	375,5533	319,3853	56,1680	0,0000	*
32	CASTELNUOVO CILENTO	24.02.1934	SI	62,7608	62,7608	0,0000	0,0000	
33	CASTELNUOVO DI CONZA	14.10.1937	SI	253,8711	240,1854	0,0000	13,6857	

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
33BIS	CASTEL SAN LORENZO	01.03.1935	SI	4,9203	4,9203	0,0000	0,0000	
34	CASTEL SAN GIORGIO	29.02.1936	SI	116,1402	116,1402	0,0000	0,0000	**
35	CASTIGLIONE DEI GENOVESI		SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Aggregato S.Cipriano Pic.
36	CAVA DEI TIRRENI	14.07.1936	SI	333,7045	333,7045	0,0000	0,0000	**
37	CELLE BULGHERIA	23.03.1937	SI	1119,5127	1119,5127	0,0000	0,0000	
38	CENTOLA	21.08.1934 08.04.1938 13.07.1943	SI	522,0125	241,6778	280,3347	0,0000	
39	CERASO	16.02.1937 02.08.1947	SI	624,9920	550,4160	74,5760	0,0000	
40	CETARA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
41	CICERALE	24.01.1941	SI	262,7033	169,9153	92,7880	0,0000	
42	COLLIANO	11.10.1939 18.02.1999	SI	2904,7801	2904,7801	0,0000	0,0000	
43	CONCA DEI MARINI	20.07.1933	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
44	CONTRONE	21.08.1934	SI	126,9459	126,9459	0,0000	0,0000	
45	CONTURSI TERME	23.07.1938	SI	121,1465	120,1281	0,0000	1,0182	
46	CORBARA	18.01.1940	SI	18,4856	18,4856	0,0000	0,0000	
47	CORLETO MONFORTE	04.12.1939 31.10.1941	SI	3211,7679	3143,3995	68,3684	0,0000	
48	CUCCARO VETERE	29.09.1937	SI	653,9068	653,9068	0,0000	0,0000	
49	EBOLI	03.04.1941 23.05.1942 21.08.1954	SI	742,2338	80,9639	661,2699	0,0000	**
50	FELITTO	03.12.1937 30.11.1939	SI	351,8473	351,8473	0,0000	0,0000	
51	FISCIANO	09.02.1939	SI	490,8120	490,8120	0,0000	0,0000	**
52	FURORE – CONCA DEI MARINI -		NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
53	FUTANI	21.03.1941	SI	534,2144	511,1444	23,0700	0,0000	
54	GIFFONI SEI CASALI	17.06.1939	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Aggregato S.Cipriano Pic.
55	GIFFONI VALLE PIANA	02.02.1940 10.11.1942	SI	3142,5105	3142,5105	0,0000	0,0000	**
56	GIOI CILENTO	28.06.1937	SI	532,5546	532,5546	0,0000	0,0000	
57	GIUNGANO	01.09.1934	SI	119,2600	119,2600	0,0000	0,0000	
58	ISPANI	0,0703009 26	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Vedi 128 S.Marina
59	LAUREANA CILENTO	30.04.1934	SI	14,2066	14,2066	0,0000	0,0000	
60	LAURINO	19.02.1941 11.03.1943	SI	2950,2195	2858,0537	92,1658	0,0000	
61	LAURITO	03.12.1937	SI	435,5244	435,5244	0,0000	0,0000	
62	LAVIANO	24.06.1937 30.06.1947	SI	2387,8129	2328,4089	59,4040	0,0000	
63	LUSTRA	15.06.1939 22.12.1950	SI	66,5413	66,5413	0,0000	0,0000	

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
64	MAGLIANO VETERE	24.03.1936 14.05.1937 21.09.1937	SI	1183,8433	1183,8433	0,0000	0,0000	
65	MAIORI	18.04.1933 27.05.1933	SI	144,3772	144,3772	0,0000	0,0000	*
66	MERCATO SAN SEVERINO	19.02.1936	SI	214,9214	214,9214	0,0000	0,0000	**
67	MINORI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
68	MOIO DELLA CIVITELLA	20.09.1937	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Aggregato Vallo Luc.
69	MONTANO ANTILIA	22.12.1936 14.01.1939 01.09.1948	SI	809,7513	743,6563	66,0950	0,0000	
70	MONTECORICE	02.03.1935	SI	10,0057	10,0057	0,0000	0,0000	
71	MONTECORVINO PUGLIANO	24.11.1941	SI	323,8290	116,2570	207,5720	0,0000	*
72	MONTECORVINO ROVELLA	16.07.1941	SI	815,8681	815,8681	0,0000	0,0000	**
73	MONTEFORTE CILENTO	02.11.1937 22.12.1953	SI	842,5703	830,3001	12,2702	0,0000	
74	MONTESANO SULLA MARCELLANA	12.08.1944	SI	5068,7845	5035,7083	33,0762	36,8778	*
75	MONTE SAN GIACOMO	31.12.1940	SI	3331,1850	3331,1850	0,0000	0,0000	
76	MORIGERATI	13.12.1940 24.04.1941	SI	564,3659	494,3659	70,0000	0,0000	
77	NOCERA INFERIORE	26.09.1935 12.12.1935	SI	225,0401	225,0401	0,0000	0,0000	**
78	NOCERA SUPERIORE	20.09.1937	SI	193,8292	193,8292	0,0000	0,0000	**
79	NOVI VELIA	14.12.2005	SI	822,2236	822,2236	0,0000	0,0000	Aggregato Vallo Luc.
80	OGLIASTRO CILENTO	20.09.1937	SI	44,4056	44,4056	0,0000	0,0000	
81	OLEVANO SUL TUSCIANO	12.07.1937	SI	1006,5470	1006,5470	0,0000	0,0000	*
82	OLIVETO CITRA	27.01.1939	SI	439,2085	439,2085	0,0000	0,0000	
83	OMIGNANO	07.07.1937	SI	86,6576	86,6576	0,0000	0,0000	
84	ORRIA	22.01.1936 30.04.1943 14.06.1943	SI	658,8273	540,1693	118,6580	2,4808	
85	OTTATI	09.09.1938	SI	2058,6067	2058,6067	0,0000	0,0000	
86	PADULA	09.03.1942 04.04.1942 01.02.1949	SI	2243,3433	2089,0540	154,2893	0,0000	*
87	PAGANI	10.09.1937	SI	75,8821	75,8821	0,0000	0,0000	**
88	PALOMONTE	19.10.1938 20.03.1941 23.07.1946 29.02.1992	SI	438,9169	438,9169	0,0000	0,0000	
89	PELLEZZANO	31.01.1936	SI	362,7304	362,7304	0,0000	0,0000	**
90	PERDIFUMO	25.09.1935 31.01.1986	SI	161,6638	161,6638	0,0000	0,0000	
91	PERITO	13.11.1940	SI	181,8362	181,8362	0,0000	0,0000	
92	PERTOSA	05.09.1935	SI	60,7763	60,7763	0,0000	0,0000	
93	PETINA	30.12.1937	SI	2108,7345	2108,7345	0,0000	0,0000	
94	PIAGGINE	25.02.1938	SI	3841,4849	3841,4849	0,0000	0,0000	
95	PISCIOTTA	07.09.1933 01.02.1955	SI	378,3284	328,1884	50,1400	0,0000	

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
	POLICASTRO		SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Scisso in Ispani e Santa Marina
96	POLLA	25.10.1937	SI	967,9723	967,9723	0,0000	0,0000	*
97	POLLICA	13.09.1934	SI	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000	
98	PONTECAGNANO FAIANO	05.11.1935 10.03.1942	SI	31,0000	0,0000	31,0000	0,0000	**
99	POSITANO	28.07.1938	SI	396,5834	396,5834	0,0000	0,0000	
100	POSTIGLIONE	03.10.1936	SI	1476,5518	1476,5518	0,0000	5,3999	
101	PRAIANO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
102	PRIGNANO CILENTO	19.09.1934	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Vedi n. 153 Torchiara
103	RAVELLO	19.04.1939	SI	207,9299	207,9299	0,0000	0,0000	
104	RICIGLIANO	08.07.1937	SI	890,7458	890,7458	0,0000	0,0000	
105	ROCCADASPIDE	02.01.1938	SI	1242,8510	1242,8510	0,0000	49,5028	*
106	ROCCAGLORIOSA	24.10.1939	SI	234,1127	234,1127	0,0000	0,0000	
107	ROCCAPIEMONTE	17.07.1935	SI	54,8122	54,8122	0,0000	0,0000	*
108	ROFRANO	11.07.1941 18.05.1951	SI	547,2618	547,2618	0,0000	0,0000	
109	ROMAGNANO AL MONTE	16.12.1938	SI	352,4412	352,4412	0,0000	0,0000	
110	ROSCIGNO	11.08.1938 30.07.1992	SI	128,2731	128,2731	0,0000	0,0000	
111	RUTINO	15.07.1933	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
112	SACCO	13.12.1937	SI	1075,8862	1075,8862	0,0000	0,0000	
113	SALA CONSILINA	29.10.1935	SI	1456,0162	1456,0162	0,0000	0,0000	**
114	SALENTO	28.07.1938 29.05.1946 24.09.1946 04.04.1947 13.10.1956	SI	447,0632	354,6631	92,4001	0,0000	
115	SALERNO	30.10.1935	SI	132,5501	132,5501	0,0000	0,0000	**
116	SALVITELLE	20.12.1938	SI	140,9496	140,9496	0,0000	0,0000	
117	S. CIPRIANO PICENTINO	07.06.1939	SI	1202,9210	1202,9210	0,0000	0,0000	*
118	S. GIOVANNI A PIRO	01.08.1935	SI	1051,6813	1051,6813	0,0000	0,0000	
119	S. GREGORIO MAGNO	23.01.1939	SI	2616,8934	2616,8934	0,0000	0,0000	
120	S. MANGO PIEMONTE	06.02.1935	SI	24,4177	24,4177	0,0000	0,0000	
121	S. MARZANO SUL SARNO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
122	S. MAURO CILENTO	11.09.1937	SI	97,1200	97,1200	0,0000	0,0000	
123	S. MAURO LA BRUCA	13.11.1940	SI	260,7852	260,7852	0,0000	0,0000	
124	S. PIETRO AL TANAGRO	15.09.1939 08.01.1940	SI	190,2328	190,2328	0,0000	0,0000	
125	S. RUFO	22.07.1935	SI	1195,5483	1195,5483	0,0000	0,0000	
126	S. ANGELO A FASANELLA	20.05.1941	SI	947,8458	947,8458	0,0000	0,0000	*
127	S. ARSENIO	21.09.1937	SI	63,7117	63,7117	0,0000	0,0000	
128	S. MARINA	22.05.1936	SI	11,0289	11,0289	0,0000	0,0000	Vedi Policas

N	COMUNE	DECRETO	Si/No	SUP.	CTG. A	CTG. B	P.A.	Note
								tro
129	SANTOMENNA	14.02.1940	SI	327,4768	327,4768	0,0000	0,0000	
130	S. EGIDIO AL MONTE	23.12.1937	SI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	* Vedi Angri
131	S. VALENTINO TORIO	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
132	SANZA	08.08.1938	SI	7389,0899	7389,0899	0,0000	0,0000	
133	SAPRI	28.06.1938	SI	425,3154	425,3154	0,0000	0,0000	*
134	SARNO	12.09.1937	SI	777,6528	777,6528	0,0000	0,0000	**
135	SASSANO	10.08.1936 11.09.1939 13.12.1940	SI	1800,8643	1800,8643	0,0000	0,0000	*
136	SCAFATI	30.05.1934	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**
137	SCALA	19.04.1939 11.05.1951 07.07.1959	SI	733,6788	733,6788	0,0000	0,0000	
138	SERRAMEZZANA	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
139	SERRE	23.10.1935	SI	192,3862	192,3862	0,0000	0,0000	
140	SESSA CILENTO	05.04.1938 22.09.1995	SI	233,6277	233,6277	0,0000	0,0000	
141	SIANO	24.10.1935	SI	174,2063	174,2063	0,0000	0,0000	**
142	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	31.07.1944	SI	2045,4962	2045,4962	0,0000	130,4131	
143	STELLA CILENTO	25.01.1939 19.06.1941 01.07.1963	SI	224,2980	110,7190	113,5790	0,0000	
144	STIO	10.04.1937 18.03.1938 03.10.1940	SI	630,8348	564,6036	66,2312	1,0523	
145	TEGGIANO	11.05.1938 19.04.1955	SI	1691,7309	1671,7309	20,0000	0,0000	*
146	TORCHIARA	19.09.1934	SI	6,6253	6,6253	0,0000	0,0000	
147	TORRACA	15.07.1936 01.02.1955	SI	632,8624	599,5667	33,2957	0,0000	
148	TORRE ORSAIA	05.08.1935 11.11.1939	SI	233,1282	94,6060	138,5222	0,0000	
149	TORTORELLA	02.12.1936 29.10.1940	SI	960,7585	960,7585	0,0000	18,3341	
150	TRAMONTI	05.03.1928	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
151	TRENTINARA	23.12.1935	SI	1048,5624	1048,5624	0,0000	10,7880	
152	VALLE DELL'ANGELO	25.02.1938	SI	3283,2549	3283,2549	0,0000	0,0000	
153	VALLO DELLA LUCANIA	14.12.2005	SI	1870,8142	1870,8142	0,0000	0,0000	*
154	VALVA	28.06.1939	SI	804,3661	804,3661	0,0000	0,0000	
155	VIBONATI	01.12.1936 22.03.1974	SI	1463,7961	1463,7961	0,0000	8,1092	
156	VIETRI SUL MARE	31.07.1935	NO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	*
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			121891,571	118221,786	3654,279	469,740	

intesa istituzionale

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Regione Campania

3

quadro degli strumenti di salvaguardia paesaggistica e ambientale

Sommario capitolo 3

1. Strumenti paesaggistici 183

2. Piani e misure di salvaguardia dei parchi e delle altre aree naturali protette 234

2.1 Parchi e Riserve naturali nazionali e regionali 235

2.2 Siti Rete Natura 2000: SIC/ZSC e ZPS 268

3. Lettura cartografica degli strumenti di salvaguardia paesaggistica e ambientale 280

3.1 Confronto tra dichiarazioni di notevole interesse pubblico e PTP vigenti 280

3.2. Confronto tra le Aree naturali protette 282

3.3 Confronto tra dichiarazioni di notevole interesse pubblico e Aree Naturali Protette 286

1. Strumenti paesaggistici

La quarta macro azione del cronoprogramma, allegato all'Intesa Istituzionale, consiste nell'analisi degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti in Campania.

Le attività della macro azione sono relative alla ricognizione dei PTP e del PUT di cui alla LR 35/87.

L'articolo 9 della Costituzione enuncia, tra i principi fondamentali ispiratori della carta costituzionale, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione. Con la legge 29 giugno 1939 n. 1497 la tutela del paesaggio in Italia ha trovato per la prima volta (non considerando la legge n. 778 del 1922) un dettato organico, confermando nei principi due successivi provvedimenti legislativi che con essa formano il sistema di disciplina della materia:

– l'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero e dai suoi organi periferici in materia di tutela del paesaggio;

– il decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito e modificato dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 (legge Galasso), recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ha integrato sia la fondamentale legge del 1939 che il DPR del 1977.

L'innovazione fondamentale introdotta dalla legge n. 431/85 è consistita nell'obbligatorietà della pianificazione paesistica[85], sancendo, con l'art. 1-bis, l'obbligo della redazione del piano territoriale paesistico o del piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei beni paesistico-ambientali. Il nuovo impulso data alla pianificazione paesaggistica attraverso la obbligatorietà della stessa per quelle categorie di beni sottoposte a vincolo in virtù delle loro intrinseche caratteristiche e per le vaste aree sottoposte a tutela ha costituito l'aspetto più innovativo della legge n. 431/85 e fondamento per ogni discorso sul governo del paesaggio. Con la successiva approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, si è dato corso ad una salvaguardia più efficace ed incisiva dei beni protetti, attraverso:

– il coordinamento sostanziale delle due leggi fondamentali di tutela, la n. 1497 del 29 giugno 1939 e la n. 431 del 8 agosto 1985;

– il recepimento degli orientamenti manifestati dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato che ha apportato elementi di chiarezza interpretativa delle norme previgenti;

[85] Il Piano Paesistico è stato istituito dall'art. 5 della legge del 29 giugno 1939, n. 1497 "sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche" per far sì che le aree paesistiche da tutelare non possano essere utilizzati in modo pregiudizievole alla loro bellezza.

- l’adeguamento ai principi ispiratori della legge 7 agosto 1990, n. 241 di trasparenza dell’azione amministrativa e di partecipazione al procedimento che ha dato luogo all’innovazione di alcune procedure;
- la confluenza di alcuni nodi normativi contenuti nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In attesa di una riforma che consentisse di ripensare il rapporto fra Stato, regioni ed enti locali attraverso la pianificazione congiunta di tutto il territorio nazionale, il 18 maggio 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 è stato pubblicato l’Accordo sancito il 19 aprile 2001 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni, intervenuto tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di Paesaggio. L'Accordo, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio tenuta a Firenze il 20 ottobre 2000 ha indicato, tra l'altro, i criteri cui le Regioni avrebbero dovuto attenersi, nell’esercizio delle loro attribuzioni, in materia di paesaggio, stabilendo nuove norme per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio italiano.

Le principali novità contenute nell’Accordo tra il Ministero per i Beni e le attività culturali e le Regioni sono:

- la pianificazione paesistica di tutto il territorio nazionale, compresi i paesaggi degradati, le aree dismesse, le periferie;
- un aggiornamento dei piani territoriali paesistici che dovesse contenere indicazioni sulla qualità della progettazione;
- un Osservatorio Nazionale per la qualità del Paesaggio, che doveva opererà in stretto rapporto con le Regioni e le autonomie locali.

L’Accordo ebbe a introdurre importanti novità sulla pianificazione ambientale e paesaggistica rispetto alla legge Galasso (n. 431/85), dando attuazione concreta ai principi affermati con la Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, nell’ottobre del ’98, e con la Convenzione Europea sul Paesaggio (CEP).

La complessiva disciplina in materia di paesaggio è stata, in seguito, introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, modificato e integrato, per la parte riguardante il paesaggio, dai decreti legislativi nn. 157/2006 e 63/2008, e dalle leggi nn. 308/2004, 129/2008, 14/2009, 102/2009, 106/2011, 7/2013 e 164/2014, che ha, tra l’altro, abrogato il D.lgs. n. 490/99.

In Campania il mancato conseguimento della prevista pianificazione paesaggistica - nella fase antecedente all’approvazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ha determinato la sostituzione della Regione, nella redazione e adozione dei piani, da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. Il Ministero ha, a suo tempo, approvato undici piani paesistici.

Con Delibera n. 7566 del 30 dicembre 2000[86] è stata prevista dalla Regione la redazione del Piano Regionale ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 490/99. Con Delibera di Giunta n. 3016 del 15 giugno 2001 sono stati dettati gli indirizzi per la redazione del PTR ai sensi del D.lgs. n. 490/99. Con detta delibera è stato stabilito che il Piano Territoriale Regionale producesse gli stessi effetti del piano richiesto dall'art. 149 del D.lgs. n. 490/99, nonché dell'art. 57 del D.lgs. n. 112/98; che il PTR sarebbe stato redatto nell'ambito della collaborazione richiamata nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 1998 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, finalizzato anche alla sostituzione dei Piani Territoriali Paesistici vigenti, nonché del PUT della penisola sorrentina amalfitana; che il PTR avrebbe definito i principi di tutela e le linee normative guida per i PTCP secondo l'art. 57 del D.lgs. n. 112/98[87] e le linee per aggiornare i PTP allora vigenti, d'intesa con le strutture ministeriali, in termini di normativa d'uso e di valorizzazione ambientale;[88] che il PTR sarebbe stato redatto secondo il contenuto dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio del 19 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2001";[89] che la normativa del PTR avrebbe dettato indirizzi di tutela paesaggistica e ambientale da recepirsi negli strumenti di pianificazione territoriale provinciale".

A tal fine è stato deciso di redigere il documento delle linee guida della pianificazione territoriale che servisse da orientamento per il PTR e per la verifica delle compatibilità e sostenibilità delle politiche di sviluppo, fino al punto di definizione possibile con i mezzi informativi a disposizione e, comunque, utile e adeguato per le finalità espresse nel lavoro propedeutico già svolto, con il quale sono stati individuati gli scenari riferibili agli indirizzi di carattere strategico.

Nel novembre del 2001 è intervenuta la designazione, da parte del Ministero B.A.C., dell'Ufficio per i Beni Paesaggistici, con sede a Napoli in Castel dell'Ovo, per l'attuazione dell'intesa. Nel gennaio 2002 si è provveduto all'elaborazione della Sintesi delle "Linee Guida", utile all'avvio delle consultazioni con i vari Enti, associazioni e organizzazioni.

In seguito il Consiglio Regionale ha approvato la legge n. 26/2002, recante: "norme in materia di tutela e valorizzazione dei centri storici della Campania e modifica della L.R. 19/02/1996, n. 13 "con la quale, tra l'altro, si è stabilito che "fino all'adozione del PTR e all'entrata in vigore della legge contenenti le norme per il governo del territorio, con delibera di Giunta Regionale vengono approvate le linee guida della pianificazione territoriale" redatte in coerenza con l'Accordo del 19/04/2001.

---

[86] Si tralascia di ricostruire le successive fasi perché di fatto superate dalla sopraggiunta normativa di settore.

[87] Per le vaste località lett. c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e 144 per le quali la pianificazione paesistica è facoltativa ai sensi del D.Lgs. 490/99.

[88] L'intesa in questione era relativa ai beni indicati dall'art. 146 del D.lgs. n. 490/99.

[89] Questo in attesa all'epoca dell'atto di ratifica la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze nell'ottobre 2000.

Con delibera di Giunta Regionale n. 4459 del 30 settembre 2002 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 24 dicembre 2002) è stato approvato il documento denominato "Linee guida per la pianificazione territoriale regionale" ed è stato previsto che le Linee guida avrebbero costituito, fino all'adozione del piano territoriale regionale e all'entrata in vigore della legge contenente le norme per il governo del territorio, indirizzo per la pianificazione territoriale regionale e provinciale. In particolare, al punto 6.1.3 delle Linee guida è stabilito che si sarebbe proceduto all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 per l'esercizio dei poteri in materia di paesaggio in base alle definizioni, ai principi ed ai criteri della Convenzione Europea sul Paesaggio e alle norme dettate dal suddetto Accordo. L'articolo 8 dell'Accordo Stato-Regioni, impone alle Regioni di verificare, con apposito atto, la compatibilità tra le previsioni dell'Accordo medesimo e gli strumenti di pianificazione paesistica redatti ai sensi dell'articolo 149 del D.lgs. n. 490/99.

Con deliberazione n. 1543 del 24 aprile 2003 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 8 agosto 2003) si è, pertanto, approvato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 per l'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, il documento denominato "Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001"composto da numero quattro elaborati (Allegato A: Relazione; Allegato B: Le reti ecologiche nella tutela e nella pianificazione del paesaggio in Campania; Allegato C: Analisi degli strumenti di pianificazione paesistica; Allegato D: Testo integrale degli strumenti di pianificazione paesistica). Tale verifica è stata sinteticamente riportata di seguito al mero fine di favorire la lettura dei vigenti piani territoriali paesistici, che saranno oggetto di adeguata considerazione nel prosieguo delle odierne attività di copianificazione.

A seguito della predetta verifica, "…per quanto riguarda i PTP … dalla puntuale analisi dei Piani e delle norme in essi contenute, è emersa una non completa conformità ai dettami espressi dall'Accordo Stato-Regioni…" del 19 aprile 2001.[90]

Gli Enti preposti alla tutela paesistica, avrebbero dovuto, perciò, provvedere ad adeguare la loro pianificazione paesistica, d'intesa con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici e con le Soprintendenze competenti per territorio[91].

In seguito, il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 17 dicembre 2004, ha approvato la Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul Governo del Territorio" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Supplemento al numero 65 del 28 dicembre 2004.

L'articolo 13 definisce che al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la Regione approva il piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli

[90] Vedi pagina 11 della relazione allegata alla delibera di GR n. 1543/2003.

[91] Nelle forme previste dall'allora articolo 150 del Testo Unico di cui al D.lgs. n. 490/99.

obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

Con delibera di Giunta n. 286 del 25 febbraio 2005 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 13 maggio 2005) la Regione Campania ha stabilito di:

- integrare le "Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale" approvate, con deliberazione della Giunta Regionale n. 4459 del 30 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 18 ottobre 2002, nel senso di assumere il documento relativo alla Proposta di Piano Territoriale Regionale quale integrazione alle "Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale";
- assumere le Linee Guida, altresì, al fine di garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica, come primo atto di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate in attuazione dell'articolo 6 di cui alla Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul Governo del Territorio".
- Con delibera di Giunta n. 287 del 25 febbraio 2005 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 13 maggio 2005) la Regione Campania ha stabilito di:
- adottare la Proposta di Piano Territoriale Regionale così come integrata con i contributi pervenuti dagli Enti Locali, dalle Soprintendenze, dagli Enti territoriali competenti e dalle forze sociali ed economiche regionali;
- predisporre, al fine dell'adozione del Piano Territoriale Regionale, gli atti per la pubblicazione della "Proposta di Piano Territoriale Regionale", così come previsto all'articolo 15 - comma 1 - della Legge Urbanistica Regionale n. 16/2004 - Norme sul Governo del Territorio;
- attivare, al fine di dare la più ampia informazione e diffusione agli allegati di supporto alla redazione della Proposta di Piano Territoriale Regionale, in sintonia con quanto indicato all'articolo 6 - comma 2 - della Legge Regionale n. 16/2004, gli opportuni collegamenti con il Sistema Territoriale Regionale di cui all'articolo 17 della citata Legge Regionale n. 16/2004 attraverso l'inserimento dei dati contenuti negli allegati di che trattasi alla proposta di Piano Territoriale Regionale.

Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale del 4 novembre 2005 n. 1475 (BURC del 28 novembre 2005 n. 62) si è stabilito, tra l'altro, di:

- predisporre le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio con riferimento alla dimensione paesaggistica, nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi già stabiliti tra le istituzioni competenti, attraverso un documento denominato "Linee Guida per l'individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campania" e la definizione di una carta dei paesaggi campani da recepirsi nella Proposta di Piano Territoriale Regionale, quali atti fondamentali per la redazione dei Piani Territoriali di coordinamento delle Province;
- conformare, in tal senso, la Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con DGRC n. 287 del 25 febbraio 2005, agli accordi per l'attuazione dei principi della

Convenzione Europea del Paesaggio in Campania. - Il piano territoriale regionale, in uno alle linee guida per il paesaggio in Campania, è approvato con legge regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48 bis del 1 dicembre 2008.

Nella Regione Campania sono in vigore tre tipi di piani paesaggistici:

I Piani Territoriali Paesistici (PTP) sottoposti alla disposizione dell'art. 162 del D.lgs. n. 490 del 29/10/99 e redatti ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 490 del 29/10/99 (ex legge 431/85 articolo 1 bis).

I 13 PTP vigenti sono:

per le province di Avellino e Salerno

- Terminio - Cervialto (ambito dei Monti Picentini);
- Cilento costiero (ambito comuni costieri cilentani e fascia costiera di Ascea);
- Cilento interno (ambito del Massiccio del Cervati);

per le province di Benevento e Caserta

- Massiccio del Taburno (ambito del monte Taburno e di via Appia in Arpaia);
- Caserta e San Nicola La Strada (ambito di Caserta Vecchia, San Leucio e Viale Carlo III);
- Massiccio del Matese (ambito del gruppo montuoso del Matese);
- Complesso vulcanico di Roccamonfina (ambito del gruppo vulcanico di Roccamonfina);

per la provincia di Napoli

- Agnano - Camaldoli (ambito della collina dei Camaldoli e di Agnano);
- Isola d'Ischia (ambito dell'isola d'Ischia);
- Campi Flegrei (ambito dei comuni flegrei);
- Isola di Capri (ambito dell'isola di Capri);
- Posillipo (ambito della collina di Posillipo);
- Comuni vesuviani (ambito del Vesuvio - Monte Somma e colle Cicala in Nola).

Il piano paesistico dell'Isola di Procida redatto precedentemente alla legge n. 431 del 1985.

Il Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino- amalfitana (PUT), approvato, ai sensi della L. 431/85, con la L.R. n. 35/87 che corrisponde agli ambiti della costiera sorrentino, della costiera amalfitana e dei Monti Lattari.

L'articolo 5 della legge n.1497 del 29 giugno 1939 dava la facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento di attuazione alla legge n.1497/39. Detto piano era da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco di individuazione delle bellezze panoramiche, al fine di impedire che fossero state utilizzate in modo pregiudizievole:

– le aree individuate come i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

– le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La legge n.431 dell'8 agosto 1985, entrata in vigore il 7 settembre 1985 (cd. "legge Galasso") estendeva la tutela di cui alla legge n. 1497/39 alle aree aventi determinate caratteristiche e rilevanza ambientale e demandava alle regioni il compito d'individuare quelle aree che, per le loro particolari connotazioni, dovevano rimanere inedificabili fino all'approvazione dei piani paesistici. Il termine per la predisposizione dei piani era fissato al 31 dicembre 1986, scaduto il quale il Ministero per i beni culturali sarebbe potuto intervenire in via sostitutiva.

In Campania il MiBAC ha individuato con i DD.MM. del 28 marzo 1985 ventiquattro ambiti di seguito elencati.

Per le province di Avellino e Salerno:

1. Monti Picentini
2. Costiera Amalfitana
3. Costiera Cilentana sud
4. Massiccio del Cervati
5. Fascia costiera e zona collinare di Ascea
6. Costiera Cilentana nord

Per le province di Benevento e Caserta:

7. Gruppo Montuoso del Matese
8. Via Appia
9. Costiera di Cellole
10. Caserta Vecchia
11. Viale Carlo III Caserta
12. San Leucio
13. Monte Taburno

14. Gruppo Vulcanico di Roccamonfina
15. Viale Carlo III San Nicola La Strada

Per la provincia di Napoli:

16. Collina dei Camaldoli e Agnano
17. Isola d'Ischia
18. Penisola Sorrentina
19. Campi Flegrei
20. Isola di Capri
21. Monti Lattari
22. Collina di Posillipo
23. Colle di Cicala
24. Vesuvio e Monte Somma

L'art. 1-bis della legge n. 431/85 prevedeva la redazione dei piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali in relazione:

– ai beni e alle aree indicati dall'art. 1 della stessa legge n.431/85, ossia a quei luoghi che, per le loro caratteristiche, sono subordinati in modo oggettivo e automatico al vincolo di tutela di cui alla legge n. 1497/39 come richiamato dall'articolo 1, comma 3, legge n.431/85.

Per la Campania il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha esercitato i poteri sostitutivi per la redazione ed adozione dei piani paesistici di cui sopra.

Sono stati pertanto redatti dal Ministero, quattordici piani paesistici - di cui un piano annullato dal TAR e mai riproposto (costiera di Cellole) - e relativi ai perimetri delimitati con i DD.MM. 28 marzo 1985, con esclusione della Penisola sorrentino-amalfitana per la quale era già acquisito il Piano Urbanistico Territoriale con legge regionale n. 35 del 27 giugno 1987.

Per quanto riguarda il piano paesistico dell'isola di Procida va ricordato che, redatto dalla Soprintendenza ai monumenti della Campania, è stato approvato con D.M. 1 marzo 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 5 maggio 1971.

Il piano è stato elaborato dieci anni prima della sua approvazione, e lo testimonia una certa schematicità della sua impostazione. Comunque, pur nella sua semplicità, appare particolarmente incisivo.

Il Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana è stato approvato, ai sensi dell'articolo 1/bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431[92], dalla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.[93]

Il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) così come stabilisce l'articolo 3 ha la valenza di Piano Territoriale di Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Esso sottopone a normativa d'uso il territorio dell'area sorrentino-amalfitana, prevede norme generali d'uso del territorio dell'area e formula direttive a carattere vincolante, alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell'adeguamento di quelli vigenti. Il PUT, inoltre, formula indicazioni per la successiva elaborazione, da parte della Regione, di programmi d'interventi per lo sviluppo economico dell'area. L'area di competenza del Piano coincide con la superficie territoriale di 34 comuni[94] di cui 14 nella Provincia di Napoli[95] e 20 nella Provincia di Salerno[96].

Di seguito si riportano gli elenchi degli strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica individuati per ambito di riferimento e con i relativi comuni e la corrispondente dichiarazioni di notevole interesse pubblico interessata dal regime inibitorio imposto dai cd. Galassini (DM 28 marzo 1985).

In basso alle tabelle è riportato il quadro di unione dei PTP approvati, il perimetro del PTP su base 1: 200.000 e la zoomata dei PTP con la relativa legenda.

[92] Sollevando anche il regime inibitorio imposto con i DDMM 28 marzo 1985.

[93] Pubblicata sul BURC n.40 del 20 luglio 1987, e in seguito modificata dalla LR n. 22 del 1/7/1993 sostituita dalla LR n. 38 del 23/11/1994.

[94] Per quattro comuni, Angri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani non vincolati con la legge n. 1497/39 e tre Cava dei Tirreni, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, tutelati ma non inibiti, la loro inclusione nel Piano è stata funzionale alla scelta della definizione di un'area omogenea.

[95] Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense.

[96] Amalfi, Angri, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

Piano territoriale paesistico del Terminio – Cervialto

Ambito PTP:
Monti Picentini
Approvato con DM 23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4/4/1996).
Il PTP interessa parzialmente i territori di sette comuni.
Il regime inibitorio è stato imposto sulla parte dei territori comunali tutelati con i DM.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Acerno	Vetta M. Polveracchio e versante sud del Monte Cervialto - Zona 2	28/03/85
Acerno	Versante est del M. Accellica - Zona 1	28/03/85
Bagnoli Irpino	Vetta M. Cervialto - escluso Piano Laceno - Zona 2	28/03/85
Giffoni Valle Piana	Versante M. Accellica - Zona 1	28/03/85
Montella	Vetta M. Accellica - escluso Piano Verteglia (d'Ischia) - Zona 1	28/03/85
Nusco	Vetta M. Ramatico - Zona 2	28/03/85
Serino	Vetta e versante M. Terminio - Zona 1	28/03/85
Volturara Irpinia	Vetta M. Terminio - escluso Campolaspierto e Piano d'Ischia - Zona 1	28/03/85

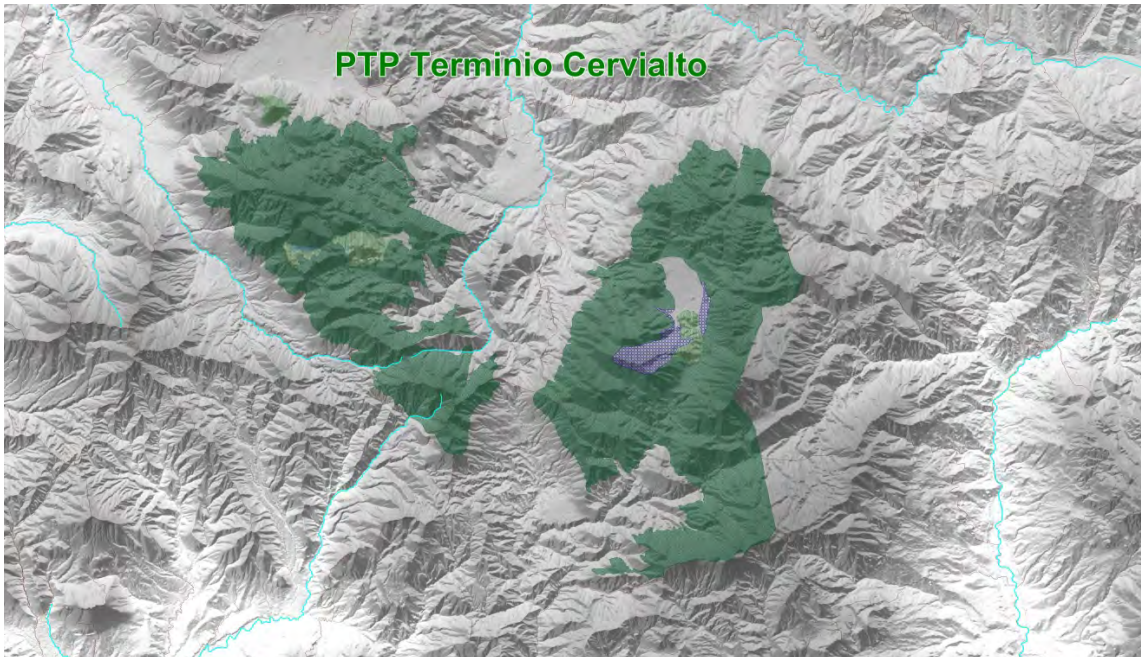

Piano territoriale paesistico del Cilento costiero

Ambito PTP:
Comuni costieri cilentani e fascia costiera di Ascea
Approvato con DM 23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4/4/1996), annullato dal TAR Campania con sentenza n. 950/96 (depositata il 22.10.1996) e riapprovato con DM 4 ottobre 1997 (G.U. 35 del 12/2/1998).
Il PTP interessa parzialmente i territori di nove comuni.
Il regime inibitorio è stato imposto parzialmente sui rispettivi territori dei comuni tutelati con i DM.
Il piano è composto di tavole di zonizzazione e di dettaglio, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Camerota	Limitatamente a parte della zona meridionale	13/02/59
Cèntola	Capo Palinuro	23/10/56
Ascea	Limitatamente alla Torre del Telegrafo	10/10/67
Agròpoli	Limitatamente a Punta Tresino	12/08/67
Castellabate	Limitatamente a Punta Tresino e Punta Licosa	04/07/66
Montecòrice	Fascia costiera	20/03/69
Pòllica	Limitatamente alla fascia costiera	09/04/69
San Màuro Cilento	Fascia costiera	14/06/68
San Giovanni a Piro	Fascia costiera	14/07/69

Piano territoriale paesistico del Cilento interno

Ambito PTP:
Massiccio del Cervati
Approvato con DM del 23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4/4/96)
Il PTP interessa parzialmente i territori di cinque comuni.
Il regime inibitorio è stato imposto parzialmente sui rispettivi territori dei comuni tutelati con i DM.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Monte San Giàcomo	Vetta e versante M. Cerasuolo	28/03/85
Piaggine	Versante ovest M. Cerasuolo	28/03/85
Sanza	Vetta e versante M. Cervati	28/03/85
Sassano	Zona alta	28/03/85
Valle dell'Àngelo	Vetta M. Faiatella e Cima Di Mercori	28/03/85

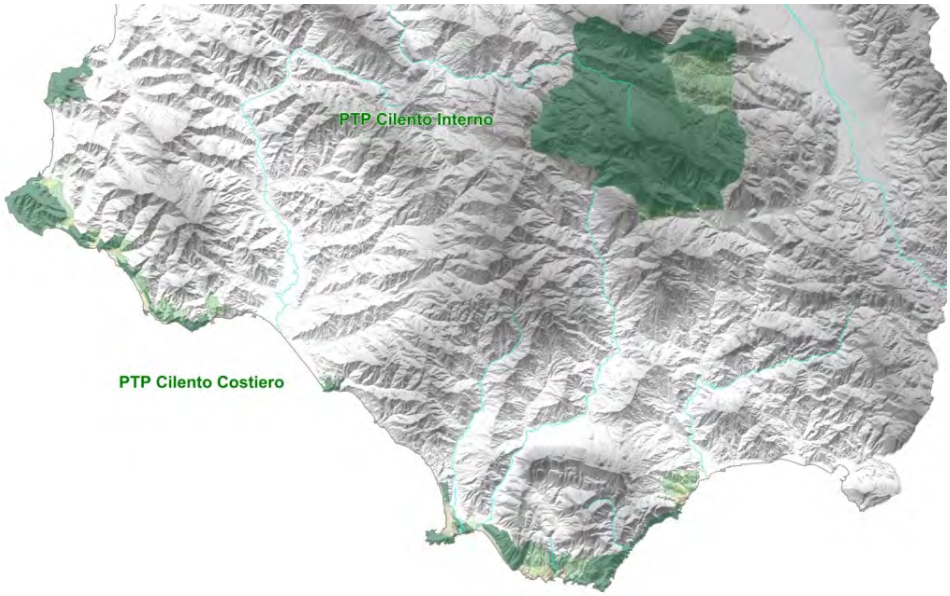

Piano territoriale paesistico del Massiccio del Taburno

Ambito PTP:
Monte Taburno e via Appia in Arpaia
Approvato con DM 30 settembre 1996 (G.U. n. 251 del 25.10.1996).
Il PTP interessa i territori di sedici comuni di cui quindici totalmente e Arpaia limitatamente alla Via Appia - zona a sud.
Il regime inibitorio è stato imposto relativamente ai quindici comuni per l'intero territorio comunale, escludendo i loro centri abitati, invece parzialmente solo per la zona a sud di Arpaia presso la Via Appia.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Bonea	Intero territorio	28/03/85
Bucciano	Intero territorio	28/03/85
Càmpoli del Monte Taburno	Intero territorio	28/03/85
Cautano	Intero territorio	28/03/85
Dugenta	Intero territorio	28/03/85
Foglianise	Intero territorio	28/03/85
Frasso Telesino	Intero territorio	28/03/85
Melizzano	Intero territorio	28/03/85
Moiano	Intero territorio	28/03/85
Montesàrchio	Intero territorio	28/03/85
Paupisi	Intero territorio	28/03/85
Sant'Agata de' Goti	Intero territorio	28/03/85
Solopaca	Intero territorio	28/03/85
Tocco Càudio	Intero territorio	28/03/85
Torrecuso	Intero territorio	28/03/85
Vitulano	Intero territorio	28/03/85
Arpàia	Via Appia - zona a sud	28/03/85

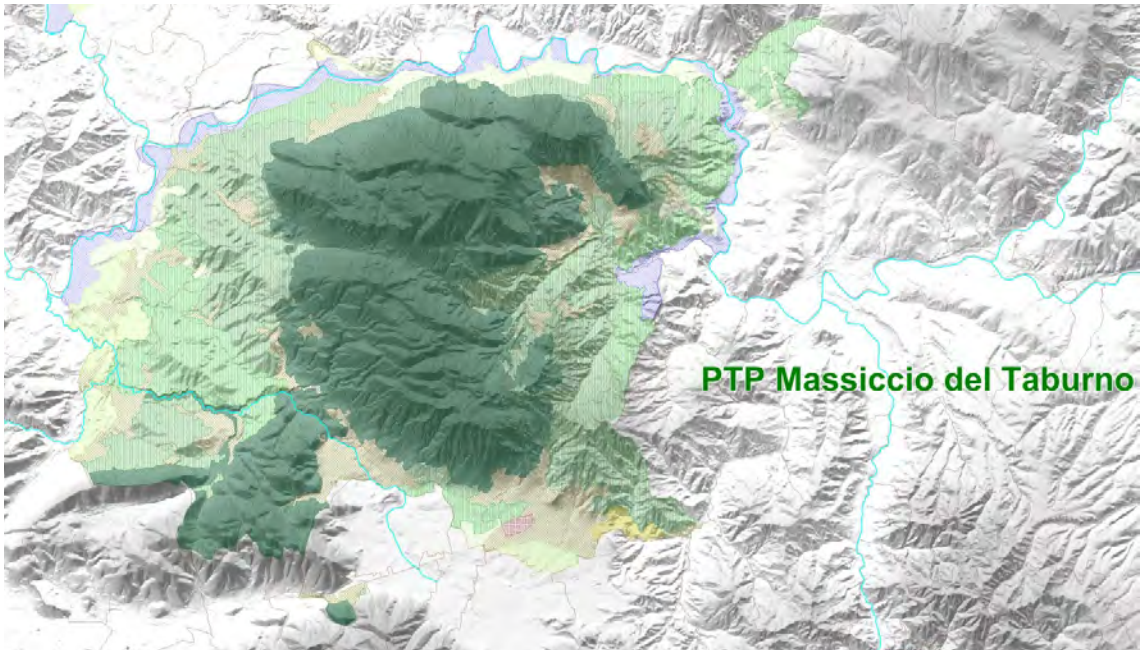

Piano territoriale paesistico di Caserta e San Nicola La Strada

Ambito PTP:
Caserta Vecchia, San Leucio e Viale Carlo III
Approvato con DM 23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4/4/1996), annullato dal TAR Campania con sentenza del 2/7/1998 (depositata il 02.7.1998) e riapprovato con DM 18 ottobre 2000. (G.U. 18 del 23/1/2001).
Il PTP interessa quattro zone del comune di Caserta e un'area di San Nicola a La Strada.
Il regime inibitorio è stato imposto sulle rispettive zone dei suddetti comuni.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Caserta	Caserta Vecchia - nucleo abitato - Borgo medioevale	28/10/61
Caserta	Caserta Vecchia - zona circostante il Borgo medioevale	19/08/70
Caserta	Viale Carlo III - terreni per una fascia di 500 m ai lati e fino alla Reggià	14/09/62
Caserta	S. Leucio - Piazzale Belvedere e SS. 87	20/12/65
San Nicola La Strada	Viale Carlo III - Fascia di 300 m ai lati dalla rotonda al confine con Caserta	08/09/61

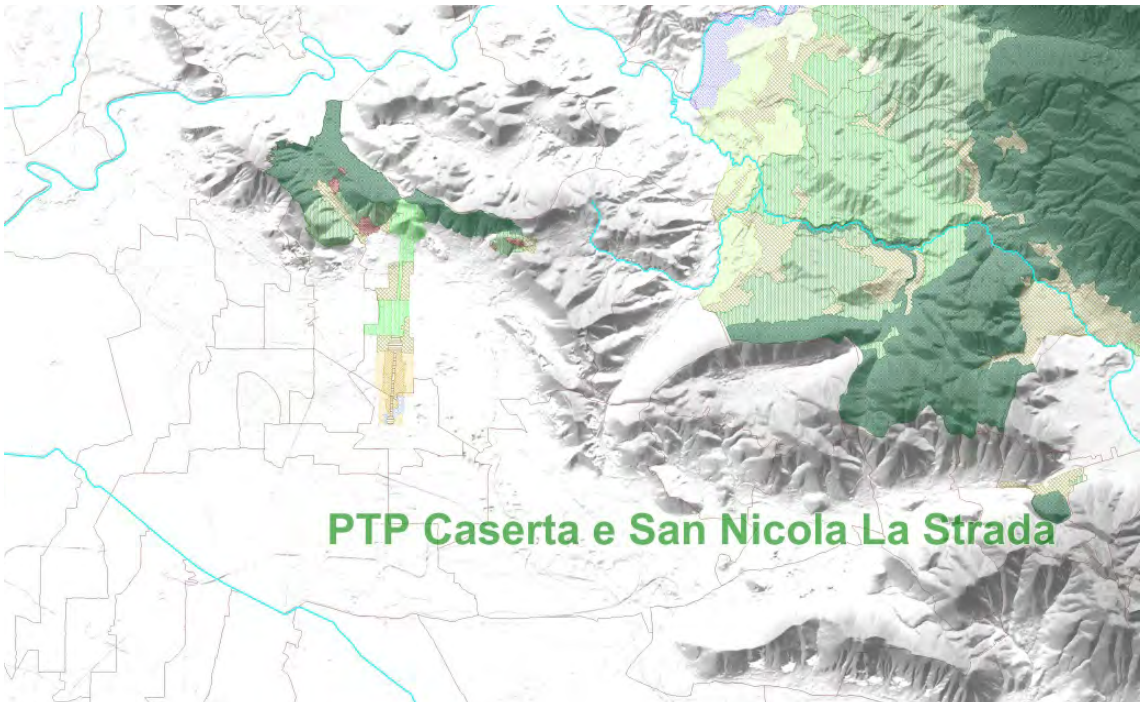

Piano territoriale paesistico del Massiccio del Matese

Ambito PTP:
Gruppo Montuoso del Massiccio del Matese
Approvato con DM 13 novembre 1996 (G.U. 292 del 13.12.96), annullato dal TAR Campania con sentenza del 24.6.99 (depositata il 14.9.1999) e riapprovato con DM 4 settembre 2000 (G.U. 254 del 30.10.2000)
Il PTP interessa totalmente 20 comuni.
Il regime inibitorio era imposto totalmente sui territori dei rispettivi comuni ad eccezione dei centri abitati.
Il piano è composto di tavole e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Ailano	Intero territorio	28/03/85
Alife	Intero territorio	28/03/85
Capriati a Volturno	Intero territorio	28/03/85
Castello del Matese	Intero territorio	28/03/85
Cerreto Sannita	Intero territorio	28/03/85
Cusano Mutri	Intero territorio	28/03/85
Faìcchio	Intero territorio	28/03/85
Fontegreca	Intero territorio	28/03/85
Gallo	Intero territorio	28/03/85
Giòia Sannìtica	Intero territorio	28/03/85
Letino	Intero territorio	28/03/85
Piedimonte Matese	Intero territorio	28/03/85
Pietraròja	Intero territorio	28/03/85
Prata Sannita	Intero territorio	28/03/85
Raviscanina	Intero territorio	28/03/85
San Gregòrio Matese	Intero territorio	04/07/66
San Lorenzello	Intero territorio	28/03/85
San Potito Sannìtico	Intero territorio	28/03/85
Sant'Àngelo d'Alife	Intero territorio	28/03/85
Valle Agrìcola	Intero territorio	28/03/85

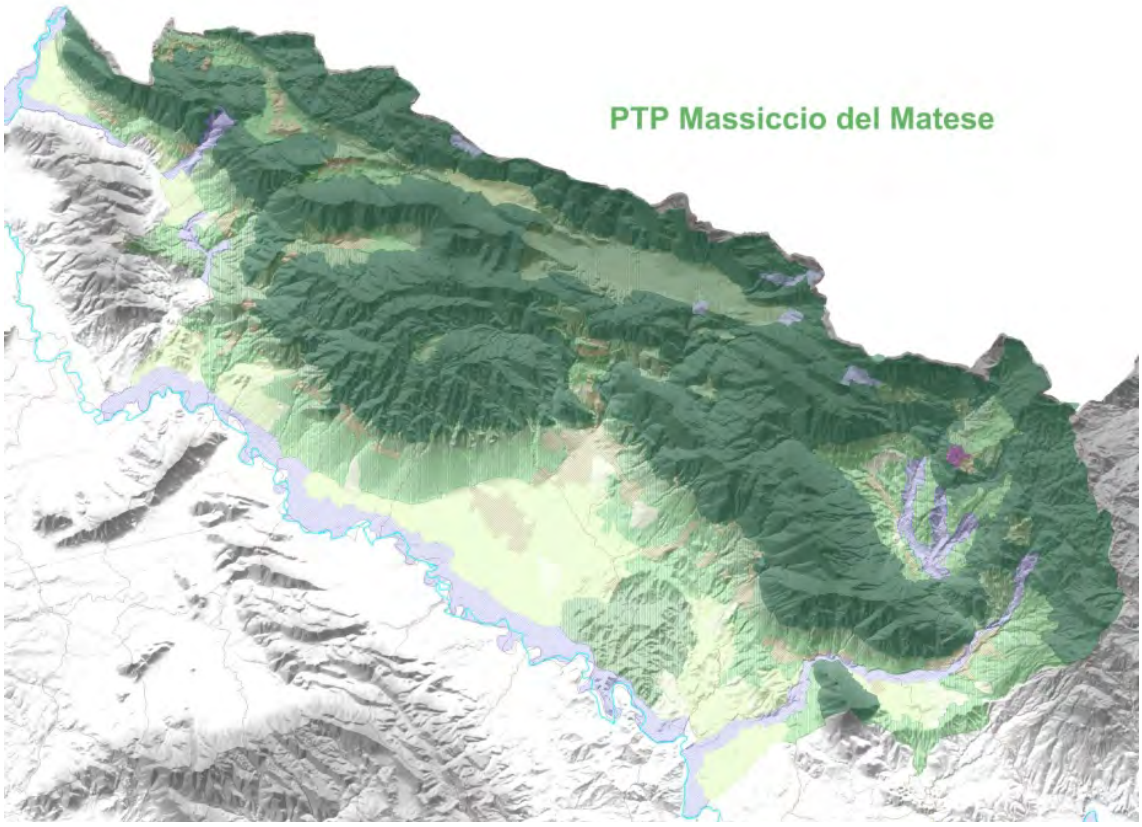

Piano territoriale paesistico del complesso vulcanico di Roccamonfina

Ambito PTP:
Gruppo vulcanico di Roccamonfina
Approvato con DM 23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4/4/1996).
Il PTP interessa totalmente il comune di Roccamonfina e parzialmente altri sei comuni del gruppo vulcanico di Roccamonfina.
Il regime inibitorio è stato imposto per i territori dei rispettivi comuni tutelati con i DM.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Conca della Campània	Zona alta	28/03/85
Gallùccio	Zona alta	28/03/85
Marzano Àppio	Zona alta	28/03/85
Roccamonfina	Intero territorio	02/10/74 28/03/85
Sessa Aurunca	Zona alta	28/03/85
Teano	Zona alta	28/03/85
Tora e Piccilli	Zona alta	28/03/85

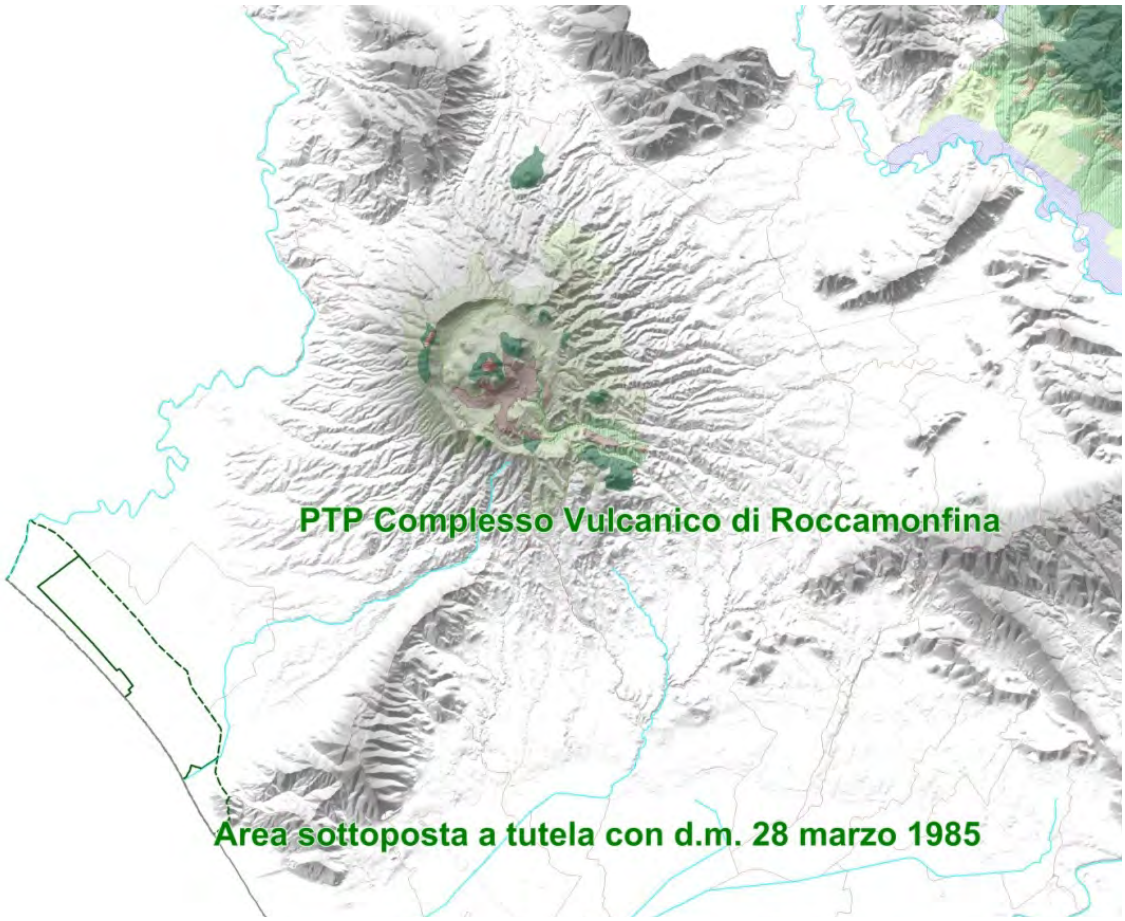

Piano territoriale paesistico della costiera di Cellole [ANNULLATO]

Ambito PTP:
Litorale Domitio
Approvato con DM 22 ottobre 1996 (G.U. 280 del 24/11/1996) e annullato dal TAR Campania con Sentenza n. 2335 del 24.6.1999.
Il PTP interessa parzialmente due comuni.
Il regime inibitorio è stato imposto parzialmente sui territori dei rispettivi comuni.
Su una zona ai bordi strada in Sessa Aurunca nel 1989 è stato revocata con DM la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Sulla parte restante attualmente vige il regime inibitorio.
Il piano era composto di tavole e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Cellole	Fascia costiera e pineta	28/03/85
Sessa Aurunca	Fascia costiera e pineta con esclusione di una zona ai bordi strada	28/03/85 25/05/89

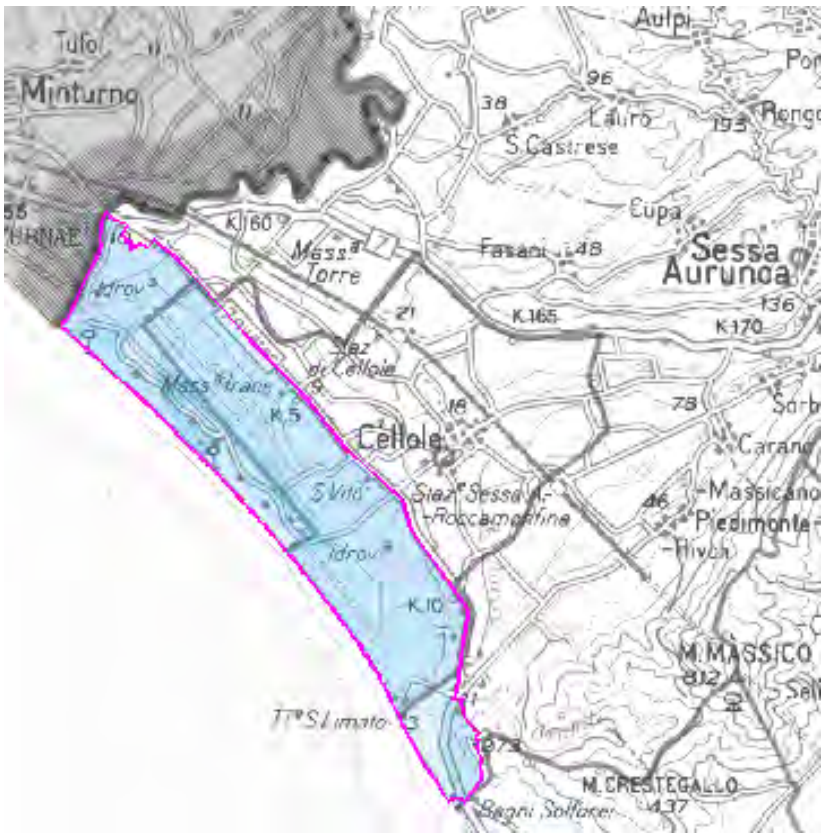

Piano territoriale paesistico Agnano-Camaldoli

Ambito PTP:
Collina dei Camaldoli e di Agnano
Approvato con DM 6 novembre 1995 (G.U. del 12/1/1996).
Il PTP interessa otto zone del comune di Napoli.
Il regime inibitorio è stato imposto per le stesse otto richiamate zone tutelate.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Napoli	Zona circostante il convento dei Camaldoli	05/05/52
Napoli	Campi Flegrei - Collina di san Domenico	19/06/52
Napoli	Campi Flegrei - Conca di Agnano	11/01/55
Napoli	Camaldoli e sue adiacenze	25/01/58
Napoli	Vallone al Ponte dei Calciaioli	20/05/67
Napoli	S. Maria ai Monti e S. Rocco	20/05/67
Napoli	Versante interno del cratere di Agnano	22/06/67
Napoli	Orli craterici degli Astroni e de I Pisani	22/06/67
Napoli	Zona delimitata da via Guantai ad Orsolone	28/03/85

Piano territoriale paesistico isola d'Ischia

Ambito:
Isola d'Ischia
Approvato con DM 14 dicembre 1995 (G.U. n. 47 del 26/2/1996) e annullato dal TAR Campania con sentenza 3024/98 (e depositata il 10.9.1998) riapprovato con DM 8 febbraio 1999 (G.U. 94 del 23/4/99).
Il PTP interessa interamente i sei comuni dell'isola.
Il regime inibitorio è stato imposto totalmente sui territori dei rispettivi comuni.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località	DM
Barano d'Ìschia	Intero territorio	19/06/58
Casamicciola Terme	Intero territorio	23/05/58
Forio d'Ischia	Intero territorio	12/01/58
Ìschia	Intero territorio	09/09/52
Lacco Ameno	Intero territorio	21/04/58
Serrara Fontana	Intero territorio	09/01/58

Piano territoriale paesistico Campi Flegrei

Ambito PTP:
Campi Flegrei
Approvato con DM 6 novembre 1995 (G.U. del 12.1.1996) e annullato dal TAR Campania con sentenza del 10.9.1998 (depositata il 10.9.1998) e riapprovato con DM 26 aprile 1999 (G.U. 167 del 19.7.99).
Il PTP interessa totalmente i tre comuni dell'area flegrea.
Il regime inibitorio è stato imposto totalmente sui territori dei comuni di Bacoli e Pozzuoli e parzialmente sul territorio del comune di Monte di Procida escludendo la zona del porticciolo di Acquamorta in conformità al proprio decreto di dichiarazione.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Bàcoli	Intero territorio	15/12/59
Monte di Pròcida	Intero territorio	20/01/64
Pozzuoli	Intero territorio	12/09/57

Piano territoriale paesistico di Posillipo

Ambito PTP:
Collina di Posillipo
Approvato con DM 14 dicembre 1995 (G.U. del 26/2/1996).
Il PTP interessa sette zone del comune di Napoli.
Il regime inibitorio è stato imposto per le sopra indicate sette zone del comune di Napoli.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Napoli	Collina di Posillipo - versante Napoli	24/01/53
Napoli	Zona comprendente il primo tratto di via Manzoni	12/02/57
Napoli	Collina di Posillipo - versante Campi Flegrei	24/10/57
Napoli	Secondo tratto di via Orazio	14/12/59
Napoli	Zona compresa tra via Manzoni e la strada di Porta Posillipo	19/07/60
Napoli	Zona compresa tra il Molosiglio e l'Isola di Nisida	26/04/66
Napoli	Restante parte della Collina di Posillipo	28/03/85

Piano territoriale paesistico di Procida

Ambito PTP:
Isola di Procida

Comune	Località PTP	DM

Approvato con D.M. 1 marzo 1971 (GU n. 111 del 5 maggio 1971). Procida Intero territorio 26/03/56

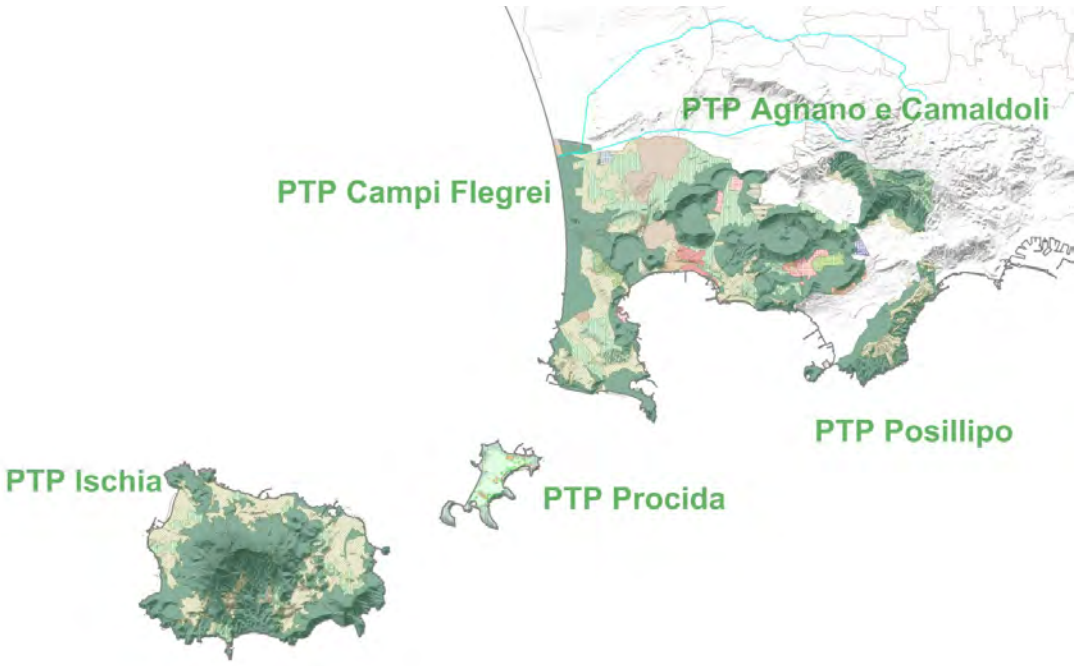

Piano territoriale paesistico comuni vesuviani

Ambiti PTP:
Vesuvio - Monte Somma - colle Cicala in Nola
Approvato con DM 14 dicembre 1995 (G.U. n. 47 del 26.2.1996) e DM 28 dicembre 1998 (G.U. n. 61 del 15/03/1999) annullato dal TAR Campania con sentenza 2860/98 (depositata il 21.02.2001) e riapprovato con DM 28 dicembre 1998 (G.U. 61 del 15.3.1999) e DM 4 luglio 2002 (G.U. n. 219 del 18.9.2002).
Il PTP interessa diciannove comuni di cui nove per l'intero territorio comunale (includendo anche le aree della zona portuale di Torre Annunziata e Torre del Greco escluse dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico) e dieci per una parte del territorio comunale.
Il regime inibitorio è stato imposto totalmente sui territori dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano (Resina), Massa di Somma, Pòrtici, San Giòrgio a Cremano, San Sebastiano al Vesùvio e Trecase, e parzialmente sui territori dei comuni di Cercola, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastàsia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Nola;
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Boscoreale	A monte della via Parrella	28/03/85
Boscotrecase	Intero territorio	08/09/61
Cèrcola	A monte della SS. 268	05/08/61
Ercolano (Resina)	Intero territorio	17/08/61
Massa di Somma	Intero territorio	05/08/61
Ottaviano	A monte della SS. 268	02/09/61
Pòllena Tròcchia	A monte della SS. 268	03/10/61
Pompei	A monte del territorio	27/10/61
Pòrtici	Intero territorio	04/10/61
San Giòrgio a Cremano	Intero territorio	28/03/85
San Giuseppe Vesuviano	A monte della SS. 268	06/10/61
San Sebastiano al Vesùvio	Intero territorio	11/06/61
Sant'Anastàsia	A monte della SS. 268	08/08/61
Somma Vesuviana	A monte della SS. 268	26/10/61

Terzigno	A monte della SS. 268	07/08/61
Torre Annunziata	Intero territorio	09/04/63
Torre del Greco	Intero territorio	20/01/64
Trecase	Intero territorio	08/09/61
Nola	Colle Cicale	28/03/85

Piano territoriale paesistico di Isola di Capri

Ambito PTP:
Isola di Capri

Approvato con DM 6 novembre 1995 (G.U. del 12/1/1996) e annullato dal TAR Campania con sentenza n. 2845/98 (depositata il 10.9.1998) e riapprovato con DM 8 febbraio 1999 (G.U. 94 del 23/04/99).
Il PTP interessa gli interi territori dei due comuni dell'isola.
Il regime inibitorio è stato imposto totalmente sui territori dei due comuni.
Il piano è composto di tavole, relazione e norme di attuazione.

Comune	Località PTP	DM
Anacapri	Intero territorio	20/03/51
Capri	Intero territorio	20/03/51

Piano urbanistico territoriale della penisola sorrentino-amalfitana

Ambito PUT:
Costiera Amalfitana - Penisola Sorrentina - Monti Lattari

Approvato con legge regionale n. 35/87.
Il piano interessa 34 comuni.
Il regime inibitorio è stato imposto interamente per 26 comuni.
Castellammare di Stàbia è stato parzialmente inibito limitatamente alla zona a monte del territorio.
I comuni di Cava dei Tirreni, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, sono stati tutelati ma non inibiti.
I comuni di Angri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani non sono stati tutelati con la ex legge n. 1497/39 e conseguenzialmente non inibiti.

In basso è riportata il grafico dell'area sottoposta al PUT.
In rigato i territori comunali sottoposti a tutela dai DM di dichiarazione notevole interesse pubblico.
In rigato con fondo grigio i territori comunali sottoposti a tutela sia dalle dichiarazione di interesse pubblico sia dal regime inibitorio.
I territori comunali campiti in bianco, pur rientrando nel PUT, non sono sottoposti né a dichiarazione d'interesse pubblico né a regime inibitorio.

Comune	Località PUT	DM
Amalfi	Intero territorio	22/11/55
Atrani	Intero territorio	22/09/60
Cetara	Intero territorio	01/12/61
Conca dei Marini	Intero territorio	29/09/60
Furore	Intero territorio	15/09/60
Maiori	Intero territorio	01/12/61
Minori	Intero territorio	08/10/60
Positano	Intero territorio	23/01/54
Praiano	Intero territorio	10/06/57
Ravello	Intero territorio	16/02/57 16/06/66
Scala	Intero territorio	21/01/57
Tramonti	Intero territorio	13/02/68
Vietri sul Mare	Intero territorio	15/12/60 28/03/85
Massa Lubrense	Intero territorio	22/12/65
Meta	Intero territorio	02/02/62
Piano di Sorrento	Intero territorio	15/02/62
Sant'Agnello	Intero territorio	10/02/62
Sorrento	Intero territorio	26/01/62
Vico Equense	Intero territorio	05/11/55 02/05/58
Agèrola	Intero territorio	12/11/58
Càsola di Nàpoli	Intero territorio	28/03/85
Castellammare di Stàbia	Intero territorio	28/07/65
Gragnano	Intero territorio	28/03/85
Lèttere	Intero territorio	28/03/85
Pimonte	Intero territorio	28/03/85
Sant'Antònio Abate	Intero territorio	28/03/85

Santa Maria La Carità	Intero territorio	28/03/85
Cava de' Tirreni	Intero territorio	12/06/67
Corbara	Intero territorio	22/07/68
Sant'Angelo d'Alife	Intero territorio	28/03/85

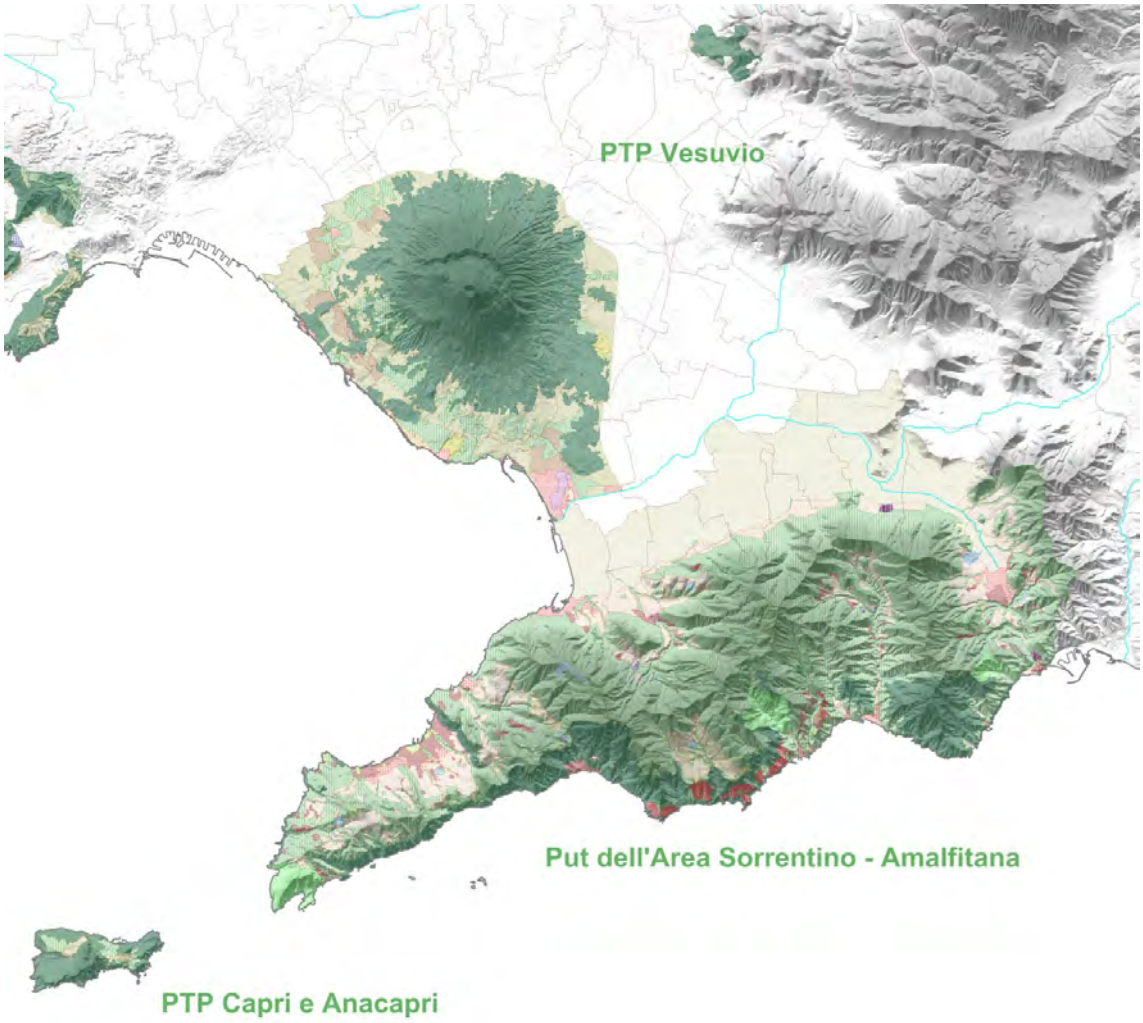

Per quanto riguarda i PTP[97] di seguito si riporta in sintesi un'analisi della loro normativa elaborata a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni del 2001.

[97] Redatti ai sensi dell'allora art. 149 del D.lgs. n. 490 del 29/10/99.

Analisi della normativa dei Piani territoriali paesistici[98] delle province di Caserta e Benevento

Articolo 1

I PTP presenti nelle Province di Caserta e Benevento sono cinque (Matese e Caserta - San Nicola la Strada)[99]e (Roccamonfina, Litorale Domitio e Taburno)[100].

Articolo 2

Tutti i PTP, relativamente alla delimitazione dell'ambito di piano, fanno esplicito riferimento unicamente al regime inibitorio previsto dai D.M. del 28 marzo 1985[101].

Articolo 3

Riguarda le categorie di beni oggetto di tutela[102].

Articolo 4

In riferimento alla zonizzazione, è possibile riscontare la stessa suddivisione per quanto riguarda i PTP di Roccamonfina e del Litorale Domitio, entrambi, infatti, prevedono le seguenti norme di tutela:

- Conservazione Integrale
- Conservazione Integrata
- Mantenimento
- Trasformabilità Controllata
- Trasformabilità
- Riqualificazione Ambientale e Riconversione Mirata.

A ciascuna delle predette norme di tutela corrisponde una zona omogenea.

I PTP del Taburno e del Matese prevedono Norme di Tutela simili. Le norme di Tutela prevedono:

- Conservazione Integrale (di seguito C.I.)

---

[98] Sono state inserite in nota i riferimenti normativi originari delle norme dei PTP. Tutte le procedure riportate devono essere aggiornate come da D.lgs. 42/2004 e la nuova denominazione e competenza delle Soprintendenze è da aggiornare come da DM 44 del 23/01/2016.

[99] Successivi all'ex D.lgs. n. 490/1999, e quindi, con finalità e contenuti ispirati all'art. 162 del suddetto decreto.

[100] Hanno finalità e contenuti ispirati all'art. 1 Quinquies della l. 431/1985.

[101] Ad eccezione di Caserta che estende l'ambito in base all'art. 139 dell'ex D.lgs. n. 490/1999.

[102] Per Caserta e Matese ai sensi degli artt. 139 e 146 dell'ex D.lgs. n. 490/1999, negli altri PTP ai sensi dell'ex art. 1 della L. n. 1497/1939 e dall'art. 1 della L. n. 431/1985.

- Conservazione Integrata del Paesaggio di Pendice Montana e Collinare (di seguito C.I.P.)
- Conservazione del Paesaggio Agricolo di Declivio e Fondovalle (di seguito C.A.F.)
- Conservazione integrata del Paesaggio Fluviale (di seguito C.I.F.)
- Protezione del Paesaggio Agricolo di Fondovalle (di seguito P.A.F.)
- Recupero Urbanistico Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale (di seguito R.U.A.)
- Valorizzazione degli Insediamenti rurali Infrastrutturali (di seguito V.I.R.I.)
- Riqualificazione delle Aree di Cava per il PTP Taburno e Riqualificazione delle aree di Cave e di Miniere per il PTP Matese
- Valorizzazione di Sito Archeologico per il PTP Taburno mentre Valorizzazione di sito Paleontologico e Valorizzazione Turistico - Sportiva per il PTP Matese.

Il PTP Caserta - San Nicola la Strada, invece, fa riferimento alle seguenti Norme di Tutela:

- Protezione Integrale
- Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale
- Recupero Edilizio Urbanistico e Restauro Paesistico-Ambientale
- Conservazione e Restauro Urbanistico Edilizio
- Protezione di complessi e assi Monumentali
- Valorizzazione Aree Turistico Sportive.

Articolo 5[103]

Tutti i PTP sono direttamente vincolanti nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore. Il PTP di Caserta e San Nicola la Strada costituisce norma immediatamente vincolante per i suddetti strumenti, generali e settoriali.[104]

Disposizioni in merito alle autorizzazioni per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal Piano[105].

Articolo 6 (CE) - Articolo 26 (Matese) - Articolo 24 (Taburno)

Solo i PTP di Caserta - San Nicola la Strada, Taburno e Matese prevedono le norme transitorie, ovviamente differenziate per ambito territoriale di riferimento del piano. Nello specifico il PTP di Caserta - San Nicola la Strada prevede, nelle more di attuazione, interventi di utilità sociale. Il PTP Taburno prevede interventi in ambito sanitario,

---

[103] Per l'efficacia delle norme il PTP di Caserta e del Matese fanno riferimento all'art. 149 dell'ex D.lgs. n. 490/1999, gli altri tre all'art. 1 bis della L. n. 431/1985.

[104] In applicazione al R.D. n. 1357/1940.

[105] I PTP di Caserta - San Nicola la Strada e del Matese si rifanno all'art. 151 del D.lgs. n. 490/1999, mentre gli altri tre all'art. 7 della L. n. 1497/1939 e all'art. 1 della L. n. 481/1985.

infrastrutturale e ambientale (cave e rifiuti solidi urbani). Il PTP Matese prevede interventi infrastrutturali, di completamento di impianti sportivi e agrituristici e di ampliamento della zona V.I.R.I.

Articolo 8 (CE) - Articolo 6 (Roccamonfina, Taburno, Matese e Litorale Domitio)

In riferimento alle categorie degli interventi di recupero[106], tutti i PTP prevedono quanto segue:

- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione Straordinaria
- Restauro
- Risanamento conservativo
- Ristrutturazione Edilizia Parziale e Ristrutturazione Edilizia Integrale ad esclusione di Caserta - San Nicola la Strada[107] che prevede una unica categoria di Ristrutturazione Edilizia, Demolizione senza Ricostruzione solo per il PTP di Roccamonfina e Litorale Domitio e Ristrutturazione Urbanistica.

Articolo 7

Tutti i PTP prevedono norme generali per tutte le zone in merito all'apposizione di cartelli, alle pavimentazioni delle aree scoperte, alle vedute panoramiche, alle falde di copertura, alle antenne televisive, agli interventi sugli immobili vincolati e a fenomeni franosi e muri di contenimento dei terreni. Inoltre il PTP Caserta - San Nicola la Strada vieta l'apertura di nuove cave e di discariche di qualunque tipo, consente solo la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento funzionale nelle zone A.S.I. e P.I.P. attive, interventi di sistemazione della rete infrastrutturale esistente e ampliamento delle aree cimiteriali.

I PTP Taburno, Matese, Litorale Domitio, invece, vietano la cancellazione dei segni tradizionali di confine.

Articolo 8 (Roccamonfina, Taburno, Litorale Domitio e Matese) - Articolo 9 (Caserta - San Nicola la Strada)

In riferimento alle categorie di intervento di cui all'articolo 8 (CE) - all'articolo 6 (Roccamonfina, Taburno, Matese e Litorale Domitio) tutti i PTP consentono determinati interventi relativi a ciascuna zona.

Articolo 9

---

[106] Per le categorie di beni assoggettati a vincolo su cui prevedere gli interventi, il PTP Caserta - San Nicola la Strada e il Matese fanno riferimento al D.lgs. n. 490/1999, gli altri tre fanno riferimento alla L. n. 1497/1939 e alla L. n. 1089/1939.

[107] Solo il P.T.P di Caserta - San Nicola la Strada fa, in merito alle categorie di interventi, esplicito riferimento all'art. 31 della L. n. 457/1978.

Tutti i PTP, ad eccezione del PTP Caserta - San Nicola la Strada, prevedono norme specifiche per la tutela delle zone boschive, per la tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e bacini idrografici.[108]

Articolo 10 (Caserta - San Nicola la Strada) Articolo 23 (Taburno)

Solo i PTP Caserta - San Nicola la Strada e Taburno prevedono una categoria di opere pubbliche ammesse, anche se differenti in merito ai possibili interventi da realizzare.[109]

Articolo 10 (Roccamonfina, Taburno, Matese e Litorale Domitio)

Tutti i PTP ad eccezione di Caserta - San Nicola la Strada danno la stessa definizione di "paesaggio storico archeologico", per la tutela del quale è previsto un controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica. I piani definiscono delle prescrizioni specifiche nelle aree in oggetto, che riguardano tutti gli interventi d'iniziativa pubblica e privata che comportano scavi, movimenti di terra o realizzazioni di strutture anche precarie.

Articolo 11 (Caserta - San Nicola la Strada)

Il PTP Caserta - San Nicola la Strada definisce i compiti degli Enti Territoriali e assoggetta tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutiva, regionali e subregionali, alle norme e prescrizioni del PTP

Articolo 11 (Taburno, Roccamonfina, Matese e Litorale Domitio)

I piani definiscono delle norme specifiche per le infrastrutture antropiche: il PTP Matese e Taburno e il PTP Roccamonfina e Litorale Domitio danno rispettivamente la stessa definizione di "Tratturi" e definiscono le opere ammissibili.

Sono definiti ancora le attività ammissibili nelle aree di cava e di miniera (Roccamonfina e Litorale Domitio prevedono le stesse attività), inoltre è vietata la realizzazione di nuovi impianti per la discarica e lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani. Il PTP Roccamonfina, Matese e Litorale Domitio, inoltre, prevedono un'estensione massima delle predette aree di mq 2000, non contemplata nel PTP Taburno.

Articolo 12 (Taburno, Roccamonfina, Matese e Litorale Domitio)

Per le opere abusive i PTP Roccamonfina e Litorale Domitio fanno esplicito riferimento alla L. n. 47/1985, mentre i PTP Taburno e Matese rimandano alle norme del piano.

Articolo 13

---

[108] In particolare per il taglio produttivo di essenze arboree nelle zone boschive il PTP Matese fa riferimento all'art. 151 del D.lgs. n. 490/1999, mentre i PTP Roccamonfina e Litorale Domitio fanno riferimento all'articolo 7 della L. n.1497/1939 e all'art. 1 lettera g della L. n.431/1985; per la tutela dei corsi d'acqua sono consentiti, in merito alla difesa spondale, esclusivamente interventi d'ingegneria naturalistica.

[109] Il PTP Caserta - San Nicola la Strada per le autorizzazioni relative fa riferimento all'art. 151 del D.lgs. n. 490/1999 mentre, il PTP Taburno alla L. n. 1497/1938 e n. 431/1985. Il PTP Caserta - San Nicola la Strada, inoltre, prevede la delocalizzazione in aree non incluse nell'ambito territoriale del piano delle opere pubbliche previste dagli strumenti urbanistici vigenti e non rientranti tra quelli ammissibili.

Solo i PTP Roccamonfina e Litorale Domitio prevedono un inquadramento normativo.

Articolo 22

Solo i PTP Roccamonfina e Litorale Domitio prevedono delle norme per l'esame delle istanze di autorizzazione in sanatoria.

Articolo 23 (Matese e Litorale Domitio) - Articolo 21 (Roccamonfina) - Articolo 25 comma 2 (Litorale Domitio)

I piani individuano una fascia di rispetto di m 300 per le zone di Tutela e/o Conservazione Integrale, all'interno della quale sono vietati determinati interventi.

Il PTP Litorale Domitio prevede una fascia di rispetto di m 200 per le predette di Tutela e/o Conservazione Integrale, all'interno della quale sono vietati determinati interventi.

Articolo 24 (Roccamonfina, Matese e Litorale Domitio)

Mentre i PTP Roccamonfina e Litorale Domitio al suddetto articolo prevedono delle norme particolari per la progettazione d'interventi edilizi, il PTP Matese allo stesso articolo individua i siti d'importanza comunitaria.

Articolo 25 (Matese e Litorale Domitio)

I Piani Matese e Litorale Domitio definiscono le opere in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone. Il PTP Litorale Domitio, inoltre, prevede l'obbligo della redazione di piani di dettaglio, da parte degli Enti anche in collaborazione di soggetti privati. Il Piano di Dettaglio deve prescrivere le opere conformemente alle finalità del PTP e deve essere compatibile con le previsioni del suddetto piano e recepito dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

Analisi della normativa dei Piani territoriali paesistici[110] della Provincia di Napoli

Articolo 1

I PTP presenti nella Provincia di Napoli sono sei, (Agnano e Camaldoli, Campi Flegrei, Capri e Anacapri, Vesuvio)[111] (Ischia e Posillipo)[112].

Articolo 2

Tutti i PTP, relativamente alla delimitazione dell'ambito di piano, fanno esplicito riferimento unicamente al regime inibitorio previsto dai D.M. del 28 marzo 1985, ad

[110] Sono state inserite in nota i riferimenti normativi originari delle norme dei PTP. Tutte le procedure riportate devono essere aggiornate come da D.lgs. 42/2004 e la nuova denominazione e competenza delle Soprintendenze è da aggiornare come da DM 44 del 23/01/2016.

[111] Hanno finalità e contenuti ispirati all'art. 1 Quinquies della legge n. 431/85.

[112] Hanno finalità e contenuti ispirati all'art. 1 bis della legge n. 431/85.

eccezione di Ischia, Capri e Anacapri e Posillipo che non fanno esplicito riferimento al suddetto decreto.

Articolo 3

Riguarda le categorie di beni oggetto di tutela.[113]

Articolo 4

In riferimento alla zonizzazione, è possibile riscontrare la stessa suddivisione per quanto riguarda i PTP di tutta la Provincia di Napoli, infatti si prevedono le seguenti norme di tutela:

- Protezione Integrale
- Protezione Ambientale con Restauro Paesistico Ambientale
- Recupero Urbanistico - Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale.

Il PTP di Agnano e Camaldoli prevede le ulteriori norme di tutela:

- Recupero delle Aree Industriali
- Norme per le zone sature private
- Recupero Ambientale delle pendici degli Astroni
- Norme per le aree a destinazione sportiva
- Norme per l'insediamento Universitario Monte S. Angelo.

Il PTP di Campi Flegrei prevede le ulteriori norme di tutela:

- Recupero delle aree industriali
- norme per le zone sature Pubbliche e private
- recupero ambientale del cratere Segna
- norme per l'impianto del depuratore di Cuma.

Il PTP del Vesuvio prevede le ulteriori norme di tutela:

- recupero delle aree industriali
- norme per le zone sature interne
- norme per le zone sature costiere
- recupero ambientale delle aree di Cava Torre del Greco e Terzino
- recupero ambientale degli insediamenti non industriali
- norme per le aree portuali.

Articolo 5[114]

[113] Ai sensi dell'art. 1 della legge 29/6/1939, n. 1497 e dell'art. 1 della legge 8/8/1985, n. 431.

Tutti i PTP sono vincolanti nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e nei confronti del P.T.C. in applicazione dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e dei piani di settore regionale (Agnano e Camaldoli, Campi Flegrei, Capri e Anacapri, Posillipo con riferimento all'articolo 23 regio decreto n. 1357/40). I comuni in concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio provvederanno a perimetrare le aree di interesse archeologico (Agnano, Camaldoli, Campi Flegrei, Capri e Anacapri, Posillipo). Per i PTP di Ischia e Vesuvio, interverrà anche la Soprintendenza per i BB.AA.AA. per individuare e perimetrare i centri storici, i nuclei e i complessi rurali di valore storico ed ambientale.[115]

Articolo 6

Tutti PTP prevedono norme generali per tutte le zone in merito:

- all'apposizione di cartelli e cartellonistica pubblicitaria
- all'impermeabilizzazione delle pavimentazioni delle aree scoperte
- alle vedute panoramiche
- alle antenne televisive
- all'installazioni di tende
- alle vedute panoramiche
- alla conservazione dei calpestii pubblici e privati realizzati con materiali tradizionali
- il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di demolizione di opere abusive
- agli interventi sugli immobili vincolati
- ai fenomeni franosi e muri di contenimento dei terreni.

Articolo 7

Le categorie d'interventi di recupero sono quelli previsti dall'ex legge n. 457/78 e sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

---

[114] Per l'efficacia delle norme i PTP della Provincia di Napoli fanno riferimento al primo comma dell'art. 1 bis della Legge n. 431/1985.

[115] Per tutti i PTP le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 e all'art. 1 legge n. 431/85 (ora art. 146 del Codice) sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi piani. La Soprintendenza Archeologica (così denominata prima del riordino avvenuto con DM 44 del 23/01/2016), doveva rilasciare parere preventivo per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge n. 1497/39 per le aree d'interesse archeologico (tutte le valutazioni sono ora in capo alle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio).

– ristrutturazione urbanistica che non è ammessa per il solo PTP di Capri e Anacapri, mentre per il PTP di Ischia è ammessa solo per le aree degli insediamenti dei baraccati del 1983.

Articolo 8

Per il litorale marino sono previste opere tese alla difesa dell'habitat costiero e marino, opere di manutenzione ordinaria (per il PTP di Capri e Anacapri il ripascimento degli arenili seguendo i criteri del PTP Marino). Gli interventi di manutenzione straordinaria così come quelli di difesa della costa e degli abitati costieri devono essere preceduti da progetti esecutivi.[116] Per un fascia profonda m 300 (m 200 per Capri ed Anacapri) sono previsti: interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, interventi di riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera, per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti deve essere verificata la compatibilità con i valori paesistici ambientali e archeologici dell'area. Per Ischia, anche i cantieri navali, le industrie costiere devono essere compatibili con la tutela del paesaggio. Per Capri e Anacapri e Posillipo gli esercizi commerciali e di ristorazione (per Posillipo anche i circoli nautici) devono essere compatibili con la tutela dell'ambiente.

Articolo 9

Per tutte le zone sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 (anche articolo 8 per i Campi Flegrei, Capri e Anacapri), i seguenti interventi:

– manutenzione ordinaria e straordinaria
– restauro
– risanamento conservativo
– interventi di sistemazione a verde per le fasce di rispetto stradale
– interventi di bonifica ambientale del sistema vegetale
– manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini
– interventi di restauro
– sondaggi e scavi archeologici
– interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere ed delle aree edificate (tranne che per Posillipo)
– ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali (per le zone di Ischia e Camaldoli, Campi Flegrei)
– ampliamento delle aree cimiteriali (per le zone di Capri e Anacapri, Agnano e Camaldoli, Campi Flegrei)

[116] Le operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere devono autorizzate dall'ex art. 7 legge n. 1497/39 (ora art. 146 del Codice).

- interventi per gli edifici a destinazione pubblica e turistico ricettiva esistenti (per le zone di Posillipo e Vesuvio)
- interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche (tranne che per la zona di Posillipo)
- interventi di sistemazione ed adeguamento anche attraverso ampliamento della viabilità pedonale e carrabile con l'utilizzazione di quella esistente (per le zone di Vesuvio e Ischia)
- interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere ed edificate b (tranne per le zone di Capri e Anacapri)
- interventi per la riqualificazione di strade, piazze, marciapiedi, ecc.

Articolo 10

Per tutta la zona della provincia di Napoli, i Comuni, la Provincia, la Regione e gli Enti di gestione statali e locali, sono tenuti nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione ad osservare le norme e le prescrizioni contenute nel piano territoriale paesistico.

Articolo 13 (Posillipo) Articolo14 (Capri ed Anacapri, Ischia) Articolo 18 (Campi Flegrei) Articolo 20 (Vesuvio) Articolo 21 (Campi Flegrei)

Le aree e i siti d'interesse archeologico ricadenti nel PTP e quelli così definiti al punto 2 dell'art. 5 (per la zona del Vesuvio anche la fascia di mare larga m 300), sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

Articolo 15

Il PTP di Capri e Anacapri relativamente all'Entità naturali di eccezionale valore e di interesse geologico fisico e paesistico stabiliscono che per il loro intorno è vietato qualsiasi intervento, anche di manutenzione ordinaria.

Articolo 14 (Posillipo) Articolo 16 (Capri ed Anacapri) Articolo 17 (Ischia) Articolo 19 (Agnano e Camaldoli) Articolo 21 (Vesuvio) Articolo 22 (Campi Flegrei)

In tutte le zone dei PTP è consentita la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali di rilevanza comunale e sovracomunale.[117]

Per la zona di Agnano e Camaldoli e Campi Flegrei è consentito il completamento delle opere infrastrutturali dell'area Flegrea e delle opere di adeguamento e di potenziamento del Porto di Pozzuoli in attuazione del Piano Intermodale dell'Area Flegrea ex legge n.

[117] Ai sensi delle circolari P.C.M. n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763//6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie dei predetti impianti dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero dei BB.AA.AA. ed i progetti esecutivi dovranno recepire indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e della Soprintendenza Archeologica e saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 437/85.

887/84. I progetti esecutivi dovranno seguire le indicazioni e le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici e della Soprintendenza Archeologica ciascuna per le relative competenze.

Il PTP prevede che a protezione dei valori paesistico ambientali (del Monte Epomeo per le zone di Ischia e Posillipo e del Monte Somma e Vesuvio per la zona del Vesuvio), è vietata l'installazione di antenne, ripetitori tralicci e similari sulla sua vetta e al di sopra di m 500; gli impianti già esistenti dovranno essere rimossi. La localizzazione dei manufatti per la realizzazione degli impianti predetti dovrà preventivamente essere autorizzata nelle zone di Ischia e di Capri e Anacapri dal Ministero BB.CC.AA.. I progetti esecutivi dovranno seguire le prescrizioni della Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici.[118]

Articolo 16

Con riferimento all'architettura rupestre individuata nel PTP di Ischia, costituiscono testimonianza di eccezionale valore e interesse paesistico, antropologico e architettonico gli elementi di architettura rupestre isolana. Tutti i comuni dell'isola di Ischia sono tenuti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del PTP, al censimento ed elencazione del patrimonio. Previo parere vincolante della Soprintendenza competente e a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Settore BB.AA.AA. del Ministero BB.CC.AA. gli elenchi costituiscono parte integrante del PTP.

Articolo 15 (Posillipo) Articolo 17 (Capri e Anacapri) Articolo 18 (Ischia) Articolo 20 (Agnano e Camaldoli) Articolo 22 (Vesuvio) Articolo 23 (Campi Flegrei)

Le autorizzazioni già rilasciate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del PTP.[119]

Per le zone di Ischia e Vesuvio è consentito il completamento delle opere pubbliche già iniziate o sospese[120].

Per la zona di Ischia è consentito l'adeguamento dei porti di Ischia Porto, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio.[121]

Articolo 19 (Ischia) Articolo 23 (Vesuvio)

---

[118] Le procedure autorizzative delle suddette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

[119] E' consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche mediante interventi di ristrutturazione edilizia in applicazione della legge 28/2/85, n. 47. I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 437/85.

[120] Attraverso le procedure autorizzative sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

[121] La compatibilità paesistico-ambientale nel rispetto dell'art. 8 sarà valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica. Le opere per il potenziamento e adeguamento dei servizi e strutture d'interesse locale dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39 e qualora ricadono in aree d'interesse archeologico, dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza Archeologica.

Nelle aree dove si addensano le opere abusivamente eseguite, il parere di cui all'art. 32 della legge n. 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del PTP a cura del Ministero per i BB.CC.AA. e con il supporto degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Detto piano è finalizzato a una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area.

Analisi della normativa dei Piani territoriali paesistici[122] delle provincia di Salerno e di Avellino

Articolo 1

I PTP presenti nella provincia di Salerno e Avellino sono tre (Cilento Costiero, Cilento interno, Terminio-Cervialto)[123].

Articolo 2

I PTP, relativamente alla delimitazione dell'ambito di piano fanno riferimento al regime inibitorio previsto dai D.M. del 28 marzo 1985.

Articolo 3

Riguarda le categorie di beni oggetto di tutela [124].

Articolo 4 (Cilento Costiero)

Con riferimento alla zonizzazione è possibile riscontrare per il PTP del Cilento Costiero le seguenti norme di tutela:

- Conservazione integrale
- Conservazione integrale e riqualificazione ambientale
- Conservazione integrata del paesaggio collinare
- Recupero urbanistico - edilizio e restauro paesaggistico - ambientale
- Riqualificazione insediamenti rurali infrastrutturali
- valorizzazione turistico - sportiva
- Riqualificazione di aree portuali.

Articolo 4 (Terminio Cervialto, Cilento Interno) Articolo 5 (Cilento Costiero)[125]

---

[122] Sono state inserite in nota i riferimenti normativi originari delle norme dei PTP. Tutte le procedure riportate devono essere aggiornate come da D.lgs. 42/2004 e la nuova denominazione e competenza delle Soprintendenze è da aggiornare come da DM 44 del 23/01/2016.

[123] Hanno finalità e contenuti ispirati all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, di cui quello del Cilento Costiero anche all'1 quinqiues della legge 8 agosto 1985, n. 431.

[124] Ai sensi dell'art. 1 della legge 29/6/39, n. 1497 e dell'art. 1 della legge 8/8/95, n. 431.

Tutti i PTP sono immediatamente vincolanti nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali, del P.T.C. e dei piani di settore regionali.[126]

Articolo 5 (Cilento Interno, Terminio-Cervialto)

I PTP di queste zone prevedono suddivisione in zone e le seguenti norme di tutela:

– Protezione Integrale
– Protezione Integrale con Restauro Paesistico - Ambientale e solo per la zona del Terminio Cervialto, anche l'Area Turistica del Lago Lacero e l'Area Turistica di Campolaspierto.

Articolo 6 (Cilento Costiero)

Le categorie d'interventi da prevedere sono:

– Manutenzione ordinaria
– Manutenzione straordinaria
– Restauro
– Risanamento conservativo
– Ristrutturazione edilizia parziale
– Ristrutturazione edilizia integrale
– Ristrutturazione urbanistica.

Articolo 6 (Cilento Interno, Terminio-Cervialto) Articolo 7 (Cilento Costiero)

I PTP della Provincia di Salerno e di Avellino prevedono norme e disposizioni generali per tutte le zone, ovviamente differenziate per ambito territoriale di riferimento del piano.[127]

Articolo 8 (Cilento Interno, Terminio-Cervialto)

I PTP del Cilento Interno e del Terminio-Cervialto prevedono la tutela delle zone boschive attraverso l'indicazione delle modalità per il taglio delle essenze arboree.[128]

---

[125] Per l'efficacia delle norme il PTP della Provincia di Salerno e di Avellino fa riferimento al primo comma dell'art. 1 bis della legge n. 431/85.

[126] In merito alle autorizzazioni per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal piano. I PTP della provincia di Salerno e di Avellino, si rifanno all'art. 7 della legge n. 1497/39 ed all'art. 1 legge n. 431/85.

[127] Nello specifico per il PTP del Cilento Interno e del Terminio-Cervialto, tutte le vedute panoramiche sono oggetto di tutela e vengono assoggettate a regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1 dell'art. 23 del R.D. n. 1357/40; le fasce di rispetto stradale, riferite al D.M. n.1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde; la tutela dei laghi segue le procedure indicate nell'art. 9.

[128] Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. n. 13/87 per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani, nonché gli impianti di manufatti attinenti all'attività agro - silvo -

Articolo 8 (Cilento Costiero)

Secondo il PTP, gli interventi in tutte le zone del Cilento Costiero PTP del Cilento Costiero, sono ammesse, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 della normativa del PTP.

Articolo 9 (Cilento Interno, Terminio-Cervialto)

La tutela dei fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di m 50[129]. Per l'effettuazione degli interventi di ingegneria naturalistica per le difese spondali si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della legge n. 183/89.

Articolo 9 (Cilento Costiero)

Il PTP del Cilento Costiero prevede norme per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali che devono essere così osservate:

Tutela dei litorali marini

Sul litorale marino interventi di difesa e recupero dei requisiti ecologici e dell'habitat.

Riqualificazione delle spiagge e delle coste.

Difesa degli abitati costieri

Interventi di difesa della costa eseguibili con progetti che assicurino la tutela e la conservazione ambientale, paesistica e archeologica

Entro i 300 metri dalla linea di costa

Conservazione ,riqualificazione e ricostruzione manto vegetale naturale,

Riqualificazione degli edifici esistenti con progetti finalizzati all'eliminazione del degrado

Adeguamento igienico-tecnologici degli stabilimenti balneari, interventi con elementi naturali (legno, canne ecc.) asportabili.

Verifica della compatibilità di cantieri navali, esercizi commerciali, ristorazione, impianti turistici.

Tutela delle zone boschive

Taglio colturale teso ad assicurare la conservazione e miglioramento dei boschi e la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico. Conservazione delle essenze rare, macchia mediterranea.[130]

Impianti per l'attività silvo-pastorale a carattere temporaneo.

Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici.

---

pastorale è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497/39.

[129] Esplicitata dall'art. 1 lettera c) della legge n. 431 dell'8/8/1985 ai sensi della legge n. 1497/39.

[130] Riferimento L.R. 11/96.

Possibilità d'interventi di sistemazione di percorsi, pedonali/ciclabili in conformità con il Piano Parco.

Articolo 10 (Cilento Interno, Terminio-Cervialto)

In entrambi i PTP, sui rilievi al di sopra dei m 1200, è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie d'intervento così come definite nel successivo articolo 12 ai punti 1.1, 1.2, 1.3 1.4 e 1.5 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 punti 3, 4 e 5.

Per l'attività agro-silvo-colturale si rimanda a quanto disposto agli articoli 8, 14 e 21 delle norme del PTP.

Articolo 10 (Cilento Costiero)

Il PTP del Cilento Costiero definisce il paesaggio storico Archeologico attraverso i rapporti esistenti tra i resti antichi e territorio circostante. La tutela di tali aree è sottoposta a tutela preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica ed è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio ai fini della valorizzazione paesistica.

Articolo 11 (Cilento Interno, Terminio-Cervialto)

Riguardo alle opere abusive edilizie e di trasformazione del suolo il PTP, con riferimento alla L. n. 47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, costituisce norma di riferimento per il rilascio del parere di cui all'art. 32 della citata L. n. 47/85 così come modificato dall'art. 12 della L. n. 68/88 e dalla L. n. 724/94.

Articolo 12 (Cilento Interno, Terminio-Cervialto)

Il PTP di tali zone prevede delle categorie d'intervento di recupero che sono:

- Manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- Restauro
- Risanamento Conservativo
- Ristrutturazione edilizia.

Articolo 13 (Cilento Interno, Terminio-Cervialto)

Per gli adempimenti degli enti sub regionali, ciascuno per le proprie competenze[131], vigileranno perché vengano osservate le prescrizioni di cui alla normativa del PTP.[132]

Articolo 16 (Cilento Interno)

---

[131] Già individuate da D.P.R. n. 6 16/77 e dalla L.R. n. 10/82.

[132] Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali conserva il potere di annullamento delle autorizzazioni paesistico - ambientali rilasciate degli enti subregionali ai sensi dell'art. 1 della legge n.431/85, ancorché tali autorizzazioni siano conformi alle norme di Piano.

Relativamente alle opere pubbliche e di interesse pubblico il PTP consente in tutte le zone dello stesso PTP la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali di pubblica utilità e i sistemi di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale.[133]

Articolo 17 (Cilento Interno)

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia e urbanistica, a parità di volumi esistenti degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28/2/85, n. 47.[134]

Analisi della normativa di zonizzazione dei Piani Paesistici delle province di Caserta e Benevento

I PTP Matese, Taburno e Caserta-San Nicola la Strada sono suddivisii in Zone Territoriali Omogenee (di seguito ZTO) e in ciascuna sono individuati gli ambiti di intervento e le caratteristiche che li contraddistinguono;

i PTP Roccamonfina e Litorale Domitio, invece, individuano prima le caratteristiche degli specifici ambiti e successivamente i regimi di tutela e, infine, definiscono il territorio da assoggettare a tali norme.

Di seguito si procede al confronto dei piani suddivisi in due gruppi: nel primo gruppo saranno analizzate le differenze e/o similitudini tra le ZTO in funzione degli interventi ammessi e divieti e limitazioni; nel secondo gruppo, invece, il confronto verterà sui diversi regimi di tutela previsti negli ambiti precedentemente individuati.

Confronto I gruppo

Si riporta, di seguito, il confronto, sotto forma tabellare, delle ZTO previste nei PTP.

PTP Matese	PTP Taburno	PTP Caserta-San Nicola la Strada
Zona di Conservazione integrale (CI)	Zona di Conservazione integrale (CI)	
		Zona di protezione integrale (PI)
Zona di Conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare (CIP)	Zona di Conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare (CIP)	

[133] Tali impianti devono essere autorizzati ai fini ambientali ai sensi della legge n. 1437/39. I progetti esecutivi di dette opere devono recepire eventuali indicazioni dettati dalla Soprintendenza dei BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica e saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n. 1497/39 e dalla legge n. 431/85.

[134] I progetti devono seguire le procedure della legge n. 1497/39, della legge n.431/85 e, per quanto concerne le opere previste in area d'interesse archeologico, quelle della legge n. 1089/39.

PTP Matese	PTP Taburno	PTP Caserta-San Nicola la Strada
		Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)
Zona di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (CAF)	Zona di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (CAF)	
Zona di conservazione integrata del paesaggio fluviale (CIF)	Zona di conservazione integrata del paesaggio fluviale (CIF)	
Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle (PAF)	Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle (PAF)	
Zona di Restauro paesistico ambientale e di recupero urbanistico edilizio (RUA)	Zona di Restauro paesistico ambientale e di recupero urbanistico edilizio (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)
		Zona di conservazione e restauro urbanistico edilizio (CRUE)
		Zona di protezione di complessi e assi monumentali (PCM1- PCM2- PCM3)
Zona di valorizzazione degli insediamenti rurali infrastrutturali (VIRI)	Zona di valorizzazione degli insediamenti rurali infrastrutturali (VIRI)	
Zona di riqualificazione delle aree di cave e miniere(RACM)	Zona di riqualificazione delle aree di cave (RAC)	
Zona di valorizzazione di sito paleontologico (VAG)		
Zona di valorizzazione turistico-sportiva (VAT)		Zona di valorizzazione turistico-sportiva (VAT)
Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico	Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico	
Siti di importanza comunitaria		Siti di importanza comunitaria (SIC)
	Zona di valorizzazione di sito archeologico (VAS)	
		Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico

È evidente che il PTP Matese e il PTP Taburno hanno una struttura simile, maggiori differenze si riscontrano con il PTP di Caserta. La prima caratteristica che appare evidente è l'eliminazione, nel PTP di Caserta, del concetto di conservazione all'interno delle zone con elevato valore paesaggistico e l'introduzione delle zone di protezione (PI, PIR). La conservazione è prevista, invece, all'interno dei tessuti storici con l'inserimento della "Zona di conservazione e restauro urbanistico edilizio" **(CRUE**), non prevista negli altri due Piani.

L'analisi prosegue con il confronto, dove possibile, tra gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni delle diverse zone.

ZTO	PTP Matese	PTP Taburno	PTP Caserta-San Nicola la Strada
CI	Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno, inoltre è consentita la realizzazione di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) anche a carattere temporaneo. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno,ad eccezione dell'istallazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici in areeattualmente non utilizzate per analoga destinazione.	Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, ad eccezione della realizzazione di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) anche a carattere temporaneo. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, inoltre è vietata l'istallazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici in areeattualmente non utilizzate per analoga destinazione	
CIP	Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno	Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese	
CAF	Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno	Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese	
CIF	Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno	Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese	
PAF	Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno, inoltre è consentita opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno,in più è vietata la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani.	Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, ad eccezione delle opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, ad eccezione della realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani.	
RUA	Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno	Gli interventi ammessi e i divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dal PTP del Matese	Gli interventi ammessi e i divieti e le limitazioni, in tale zona, differiscono da quelli previsti nelle corrispondenti aree negli altri due PTP: non è previsto, infatti, alcun incremento edilizio. Inoltre è previsto un comma specifico per il rispetto delle attrezzature pubbliche e gli standards, mentre negli altri due PTP questo argomento è inserito negli interventi ammissibili.
VIRI	Gli interventi ammessi	Gli interventi ammessi sono gli	

ZTO	PTP Matese	PTP Taburno	PTP Caserta-San Nicola la Strada
	sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno. I Divieti e limitazioni sono gli stessi del PTP del Taburno, ad eccezione della trasformazione ad uso monoculturale di colture differenziate.	stessi previsti dal PTP del Matese. I Divieti e limitazioni sono gli stessi del PTP del Matese, in più è prevista la trasformazione ad uso monoculturale di colture differenziate.	
RAC/RACM	Nonostante il PTP Matese assoggetti a tutela sia le aree di cava che di miniera, Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Taburno, che assoggetta solo le aree di cava.	Nonostante il PTP Taburno assoggetti a tutela solo le aree di cava Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dal PTP del Matese, che assoggetta le aree di cava e di miniera.	
VAT	Gli interventi ammessi sono ovviamente diversi dal PTP di Caserta.		Gli interventi ammessi sono ovviamente diversi dal PTP di Caserta.
Emergenze monumentali	Il territorio circostante le emergenze è assoggettato allo stesso regime di Conservazione integrale, con gli stessi divieti e limitazioni, previsti dal PTP del Taburno	Il territorio circostante le emergenze è assoggettato allo stesso regime di Conservazione integrale, con gli stessi divieti e limitazioni, previsti dal PTP del Matese	
SIC	Come nel PTP di Caserta sussiste l'obbligo di prevenire alterazioni degli habitat naturali e degli habitat di specie.		Come nel PTP di Matese sussiste l'obbligo di prevenire alterazioni degli habitat naturali e degli habitat di specie.

Confronto II gruppo

Per il confronto si è proceduto in modo differente; non essendo possibile confrontare le singole zone in funzione degli interventi ammessi, divieti e limitazioni, sono stati messi raggruppate le zone dei due piani in funzione del regime di tutela previsto.

Regime di tutela	PTP Litorale Domitio	PTP Roccamonfina
Conservazione integrale	ZONA N°1 Paesaggio di costa non urbanizzata costituito dalla fascia di arenile di pineta e duna ZONA N°2 Paesaggio fluviale di foce di eccezionale valore percettivo	ZONA N° 1 Zona di paesaggio montano contraddistinta prevalentemente dal valore percettivo del contesto ambientale costituito dalla presenza di boschi d'alto fusto posti in corrispondenza delle sommità dei rilievi. ZONA N° 2 Zona di paesaggio costituito da incisione orografica profonda di eccezionale valore percettivo. ZONA N° 5 Paesaggio antropico di insediamento storico di rilevante interesse percettivo e ambientale.
Riqualificazione ambientale	ZONA N°2 Paesaggio fluviale di foce di eccezionale valore percettivo ZONA N°6 Paesaggio di costa urbanizzata con prevalenza di insediamenti a bassa densità	
Conservazione integrata	ZONA N° 4	ZONA N°3

Regime di tutela	PTP Litorale Domitio	PTP Roccamonfina
	Paesaggio agricolo di litorale a coltivazione intensiva con edificazioni sparse	Zona di paesaggio agricolo di pendice montana o collinare contraddistinto da boschi artificiali d'alto fusto anche a finalità produttiva
Mantenimento	ZONA N°3 Paesaggio agricolo di litorale costiero a ridosso della fascia urbanizzata ZONA N° 5 Paesaggio di litorale contraddistinto da rilievo collinare di elevato valore percettivo ZONA N°6 Paesaggio di costa urbanizzata con prevalenza di insediamenti a bassa densità	ZONA N° 4 Zona di paesaggio agricolo di declivio o fondovalle di interesse percettivo e ambientale. ZONA N° 6 Paesaggio antropico di insediamento tradizionale di interesse percettivo e ambientale.
Trasformabilità controllata	ZONA N° 7 Paesaggio a prevalente carattere agricolo con urbanizzazione parziale indotta dalla infrastruttura viaria	ZONA N° 5 Paesaggio antropico di insediamento storico di rilevante interesse percettivo e ambientale. ZONA N° 6 Paesaggio antropico di insediamento tradizionale di interesse percettivo e ambientale.
Riconversione mirata	ZONA N° 8 Paesaggio storico con emergenze archeologiche di rilevante valore paesistico	ZONA N° 7 Paesaggio urbanizzato contraddistinto da emergenze monumentali di sito archeologico di recente scoperta.
Tutela integrale	Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesaggistico	Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesaggistico

Analisi della normativa di zonizzazione dei Piani Paesistici della provincia di Napoli

I PTP sono strutturati secondo un'unica tipologia di zonizzazione, sono, infatti, suddivisi in Zone Territoriali Omogenee (di seguito ZTO) e in ciascuna sono individuati gli ambiti di intervento e le caratteristiche che li contraddistinguono. Quindi si procederà con un confronto tra Piani con la stessa struttura: saranno analizzate le differenze e/o similitudini tra le ZTO in funzione degli interventi ammessi e divieti e limitazioni.

Confronto

Si riporta, di seguito, il confronto, sotto forma tabellare, delle ZTO previste nei PTP.

PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)
Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)		Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)
Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale	Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale

PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
				(RUA)	(RUA)
Zona per il recupero delle Aree industriali (AI)			Zona per il recupero delle Aree industriali (AI)	Zona per il recupero delle Aree industriali (AI)	
Zona di aree urbane sature interne(SI)			Zona di aree urbane sature anche di elevato valore paesistico(SB)	Zona di aree urbane sature(SB)	
Zona di aree urbane sature costiere(SC)					
			Zona di aree urbane sature per effetto dell'intervento edilizio pubblico (SA)		
				Zona di risanamento e restauro ambientale . Pendici Astroni (RA)	
				Zona Ippodromo Agnano (AS)	
				Zona Università di Monte Sant'Angelo (UMSA)	
Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico
		Entità naturali di eccezionale interesse			Entità naturali di eccezionale interesse
					Architettura rupestre
			Zona di tutela integrale per il Centro storico del Rione Terra (CSRT)		
			Zona di tutela per le Aree di ricerca tecnologica (ART)		
			Zona depuratore Cuma (IT)		
			Zona risanamento e restauro paesistico ambientale Cratere Senga (RA)		

PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
Zona di Risanamento e riqualificazione paesistica ed ambientale delle aree di cava (RAC)					
Zona a prevalente connotazione rurale ed elevata potenzialità archeologica (RAI)					
Zona aree portuali (AP)					

I piani hanno una struttura simile che poi si differenzia in base alle caratteristiche tipiche di ogni territorio interessato.

ZTO	PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
PI	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, inoltre è consentita interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP.	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP.	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP.	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP.	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione degli interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostruzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP.
PIR	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione della realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. È, inoltre, consentito l'adeguamento igienico funzionale delle case coloniche esistenti. Divieti e		Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, inoltre è consentita la realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione della realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. È, inoltre, consentito l'adeguamento igienico funzionale delle case	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, inoltre è consentita la realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, ad eccezione della realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP

ZTO	PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
	limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP			coloniche esistenti e, nel caso di suoli agricoli totalmente inedificato, la realizzazione di residenze e attrezzature. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli atri PTP		
RUA	Gli interventi ammissibili sono gli stessi previsti dagli altri PTP, nel comma relativo alle attrezzature pubbliche sono consentite le opere di sistemazione delle aree e le infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammissibili, divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP.
AI	Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dagli altri PTP.			Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	Gli interventi ammessi sono gli stessi previsti dagli altri PTP.	
SB/SC/SI	Gli interventi ammessi sono gli stessi per tutti i PTP, solo in questo caso è previsto nella zona interna satira recupero edilizio, in tutti gli altri la ristrutturazione urbanistico-edilizia. Divieti e limitazioni sono gli stessi previsti dagli altri PTP .			Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	Gli interventi ammessi, i divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	
Aree e siti archeologici e paesaggio	Gli interventi ammessi, i divieti e	Gli interventi ammessi, i divieti e	Gli interventi ammessi, i divieti e	Gli interventi ammessi, i divieti e	Gli interventi ammessi, i divieti e	Gli interventi ammessi, i divieti e

ZTO	PTP Vesuvio	PTP Posillipo	PTP Capri e Anacapri	PTP Campi Flegrei	PTP Agnano e Camaldoli	PTP Ischia
storico archeologico	limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.	limitazioni sono gli stessi per tutti i PTP.
Entità naturali di eccezionale interesse			I divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti e due i PTP			I divieti e limitazioni sono gli stessi per tutti e due i PTP

Analisi della normativa di zonizzazione dei Piani Paesistici delle Province di Salerno e Avellino

I PTP sono strutturati secondo un'unica tipologia di zonizzazione: i territorio sono suddivisi in Zone Territoriali Omogenee(di seguito ZTO) e in ciascuna sono individuati gli ambiti di intervento e le caratteristiche che li contraddistinguono.

Quindi si procederà con un confronto tra Piani con la stessa struttura: saranno analizzate le differenze e/o similitudini tra le ZTO in funzione degli interventi compatibili e non compatibili.

Confronto

Si riporta, di seguito, il confronto, sotto forma tabellare, delle ZTO previste nei PTP.

PTP Terminio Cervialto	PTP Cilento interno	PTP Cilento costiero
Zona di protezione integrale (PI)	Zona di protezione integrale (PI)	
		Zona di conservazione integrale (CI)
Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	Zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (PIR)	
		Zona di conservazione integrale e riqualificazione ambientale (CIRA)
Area turistica del Lago Lacero (ATLL)		
Area turistica di Campolaspietro (ATC)		
		Zona di conservazione integrata del paesaggio collinare (CIPC)
		Zona per il recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico ambientale (RUA)
		Zona di riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (RIRI)
		Zona di valorizzazione turistico-sportiva (VAT)
		Recupero e adeguamento delle portuali (AP)
		Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico, architettonico e archeologico.

Dall'analisi della zonizzazione emerge che i due piani sono perfettamente coincidenti per quanto riguarda gli interventi sia compatibili sia non compatibili.

Il piano paesistico dell'isola di Procida

Il piano divide il territorio dell'isola (oltre 400 ha) in quattro zone:

la fascia costiera, considerata per un considerevole profondità (con indice di 0,01 mc/mq, lotto minimo di 10 mila mq e l'altezza massima di 4 metri);

due aree di edificazione, una di completamento e una di espansione (con un indice di mc/mq, lotto minimo di 400 mq, altezza massima di 8 metri);

le zone e i nuclei di interesse storico (per cui è prevista un'azione di consolidamento e risanamento conservativo);

Zona agricola tutto il restante territorio, con un indice di 0,5 mc/mq, lotto minimo di 5 mila mq e 8 metri di altezza massima.

Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina - Amalfitana

Per quanto riguarda il Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentino-amalfitana, è possibile rilevare:

- la documentazione di una adeguata conoscenza delle caratteristiche del territorio, con l'individuazione degli elementi e dei valori da tutelare e recuperare;
- la considerazione delle dinamiche di trasformazione territoriale con i fattori di rischio sotto il profilo paesaggistico-ambientale;
- l'individuazione di linee di sviluppo compatibili con i valori paesistici;
- il coordinamento dell'interazione con i PRG.

La Penisola è stata suddivisa, ai fini del coordinamento attuativo e gestionale, in sei sub-aree, e per gli aspetti normativi è stata suddivisa in quindici tipi di "zone territoriali" con valore prescrittivo per la formazione dei Piani Regolatori Generali.

Le "zone territoriali 1a, 8, 9, 10, 13, 15" vanno direttamente recepite nella zonizzazione e normativa dei PRG.

Le "zone territoriali 3, 6, 11, 12, 14", vanno anch'esse direttamente recepite nella zonizzazione e normativa dei PRG rispettivamente con le seguenti denominazioni: tutela integrata e risanamento, zona B, attrezzature turistiche territoriali, attrezzature sportive territoriali, riqualificazione turistica.

Le "zone territoriali 1b, 4, 5 e 7" dovranno essere articolate in zone di PRG con normative conforme alle indicazione dettate dalla zona territoriale[135].

[135] 1b-zona di tutela, ma differenziata in relazione alla preminenza delle istanze contenute (zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana, zona di tutela agricola, zona di tutela silvo-pastorale, zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo); 4-eventuale zona "A", zona "B" di urbanizzazione recente da considerare satura ai fini residenziali, eventuale zona "C" di espansione residenziale quantificata in funzione dell'eventuale fabbisogno di nuovi vani residenziali, zona "F" destinata alla copertura del fabbisogno di attrezzature pubbliche, eventuale zona "H" destinata ad insediamenti turistici ricettivi, eventuale zona "D1"

La “zona territoriale 2” può essere direttamente recepita nel PRG o articolata secondo quanto precisato nella normativa di zona territoriale[136].

Comuni rientranti nel PUT	
Agerola	NA
Amalfi	SA
Angri	SA
Atrani	SA
Casola di Napoli	NA
Castellammare di Stabia	NA
Cetara	SA
Conca dei Marini	SA
Corbara	SA
Furore	SA
Gragnano	NA
Lettere	NA
Maiori	SA
Massa Lubrense	NA
Meta	NA
Minori	SA
Nocera Inferiore	SA
Nocera Superiore	SA
Pagani	SA
Piano di Sorrento	NA
Pimonte	NA
Positano	SA
Praiano	SA
Ravello	SA

---

destinata ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, zona “E” agricola, eventuale zona di “rispetto” in funzione sia della tutela di valori ambientali, sia della difesa del suolo; 5-come la zona territoriale 4 con alcune eccezioni.

[136] Trasferita nei PRG come zona “A” ai sensi del DM 2/4/68, n° 1444, o articolata in due zone di cui una “A” e l’altra di “rispetto ambientale”.

Sant'Agnello	NA
Sant'Antonio Abate	NA
Sant'Egidio del Monte Albino	SA
Santa Maria La Carità	NA
Scala	SA
Sorrento	NA
Tramonti	SA
Vico Equense	NA
Vietri sul Mare	SA
Cava dei Tirreni	SA

Sub aree individuate dal PUT

Sub Area 1	
Massa Lubrense	Penisola Sorrentina
Sorrento	Penisola Sorrentina
Sant'Agnello	Penisola Sorrentina
Piano di Sorrento	Penisola Sorrentina
Meta	Penisola Sorrentina
Vico Equense	Penisola Sorrentina
Positano	Costiera Amalfitana
Sub area 2	
Castellammare di Stabia	Monti Lattari
Pimonte	Monti Lattari
Gragnano	Monti Lattari
Casola di Napoli	Monti Lattari
Lettere	Monti Lattari
Santa Maria la Carità	Monti Lattari
Sub area 3	
Agerola	Monti Lattari
Praiano	Costiera Amalfitana
Furore	Costiera Amalfitana

Conca dei Marini	Costiera Amalfitana
Sub area 4	
Sant'Antonio Abate	Monti Lattari
Angri	Valle del Sarno
Sant'Egidio Monte Albino	Monti Lattari
Corbara	Monti Lattari
Pagani	Valle del Sarno
Nocera Inferiore	Valle del Sarno
Nocera Superiore	Valle del Sarno
Sub area 5	
Scala	Costiera Amalfitana
Amalfi	Costiera Amalfitana
Atrani	Costiera Amalfitana
Ravello	Costiera Amalfitana
Tramonti	Monti Lattari
Minori	Costiera Amalfitana
Maiori	Costiera Amalfitana
Cetara	Costiera Amalfitana
Sub area 6	
Cava dei Tirreni	Monti Lattari
Vietri sul Mare	Costiera Amalfitana

Zone territoriali del PUT

1a - Tutela dell'ambiente naturale di I° grado.

Le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche che si presentano prevalentemente con roccia affiorante o talvolta a vegetazione spontanea.

1b - Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado.

La parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi d'acqua, alcune aree a colture pregiate di altissimo valore ambientale.

2 - Tutela degli insediamenti antichi accentrati.

Gli insediamenti antichi ed accentrati d'interesse storico, artistico ed ambientale.

3 - Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo.

Gli insediamenti antichi, integrati con la organizzazione agricola del territorio, presenti nella costiera amalfitana e di notevole importanza paesistica.

4 - Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado.

Aree agricole ed insediamenti di interesse ambientale di cui alcuni possono rivestire anche interesse storico-artistico, altri, di recente realizzazione, risultano privi di qualità ambientale. Per la zona occorre procedere ad una complessa riqualificazione insediativa e delle strutture agricole.

5 - Riqualificazione insediativa ed ambientale di 2° grado.

Comprende aree agricole ed insediamenti analoghi a quelli della zona territoriale 4, caratterizzati da localizzazioni più interne e montane.

6 - Urbanizzazioni sature.

Prevalentemente le espansioni residenziali recenti, di scarso valore ambientale, da considerare sature ai fini residenziali.

7 - Razionalizzazione insediativa e tutela delle risorse agricole.

Aree agricole ed insediamenti residenziali e produttivi delle sub-aree 2, 4 e 6.

8 - Parchi territoriali.

Aree generalmente in emergenza o di altopiano e che costituiscono un sistema articolato di parchi tali da soddisfare il fabbisogno di standard al livello di parchi d'interesse territoriale.

9 - Parchi speciali.

Aree già caratterizzate dall'opera dell'uomo che, in quanto tali, hanno importante valore storico, artistico ed ambientale. Essa include giardini, insiemi di pregio vegetazionale o di interesse archeologico, in posizione topografica particolare o attinenti a monumenti di grande rilievo.

10 - Parchi attrezzati.

Le aree interne che, per la conformazione naturale e per la posizione nel contesto del sistema dei parchi territoriali, possiedono una capacità promozionale ai fini della riqualificazione del turismo in senso sportivo - naturale.

11 - Attrezzature turistiche complementari.

Le aree che, in ragione della conformazione del suolo e della posizione nel contesto dell'assetto territoriale dell'area, costituiscono i punti di localizzazione di quelle attrezzature turistiche complementari, a livello territoriale, indispensabili per la riqualificazione dell'offerta turistica.

12 - Attrezzature sportive integrate.

Le aree che, per la conformazione del suolo e per la posizione nel contesto dell'assetto territoriale e delle comunicazioni, costituiscono i punti focali per la localizzazione d'attrezzature sportive integrate a livello territoriale.

13 - Riserve naturali integrate.

Le aree interessanti per la presenza di flora spontanea caratteristica dell'ambiente e/o di alto valore botanico.

14 - Insediamenti turistici esistenti.

L'area del Faito interessata dall'insediamento turistico, residenziale e ricettivo, esistente.

15 - Attrezzature di interscambio per i trasporti.

Le aree che nel Piano Urbanistico Territoriale sono state indicate come localizzazione di attrezzature di interscambio per il sistema dei trasporto.

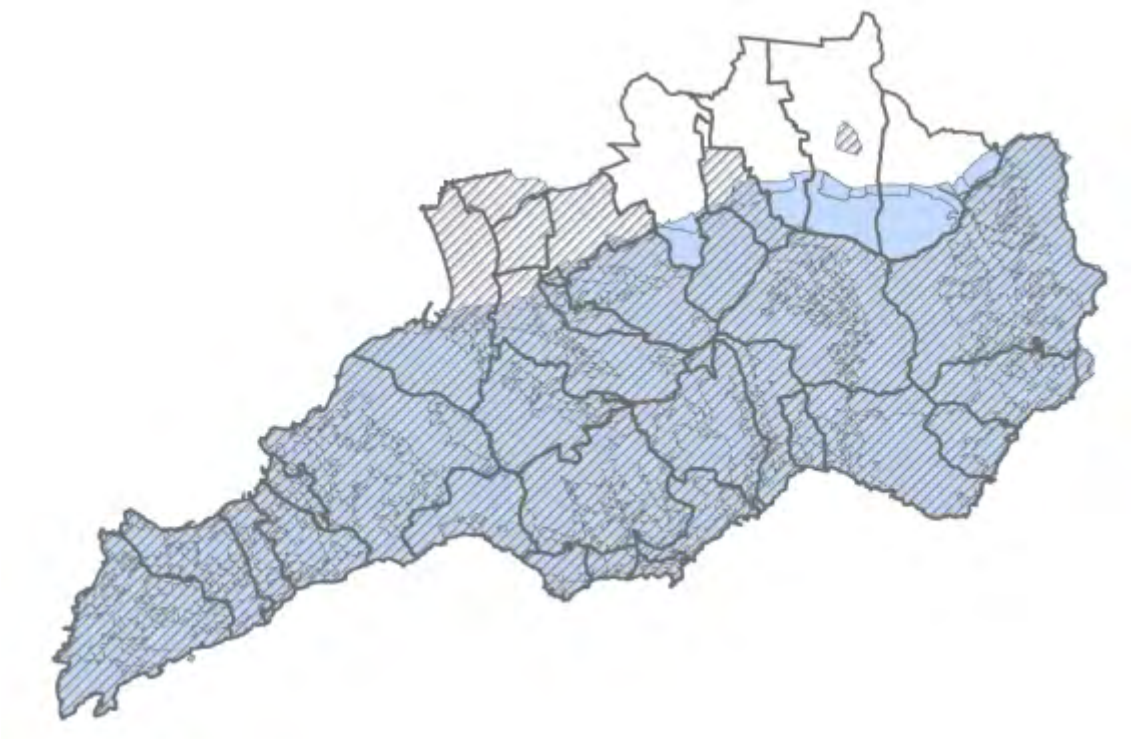

Figura 15: Grafico del PUT della penisola Sorrentino-Amalfitana.

La **tavola GD31** rappresenta, su base DTM della Regione Campania, i piani territoriali paesistici, il PUT della penisola sorrentino amalfitana e il piano paesistico dell'Isola di Procida, costruita dapprima georeferenziando le cartografie ufficiali su ortofotocarta e successivamente riportando le perimetrazioni delle suddette tavole in formato shapefile. La perimetrazione di tale aree è stata effettuata utilizzando una base di rappresentazione inferiore a 1:5.000 per ottenere un livello di dettaglio migliore.

Gli strumenti di pianificazione paesaggistica cartografati sono i seguenti:

PP dell'Isola di Procida; PUT dell'area sorrentino- amalfitana; PTP Isola d'Ischia; PTP Isola di Capri; PTP Campi Flegrei; PTP Agnano – Camaldoli; PTP Posillipo; PTP Comuni vesuviani e colle Cicala in Nola; PTP complesso vulcanico di Roccamonfina; PTP Caserta e San Nicola La Strada; PTP Massiccio del Taburno e via Appia in Arpaia; PTP Massiccio del Matese; PTP Terminio – Cervialto; PTP Cilento costiero; PTP Cilento interno; PTP annullato di Cellole e Sessa Aurunca

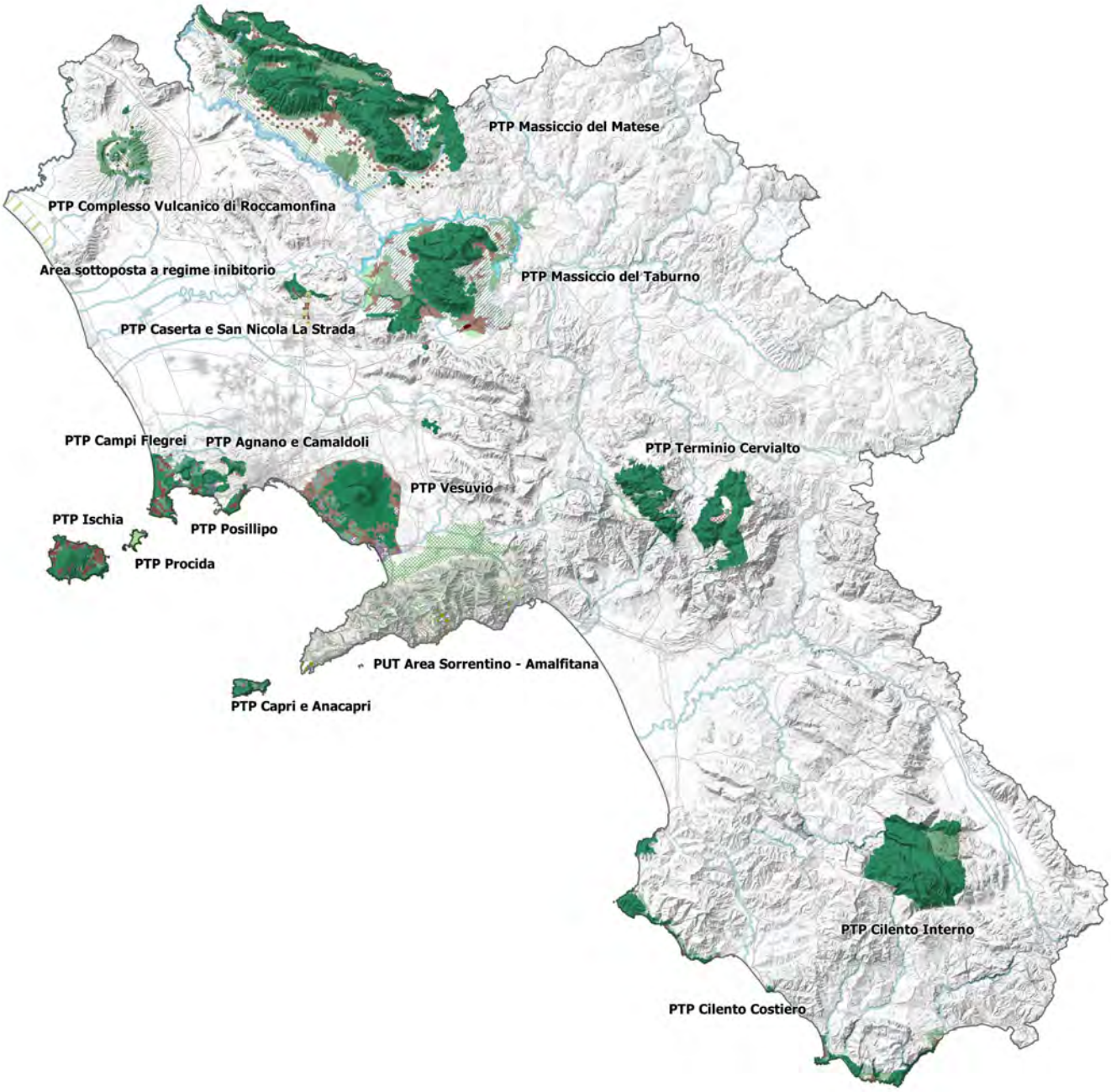

Figura 16: tavola GD31 – strumenti di pianificazione paesaggistica

2. Piani e misure di salvaguardia dei parchi e delle altre aree naturali protette

La lettura e l'analisi della componente c.d. naturalistico-ambientale costituisce uno degli aspetti essenziali per l'identificazione di macro-ambiti ed unità di paesaggio "omogenei" e, al contempo, il sistema delle aree naturali protette costituisce uno degli elementi "tutelati per legge" dall' art. 142 del D.L.gs 42/04 e ss.ii.mm. trattati nel precedente capitolo.

La Campania si caratterizza per una notevole varietà di ambienti naturali, cui è associata una grande ricchezza di specie floristiche e faunistiche. Tale situazione è in parte correlata a un'articolata e complessa storia geologica che ha originato un elevato livello di diversificazione degli aspetti geomorfologici, idrografici, pedologici e microclimatici nelle diverse aree del territorio regionale.

La gran parte del territorio della Regione caratterizzata da elevati livelli di biodiversità risulta ad oggi inclusa nel sistema regionale delle aree naturali protette ed è pertanto oggetto dei particolari regimi di gestione e delle specifiche misure di tutela previste dalla normativa di settore per tali ambiti territoriali, nonché dall'art. 142 del Codice sui beni culturali ed ambientali.

In tale sistema di tutele possono quindi essere inclusi:

- i Parchi e le Riserve Naturali di rilievo nazionale o regionale, e i rispettivi territori di protezione esterna, istituiti sulla base della Legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e della Legge Regionale n. 33/93 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- i parchi urbani di interesse regionale istituiti sulla base della Legge Regionale n.17/2003 "Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale";
- le oasi naturalistiche;
- i siti della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria[137]) individuati sulla base della normativa di recepimento della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CE[138] (queste ultime non comprese nella lett. f dell' art. 142 del codice ma oggetto di regimi generali di tutela in assenza dei previsti Piani di Gestione);
- le aree marine protette istituite sulla base della Legge n. 979/82 o della Legge n. 394/91;

[137] Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., i Siti di Importanza Comunitaria dovranno essere designati quali Zone Speciali di Conservazione entro il termine massimo di sei anni dal loro inserimento nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 92/43/CE.

[138] Legge n. 157/92; D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 come modificato ed integrato con D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003.

– le zone umide d'importanza internazionale individuate sulla base della normativa di recepimento della Convenzione di Ramsar del 1971[139].

2.1 Parchi e Riserve naturali nazionali e regionali

Le finalità istitutive dei Parchi Naturali e delle Riserve Naturali consistono nella conservazione e nella valorizzazione, in forma coordinata, del patrimonio costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche di rilevante valore naturalistico - ambientale[140]. A tal scopo per esse è previsto uno speciale regime di gestione e tutela i cui principali sistemi attuativi sono rappresentati dalle disposizioni contenute in strumenti di pianificazione e regolamentazione dedicati.

Unitamente alla finalità di garantire la conservazione delle specie animali e vegetali, delle loro associazioni e comunità, di singolarità geologiche e formazioni paleontologiche, di biotopi, di processi naturali ed equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, di valori scenici e panoramici (obiettivi prevalenti, se non esclusivi, nelle aree di riserva integrale), tali disposizioni mirano a perseguire l'applicazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ed ambiente naturale (anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali) ed a promuovere le attività di educazione, formazione e ricerca scientifica e la fruizione sostenibile del territorio.

Il Piano del Parco e il Regolamento del Parco costituiscono, in tali ambiti, per i soli aspetti naturalistico-ambientali, i principali strumenti di riferimento per la disciplina dell'organizzazione generale del territorio e della sua articolazione in zone sottoposte a forme differenziate di uso, godimento e tutela, dei vincoli e delle destinazioni d'uso pubblico e privato, delle modalità di realizzazione e svolgimento di interventi ed attività consentite. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 145 del Codice è sempre prevalente la disciplina di tutela del piano paesaggistico.

Nell'ambito di tale tipologia di aree naturali protette, in Campania sono stati istituiti:

– due Parchi Nazionali (Vesuvio; Cilento e Vallo di Diano);

– otto Parchi Naturali Regionali (Matese; Partenio; Foce del Garigliano; Monti Lattari; Campi Flegrei; Fiume Sarno; Monti Picentini; Taburno - Camposauro);

– cinque Riserve Naturali dello Stato (Castelvolturno; Isola di Vivara; Tirone -Alto Vesuvio; Valle delle Ferriere; Cratere degli Astroni);

– quattro Riserve Naturali Regionali (FoceVolturno - Costa di Licola; Foce Sele - Tanagro; Lago Falciano; Monti Eremita Marzano). Nel complesso tali aree protette

[139] D.P.R. n. 488 del 13 marzo 1976.

[140] Legge 394/91, art.1.

interessano circa 350.000 ettari del territorio regionale, pari al 25% circa della superficie totale della Campania.

Il sistema dei parchi urbani di interesse regionale è stato individuato per promuovere, organizzare e sostenere tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, la valorizzazione ambientale (anche in chiave economico-produttiva ecocompatibile, soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana) nelle aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle zone urbanizzate inserite in contesti territoriali caratterizzati da elevato impatto antropico. La finalità principale è quella di preservare gli elementi di naturalità ancora presenti in contesti urbanizzati e di favorire il risanamento di aree interessate da situazioni di degrado ambientale, anche allo scopo di recuperare i collegamenti ecologici tra aree naturali.

Ad oggi il sistema dei parchi urbani di interesse regionale ai sensi della L.R. ha visto l'istituzione di:

- un Parco metropolitano (Parco delle Colline di Napoli);
- tredici Parchi urbani (San Giorgio a Cremano; Rocca d'Evandro; Frigento; Aiello del Sabato; Valle dell'Irno di Baronissi; Valle dell'Irno di Pellezzano; Montoro Inferiore; Riardo; Acerra-Suessola, Alta Valle del calore, Media valle del Calore, Bonea - Montesarchio, Dea Diana- Est tifatino).

La Legge Regionale n. 17/2003 estende al sistema dei parchi urbani di interesse regionale principi, norme e disposizioni della Legge Regionale n. 33/93. I Piani del Parco in vigore allo stato attuale sono solo quelli dei due parchi nazionali, Vesuvio[141] e Cilento[142], mentre nessuno dei parchi regionali è dotato di piano e sono in vigore misure di salvaguardia pressoché identiche per ogni ambito. Le finalità di tali misure sono prevalentemente conservative dell'ambiente naturale, degli insediamenti storici, delle attività agricolo-pastorali tradizionali e degli aspetti scenico visivi del paesaggio.

Le Riserve naturali Statali e Regionali in larga parte non sono dotate di specifici piani di gestione ma di Norme di salvaguardia che sostanzialmente ricalcano quelle dei parchi.

---

[141] Con Delibera di Giunta Regionale n° 618 del 13 aprile 2007, il Piano del Parco è stato pubblicato sul B.U.R.C. speciale del 31 maggio 2007; lo stesso è stato adottato in via definitiva insieme alle risultanze dell'istruttoria relativa alle osservazioni pervenute, e ne è stata proposta l'approvazione finale al Consiglio Regionale della Campania, come da normativa vigente.

Nella seduta di Consiglio Regionale del 19 gennaio 2010 è stata approvata all'unanimità la Delibera di Giunta Regionale n° 618 del 13 aprile 2007, comprensiva degli allegati n. 1 (Relazione generale), n. 2 (Le Strategie ed i Progetti) e n. 3 (Norme Tecniche di Attuazione, come modificate dalla IV Commissione Consiliare Permanente - Pubblicate sul BURC n. 9 del 27/01/2010).

Il Piano del Parco del Vesuvio è stato pertanto definitivamente approvato dalla Regione Campania.

[142] Il Piano del Parco del Cilento- Vallo di Diano è stato approvato con DGRG n. 617 del 13/0472007 / attestato C.R. Campania n. 116/2 del 24/02/2009.

I parchi urbani hanno un diverso regime, in quanto gli strumenti di gestione sono proposti direttamente dalle comunità locali ed hanno tra lorio diversi stadi di attuazione che vanno dalla totale assenza di regolamenti e proposte di progetti alla presenza di specifiche zonizzazioni e regolamenti.

Sia i due Piani Parco Nazionali vigenti, che il complesso delle norme di salvaguardia di parchi e riserve regionali hanno esplicite finalità e contenuti di diretta tutela e riqualificazione del paesaggio e, trattandosi di aree inserite in quelle tutelate per legge, le disposizioni vigenti costituiscono un punto di partenza; attraverso il PPR occorrerà articolare e coordinare il sistema delle tutele del paesaggio intese non solo in chiave prevalentemente conservativa e/o passiva ma come reale strumento per la valorizzazione ed il recupero del paesaggio campano.

Nel seguito vengono riassunti e schematizzati i contenuti delle diverse pianificazioni e/o norme di salvaguardia ad oggi cogenti le cui zonizzazioni sono rappresentate graficamente nelle tavole e nel relativo data-base geografico.

Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio

Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, in quanto strumento delle finalità istitutive dell'area protetta, è stato impostato per sostituire, secondo il dettato della L. n.394/91, ogni altro tipo di strumento urbanistico o paesistico. Il Piano è stato quindi concepito come un "piano territoriale con valenza paesistica" in termini più ampi e comprensivi da quelli derivanti da una concezione del territorio o del paesaggio in chiave puramente "ecologista"[143].

Obiettivi dichiarati del Piano sono:

1. salvaguardia e valorizzazione dell'immagine e dell'identità del complesso vesuviano nel suo contesto paesistico ed ambientale, col massimo rispetto delle dinamiche evolutive naturali connesse al vulcanismo nelle aree di massima sensibilità e di più recente formazione geologica e vegetazionale;
2. conservazione ed arricchimento del patrimonio naturale, con la preservazione della biodiversità e delle reti ecologiche di connessione col contesto ambientale e la riduzione dei fenomeni di frammentazione ambientale;
3. conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesistico, col recupero dei sistemi insediativi e infrastrutturali storici, il blocco dei processi d'urbanizzazione, la mitigazione dei fenomeni di degrado ambientale e di devastazione paesistica;
4. mitigazione dei rischi connessi alla sismicità e al vulcanismo, con il miglioramento delle condizioni di sicurezza per le popolazioni e per il patrimonio a rischio coniugato all'avvio di una consistente decompressione demografica agevolata anche dai cambiamenti di destinazione d'uso;

[143] Dalla Relazione Generale Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

5. contrasto all'abusivismo, alle attività e agli insediamenti impropri o rischiosi, con la bonifica urbanistica e ambientale, la rinaturazione e la rifunzionalizzazione dei siti (cave, ripetitori, industrie pericolose) e delle fasce di bordo interessate da tali fenomeni;
6. organizzazione e controllo dell'accessibilità alle risorse del Parco, con la riduzione del trasporto privato su gomma e il privilegiamento del trasporto pubblico su ferro e con la promozione di forme appropriate di fruizione turistica, ricreativa, educativa e culturale;
7. promozione di sviluppi economici e sociali sostenibili e coerenti con la valorizzazione del Parco, atti a consolidare i sistemi produttivi e organizzativi locali, con la centralità di agricoltura e turismo e delle filiere ad essi collegate (agriturismo, cultura, sport, …).
8. La parte progettuale del Piano è articolata in indirizzi e progetti strategici e negli aspetti "regolativi" del territorio. Ai fini dell'applicazione del sistema di regole sono state individuate due "Grandi Unità di Paesaggio"- Grande Unità di Paesaggio del Somma e Grande unità di paesaggio del Vesuvio" al cui interno si articolano le "zone di tutela" e le "unità di paesaggio elementare".

Il PP esprime le sue determinazioni normative mediante:

– prescrizioni immediatamente precettive ai fini della disciplina normativa;
– indirizzi da specificare ed attuare con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione e le misure di disciplina di competenza sia dell'Ente Parco che degli altri soggetti interessati;
– misure di disciplina, soggette ad intesa con la Provincia, gli altri Enti locali interessati e la Regione ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991, per le aree contigue.

Il PP Vesuvio disciplina le modalità d'intervento e trasformazione del territorio interessato dal Parco con riferimento alle seguenti categorie:

Denominazione	Descrizione
CO-Conservazione	azioni e interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali, delle biocenosi e dei processi naturali, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali;
MA-Manutenzione	azioni e interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero, riuso, rifunzionalizzazione e modificazione fisica marginale;
RE-Restituzione	azioni e interventi volti prioritariamente al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate , al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione … RE1. Demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione compensativa di edifici localizzati lungo il reticolo idrografico o in aree di rischio idrogeologico o vulcanico, con trasferimento dei volumi in aree esterne al Parco e, qualora ciò fosse compatibile con le norme di Piano, anche in aree interne al Parco, ai sensi degli artt. 14 e 15.
RQ-Riqualificazione	azioni e interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale e ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare i carichi urbanistici ed ambientali. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente la Riqualificazione si articola nelle seguenti categorie:

	RQ1. Ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione in sito, a parità di volumetria, RQ2. Ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione in sito, anche mediante accorpamento di volumi relativi a corpi di fabbrica distinti, per il miglioramento degli usi agricoli, agrituristici e residenziali degli edifici esistenti da parte dell'imprenditore agricolo
TR-Trasformazione	interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali, per il potenziamento delle strutture e degli usi, la creazione di nuove sistemazioni paesistiche e il miglioramento delle condizioni ambientali preesistenti. Nel caso di interventi relativi al patrimonio edilizio la Trasformazione si articola nelle seguenti categorie: TR1. Ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione in sito, a parità di SUL, TR2. Demolizione con ricostruzione in sito a parità di SUL attraverso modifica della disposizione planovolumetrica o ristrutturazione urbanistica TR3. Nuova edilizia compensativa di volumi trasferiti da altre zone; TR4. Nuove attrezzature coperte e scoperte per usi specialistici S1, di cui all'art. 7, strettamente connesse alla dotazione degli standard minimi di cui al D.M. n. 1444/1968. TR5. Nuove attrezzature per usi specialistici compatibili.

Nella tabella che segue sono sintetizzati gli interventi e le destinazioni d'uso possibili nelle diverse zone di tutela nonché le Unità di paesaggio elementari di riferimento per gli indirizzi del PP da attuare con Comuni ed altri enti territoriali.

Zone di tutela	**Definizione**	**Unità di paesaggio**	**Indirizzi/interventi ammessi**	**Destinazioni d'uso e fruizione consentite**	**Divieti espliciti**
Zone A-Tutela Integrale	ambiti che presentano elevati valori naturalistico-ambientali strettamente connessi alle peculiarità geologiche e botanico-vegetazionali delle dinamiche storico-evolutive dell'attività vulcanica.	Unità A1. Gran Cono del Vesuvio e Colate laviche affioranti; Unità A2. Crinale e parete interna della caldera del Somma; Unità A3. Boschi misti del versante alto del Somma	Conservazione (CO), Manutenzione (MA) e Restituzione (RE) necessari alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico, alla salvaguardia della qualità ecosistemica anche con eventuale sostituzione di vegetazione non autoctona.	La fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale con riferimento esclusivo quindi agli usi naturalistici (N).	Tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. In particolare sono esclusi: l'esecuzione di tagli boschivi, fatti salvi interventi di rinnovazione naturale del soprassuolo con ripuliture ed eliminazione meccanica di specie estranee infestanti; ogni genere di scavo o movimento di terreno; interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni e gli elettrodotti, che possano alterare lo stato dei luoghi.
zone B di Riserva generale orientata	ambiti di elevato pregio naturalistico caratterizzati dalla presenza di	Unità B1. Versante medio-alto del Somma Unità B2.	Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) esistenti e quelle tese a recuperare aree	La fruizione degli ambiti interessati ha carattere naturalistico (N), scientifico,	esclusione di interventi di riduzione delle attuali estensioni boschive.

Zone di tutela	Definizione	Unità di paesaggio	Indirizzi/interventi ammessi	Destinazioni d'uso e fruizione consentite	Divieti espliciti
	coperture boschive e usi agricoli tradizionali strettamente connessi alle peculiarità geomorfologiche, oroidrografiche e pedologiche dei versanti del Somma e del Vesuvio, in cui si intende potenziare la funzionalità ecosistemica e conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle zone A.	Versante medio-alto del Vesuvio	agricole abbandonate che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti, anche attraverso il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali (terrazzamenti e ciglionamenti), nonché le azioni di gestione forestale ad esclusivi fini protettivi	didattico e culturale. Può avere anche carattere sportivo, ricreativo, turistico. (S3), limitatamente a quelle attività che non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto.	interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a), b), dell'art.31 della legge 457/78 e fatti salvi quelli finalizzati al consolidamento degli usi agro-silvo-pastorali ed alla riconversione dell'uso residenziale verso questi ultimi; modifiche alla forma del suolo e alla rete idrografica che non siano di Restituzione (RE) della originaria riconfigurazione degli alvei nell'ambito di interventi di rinaturazione di siti estrattivi dimessi; interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per la conservazione e il consolidamento dei tracciati rurali esistenti e per il mantenimento delle attività agricole o comunque specificatamente previsti dal PP nella tav. P2.2b.
zone C di Protezione	ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici, paesaggistici e ambientali inscindibilmente connessi con forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi che distinguono, caratterizzandole, le grandi unità di paesaggio di cui	Unità C1. Paesaggio agrario del Somma Unità C2. Paesaggio agrario del Vesuvio meridionale Unità C3. Paesaggio agrario del Vesuvio occidentale di tutela ecologica e idrogeologica	Sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) dell'infrastrutturazione rurale (strade interpoderali, siepi, muretti divisori in pietra, fossi di drenaggio, filari arborei) nei termini indicati dal RP; è inoltre consentita la realizzazione di piccole monorotaie per il trasporto dei prodotti agricoli nei termini indicati all'art. 33NdA.	Sono ammessi gli usi naturalistici (N) e quelli agro-silvo-pastorali (A), abitativi (U) e specialistici (S) limitatamente agli insediamenti esistenti, sempre che la loro permanenza non comporti interventi eccedenti quanto segue.	Nella Zona C sono comunque esclusi: interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. del 6/06/2001 n. 380..; modifiche alla rete idrografica, che non siano di Restituzione (RE) della originaria riconfigurazione degli alvei

Zone di tutela	Definizione	Unità di paesaggio	Indirizzi/interventi ammessi	Destinazioni d'uso e fruizione consentite	Divieti espliciti
	all'art.12.		Sono ammesse le seguenti categorie d'intervento: CO- Conservazione MA-Manutenzione del suolo agricolo e del patrimonio edilizio esistente RI-riqualificazione attività agro-silvo-pastorali e di fruizione compatibili; RE_Restituzione - riqualificazione siti estrattivi dismessi.		nell'ambito di interventi di rinaturazione di siti estrattivi dimessi; modifiche alla forma del suolo, attraverso scavi e movimenti di terra, che non siano legate alle consolidamento e al limitato sistemazioni tradizionali (terrazzamenti e ciglionamenti) o ad imprescindibili ragioni di sicurezza geomorfologica, alla rinaturazione di alvei e lagni o al recupero ambientale di cave dismesse, ferme restando le prescrizioni degli artt. 20 e 36; interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per la conservazione e il consolidamento dei tracciati rurali esistenti e per il mantenimento delle attività agricole o comunque specificatamente previsti dal presente PP nella tav. P2.2c. interventi di riduzione delle attuali estensioni boschive; le recinzioni, ameno di siepi muri in pietra naturale a secco; cambiamenti di destinazione per usi residenziali
zone D di Promozione economica e sociale	ambiti profondamente modificati dai processi d'antropizzazione, relativi:	Unità D1. Centro storico del Casamale e grandi capisaldi	Interventi di Manutenzione (MA), Restituzione (RE) (comprensivo di RE1), Riqualificazione (RQ) (comprensivo di RQ1 e	Usi agro-silvo-pastorali (A), urbani e abitativi (U) e specialistici (S) con le precisazioni e le restrizioni definite	Non sono ammessi: cambiamenti di destinazione per usi residenziali.. interventi di nuova

Zone di tutela	Definizione	Unità di paesaggio	Indirizzi/interventi ammessi	Destinazioni d'uso e fruizione consentite	Divieti espliciti
	alla formazione degli episodi più rilevanti del territorio storico del Parco; alla realizzazione dei tracciati e dei tessuti contemporanei consolidati, alle dinamiche invasive e distruttive dell'attività estrattiva.	architettonici e ambientali; Unità D2. Tessuti lineari di bordo. Unità D3. Trasversali attrezzate Unità D4. Grandi spazi attrezzati della rinaturazione	RQ2) e TR con le precisazioni e restrizioni definite nelle singole unità di paesaggio. La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi in zona D è stabilita dagli strumenti urbanistici comunali, compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri vincoli o limitazioni contenuti nel titolo III NdA.	nelle singole unità di paesaggio indicate nelle NdA.	edificazione a fini residenziali (TR3) se non all'interno delle unità di paesaggio elementari D2 alle condizioni ivi previste.
Aree contigue a finalità urbanistica	Le aree contigue a finalità urbanistica sono costituite dai territori dei Comuni della Comunità del Parco, esterni al perimetro di quest'ultimo, e dalle ulteriori aree delimitate dal Piano Paesistico dei Comuni vesuviani nei Comuni adiacenti non compresi nei suddetti territori.		La finalità urbanistica è anche caratterizzata da specifiche valenze ecologiche, paesistiche e funzionali strettamente connesse ai principi di tutela dell'ambiente necessari per assicurare la conservazione dei valori del Parco, così come definito nell'art. 32 della L. 394/1991. In tali aree la finalità urbanistica è sostenuta dalle specifiche misure di disciplina relative alle componenti strutturali e ai sistemi ambientali di cui al Titolo III delle NdA che, in attesa delle intese con Regione Province e Comuni, assumono valore di indirizzo.	Nelle aree contigue la disciplina posta in essere dagli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici e dalle misure di competenza degli Enti Locali e dell'Ente Parco, deve risultare coerente con gli indirizzi del PP e in particolare: assicurare la funzionalità ecosistemica delle risorse dell'area protetta, la conservazione delle componenti strutturali e lo sviluppo delle loro relazioni intersistemiche paesistiche, ecologiche… salvaguardare e valorizzare le specifiche qualità del paesaggio vesuviano e sommano(territorio storico, l'incentivazione al recupero urbano, al restauro e alla manutenzione, e ai paesaggi agrari dei due versanti) disciplinare l'esercizio della caccia e della pesca in forma coordinata e controllata; disciplinare le attività estrattive e	immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle fitocenosi autoctone, nonché l'introduzione di piante appartenenti a specie autoctone ma geneticamente modificate nonché di parti di esse come elencate nell'art. 2 della Dir.199/105/CE. coltivazione di piante geneticamente modificate o l'introduzione di semi e parti di pianta che possono potenzialmente riprodursi.

Zone di tutela	Definizione	Unità di paesaggio	Indirizzi/interventi ammessi	Destinazioni d'uso e fruizione consentite	Divieti espliciti
				le conseguenti azioni di recupero ambientale.	

Il PP, inoltre, nel titolo III - Gestione delle Risorse e delle Attività delle NdA, riconosce e disciplina le componenti strutturali ambientali, organizzate in "sistemi"(cfr. tavv. PP P2.2b e P2.2c) nonché le interrelazioni tra esse. In particolare il PP individua e disciplina, attraverso indirizzi e disposizioni generali e specifiche:

sistemi	componenti strutturali	componenti strutturali di natura intersistemica
Sistema geomorfologico ed idrogeologico	emergenze geomorfologiche; rete idrografica (acquiferi superficiali e profondi, sorgenti, reticolo di drenaggio superficiale delle acque e vasche di raccolta delle stesse);	relazioni ecologiche collegate al mantenimento, al recupero e al potenziamento della rete ecologica; relazioni paesistiche collegate al mantenimento, al recupero e alla valorizzazione dei valori morfologici e percettivi, statici e dinamici, dei tracciati e dei riferimenti visivi; relazioni funzionali e infrastrutturali collegate al potenziamento e alla realizzazione delle connessioni interne al sistema delle infrastrutture di trasporto e tra queste e la rete di centralità interne ed esterne al Parco.
Sistema vegetazionale, agricolo e forestale	boschi aree agricole di elevato valore storico-culturale	
Sistema storico-insediativo	sistema storico delle aree ed emergenze archeologiche, centri, nuclei e tessuti storici, tracciati storici di interesse territoriale e locale, edifici e complessi specialistici di interesse storico, architettonico e monumentale, architettura rurale di interesse storico e architettonico, ville e giardini storici;	
Sistema dell'accessibilità e della fruizione	le centralità e la rete delle centralità costituita da Porte del Parco, Centri del Parco, Avamposti del Parco, Poli e nodi di fruizione, Aree di fruizione integrata; infrastrutture per la mobilità costituite da Linee di trasporto ecosostenibili, Rete viaria e parcheggi, Rete pedonale e ciclopedonale, Nodi intermodali	

Il Piano del Parco, inoltre individua nelle tavole P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6 e P1.7 alcuni ambiti, definiti prevalentemente da componenti naturali, direttrici e tracciati storici tra loro interrelati, che presentano una valenza di strutturazione paesaggistica, ecologica e funzionale del Parco; in queste aree, anche per la presenza di condizioni di criticità paesistica e ambientale, si prevedono interventi di conservazione, recupero, riqualificazione o trasformazione attraverso opere a diversa destinazione funzionale di particolare rilevanza ai fini degli obiettivi e dei lineamenti strategici assunti, alla scala del territorio del Parco e delle sue relazioni con le aree contigue. Tali ambiti formano oggetto di Progetti Strategici, che svolgono un ruolo di indirizzo operativo prioritario dell'Ente Parco, da realizzare attraverso l'integrazione e il coordinamento di azioni diverse, competenti a soggetti diversi, in diversi settori di governo del territorio.

I progetti strategici previsti dal Piano del Parco in attuazione degli obiettivi perseguiti sono costituiti da:

- "La risalita storica lungo il tracciato del treno a cremagliera"
- "Verso il ciglio attraverso il Casamale"

- "La via dell'acqua di Ottaviano"
- "Da Pompei al cratere lungo la strada Matrone"
- "Il Museo forestale e geologico del Somma e del Vesuvio"
- "Dalla costa di Torre del Greco verso il Piano delle Ginestre attraverso il Colle dei Camaldoli".

Il Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Il Piano del Parco Cilento- Valle di Diano oltre che strumento d'attuazione delle finalità del Parco così come strettamente definite dalla Legge 6/12/1991, n. 394[144], si propone, tenuto conto degli impegni connessi al riconoscimento del Parco quale "Paesaggio culturale" nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, di dare piena attuazione, alla Convenzione Europea del Paesaggio adottata il 19.7.2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alle misure previste all'art. 5 della citata Convenzione, riconoscendo i paesaggi come componenti essenziali dei contesti di vita delle popolazioni, espressione della diversità delle loro culture e delle loro eredità naturali e fondamento della loro identità.

Obiettivi principali del PP Cilento sono:

costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l'autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche socio-economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;

esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione, recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;

costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi

[144] Finalità del Parco dalla L. 394/91 e ss.ii.mm. :

a. conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo- pastorali e tradizionali;

c. promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d. difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

soggetti cointeressati, suscettibili d'incidere sulla qualità e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela.

Il PP esprime le sue determinazioni mediante:

prescrizioni immediatamente precettive, sostitutive entro il perimetro del Parco, ai sensi dell'art.12 della Legge n.394/91, di ogni altra disposizione recata dai piani paesistici, urbanistici e territoriali e altri strumenti di pianificazione;

indirizzi e direttive da specificare ed attuare, per le finalità di cui all'art.1, con gli altri strumenti di pianificazione e le misure di disciplina di competenza sia dell'Ente Parco che degli altri soggetti interessati;

misure di disciplina, soggette ad intesa con la Provincia e la Regione ai sensi dell'art.32 della L.394/91, per le aree contigue.

Gli strumenti di attuazione del Piano sono:

- Il Programma Pluriennale di Gestione,
- I Piani d'azione.

In particolare:

- Il Piano di settore per la difesa del suolo e la tutela delle acque, volto a definire le misure e gli interventi ai fini della sicurezza idrogeologica e della corretta gestione delle acque, per assicurarne il miglior coordinamento con le misure di competenza delle Autorità di Bacino, dell'Autorità di Ambito della Provincia e degli organi di Protezione civile, nel rispetto delle esigenze di tutela paesistica ed ambientale;
- Il Piano di Gestione Naturalistico, volto a coordinare le azioni riguardanti la protezione e la gestione delle risorse naturali;
- Il Piano del Paesaggio, volto a dare attuazione alla Convenzione Europea del Paesaggio, conformemente all'art.1, comma 2 e in riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo n.42/04) ai fini della salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio nel territorio interessato dal Parco, tramite l'adozione di misure specifiche in riferimento all'art. 6 della citata Convenzione;
- I progetti e programmi di valorizzazione e d'intervento;
- Gli accordi di programma e di pianificazione, i patti territoriali e ogni altra forma d'intesa volta a realizzare, ai sensi dell'art.1 e 1 bis L.394/1991, la cooperazione dei diversi soggetti interessati per l'attuazione delle finalità del Parco;
- I servizi operativi.

Anche il PP Cilento disciplina le modalità d'intervento e trasformazione del territorio interessato dal Parco con riferimento alle seguenti categorie (a meno della "Restituzione" come definita dal PP Vesuvio):

Denominazione	Descrizione
CO-Conservazione	azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali, delle biocenosi e dei processi naturali, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei

	paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio.
MA-Manutenzione	comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, finalizzati al mantenimento, al riequilibrio nell'uso delle risorse e delle strutture, e tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire processi evolutivi e armonici delle forme del paesaggio. Per gli interventi propriamente edilizi si fa riferimento alla definizione della categoria "manutenzione" del T. U. sull'edilizia, D.P.R. n. 380/2001, art.3, comma 1, lettere a) e b).
RQ- Riqualificazione	le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale e ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o migliorare la qualità paesistica delle situazioni di particolare degrado e deterioramento;
TR-Trasformazione	comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali, per il potenziamento delle strutture e degli usi e la creazione di nuove sistemazioni paesistiche e il miglioramento delle condizioni preesistenti; in particolare per quel che concerne la gestione razionale delle risorse idrologiche.

Nella tabella che segue sono sintetizzati gli interventi e le destinazioni d'uso possibili nelle diverse zone di tutela.

Il PP Cilento, inoltre, nel Tit. III - Vincoli e destinazioni specifiche delle NdA disciplina ed indirizza le azioni del Parco e degli altri soggetti competenti con riferimento alle seguenti tematiche:

- Difesa del suolo e gestione delle acque
- Rete ecologica e fasce fluviali
- Sistemi e sottosistemi ambientali
- Emergenze naturalistiche
- Gestione forestale
- Attività agro -silvo-pastorali
- Ambiti ed elementi di specifico interesse paesistico
- Aree ed elementi di specifico interesse storico-culturale
- Aree di recupero ambientale e paesistico
- Sistemi di accessibilità.
- Sistemi di attrezzature e servizi.

Sono allegati alle NdA:

Allegato 1 - Indirizzi gestionali per sistemi e sottosistemi ambientali

Allegato 2 - Beni storici e siti archeologici.

Allegato 3 - Programmi e progetti di valorizzazione e d'intervento.

In particolare l'Allegato 3 fornisce indirizzi sui contenuti e l'articolazione dei principali strumenti di attuazione del PP ovvero:

Il Piano di difesa dal rischio idrogeologico;

Il Piano di gestione Naturalistico

Il Piano del paesaggio, per cui sono previsti i seguenti contenuti:

- Individuazione dei paesaggi Cilentani: riconoscimento e caratterizzazione delle Unità di paesaggio (UP) da una lettura integrata dei diversi profili settoriali (geosigmeti, sistema di strutturazione storica, sistema segnico di riferimento);
- Interpretazione strutturale del territorio: costituzione di un quadro interpretativo della struttura paesistica, per la valutazione delle unità di paesaggio, dei loro caratteri, delle pressioni e le tendenze evolutive;
- Valutazione della qualità paesistica: messa a punto delle procedure e delle modalità di intervento e di monitoraggio per il miglioramento della qualità paesistica, da attivare con processi di consultazione e partecipazione delle comunità interessate
- Strategie di intervento per unità di Paesaggio: definizione delle azioni specifiche di conservazione, valorizzazione, recupero, riqualificazione o creazione di nuovi paesaggi attraverso progetti di cooperazione con enti territoriali e attori locali interessati.
- Riqualificazione della Fascia costiera (con particolare riferimento alle aree di recupero ambientale e paesistico individuate dal Piano);
- Riqualificazione delle Fasce fluviali (con particolare riferimento ai bacini dell'Alento, Bussento, Mingardo, Sele - Calore - Tanagro);
- Piccoli campi: gestione del paesaggi agrari individuati dal piano, indirizzata al mantenimento e recupero delle coltivazioni cilentane;
- Museo vivente: formazione di circuiti d'interpretazione dei paesaggi cilentani, con la messa in rete dei siti più rappresentativi delle risorse storiche e naturali, opportunamente collegati ai centri storici e alla rete dei sentieri;
- Centri storici e qualità dell'abitare: sperimentazione delle modalità di recupero delle strutture storiche, di qualificazione dell'abitato di recente formazione;
- Sensibilizzazione, informazione e partecipazione.

Piano del Parco Nazionale Cilento - Vallo di Diano: sintesi disposizioni per le zone di tutela (tit. II NdA - norme per parti del territorio).

Sottozone	Definizione	Indirizzi/interventi ammessi	Destinazioni d'uso e fruizione consentite	Divieti espliciti
Zone A-Tutela Integrale				
A1 - di riserva integrale naturale	ambiti che presentano elevati valori naturalistico - ambientali in cui occorre garantire lo sviluppo degli habitat e	Conservazione (CO)	La fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale con riferimento esclusivo	Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi

Sottozone	Definizione	Indirizzi/interventi ammessi	Destinazioni d'uso e fruizione consentite	Divieti espliciti
	delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, e in cui le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza e l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale.		quindi agli usi naturalistici (N).	conservativi e fruitivi suddetti. In particolare sono esclusi, se non necessari agli interventi di conservazione ammessi: l'esecuzione di tagli boschivi, fatti salvi gli interventi selvicolturali esclusivamente indirizzati ad assicurare la rinnovazione naturale del sopra suolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti; ogni genere di scavo o di movimento di terreno fatti salvi quelli previsti dal Piano di Gestione Naturalistico; interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, che possano alterare lo stato dei luoghi, escluse le recinzioni necessarie all'attività della pastorizia eventualmente previste dal Piano di Gestione Naturalistico;
A2- di riserva integrale di interesse storico-culturale e paesistico	ambiti naturali che presentano al loro interno elevati valori di interesse storico-culturale, intesi come relazione simbolica e funzionale tra gli elementi stratificati dell'insediamento umano e il contesto naturale, nei quali prevalgono le esigenze di protezione delle componenti naturali e dei reperti storici.			
zone B di Riserva generale orientata				
B1- di riserva generale orientata	ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui si intende potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle zone A.	Gli interventi conservativi (CO) possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di restituzione (MA e RE) definiti dal Piano di Gestione Naturalistico.	Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo, (limitatamente a quelle attività che non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature	Sono in ogni caso esclusi interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a), b), e c), di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 o interventi infrastrutturali non

Sottozone	Definizione	Indirizzi/interventi ammessi	Destinazioni d'uso e fruizione consentite	Divieti espliciti
			fisse, e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto, o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizi o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli). Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo brado che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti e le azioni di governo prevalenti fini protettivi, ivi compresi gli interventi selvicolturali per il governo dei boschi d'alto fusto e le ceduazioni necessarie a tali fini, in base alle previsioni del piano di gestione naturalistico e nelle more della formazione dei piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco.	esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo - pastorali o per la prevenzione degli incendi.
B2- di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti:		Gli interventi sono esclusivamente diretti alla conservazione (CO) e restituzione (RE) delle cenosi forestali al grado di maturità, comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. Sono altresì ammessi interventi diretti alla fruizione didattica e gli interventi per il mantenimento (MA) delle attività pastorali.	La fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico (N)	Valgono le esclusioni di cui alle zone B1.
zone C di Protezione				
C1 - C2	Le zone C, di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi. Le zone C si distinguono in zone C1 (prossime ai centri abitati, interessate da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli) e zone C2 (altre	Gli interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo (MA, RQ), e del patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate (RE) e alla conservazione (CO) delle risorse naturali. Gli interventi ammessi nelle zone C1 e C2 (cfr. art. 8 NdA PP) sono comunque soggetti a limitazioni e prescrizioni specifiche in ordine alle seguenti tematiche: nuove strade interventi sul regime delle acque	Sono ammessi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) secondo le indicazioni delle NdA.. Compatibilmente i fini prioritari di conservazione e riqualificazione sono ammessi interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni del suolo.	Nella Zona C sono comunque esclusi: l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità previo parere obbligatorio

Sottozone	Definizione	Indirizzi/interventi ammessi	Destinazioni d'uso e fruizione consentite	Divieti espliciti
	zone di protezione).	interventi infrastrutturali aree incendiate sistemazioni aree collinari (terrazzi e ciglioni) tagli di alberature e siepi recinzioni mutamento destinazioni d'uso immobili esistenti installazione di serre temporanee Nelle zone C1 e C2 la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, dell'art.31 L.457/1978, fatti salvi gli interventi di ricostruzione di cui alla L.219/1981, sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell'imprenditore agricolo (rif. LR 14/1982).		dell'Ente Parco. nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d'uso del suolo, così come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall'Ente Parco anche d'intesa con le Comunità Montane l'installazione di serre sia fisse che mobili, fatte salve quelle temporanee, per le produzioni tradizionali, specificamente approvate dall'Ente Parco
DEROGHE per le zone A, B e C: In deroga a quanto previsto da tutti gli articoli delle NdA per le opere pubbliche e per le infrastrutture ed i servizi di pubblica utilità non altrove localizzabili, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione, di completamento ampliamento, ristrutturazione e manutenzione strettamente necessari e compatibili con le esigenze generali di tutela del Parco e delle sue risorse. Previa verifica dell'Ente Parco.				
zone D di Promozione economica e sociale				
-	ambiti profondamente modificati dai processi di antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali,commerciali, industriali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti, come previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni.	Gli interventi sono volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edificato (RQ), al recupero dei beni di interesse storico-culturale (RE) e alla trasformazione di aree edificate ed edificabili (TR), al riordino urbanistico ed edilizio.	Usi e attività sono quelli generalmente urbani (U) o specialistici (S). La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, sulla base degli indirizzi e compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri vincoli o limitazioni indicate dalla NdA del PP (cfr. TIT. III)	
Aree contigue				
-	Il perimetro delle aree contigue è definito nella tavola b2 della cartografia del Piano del Parco, fatte salve le modificazioni e specificazioni da concordare con la Provincia di Salerno e la	Nelle aree contigue la disciplina posta in essere dagli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici e dalle misure di competenza degli Enti Locali e dell'Ente Parco deve assicurare la coerenza con gli indirizzi e i criteri contenuti nel Tit. III delle NdA PP ai sensi del D.P.R. n.516/2001, comma 2. Le aree contigue del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano sono finalizzate a: assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse dell'area protetta e migliorare la		Immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle fitocenosi autoctone, nonché

Sottozone	Definizione	Indirizzi/interventi ammessi	Destinazioni d'uso e fruizione consentite	Divieti espliciti
	Regione Campania con riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regione Campania del 26/3/2001, n.516, sulle aree contigue.	fruibilità e il godimento del Parco da parte dei visitatori, nonché le attività agrosilvo-pastorali; disciplinare l'esercizio della caccia e della pesca in forma coordinata e controllata, disciplinare le attività estrattive e per la tutela disciplinare le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico dell' area protetta		l'introduzione di piante appartenenti a specie autoctone ma geneticamente modificate nonché di parti di esse come elencate nell'art. 2 della Dir.199/105/CE. coltivazione di piante geneticamente modificate o l'introduzione di semi e parti di pianta che possono potenzialmente riprodursi.

Deroghe zona C e aree contigue: Nelle Aree contigue sono soggette ad Autorizzazione dell'Ente Parco e dell'Autorità di Bacino: apertura nuove discariche; prelievo di inerti nelle aree demaniali fluviali; derivazioni di acque dai corpi idrici, nuove attività estrattive

Norme di salvaguardia di Parchi e Riserve naturali Regionali

Gli enti Parco e Riserve regionali non sono ancora dotati di Piani del Parco e/o di gestione e sono in vigore le Misure di Salvaguardia finalizzate alla conservazione dell'ambiente naturale e degli insediamenti antropici storici, recupero delle aree degradate, promozione di sviluppo economico sostenibile.

Tutti i territori dei Parchi regionali, ai sensi della L.R. n. 33 del 1 settembre 1993, ai fini dell'applicazione delle norme di salvaguardia, sono suddivisi in tre zone con diversi gradi di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già vigenti:

- zona "A" - Area di riserva integrale;
- zona "B" - Area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona "C" - Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

Le norme di salvaguardia sono pressoché identiche per tutti i Parchi e sono distinte in Norme generali e Norme di zona.

Per quanto concerne le Riserve naturali non ci sono zonizzazioni specifiche e le norme sono distinte in Norme generali e Norme di dettagli.

Entrambe le strutture e contenuti fanno più volte riferimento ad aspetti direttamente connessi al paesaggio, sia quello a carattere prevalentemente naturale , che quello antropizzato.

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzate:

– Le norme di salvaguardia degli 8 Parchi regionali

– Le norme di salvaguardia delle 5 riserve regionali.

Sintesi norme di salvaguardia

Parchi regionali Matese, Partenio, Foce del Garigliano, Monti Lattari, Monti Picentini, Taburno - Camposauro, Campi Flegrei, Fiume Sarno + Parco regionale Metropolitano delle Colline di Napoli.

Zona A - tutela integrale

Zona B - riserva generale orientata

Zona C - riqualificazione urbana e ambientale

TUTELA AMBIENTE: CAVE E DISCARIICHE

NORME GENERALI
DIVIETI: Apertura di nuove cave e miniere, escavazione materiali litoidi alvei, discariche; Movimenti di terra a meno espressamente consentiti. Abbandono di qualunque tipo di rifiuto.
INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Movimenti di terra per realizzazione di infrastrutture espressamente consentite e previa autorizzazione. La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95; Nelle zona "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo del Parco. Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste. Utilizzo dei rifiuti no pericolosi provenienti da demolizioni, scavi e costruzione per la ricomposizione ambientale delle cave.

NORME DI ZONA					
ZONA A		ZONA B		ZONA C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Alterazione andamento naturale terreno; Chiusura cave in esercizio entro 3 anni pubblicazione BURC atto istitutivo Parco (cfr. Norme generali)	Cfr. Norme Generali	Chiusura cave in esercizio entro 3 anni pubblicazione BURC atto istitutivo Parco (cfr. Norme Generali)	(cfr. Norme Generali)	Cfr. Norme Generali, Norme Zona B se pertinenti (per le parti riportate), Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81	Cfr. Norme Generali

TUTELA SINGOLARITÀ

NORME GENERALI
DIVIETI: Raccolta singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche, reperti archeologici.
INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Raccolta autorizzata Parco a soli fini scientifici-didattici

norme di zona					
Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Raccolta singolarità geologiche, paleontologiche,	Raccolta autorizzata Parco a soli fini scientifici-didattici	Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali, Norme Zona B se	Cfr. Norme Generali

mineralogiche reperti archeologici	pertinenti (per le parti riportate), Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81

PROTEZIONE FAUNA

NORME GENERALI

DIVIETI: Attività venatoria e danneggiamento fauna minore;
Introduzione specie non autoctone fatte salve attività zootecniche;
Allevamento di animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per riequilibri faunistici, eccetto Zona A, previa autorizzazione Ente Parco; Gare ed attività cinofile previa autorizzazione, eccetto zona A.

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Pesca negli specchi e corsi d'acqua;	Cfr. Norme Generali	Introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali; La pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.	Gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.	Introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali; La pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali	Gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna

PROTEZIONE FLORA E ATTIVITÀ AGRONOMICHE E SILVO--PASTORALI

NORME GENERALI

DIVIETI: Introduzione specie estranee; Raccolta e danneggiarmento flora spontanea erbacea ed arbustiva. Accensione fuochi; Alterazione andamento naturale terreno e sistemazioni idrauliche-forestali;

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Attività ricerca e studio, ricostituzione boschiva e difesa del suolo, prevenzione fitosanitaria previa autorizzazione Parco; Sfalcio prati e raccolta prodotti sottobosco fuori zona A. Abbruciamenti per attività agronomiche e pulizia castagneti nel rispetto L.R. 8/96 e 11/6; Tagli in esecuzione piani di assestamento forestale previa autorizzazione Parco.

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Realizzazione nuove serre; Introduzione coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni locali; Sostituzione colture	Praticare le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali, con le prescrizioni e divieti di cui a lato;	Cfr. Norme Generali	Le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative secondo gli usi tradizionali; Attività agricole con impianti arborei e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, ed ampliamenti	Cfr. Norme Generali, Norme Zona B se pertinenti (per le parti riportate), Norme Strumenti urbanistici	Le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative secondo gli usi tradizionali; Attività agricole con impianti arborei e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, ed ampliamenti

arboree con erbacee:	compatibili con la tutela del paesaggio. Rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole; Trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e impianti ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio. Taglio colturale e produttivo, fermo restando Norme Generali	Vigenti e L.219/81	compatibili con la tutela del paesaggio. Rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole; Trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e impianti ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio. Taglio colturale e produttivo, fermo restando Norme Generali

TUTELA ZONE BOSCHIVE

NORME GENERALI

DIVIETI:

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Per i tagli dei boschi nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt.
21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.
Nei territori compresi nell'area Parco i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono
soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Cfr. Norme generali	Il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza è consentito solo il taglio dei boschi cedui con obbligo rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.	Cfr. Norme Generali			

TUTELA RISORSE IDROPOTABILI ED ASSETTO IDROGEOLOGICO - USO DEL SUOLO

NORME GENERALI

DIVIETI: Nuove opere sistemazione fluviale e modifica regime acque ad eccezione interventi riqualificazione;
Alterazione caratteri naturalistici degli argini, sbarramenti artificiali dei flussi fluviali e alterazione trasporto solido;
Qualunque modifica stato luoghi nelle zone A e B per una fascia di 150 mt. dalle sponde a meno interventi sistemazione fluviale consentiti con tecniche di ingegneria naturalistica.

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Interventi di consolidamento per fenomeni franosi ed erosivi ed interventi di sistemazione fiumi, torrenti e corsi d'acqua con tecniche ingegneria naturalistica previo parere Parco e Autorità di Bacino.
L'utilizzo di tecniche diverse dall'ingegneria natualistica deve essere verificato e accompagnato da specifiche perizie e certificazioni istituti universitari.

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Alterazione andamento naturale terreno e sistemazioni	Cfr. Norme generali	Cfr. Norme Generali	Lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua;	Cfr. Norme Generali , Norme Zona B se pertinenti	Lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua;

idrauliche agrarie esistenti		Sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali; Opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;naturali;	(per le parti riportate), Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81	Sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali; Opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;naturali;	

DISPOSIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE: INFRASTRUTTURE TRASPORTO E CARTELLONISTICA

NORME GENERALI

DIVIETI: Apertura nuove strade, ferrovie, funivie nelle zone A e B, ad eccezione viabilità soccorso antincendio, elipiste, viabilità agricolo-forestale . *

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Viabilità soccorso antincendio, elipiste, viabilità agricolo-forestale largh. max 3 mt. Nuovi Impianti tecnologici per servizi a rete (fognature , idrici, elettrici, telecomunicazioni etc), tranne in zona A. Adeguamento nella zona A degli impianti tecnologici;

Deroghe speciali: *per il Parco Monti Lattari, il divieto di aprire nuove strade,non si applica alle infrastrutture viarie e ferrobviarie già finanziate e con progetto esecutivo e cantierabilee per quelle comprese nel Piano mobilità sostenibile

norme di zona

Zona A		Zona B			Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti		Divieti	Interventi/attività consentiti
Cfr. Norme generali	Cfr. Norme generali	Cfr. Norme Generali	Interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; Interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; Realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.	Cfr. Norme Generali , Norme Zona B se pertinenti (per le parti riportate), Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81		

DISPOSIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE: INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE

NORME GENERALI

DIVIETI: Nuovi impianti per la produzione e trasporto di energia (centrali idrolettriche, eoliche etcc , elettrodotti superiori a 60KV, gasdotti , etc..), telecomunicazioni. Nuovi bacini idrici ad eccezione necessità Ente parco o antincendio;

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Nella zona C, in deroga ai divieti di cui in precedenza, sono consentiti nuovi impianti necessari alla copertura dei servizi per le comunità locali, alimentazione rete radio regionale ed attività di soccorso e vigilanza, previa autorizzazione dell' Ente Parco; Manutenzione di tutti i tipi di impianto esistenti (anche in Zona A); Realizzazione (tranne che in zona A) di impianti tecnologici -infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici , telefonici etc.. di pubblica utilità con relativi indispensabili manufatti da autorizzarsi ex D.L.vo 490/99.

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Cfr. Norme Generali	Manutenzione di tutti i tipi di impianto esistenti	Cfr. Norme Generali	Posa di cavi e tubazioni interrati per servizi di pubblico interesse che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che	Cfr. Norme Generali, Norme Zona B (per le parti riportate), Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81.	Posa di cavi e tubazioni interrati per servizi di pubblico interesse che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che

			non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere di eliminazione barriere architettoniche.		non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere di eliminazione barriere architettoniche.

DISPOSIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE: TUTELA PATRIMONIO EDILIZIO

NORME GENERALI

DIVIETI: Divieto, per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D.L.vo 490/99 (ora art. 136 D.Lvo 42/04) e per i centri storici e nuclei rurali di valore storico ambientale di alterazione dei caratteri tradizionali con prescrizioni specifiche su materiali e tecniche edilizie:
finiture e tinteggiature (escluso uso resine sintetiche)
canali pluviali escluso PVC - solo rame o lamiera zincata)
canalizzazioni e impianti (solo sottotraccia)
ringhiere (solo ferro battuto)
tetti a falda (solo coperture in coppi)
tetti piani (esclusi manti bituminosi)
opere lapidee (divieto di tinteggiatura ed utilizzo materiali abrasivi)
antenne (solo centralizzate)
divieto uso alluminio anodizzato

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/ 1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione senza incremento delle volumetrie esistenti; Variazioni destinazioni d'uso per fini agrituristici e per attività e servizi pubblici; interventi di demolizione e ricostruzione in sito ex L. 219/81 nel rispetto tipologie edilizie; Adeguamento igienico sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche per edifici pubblici e/o destinazione turistico-ricettiva esistenti, compatibilmente con esigenze di tutela paesistica (punti vista panoramici, vedute panoramiche, geomorrfologia ed andamento naturale del terreno, altezza edifici oggetto di intervento ed al contorno).

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali	Adeguamento igienico funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti al punto 1.8 del Titolo II dell'allegato alla L.R. 14/82 (aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq; aree seminative ed a frutteto: 0,03 mc/mq; aree ad uso produttivo per l'esclusiva attività zootecnica: 0,05 mc/mq; aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva: 0,05 mc/mq.). Incremento attrezzature e pertinenze rurali entro il 20% vol. esistenti con vincolo di destinazione. Le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale tradizionali , compresa la realizzazione di piccoli annessi agricoli, ed alla commercializzazione di prodotti tipici locali (mt. 5x6 per essiccatoi e mt. 4x4 per altri usi) anche non in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive mediante recupero patrimonio edilizio esistente secondo le Norme generali e purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, previo parere	Cfr. Norme Generali, Norme Zona B se pertinenti (parti riportate) e Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81.	Cfr. Norme Generali , Norme Zona B (parti riportate) e Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81. Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità al disposto della Legge Regionale di attuazione

			dell'Ente Parco. Ampliamento volumetria esistente entro max 10% per adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.		della Legge 179/92.

DISPOSIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE: DISCIPLINA EDILIZIA ED USI DEL SUOLO

NORME GENERALI

DIVIETI: Per finitura aree scoperte divieto di sostituzione dei basolati e/o altre pavimentazioni tradizionali.
Divieto uso c.a a vista.

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI: Recinzioni aree agricole, boschi e macchia solo con legno e filo metallico ovvero siepi ed arbusti; Per le aree a destinazione residenziale (con esclusione della Zona A) sono consentite recinzioni in muratura di tufo con cancellate metalliche (h. max 2 mt). Per le nuove strade pubbliche , compatibilmente con le norme di zona, devono essere utilizzati materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. Muri di contenimento in muratura o, in casi eccezionali in c.a. con rivestimento lapideo. Fasce di rispetto stradale sistemate a verde. Obbligo di riqualificazione delle aree di sedime delle costruzioni abusive demolite.

Deroghe: Per il Parco dei Monti Lattari nella Zona B del c.d. Complesso Monte Faito, per il rilancio turistico dell'area, sono consentiti ulteriori nuovi interventi quali strutture Ente Parco, Centro documentazione ambientale, attività sportive … (cfr. lett. h norme salvaguardia Zona B - BURC n. speciale del 27/05/2004).

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
			Interventi di conservazione e ricostituzione del verde e delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociolo-gici; Interventi di prevenzione dagli incendi; la recinzione delle proprietà private salvaguardando il passaggio della fauna minore la continuazione di esercizio dei campeggi organizzati già esistenti; la realizzazione di attrezzature pubbliche comunali e territoriali, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nei limiti dei seguenti parametri: rapporto di copertura pari a 1/5 della superfice fondiaria e altezza massima 8 metri, purché compatibili con l'esigenza della tutela paesistica e con il rispetto dei punti di vista panoramici e previo parere vincolante dell'Ente Parco.	Cfr. Norme Generali , Norme Zona Bse pertinenti (parti riportate) e Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81	Cfr. Norme Generali , Norme Zona B (parti riportate) e Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81

CIRCOLAZIONE

NORME GENERALI

DIVIETI: Circolazione, nelle Zone A e B, fuori dalle strade carrabili ad eccezione mezzi agricoli e protezione civile o vigilanza.

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI:

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali	È consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i	Cfr. Norme Generali, Norme Zona B (parti	È consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i

		mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture archeologiche connesse alle attività del Parco e per i mezzi di sorveglianza e soccorso.	riportate) e Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81	mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture archeologiche connesse alle attività del Parco e per i mezzi di sorveglianza e soccorso.	

ATTIVITÀ SPORTIVE

NORME GENERALI

DIVIETI:

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI:

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
-	-	E' vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;	cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali , Norme Zona B (parti riportate) e Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L. 219/81	Cfr. Norme Generali , Norme Zona B (parti riportate) e Norme Strumenti urbanistici Vigenti e L.219/81

TUTELA COSTE ED ITTIOFAUNA: RISERVE MARINE * (SOLO ZONA B PARCO REG. CAMPI FLEGREI)

NORME GENERALI

DIVIETI:

INTERVENTI/ATTIVITÀ CONSENTITI:

norme di zona

Zona A		Zona B		Zona C	
Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
-	-	La navigazione a motore di natanti; L'ancoraggio libero; Le immersioni con apparecchi autorespiratori, se non autorizzate dall'Ente Parco; Qualsiasi forma di pesca professionale; L'accesso alle aree subacquee di interesse archeologico se non autorizzato dall'Ente Parco; Il prelievo della fauna marina selvatica.	L'accesso libero per le barche, anche fornite di motore, purché procedano a vela o a remi, per raggiungere le zone di ormeggio, opportunamente predisposte dall'Ente Parco o per la balneazione purché ancorate a boe; L'accesso regolamentato dall'Ente Parco, per barche a motore per visite guidate (anche subacquee); La balneazione; La fotografia subacquea in apnea; Le immersioni subacquee guidate, compatibili con la tutela dei fondali, autorizzate dall'Ente Parco; La pesca sportiva con lenze e canne da fermo; L'accesso alle aree subacquee di interesse archeologico, autorizzate dall'Ente Parco; Interventi di recupero naturalistico per favorire lo sviluppo di strutture elioterapiche e per la balneazione.	-	-

Sintesi norme di salvaguardia Riserve naturali regionali Foce Volturno - Costa di Licola[145], Lago Falciano, Foce Sele -Tanagro, Monti Eremita -Marzano.

norme generali di salvaguardia			**norme di dettaglio**[146]	
Tematiche	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
Tutela ambiente: cave e discariche	Apertura di nuove cave e miniere, escavazione materiali litoidi alvei, discariche; Movimenti di terra a meno espressamente consentiti. Abbandono di qualunque tipo di rifiuto.	Movimenti di terra per realizzazione di infrastrutture espressamente consentite e previa autorizzazione. La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95; Nelle zona "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo del Parco. Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste. Utilizzo dei rifiuti no pericolosi provenienti da demolizioni, scavi e costruzione per la ricomposizione ambientale delle cave.	Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali
Tutela singolarità	Raccolta singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche, reperti archeologici.	Raccolta autorizzata dal Parco a soli fini scientifici-didattici	Raccolta singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche, reperti archeologici	Raccolta autorizzata Parco a soli fini scientifici-didattici
Protezione fauna	Attività venatoria e danneggiamento fauna minore; Introduzione specie non autoctone fatti salvi interventi connessi alle normali attività zootecniche e silvo-pastorali; Allevamento di animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.	-	Pesca negli specchi e corsi d'acqua ad eccezione pesca sportiva;	Pesca sportiva come stabilito dai Regolamenti Provinciali
Protezione flora e attività	Introduzione specie estranee,	Raccolta flora solo a fini di ricerca e studio;	Alterazione andamento	Sono consentite e vengono favorite,

[145] Nella Riserva Foce Volturno-Costa di Licola: in deroga sono consentiti gli interventi previsti dal P.I.T. "Litorale Domitio" e dall'Accordo di Programma Quadro, finalizzati allo sviluppo sostenibile delle attività turistico-sportive, alla riqualificazione ambientale, nonché alla valorizzazione dei Beni Archeologici e Culturali, purché compatibili dal punto di vista paesistico-ambientale. E' consentita l'attività sportiva nello specchio d'acqua del Lago Patria, purché non effettuata con mezzi a motore.

[146] L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica e ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

norme generali di salvaguardia			**norme di dettaglio**[146]	
Tematiche	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
agronomiche e silvo--pastorali	fattisalvi interventi connessi normale conduzione delle attività silvo - pastorali; Raccolta e danneggiamento flora spontanea erbacea ed arbustiva. Accensione fuochi; Alterazione andamento naturale terreno e sistemazioni idrauliche-forestali;	Pascolo, sfalcio prati e raccolta prodotti sottobosco nel rispetto normative vigenti e consuetudini locali. Abbruciamenti per attività agronomiche e pulizia castagneti, oliveti e noccioleti ed alle produzioni agricole nel rispetto LL.RR. 8/96 e 11/; Tagli in esecuzione piani di assestamento forestale previa autorizzazione Ente Riserva o in mancanza altra Autorità competente.	naturale terreno e sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. Realizzazione nuove serre di qualunque tipo e dimensione; Introduzione coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni locali; Sostituzione colture arboree con erbacee;	le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.
Tutela zone boschive	-	Per i tagli dei boschi nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99. Nei territori compresi nell'area di Riserva i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sonosoggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.	Cfr. Norme generali	Il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza è consentito solo il taglio dei boschi cedui con obbligo rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Riserva. Cfr. Norme Generali
Tutela risorse idropotabili ed assetto idrogeologico	Nuove opere sistemazione fluviale e modifica regime acque ad eccezione interventi riqualificazione; Alterazione caratteri naturalistici degli argini, sbarramenti artificiali dei flussi fluviali e alterazione trasporto solido; Qualunque modifica stato luoghi nelle zone A e B per una fascia di 150 mt. dalle sponde a meno interventi sistemazione fluviale consentiti con tecniche di ingegneria	Interventi di consolidamento per fenomeni franosi ed erosivi ed interventi di sistemazione spondale, torrenti e corsi d'acqua solo con tecniche ingegneria naturalistica previo parere Ente Riserva e Autorità di Bacino. L'utilizzo di tecniche diverse dall'ingegneria naturalistica deve essere verificato e accompagnato da specifiche perizie e certificazioni istituti universitari e verrà autorizzato caso per caso.	Alterazione andamento naturale terreno e sistemazioni idrauliche agrarie esistenti	Cfr. Norme generali Cfr. Norme Generali Lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua; Sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali; Opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco naturali;

norme generali di salvaguardia			**norme di dettaglio**[146]	
Tematiche	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
	naturalistica.			
Disposizioni urbanistico - edilizie: infrastrutture trasporto e cartellonistica	Apertura nuove strade, ferrovie, funivie, ad eccezione viabilità soccorso antincendio, elipiste, viabilità agricolo-forestale . Cartellonistica e manifesti pubblicitari fuori dai centri urbani.	Viabilità soccorso antincendio, elipiste, viabilità agricolo-forestale largh. max 3 mt aperte escluse al traffico privato a meno conduttori fondi serviti. Ristrutturazione strade interpoderali nei limiti tipologie e dimensioni esistenti. Manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti	Cfr. Norme generali	Cfr. Norme generali
Disposizioni urbanistico - edilizie: infrastrutture impiantistiche	Nuovi impianti per la produzione e trasporto di energia (centrali idrolettriche, eoliche etcc , elettrodotti superiori a 60KV, gasdotti , etc..), telecomunicazioni Nuovi bacini idrici ad eccezione necessità Ente Riserva o antincendio;	Manutenzione di tutti i tipi di impianto esistenti; Realizzazione di nuovi impianti tecnologici-infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici , telefonici etc.. di pubblica utilità con relativi indispensabili manufatti da autorizzarsi ex D.L.vo 490/99.	Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali
Disposizioni urbanistico-edilizie: Tutela patrimonio edilizio	Divieto, per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D.L.vo 490/99 (ora art. 136 D.Lvo 42/04) e per i centri storici e nuclei rurali di valore storico ambientale, di alterazione dei caratteri tradizionali con prescrizioni specifiche su materiali e tecniche edilizie per interventi sugli stessi: finiture e tinteggiature (escluso uso resine sintetiche) canali pluviali escluso PVC - solo rame o lamiera zincata) canalizzazioni e impianti (solo sottotraccia) ringhiere (solo ferro battuto) tetti a falda (solo coperture in coppi) tetti piani (esclusi	I tutte le zone del patrimonio edilizio esistente: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione senza incremento delle volumetrie esistenti; Variazioni destinazioni d'uso per fini agrituristici nel rispetto delle tipologie architettoniche tradizionali; Interventi di demolizione e ricostruzione in sito finanziati ex L. 219/81; Adeguamento igienico sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche per edifici pubblici e/o destinazione turistico-ricettiva esistenti, compatibilmente con esigenze di tutela paesistica (punti vista panoramici, vedute panoramiche, geomorrfologia ed andamento naturale del terreno, altezza edifici oggetto di intervento ed al contorno).	Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali

norme generali di salvaguardia			norme di dettaglio[146]	
Tematiche	Divieti	Interventi/attività consentiti	Divieti	Interventi/attività consentiti
	manti bituminosi) opere lapidee (divieto di tinteggiatura ed utilizzo materiali abrasivi) antenne (solo centralizzate) divieto uso alluminio anodizzato			
Disposizioni urbanistico-edilizie: disciplina edilizia ed usi del suolo	Per finitura aree scoperte divieto di sostituzione dei basolati e/o altre pavimentazioni tradizionali. Divieto uso c.a a vista.	Recinzioni aree agricole, boschi e macchia solo con legno e filo metallico ovvero siepi ed arbusti; Per le aree a destinazione residenziale (con esclusione della Zona A) sono consentite recinzioni in muratura di tufo con cancellate metalliche (h. max 2 mt). Per le nuove strade pubbliche, compatibilmente con le norme di zona, devono essere utilizzati materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. Muri di contenimento in muratura o, in casi eccezionali in c.a. con rivestimento lapideo. Fasce di rispetto stradale sistemate a verde. Obbligo di riqualificazione delle aree di sedime delle costruzioni abusive demolite.		
Circolazione	Circolazione fuori dalle strade carrabili esistenti, ad eccezione mezzi agricoli e protezione civile o altri mezzi pubblici e di vigilanza.	Circolazione fuori dalle strade carrabili esistenti consentita solo ai mezzi necessari al trasporto dei prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.	Cfr. Norme Generali	Cfr. Norme Generali

Le misure per i parchi urbani di interesse regionale

La finalità istitutiva principale dei parchi urbani ai sensi della L.R. 17/03 e L.R. 33/93, come in precedenza sintetizzato, è quella di preservare gli elementi di naturalità ancora presenti in contesti urbanizzati e di favorire il risanamento di aree interessate da situazioni di degrado ambientale, anche allo scopo di recuperare i collegamenti ecologici tra aree naturali e valorizzare il paesaggio campano.

A oggi sono stati istituiti:

– Il parco regionale metropolitano delle colline di Napoli

– 13 Parchi urbani di interesse regionale

Il parco regionale Metropolitano delle colline di Napoli

Da luglio 2004, con il decreto istitutivo[147], si è avviata la formazione dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. Il parco si estende per 2.215 ettari, circa un quinto del territorio comunale, nella parte nord-occidentale della città, al centro dell'area metropolitana. Il parco inizia dalle pendici dei Camaldoli, che delimitano a nord le conche dei Pisani e di Pianura, comprende la collina dei Camaldoli, la selva di Chiaiano, il vallone San Rocco, lo Scudillo, la collina di San Martino. Fuori del perimetro ma in stretta contiguità con esso ci sono: a ovest, la frazione napoletana del Parco regionale dei Campi flegrei (Posillipo, Agnano e Pianura), a est, il bosco di Capodimonte. Il parco preserva aree collinari lasciate libere dall'espansione urbana degli anni '60 e '70, come l'ampio vallone Sant'Antonio, "sorvolato" dai viadotti della tangenziale, che s'incunea fra le vie Cilea, Epomeo e Pigna; oppure, come lo Scudillo, fra i nuovi insediamenti dei Colli Aminei e i tessuti storici di Avvocata e della Sanità; si proietta nel centro storico con i terrazzamenti di San Martino. Per la vicinanza ai quartieri moderni e storici, si apre alla città con numerose porte d'ingresso, in prossimità con le stazioni della metropolitana e i caselli della tangenziale. È un parco aperto a usi diversi, pubblici e privati, infatti al suo interno devono poter convivere: zone di riserva integrale, aree agricole, insediamenti abitati, strutture agrituristiche, spazi di verde pubblico e attrezzati.

Ad oggi sono ancora in vigore le misure di salvaguardia articolate per le tre zone A, B,C, e distinte in Norme generali e norme di zona con contenuti identici a quelli dei Parchi regionali ex L.R. 33/93 sintetizzati nella precedente tabella.

Inoltre è stata elaborata la proposta di Piano del Parco in attesa di approvazione della Giunta Regionale composta da:

- Relazione
- Norme di attuazione
- Ambiti di paesaggio
- Uso del suolo

I parchi urbani di interesse regionale

Per quanto risulta dagli atti pubblicati non tutti i parchi urbani sono dotati di norme di salvaguardia e di una zonazione specifica. La lettura cartografica della loro ubicazione e perimetrazione nonché delle rispettive finalità istitutive, costituiscono comunque

---

[147] 14 luglio 2004 - con decreto del Presidente della Giunta regionale n° 392 viene istituito l'Ente parco metropolitano delle colline di Napoli (in Burc n 37/2agosto2004).

10 giugno 2004 con deliberazione della Giunta regionale n. 855 viene istituito il Parco metropolitano delle colline di Napoli (in Burc n. 36/26 luglio 04)

8 febbraio 2004 nella conferenza degli Enti, tra Regione Campania, Provincia e Comune di Napoli, sono condivisi i documenti presentati dal Comune, (deliberazione di Giunta comunale n. 497/18.02.04), con alcune modifiche di dettaglio relativamente alle norme di salvaguardia

17 ottobre 2003 il Consiglio regionale approva la legge n 17 con la quale viene prevista la formazione del Parco regionale metropolitano delle colline di Napoli (in Burc n 48/13 ottobre 2003).

interessanti spunti per la conferma/sviluppo di progetti strategici di riqualificazione del paesaggio da implementare nel PPR attraverso la concertazione con gli enti locali.

Le Norme di salvaguardia, dove adottate in sede istitutiva, ricalcano le Norme generali per i parchi regionali sintetizzate nelle precedenti tabelle.

Lo schema seguente riassume, per i parchi a oggi istituiti e rappresentarti nel preliminare di PPR, lo stato di attuazione con riferimento alle Norme di salvaguardia pubblicate ed alle zonizzazioni proposte.

denominazione	**obiettivi istitutivi**	**norme generali di salvaguardia**	**Presenza zonizzazione specifica**
Parco Urbano del Comune di ROCCA D'EVANDRO (CE) (corridoio ec. con il Parco Reg. Roccamonfina-Foce Garigliano)	Riequilibrio e ricomposizione ambientale nel contesto della rete ecologica reg	NO	SI
Parco Urbano del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO (NA);(corridoio ec. con Parco Nazionale Vesuvio)	Riequilibrio e ricomposizione ambientale nel contesto della rete ecologica reg	NO	SI
Parco Urbano del Comune di FRIGENTO (AV) denominato "Panorami Frigento";	Tutela biodiversità e zone vegetate in area urbana nel contesto della rete ecologica reg	SI	NO
Parco Urbano del Comune di AIELLO DEL SABATO (AV);	Concretizzazione di azioni di sviluppo sost. in armonia con vocazioni luoghi e tradizioni locali	SI	SI
Parco Urbano del Comune di BARONISSI (SA) denominato "Parco Urbano Valle dell' Irno" " (corridoio ec. con Parco Monti Lattari, Picentini e Fiume Sarno)	Tutela e valorizz. patrimonio amb. e storico-archeologico-corridoio ec. raccordo altri Parchi	NO	SI
Parco Urbano del Comune di PELLEZZANO (SA) denominato "Parco Urbano Valle dell'Irno";" (raccordo con Parco Monti Lattari, Picentini e Fiume Sarno)	Tutela e valorizz. patrimonio amb. e storico-archeologico-corridoio ec. raccordo altri Parchi	NO	SI
Parco Urbano del Comune di MONTORO INFERIORE (AV) denominato "Parco Urbano dell'Angelo" (corridoio ec. con Parco Monti Lattari, Picentini e Fiume Sarno)	Tutela e valorizz. patrimonio amb. e storico-archeologico-corridoio ec. raccordo altri Parchi	SI	SI
Parco Urbano del Comune di Riardo (CE);(corridoio ec. tra parco Roccamonfina, matese e Riservanaturale foce Licola)	Tutela e valorizz. patrimonio amb. e storico-archeologico-corridoio ec. raccordo altri Parchi	NO	NO
Parco Urbano del Comune di Acerra (Na)denominato "Antica Citta' Di Suessola"	Tutela biodiversità e aree archeologiche nel contesto della rete ecologica reg.	NO	NO
Parco Urbano Intercomunale denominato"Media Valle del Calore" relativo ai comuni di Lapio, Luogosano, Sant'Angelo all'Esca;	Tutela biodiversità e zone vegetate in area urbana nel contesto della rete ecologica reg	NO	NO
.Parco Urbano Intercomunale denominato "Alta Valle del Calore" relativo ai comuni di Cassano Irpino,Montemarano, Nusco, Montella;	Tutela biodiversità e zone vegetate in area urbana nel contesto della rete ecologica reg.	NO	NO
Parco Urbano Intercomunale denominato "Bonea-Montesarchio" relativo ai comuni di Bonea E Montesarchio;	valorizz. patrimonio amb. e storico-archeologico e costruzione rete ecologica reg.	NO	NO
Parco Urbano Intercomunale denominato "DEA DIANA - EST TIFATINO" relativo ai comuni di Santa Maria a Vico, Airola, Arienzo, Arpaia, Cervino, Durazzano, Forchia, Maddaloni, Sant'Agata dei Goti.	valorizz. patrimonio amb. e storico-archeologico e costruzione rete ecologica reg.	NO	NO

Le misure di salvaguardia per le Aree marine protette

Le *Aree Marine Protette* (A.M.P.) svolgono un ruolo primario nella protezione del territorio e, in particolare, nella *protezione dell'area costiera marina*. Le A.M.P. sono state introdotte dalla Legge di Difesa del Mare n. 979/82 che le definisce "ambienti marini costituiti da acque, fondali e tratti di costa che presentano un rilevante interesse per le loro caratteristiche naturali, geomorfologiche fisiche e biochimiche" (art. 25).

La successiva Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 arricchisce il quadro normativo di riferimento, stabilendo, tra l'altro, le finalità delle AMP nelle seguenti attività:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici, idrogeologici, ed ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

In Campania ai sensi delle predette normative sono state individuate 4 aree marine protette e 2 parchi sommersi, con valenza di aree marine protette, attualmente affidate in gestione provvisoria:

Denominazione	Ente Gestore
Riserva marina nazionale di Punta Campanella;	Consorzio dei comuni di Vico Equense Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Positano
Area marina protetta Regno di Nettuno;	Consorzio dei comuni di barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida
Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate;	Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta;	Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Parco Sommerso di Baia;	Soprintendenza per i beni Archeologici di delle province di Napoli e Caserta
Parco Sommerso della Gaiola.	Soprintendenza per i beni Archeologici di delle province di Napoli e Caserta

Il territorio di un'Area Marina Protetta presenta una suddivisione in aree con diversi gradi di tutela denominate in generale Zona A, Zona B, Zona C con alcune ulteriori differenziazioni adottate con i rispettivi regolamenti come nel caso della Area marina Regno di Nettuno che comprende anche una Zona D di tutela dei mammiferi marini.

L'intento è quello di assicurare sia la protezione integrale della natura (Zona A) sia la corretta gestione del territorio per la fruizione turistica ecocompatibile (Zona B) e per il mantenimento e lo sviluppo delle realtà economiche locali (Zona C), coniugando la conservazione dei valori ambientali con l'uso sostenibile dell'ambiente marino.

Le diverse tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche riportate nella cartografia allegata ai Decreti istitutivi e sono state riportate nella Tavola. GD32_1 del preliminare di PPR avendo come riferimento cartografico la CTR Campania.

Nella Tabella che segue sono schematizzate le caratteristiche delle diverse zone di tutela ed i divieti generali pressoché identici per tutte le aree marine protette compresi i parchi archeologici sommersi; i divieti specifici e le attività consentite, anche eventualmente in deroga ai divieti generali, sono definiti dai rispettivi Decreti istitutivi e Regolamenti delle diverse Aree Marine protette.

zona	definizione	divieti generali
A	Zona di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino nonché agli eventuali reperti archeologici esistenti e le formazioni geologiche . La Zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite unicamente le attività di ricerca scientifica, le attività di servizio e le visite guidate subacquee a fini naturalistici e/o archeologici. I divieti specifici e le attività consentite per le diverse Aree marine e parchi archeologici sommersi sono definiti nei decreti istitutivi e negli specifici regolamenti.	l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali; la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi; l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti; le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.
B	Zona di riserva generale dove sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed un uso sostenibile dell'ambiente, influiscono con il minor impatto possibile. Anche le Zone B di solito non sono molto estese. I divieti specifici e le attività consentite per le diverse Aree marine e parchi archeologici sommersi sono definiti nei decreti istitutivi e nei rispettivi Regolamenti.	
C	Zona di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'Area Marina Protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'Ente Gestore, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione di un'Area Marina Protetta in genere ricade in Zona C. I divieti specifici e le attività consentite per le diverse Aree marine e parchi archeologici sommersi sono definiti nei decreti istitutivi e negli specifici regolamenti.	
D	Zona di tutela dei mammiferi marini (cfr. Area Nettuno)	

La tavola **GD32_1** rappresenta, su base DTM della Regione Campania confini amministrativi comunali, le aree naturali protette. Sulla tavola sono riportati i due parchi nazionali con le diverse zonizzazioni “Cilento - Vallo di Diano”, Vesuvio, i parchi regionali con le loro diverse zonizzazioni, le riserve naturali statali, le aree marine protette, le riserve naturali regionali, le oasi e i parchi urbani di interesse regionale.

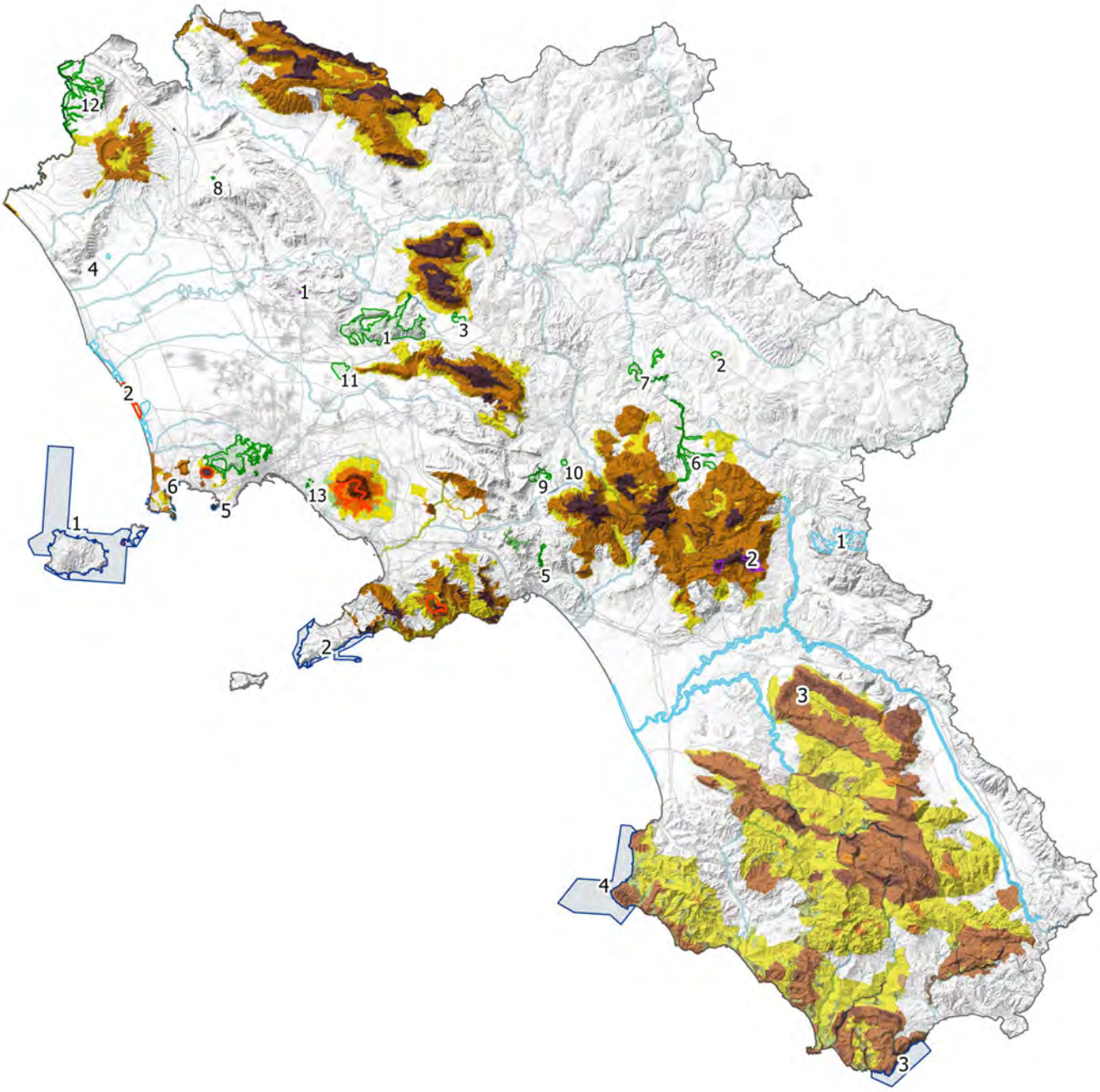

Figura 17: tavola GD32_1 - parchi e riserve naturali

2.2 Siti Rete Natura 2000: SIC/ZSC e ZPS

I siti della Rete Natura 2000 sono stati individuati allo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione o il ripristino in stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e semi - naturali, nonché delle specie di flora e di fauna selvatica di interesse comunitario, tramite l'adozione di specifiche misure gestionali, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali del territorio. La normativa comunitaria148 e nazionale149 prevede per ciascun sito la predisposizione di appropriate misure di prevenzione del degrado degli habitat e della perturbazione delle specie, nonché, per le Zone di Protezione Speciale e per le Zone Speciali di Conservazione, l'individuazione di specifiche misure di conservazione - a carattere regolamentare, amministrativo, o contrattuale - coerenti con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelati. Le misure di conservazione possono prevedere, all'occorrenza, un piano di gestione[150] specifico per il sito o integrato in altri strumenti di pianificazione.

Con il Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati individuati i criteri minimi uniformi cui le Regioni dovranno attenersi nella predisposizione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale e per le Zone Speciali di Conservazione (queste ultime ad oggi individuate in Campania ancora come Siti di Importanza Comunitaria).

Con Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 19 gennaio 2007 "Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC)", la Regione Campania aveva adottato alcune misure di conservazione per la tutela delle specie e degli habitat naturali nelle aree SIC e ZPS. Successivamente, tale delibera è stata sostituita dalla D.G.R n. 2295 del 29 dicembre 2007 "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS): presa d'atto e adeguamento della D.G.R. n. 23 del 19/01/2007" allo scopo di uniformare le disposizioni della Deliberazione n. 23 del 19/01/2007 ai criteri generali definiti dal provvedimento ministeriale. Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 51

---

[148] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, c.d. Direttiva Habitatat.

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, c.d. Direttiva Uccelli.

[149] DPR 357/97 e ss.mm - Decreto MATTM del 17/10/2007

[150] La valutazione in merito all'opportunità di predisporre un piano di gestione viene effettuata sulla base della metodologia formalizzata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000.

del 26/10/2016[151], sono state adottate e approvate dalla Giunta regionale alcune misure di conservazione[152].

La Direttiva 92/43/CEE, al paragrafo 3, inoltre, stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Tale procedura ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata valutazione preventiva della significatività delle interferenze che piani o progetti possono eventualmente produrre sui siti della Rete Natura 2000 - sia singolarmente che congiuntamente ad altri - tenendo conto degli specifici obiettivi di conservazione per i quali i siti stessi sono stati istituiti.

In linea generale la procedura di Valutazione di Incidenza consiste in un'analisi incrociata delle caratteristiche degli interventi previsti nell'ambito di piani o progetti[153] e delle caratteristiche ecologiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti interessati, al fine di individuare eventuali interferenze negative, valutarne la significatività, predisporre gli accorgimenti e le modifiche in grado di eliminare o ridurre a livelli non significativi gli impatti negativi rilevati.

In Campania gli elementi della rete Natura 2000 sono oggi[154] costituiti da:

- 31 Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- 108[155] Siti di Importanza Comunitaria a tutela di habitat naturali e semi-naturali di particolare valore naturalistico (SIC) designati o in corso di designazione come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare[156].

---

[151] BURC n. 71 del 31/10/2016.

[152] DGRC n. 795 del 19 dicembre 2017 recante ad oggetto "approvazione misure di conservazione dei SIC (siti di interesse comunitario) per la designazione delle ZSC (zone speciali di conservazione della Rete Natura 2000 della Regione Campania).

[153] Tipologia di opere a farsi, localizzazione, dimensionamento, tecniche e tecnologie utilizzate, consumo di risorse, emissione di fattori di inquinamento ambientale, periodo di realizzazione dei lavori, durata delle opere, eventuale previsione di dismissione a fine ciclo.

[154] Aggiornamento ad ottobre 2017.

[155] Il SIC IT80517 Isola di Licosa è stato eliminato in quanto già compreso nel SIC IT80536 Parco marino di Santa Maria di Castellabate – DGRC 700 del 14/11/2017.

[156] Cfr. Decreto 16 maggio 2019-Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Lazio. (19A03516); decreto 21 maggio 2019 - Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della Regione biogeografica mediterranea della Regione Campania. (19A03533); decreto 21 maggio 2019 Designazione di una zona speciale di conservazione insistente nel territorio della Regione biogeografica mediterranea della Regione Campania. (19A03534) - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 129 del 04/06/2019.

Per ciascun sito è stato predisposto un “Formulario Standard Natura 2000”, contenente informazioni concernenti, tra l’altro, tipologia di habitat e specie tutelati presenti nel sito, stato di conservazione, fattori di vulnerabilità. Molte delle aree SIC e ZPS si sovrappongono e, in taluni casi coincidono esattamente nel perimetro. Inoltre alcuni dei siti Natura 2000 ricadono all’interno dei Parchi Nazionali o Regionali.

Di seguito vengono schematizzate le misure generali vigenti ai sensi del DPR n. 357/97 e quelle generali previste dal DGR n. 795/2017.

A - Norme generali di tutela Aree natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS) DPR 357/97 art. 8, 9, 10 e 11 ed ALL. D

finalità : assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE		
Tematica	Divieti specifici	deroghe speciali
Tutela specie faunistiche	Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), del DPR 357/97 , è fatto divieto di: catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta; il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale.	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b),del DPR 357/97 a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà; c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.. d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie .. e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.
Tutela specie vegetali	Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al DPR 357/97, in tutte le fasi del ciclo biologico, è fatto divieto di: raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale; possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale.	
Prelievi	Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.	

Misure di conservazione dei SIC/ZSC proposte con DGRC n. 795 del 19 dicembre 2017

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel documento sono finalizzate alla designazione dei SIC in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, designazione avvenuta formalmente nel 2019 con Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il documento consta di tre parti:

– misure generali di conservazione: applicabili in tutti i SIC/ZSC

– misure sito specifiche di conservazione: misure individuate in maniera specifica per ciascun sito, in base ai rispettivi obiettivi di conservazione a loro volta organizzati in:

  obiettivi primari (habitat e specie con classi A e B nel Formulario Standard);

  obiettivi secondari (habitat e specie con classe C nel Formulario Standard);

  piano di monitoraggio: comprendente il piano delle attività di monitoraggio degli habitat e delle specie di importanza comunitaria che il soggetto gestore sarà tenuto a realizzate, in attuazione dell'art. 11 della Direttiva Habitat con l'indicazione delle metodologie per ciascun habitat e specie.

Le misure generali, di carattere naturalistico, che in parte richiamano integralmente il Decreto MATTM del 17/10/2007, sono sintetizzate nella seguente tabella:

tematica[157]	**divieti**	**prescrizioni - obblighi per interventi/attività consentiti e altra pianificazione**	**deroghe speciali**
Tutela fauna e vegetazione	Si rimanda al DPR 357/97 art. 8, 9, 10 e 11 - CFR. Tab a.		
Tutela habitat agricolo abbruciamenti conversioni	divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici superfici a seminativo con caratteristiche specifiche; divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi.	sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.	Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
Tutela paesaggio agrario tradizionale ed assetto suolo	divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti; divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; divieto di esecuzione di		sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; sono fatti salvi ilivellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

[157] Misure minime di conservazione indicate nel Decreto MATTM del 17/10/2007.

	livellamenti non autorizzati dall'ente gestore.		
Esercizio della pesca	divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06; divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;	-	-
Esercizio attività venatorie	divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.		

tematica	**divieti**	**prescrizioni - obblighi per interventi/attività consentiti e altra pianificazione**
Tutela specie autoctone	È fatto divieto su tutto il territorio regionale di immettere nelle acque libere gamberi appartenenti a specie diverse da Austropotamobius pallipes (=A. italicus)	-
Usi civici	-	In tutti i SIC, per le porzioni del Sito gravate da usi civici da parte degli aventi diritto in base alla L.R. 11/81, entro un anno dalla designazione delle ZSC, il regolamento degli usi civici deve essere aggiornato, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di specie e/o habitat per cui il sito è stato designato, e sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In caso di inadempienza o qualora l'aggiornamento non sia ritenuto sufficiente per gli obiettivi di conservazione, la Regione applica i poteri sostitutivi.
Interventi infrastrutturali: pale eoliche	Divieto impianti per la produzione di energia elettrica con turbina eolica a pala rotante superiori a 20 kW.	In tutto il territorio dei SIC la produzione di energia elettrica con turbina eolica a pala rotante è consentita esclusivamente con impianti inferiori a 20 kW. Se presenti impianti eolici, i soggetti gestori delle ZSC devono prevedere misure per minimizzare gli impatti sulle specie di chirotteri e degli uccelli funzionali agli habitat interessati dall'impianto, che avranno carattere prescrittivo per i proprietari degli impianti
Attività sportive	In tutti i SIC è fatto divieto di svolgere gare sportive a motore al di fuori delle strade asfaltate	-
Misure di coordinamento con altre pianificazioni	-	Le autorità competenti provvedono, entro dodici mesi dalla designazione delle ZSC, ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali a quanto disposto dalle misure di conservazione e dai piani di gestione. Le misure di conservazione generali e sito specifiche e le azioni previste dai piani di gestione costituiscono

dispositivo normativo sovraordinato a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione che derivino da norme regionali e nazionali.
Il Piano Forestale Generale e i Piani forestali di cui all'art. 5 della L.R. 11/96 e succ.mm.ii. e i Piani di Assestamento forestale di cui all'art. 10 della L.R. 11/96, da adottare dopo la designazione delle ZSC, devono tener conto delle misure di conservazione generali e sito specifiche e di quelle indicate dai piani di gestione.

Si riporta di seguito l'elenco dei Siti rete natura 2000 della Campania.

Aree SIC/ZSC

Provincia di Avellino

codice SIC	Denominazione SIC
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta
IT8040005	Bosco del Zampaglione (Calitri)
IT8040006	Dorsale Monti del Partenio
IT8040007	Lago di Conza della Campania
IT8040008	Lago S. Pietro -Aquilaverde
IT8040009	Monte Accellica
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone del Nusco
IT8040011	Monte Terminio
IT8040012	Monte Tuoro
IT8040013	Monti di Lauro
IT8040014	Piana del Dragone
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)
IT8040018	Querceta dell'Incoronata
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino

Provincia di Benevento

codice SIC	Denominazione SIC
IT8020001	Alta Valle del Fiume Tammaro
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore
IT8020007	Camposauro
IT8020008	Massiccio del Taburno
IT8020009	Pendici Meridionali del Monte Mutria
IT8020014	Bosco del Castelpagano e Torrente Tammarecchia
IT8020016	Sorgenti e Alta Valle del Fiume Fortore

Provincia di Caserta

codice SIC	Denominazione SIC
IT8010004	Bosco S. Silvestro
IT8010005	Catena del Monte Cesima
IT8010006	Catena del Monte Maggiore
IT8010010	Lago Carinola
IT8010013	Matese Casertano
IT8010015	Monte Massico
IT8010016	Monte Tifata
IT8010017	Monti del Mignano Montelungo
IT8010019	Pineta della Foce del Garigliano
IT8010020	Pineta del Castelvolturno
IT8010021	Pineta del Patria
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina
IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano
IT8010028	Foce Volturno - Variconi
IT8010029	Fiume Garigliano

Provincia di Napoli

codice SIC	Denominazione SIC
IT8030001	Aree Umide del Cratere Agnano
IT8030002	Capo Miseno
IT8030003	Collina dei Camaldoli
IT8030005	Corpo Centrale dell'Isola del Ischia
IT8030006	Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano
IT8030007	Cratere Astroni
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari
IT8030009	Foce Licola
IT8030010	Fondali Marini Ischia, Procida e Vivara
IT8030011	Fondali Marini Punta Campanella e Capri
IT8030012	Isola del Vivara
IT8030013	Isolotto S. Martino e dintorni
IT8030014	Lago D'averno
IT8030015	Lago Fusaro
IT8030016	Lago Lucrino
IT8030017	Lago Miseno
IT8030018	Lago Patria
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere del Campignone
IT8030020	Monte Nuovo
IT8030021	Monte Somma
IT8030022	Pinete dell'isola del Ischia
IT8030023	Porto Paone Nisida
IT8030024	Punta Campanella
IT8030026	Rupi Costiere dell'isola del Ischia
IT8030027	Scoglio di Vervece
IT8030032	Stazioni del Cyanidium Caldarium Pozzuoli
IT8030034	Stazione del Cyperus Polystachyus Ischia
IT8030036	Vesuvio
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri
IT8030040	Fondali Marini di Baia
IT8030041	Fondali Marini di Gaiola e Nisida

Provincia di Salerno

codice SIC	Denominazione SIC
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)
IT8050006	Balze di Teggiano
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento
IT8050008	Capo Palinuro
IT8050010	Fasce litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele
IT8050011	Fascia interna della Costa degli Infreschi e della Masseta
IT8050012	Fiume Alento
IT8050013	Fiume Mingardo
IT8050016	Grotta di Morigerati
IT8050018	Isolotti Li Galli
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita
IT8050022	Montagne di Casalbuono
IT8050023	Monte Bulgheria
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne del Laurino
IT8050025	Monte Stella
IT8050026	Monte Licosa e dintorni
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna
IT8050028	Monte Motola
IT8050030	Monte Sacro e Dintorni
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole
IT8050032	Monte Tresino e Dintorni
IT8050033	Monti Alburni
IT8050034	Monti della Maddalena

IT8050036	Parco Marino di S. Maria di Castellabate
IT8050037	Parco Marino di Punta degli Infreschi
IT8050038	Pareti Rocciose della Cala del Cefalo
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta
IT8050041	Scoglio del Mingardo e Spiaggia del Cala del Cefalo
IT8050042	Stazione Genista Cilentana di Ascea
IT8050049	Fiume Tanagro e Sele
IT8050050	Monte Sottano e Vallone Serra Tremonti
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia del Senerchia
IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
IT8050056	Fiume Irno

Aree ZPS

Provincia di Avellino

codice ZPS	Denominazione ZPS
IT8040007	Lago di Conza della Campania
IT8040021	Picentini
IT8040022	Boschi e Sorgenti della Baronia

Provincia di Benevento

codice ZPS	Denominazione ZPS
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore
IT8020015	Invaso del Fiume Tammaro
IT8020016	Sorgenti e Alta Valle del Fiume Fortore

Provincia di Caserta

codice ZPS	Denominazione ZPS
IT8010018	Variconi
IT8010026	Matese
IT8010030	Le Mortine

Provincia di Napoli

codice ZPS	Denominazione ZPS
IT8030007	Cratere Astroni
IT8030010	Fondali Marini di Ischia, Procida e Vivara
IT8030011	Fondali Marini di Punta Campanella e Capri
IT8030012	Isola di Vivara
IT8030014	Lago D'averno
IT8030024	Punta Campanella
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'isola di Capri
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri

Provincia di Salerno

codice ZPS	Denominazione ZPS
IT8050008	Capo Palinuro
IT8050009	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita
IT8050021	Medio Corso del Fiume Sele – Persano
IT8050036	Parco Marino di S. Maria del Castellabate
IT8050037	Parco Marino di Punta degli Infreschi
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse
IT8050055	Alburni
IT8050046	Monte Cervati e dintorni
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano
IT8050056	Fiume Irno

La **tavola GD32_2a** rappresenta, su DTM della Regione Campania, in maniera indistinta i siti natura 2000 terrestri e marini.

La **tavola GD32_2b** rappresenta, su DTM della Regione Campania, i siti di interesse comunitario terrestri e marini.

La **tavola GD32_2c** rappresenta, su base DTM della Regione Campania, le zone di protezione speciale e marine.

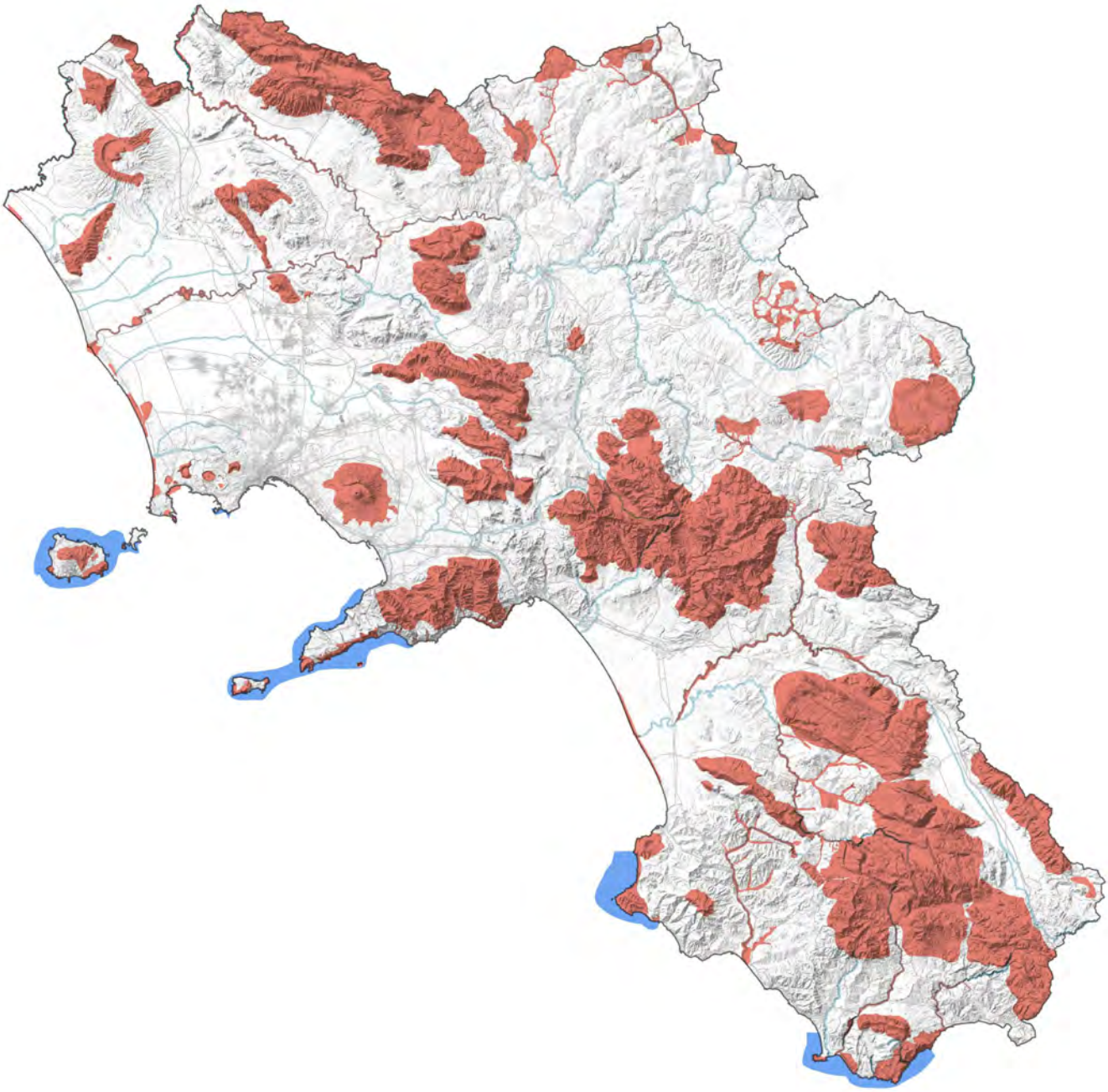

Figura 18: tavola GD32_2a - siti natura 2000

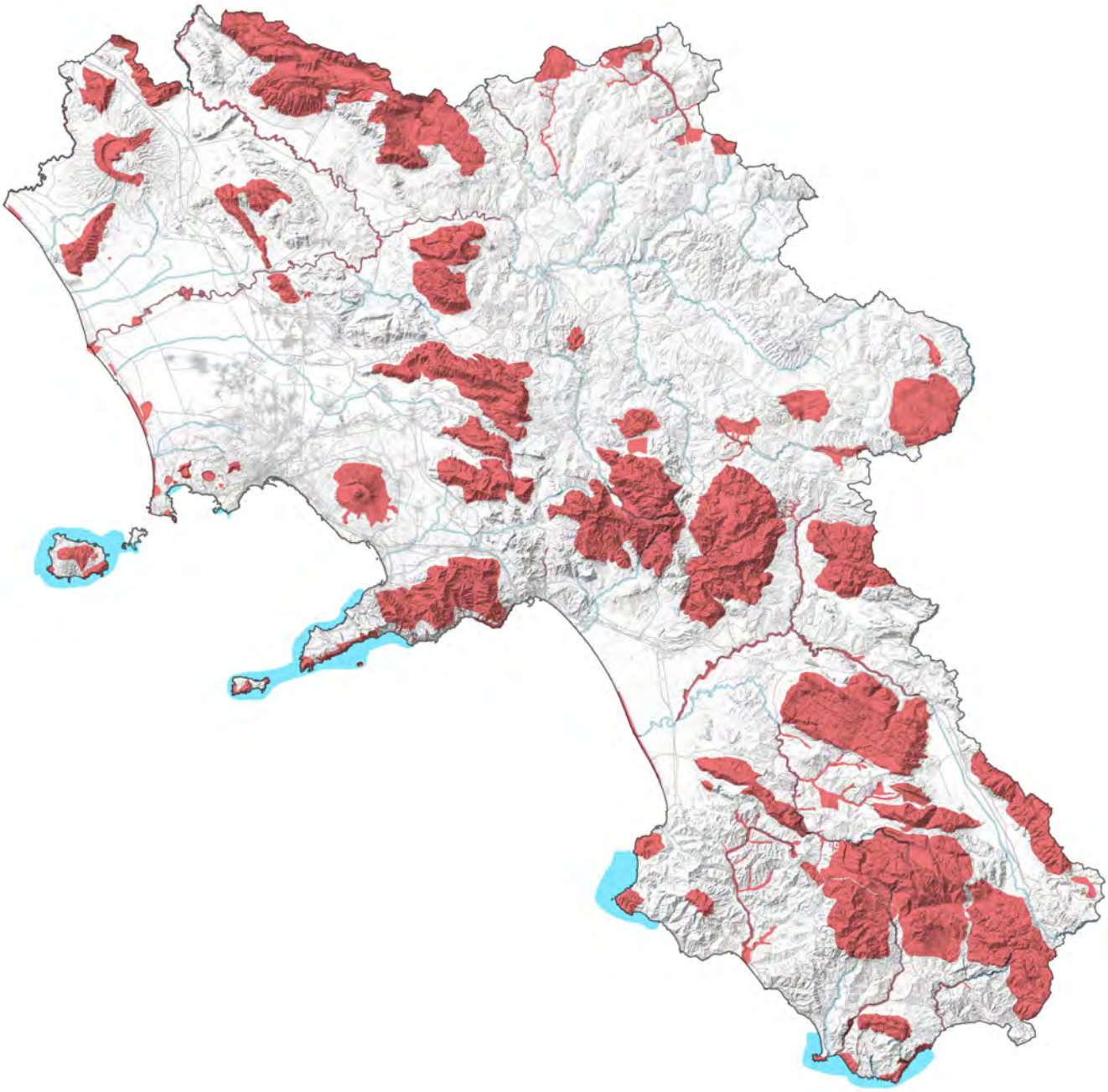

Figura 19: tavola GD32_2b - siti di interesse comunitario terrestri e marini

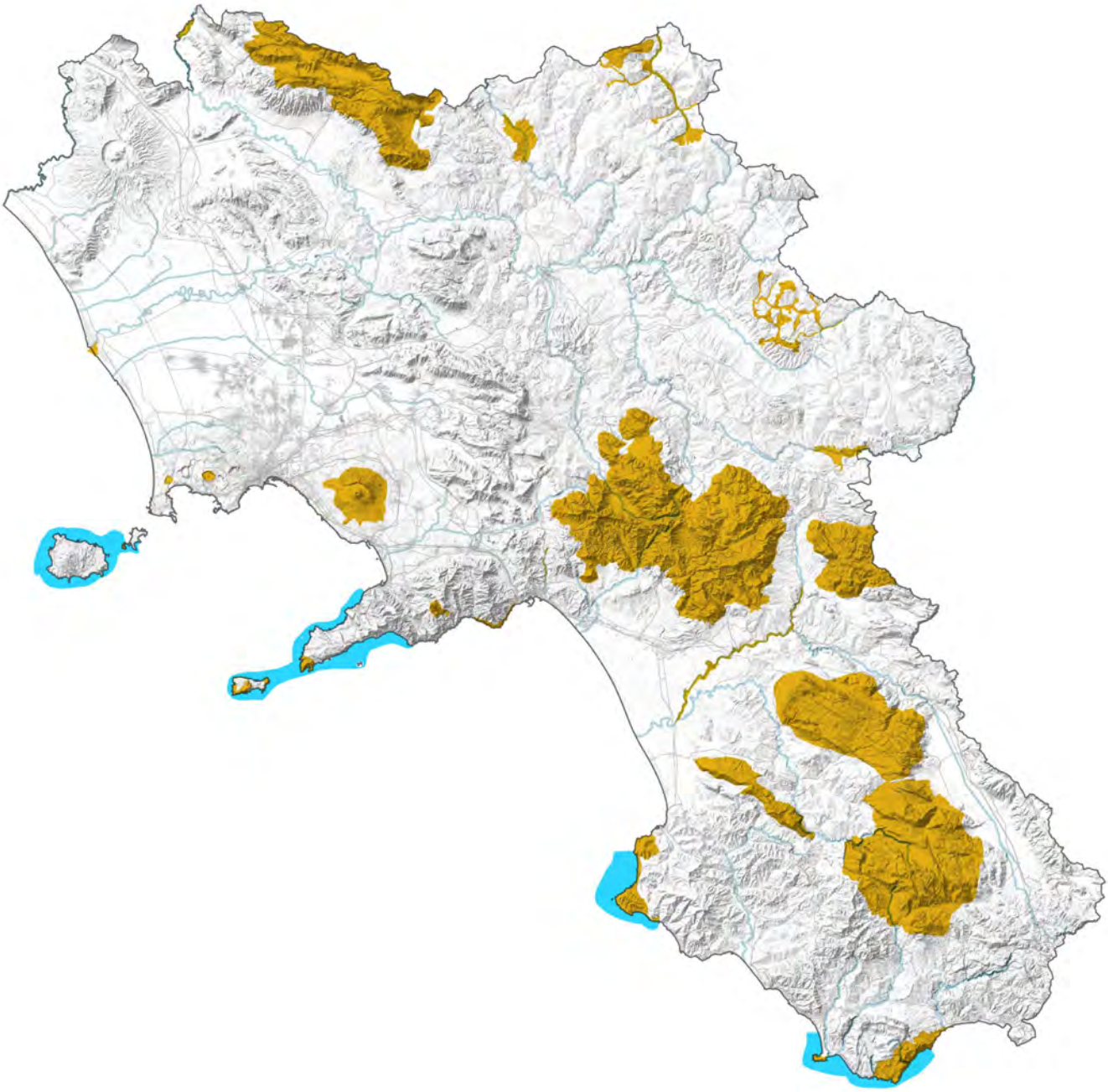

Figura 20: tavola GD32_2c - zone di protezione speciale e marine

3. Lettura cartografica degli strumenti di salvaguardia paesaggistica e ambientale

3.1 Confronto tra dichiarazioni di notevole interesse pubblico e PTP vigenti

La **tavola GD33_1** rappresenta, su base DTM della Regione Campania, la sovrapposizione delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dei DM con i piani paesaggistici vigenti (PTP-PUT). In particolare le aree solo sottoposte a DM le aree sottoposte sia a DM sia a strumenti di pianificazione paesaggistica e le aree sottoposte ai soli strumenti di pianificazione paesaggistica.

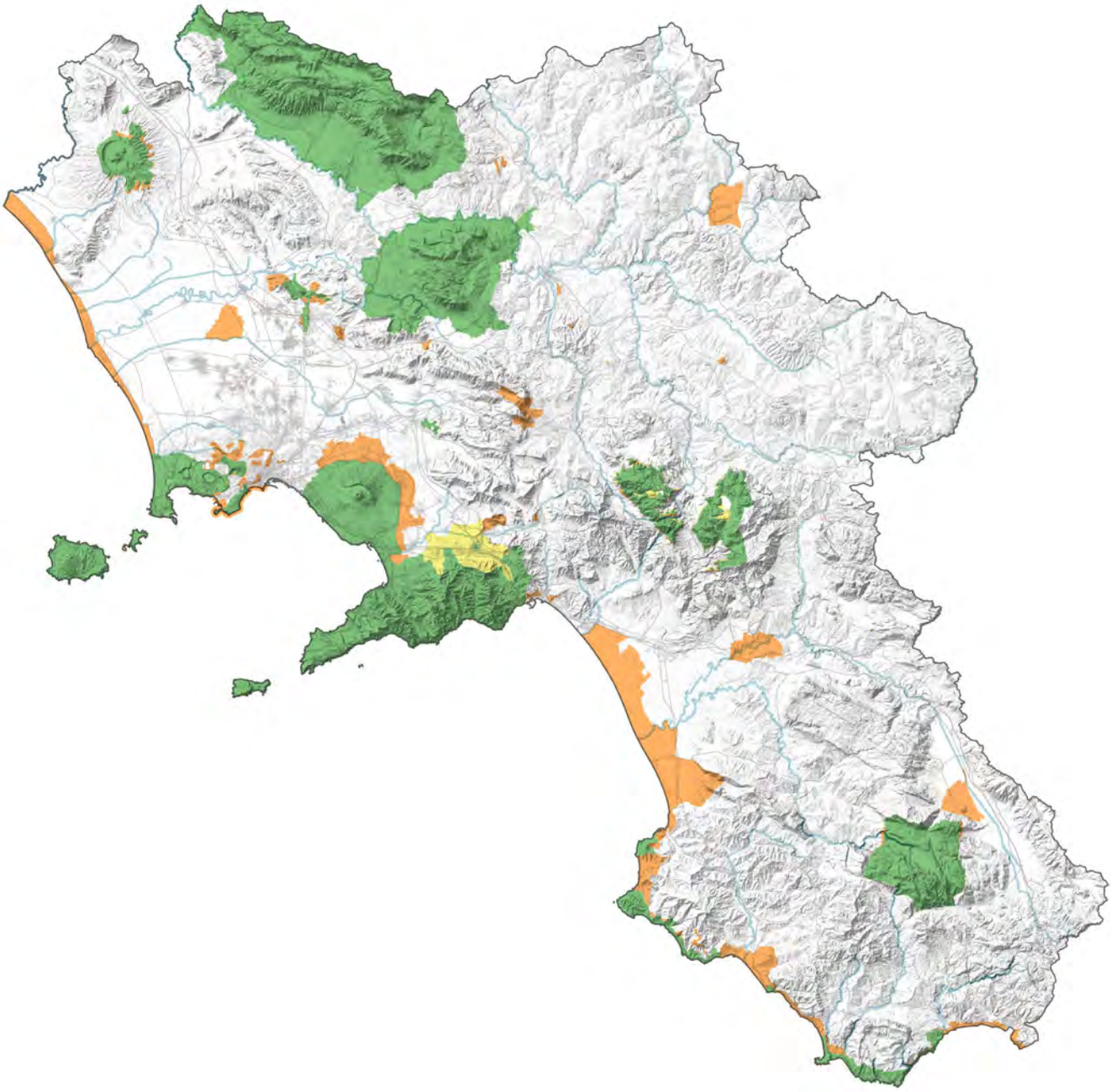

Figura 21: tavola GD33_1 - sovrapposizione DM con i PTP e-PUT

3.2. Confronto tra le Aree naturali protette

La **tavola GD33_2a** mette a confronto sovrapponendole, su base DTM della Regione Campania, i siti natura 2000 distinti in SIC e ZPS. In particolare sono rappresentate: le aree SIC - Siti di Importanza Comunitaria Terrestri, le aree ZPS - Zone di Protezione Speciale Terrestri, le zone di sovrapposizione aree SIC e ZPS terrestri, le zone di sovrapposizione aree SIC e ZPS marine, le ZPS - Zone di Protezione Speciale marine e le Aree umide - convenzione Ramsar.

La **tavola GD33_2a** mette a confronto sovrapponendole, su base DTM della Regione Campania, i siti natura 2000 distinti in SIC e ZPS. In particolare sono rappresentate: le aree SIC - Siti di Importanza Comunitaria Terrestri, le aree ZPS - Zone di Protezione Speciale Terrestri, le zone di sovrapposizione aree SIC e ZPS terrestri, le zone di sovrapposizione aree SIC e ZPS marine, le ZPS - Zone di Protezione Speciale marine e le Aree umide - convenzione Ramsar.

La **tavola GD33_2b** mette a confronto sovrapponendole, su base DTM della Regione Campania e confini amministrativi comunali, in maniera indistinta, le aree Naturali protette distinguendo i territori delle ANP senza sovrapposizione, con la sovrapposizione di due ANP, con la sovrapposizione di tre ANP e con la sovrapposizione di quattro ANP.

La **tavola GD33_2c** mette a confronto sovrapponendole, su base DTM della Regione Campania, i territori delle aree Naturali Protette (parchi, riserve, SIC e ZPS). Si sono ottenute diciannove partizioni territoriali con i diversi incroci delle ANP.

Le prime cinque partizioni rappresentano le aree SIC, ZPS, Riserve Naturali Regionali, le Riserve Naturali Statali e Parchi.

Le successive sette partizioni rappresentano l'incrocio a due delle ANP secondo la sequenza: SIC/ZPS – SIC/RNR – SIC/Parchi – ZPS/RNR – ZPS/Parchi – RNR/Parchi – RNS/Parchi.

Le penultime cinque partizioni rappresentano l'incrocio a tre delle ANP secondo la sequenza: SIC/ZPS/RNR – SIC/ZPS/RNS – SIC/ZPS/Parchi – SIC/RNR/Parchi – SIC/RNS/Parchi.

Le ultime due partizioni rappresentano l'incrocio a quattro delle ANP secondo la sequenza: SIC/ZPS/RNR/Parchi – SIC/ZPS/RNS/Parchi].

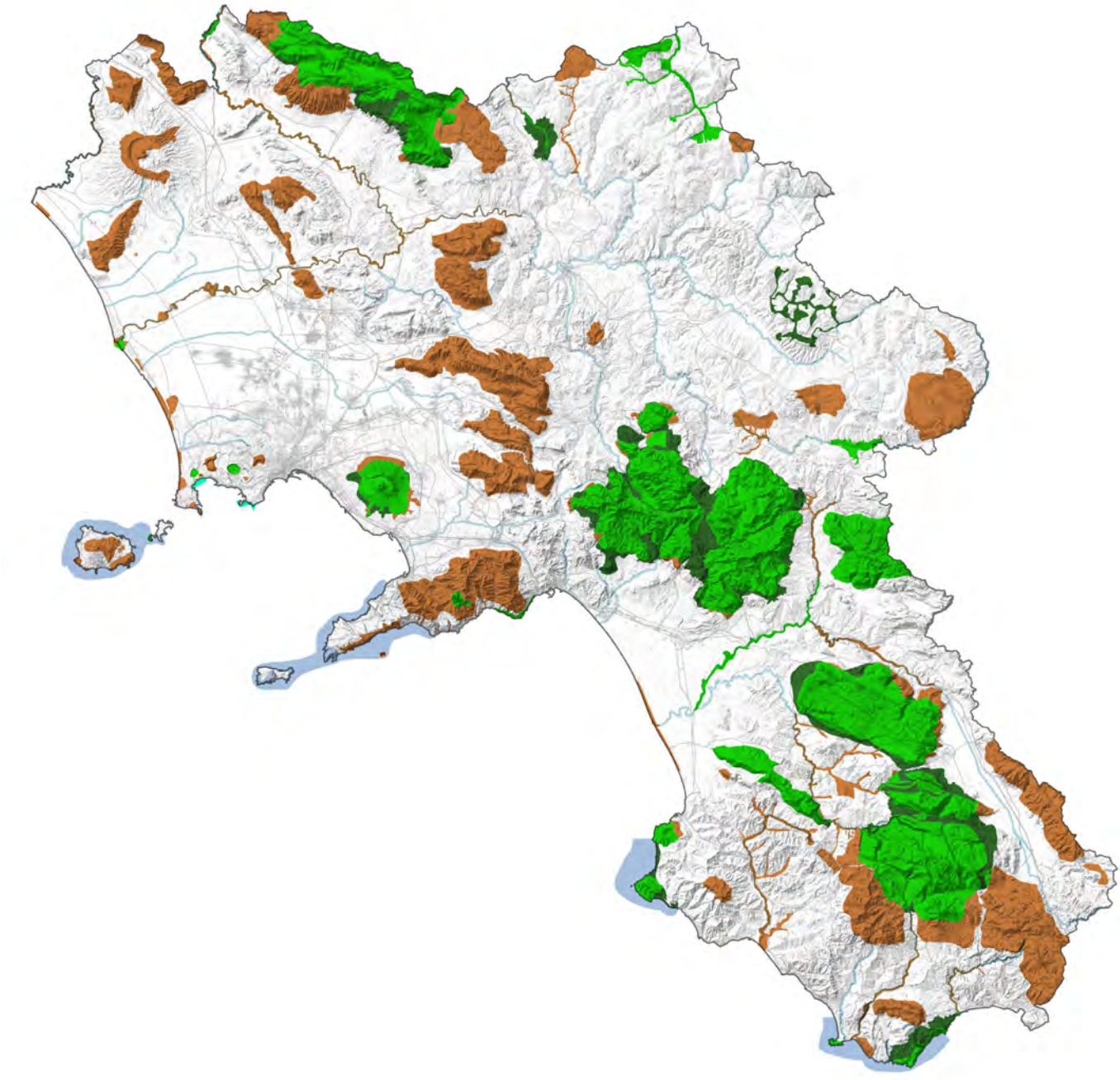

Figura 22: tavola GD33_2a - confronto tra i siti natura 2000 distinti in SIC e ZPS

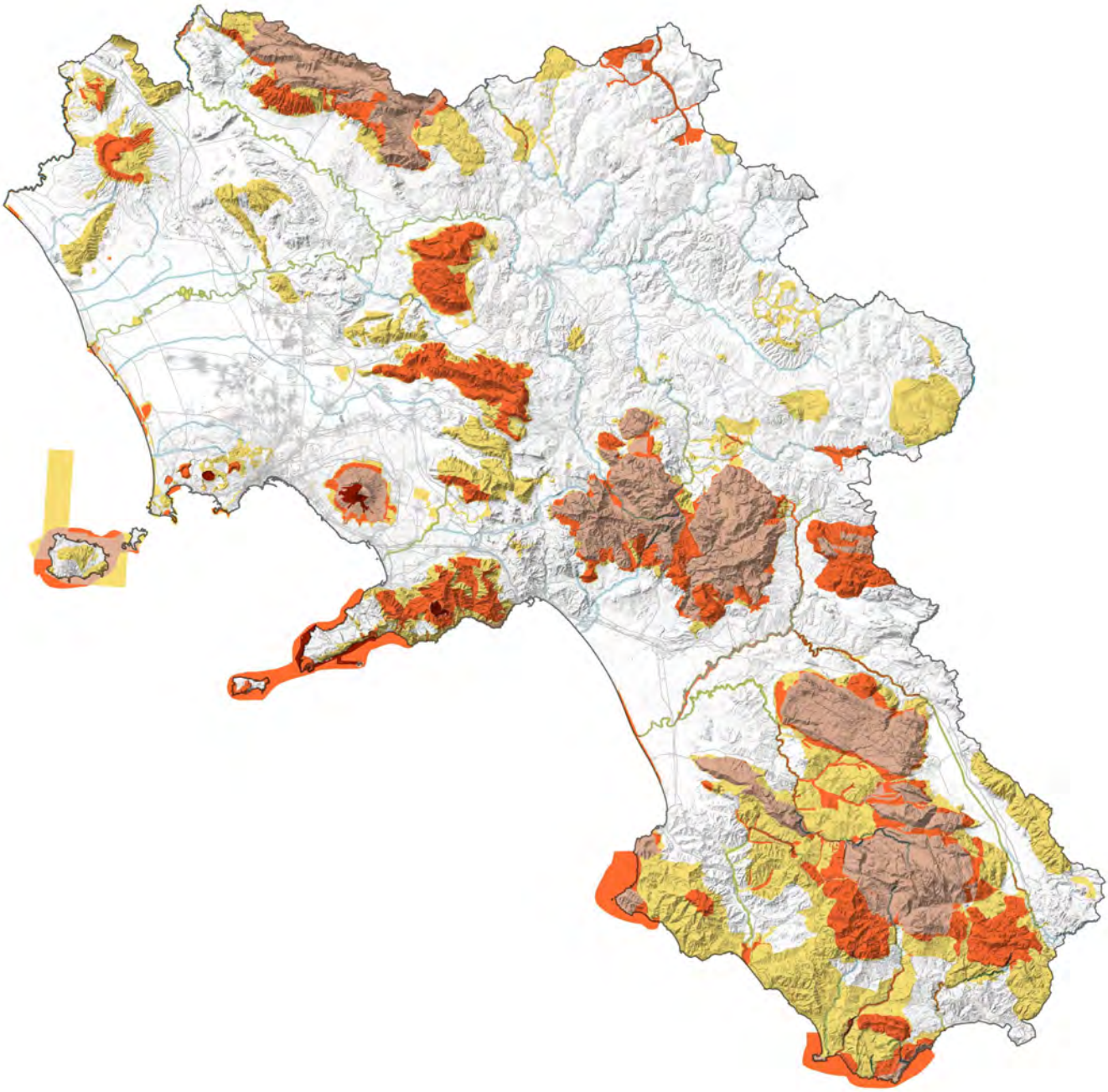

Figura 23: tavola GD33_2b - confronto tra le aree naturali protette

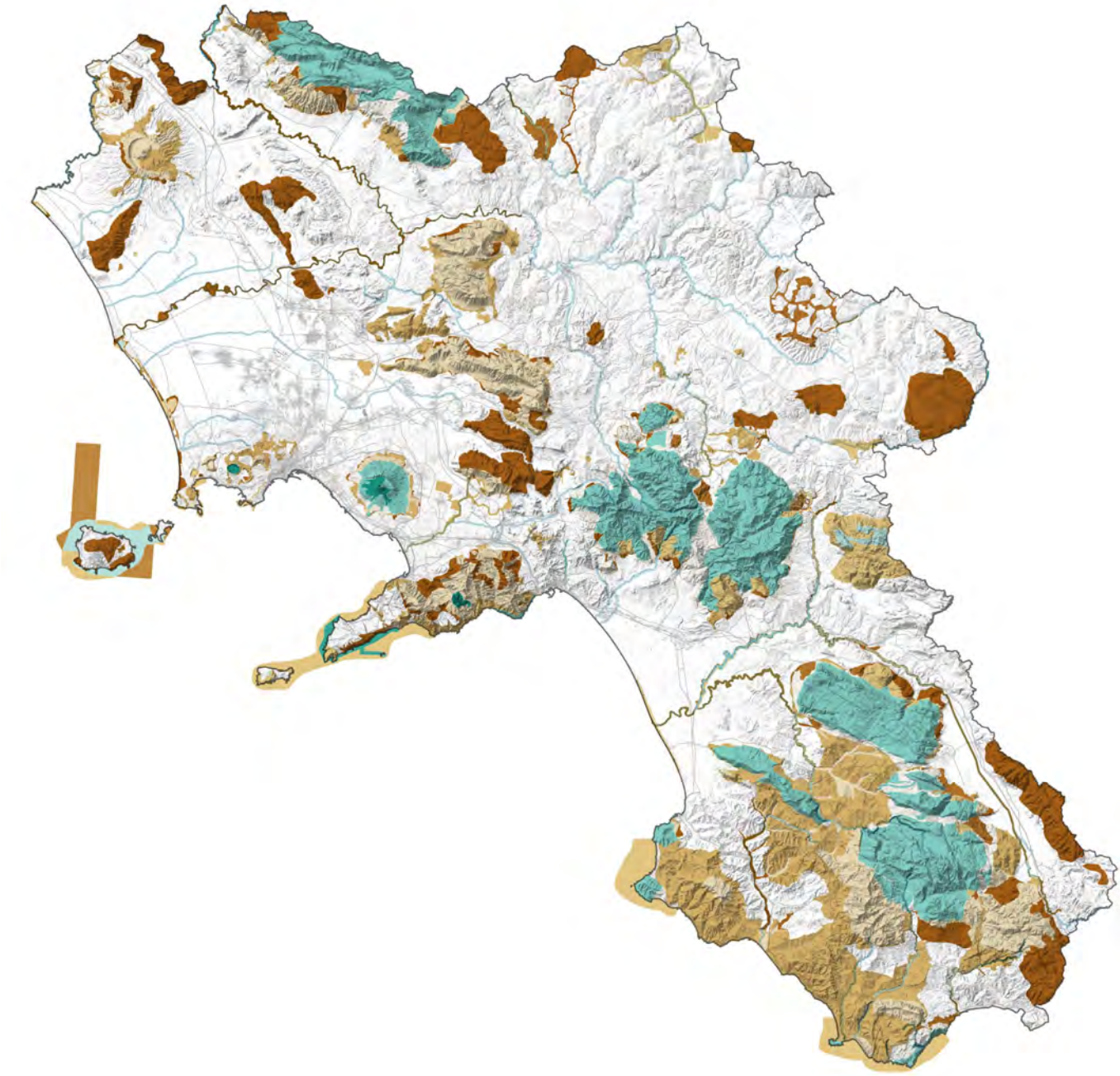

Figura 24: tavola GD33_2c confronto aree naturali protette

3.3 Confronto tra dichiarazioni di notevole interesse pubblico e Aree Naturali Protette

La **tavola GD33_3** mette a confronto sovrapponendole, su base DTM della Regione Campania, in maniera indistinta i territori delle Aree Naturali Protette (ANP - parchi, riserve, SIC e ZPS) e le dichiarazioni di notevole interesse pubblico (DM).

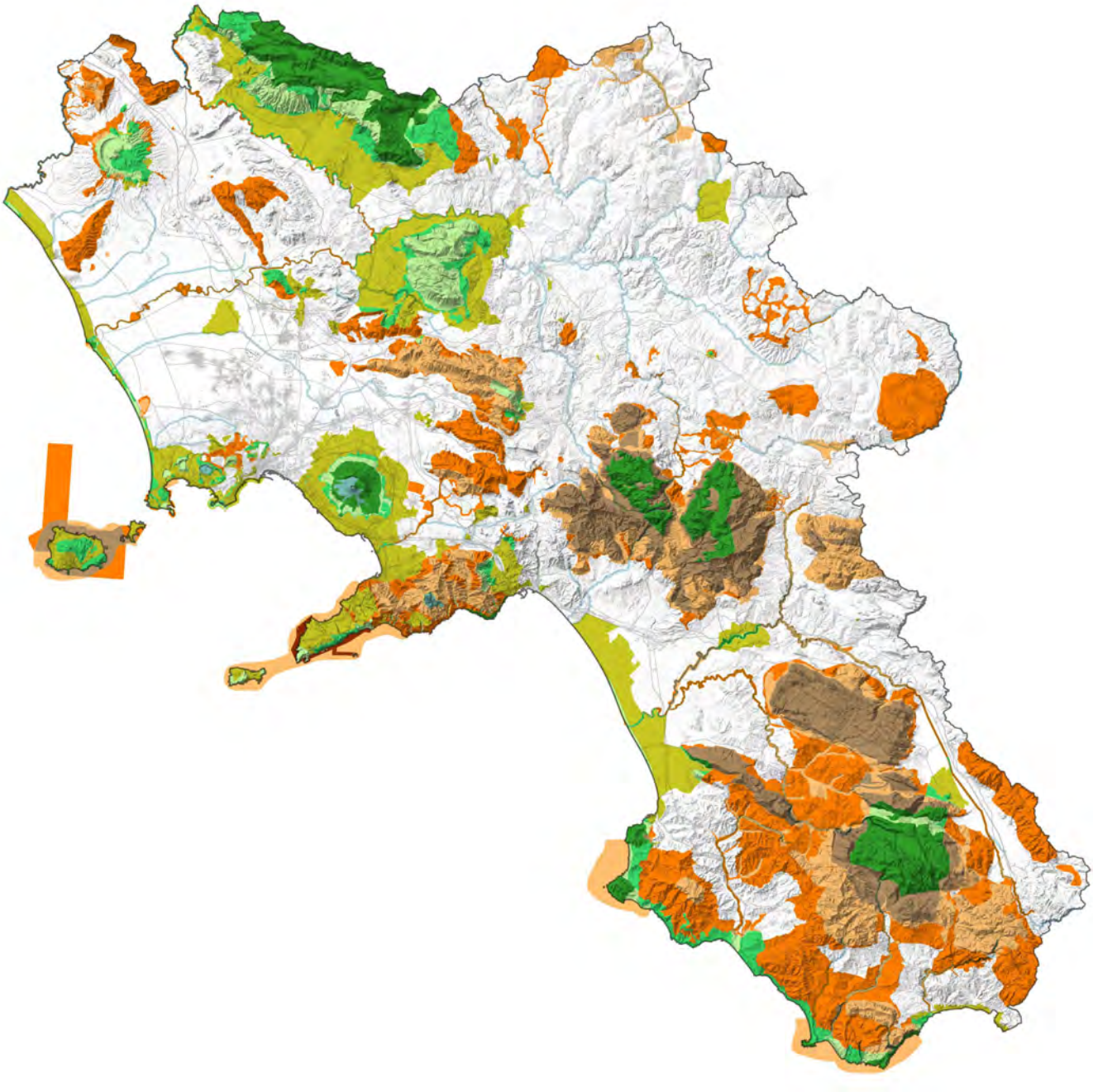

Figura 25: tavola GD33_3 confronto aree naturali protette e DM di tutela